This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

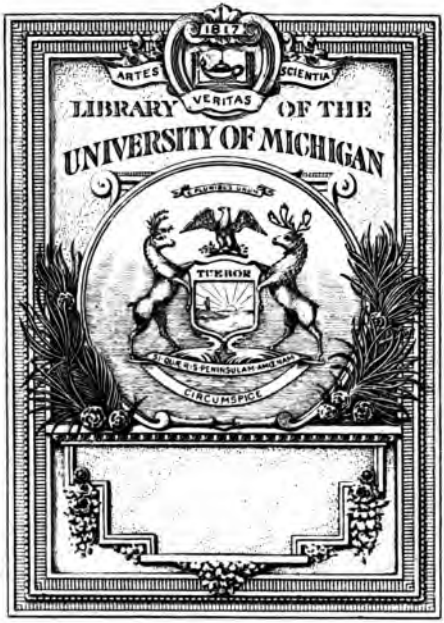
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

NUOVA

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

[illegible]

[illegible]

VOLUME II.

MILANO

[illegible]

1844

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1843.

AVV. UGO MONSELISE
VIA ARTIGIANI
MANTOVA

350.945
L842
A25
1843
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1843.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1843.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1843		
22	*Luglio* 20	Concentrazione delle due guardie di confine e di finanza, ed attivazione del relativo regolamento organico e di servizio	81
23	*detto*	Modificazioni al regolamento sui diritti di porto delle imperiali regie poste portato dalla governativa notificazione 20 giugno 1842 in ciò che risguarda la spedizione di *documenti, carte di valore, obbligazioni, cambiali, danaro contante* e simili	108
24	*detto* 24	Prorogato a tutto il 6 ottobre 1843 il termine per l'insinuazione dei reclami intorno ai nuovi catasti ed alle mappe censuarie pubblicate per le provincie di Sondrio e di Udine .	112
25	*Agosto* 8	Schiarimento alla governativa notificazione 10 marzo 1842 sulla procedura da osservarsi pei crediti professati dallo stato verso i suoi impiegati, e viceversa dipendentemente dai rapporti di servizio pubblico . .	113
26	*detto* 11	Imposizioni dirette per l'anno camerale 1844 ed epoca della loro riscossione pel territorio lombardo . .	115

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1843		
26 $\frac{1}{2}$	*Agosto* 20	Imposte dirette da pagarsi dalle provincie venete nell'anno amministrativo 1844 (V. l'Appendice alla presente parte I a pag. 145).	
27	*detto* 24	Soppresso l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno per l'acquavite e gli altri liquori spiritosi distillati	117
28	*Settemb.* 4	Annullamento di effetti pubblici inscritti sull'imp. regio monte lombardo-veneto della complessiva annua rendita di fiorini 200,000	118
29	*detto* 9	Trattamento delle obbligazioni al 5, 4 $^1/_2$ e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto prossimo passato nella serie 314, procedenti dal prestito contrattosi colla mediazione della casa commerciale Goll	120
30	*detto* 15	Formalità stabilite rispetto ai passaporti dal governo russo in confronto ai sudditi austriaci che viaggiano in quell'impero	122
31	*Ottobre* 16	Abolito il privilegio della terza classe accordato in occasione di concorso ai crediti nascenti da cambiali, a quelli delle fabbriche provinciali, ai manifattori nazionali ed ai creditori verso le fabbriche stesse . . .	124
32	*detto* 25	In quali casi compete all'autorità politica il compenso delle spese sostenute pel mantenimento d'un individuo arrestato a termini del codice penale.	125
33	*detto* 30	Riattivata la riscossione del così detto *diritto di taglio* sulle bollette di dazio pagato di un importo maggiore di lir. 11. 49	126
34	*Novemb.* 30	Disposizioni pel salvamento dei naufraghi o di persone cadute dal bordo di un bastimento mercantile	127

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
35	1843 *Dicemb.* 15	Rettificazione alla governativa notificazione 14 dicembre 1839 per la competenza degli uffici di controlleria delle merci relativamente ai comuni di Taglio di Po, di Derrada, Rosolina e Bottrighe	129
36	*detto*	Sul bollo da applicarsi ai diversi atti occorrenti nella procedura per gravi trasgressioni politiche.	130
37	*detto* 20	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Stiria al 4 per 100 state estratte a sorte il 2 p.° p.° novembre nella serie 399	133
38	*detto*	Regolamento da osservarsi in occasione di erezione di società private d'industria riferibilmente ai loro rapporti colla pubblica amministrazione.	134

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.

G. V. Governo Veneto.

M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.

M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.

A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.

A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 22.) *Concentrazione delle due guardie di confine e di finanza, ed attivazione del relativo regolamento organico e di servizio.*

20 luglio 1843.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione del giorno 22 dicembre prossimo passato si è degnata di ordinare che l' imp. regia guardia di confine e quella di finanza ora esistenti debbano per l'avvenire essere concentrate in un solo corpo sotto la denominazione d' *imperiale regia guardia di finanza.*

Andando il predetto nuovo corpo di sorveglianza, giusta rispettato dispaccio dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 21 scorso aprile, n.° 14831-1008, ad essere attivato entro breve termine, si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma il quì unito estratto del relativo regolamento organico e di servizio.

ESTRATTO

del regolamento organico e di servizio della nuova guardia di finanza.

Titolo I.

Destinazione della guardia di finanza.

§ 1. La guardia di finanza è destinata

a) ad impedire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi di finanza;

b) a scoprire le trasgressioni delle suddette leggi commesse dalle parti, e gl' irregolari procedimenti degli uffici e funzionarj;

c) a sussidiare gli uffici esecutivi di finanza nel disimpegno delle loro incumbenze;

d) ad impedire che entrino nello stato persone sospette non munite dei voluti ricapiti;

e) ad impedire il passaggio all' estero dei disertori militari, come pure degli emigranti od altri individui che non ne avessero l'autorizzazione;

f) ad appoggiare nei rispettivi circondarj e nei casi dalla legge stabiliti l'esecuzione delle misure di pubblica sicurezza, dietro invito delle autorità competenti.

Titolo II.

Organizzazione della guardia di finanza.

§ 2. La guardia di finanza, la quale dipende esclusivamente dalle autorità camerali, è divisa in sezioni; ogni sezione in commissariati; ogni commissariato in distretti di capo; ed ogni distretto di capo in distaccamenti.

§ 3. La *truppa* della guardia di finanza è composta di *guardie*, *guide* e *capi*. Una parte della medesima è istituita a cavallo.

§ 4. Gl' *impiegati* ed *autorità dirigenti* sono in ordine progressivo

a) il *commissario superiore* della guardia di finanza alla testa d' una sezione coll' occorrente numero di *commissarj*;

b) l'*amministrazione distrettuale delle finanze* (intendenza provinciale) con un *ispettore* della guardia di finanza, che in pari tempo è commissario distrettuale camerale (segretario d' intendenza);

c) l'*amministrazione superiore camerale* (magistrato camerale) con un *ispettore in capo*;

d) l' *imperiale regia camera aulica generale* in suprema istanza cogl' *ispettori centrali*.

Titolo IV.

Distribuzione della guardia di finanza e assegnamento della forza.

§ 27. I membri della guardia di finanza, dal commissario superiore incluso discendendo ai ranghi minori, non hanno stazione fissa, ma vengono traslocati secondo *le esigenze del servizio;* del che è risponsabile il competente superiore.

Titolo V.

Incumbenze della guardia di finanza.

A. Disposizioni generali.

§ 32. Gli obblighi ed incumbenze della guardia di finanza sono:

a) la più attenta *sorveglianza della linea daziaria* di confine e delle sue vicinanze con perlustrazioni ed appostamenti sì di giorno che di notte, senza riguardo ad intemperie, avvertendo che quanto più perverso è il tempo, tanto più fa d'uopo essere vigili e attivi; e collo stabilire inoltre dei posti fissi di sorveglianza nei punti la cui permanente occupazione giovar possa ad impedire le trasgressioni

delle leggi che la guardia di finanza è chiamata a tutelare, come per esempio entro montagne impraticabili e strette gole di monti, per le quali sia necessario di passare onde raggiungere l'interno del paese, non che nei luoghi ove affluiscono parecchie strade che non possono facilmente evitarsi, o dove un fiume navigabile attraversa il confine entrando nel territorio doganale;

b) la regolare sorveglianza dei commercianti, fabbricatori e possidenti, la cui intrapresa è per le vigenti prescrizioni soggetta a speciale controlleria per la tutela di qualche imposta;

c) eseguire perquisizioni domiciliari presso individui riguardo ai quali concorrono gli estremi di legge per l'applicazione di questa misura;

d) l'eseguimento delle veglianti prescrizioni intorno alle visite e alla sorveglianza dei dispensieri e postari o siano venditori all'ingrosso ed al minuto dei generi di privativa;

e) la custodia dei ponti, tragitti ed approdi o luoghi di sbarco;

f) controllare le operazioni degli uffici esecutivi

aa) coll'effettuare nuove ricognizioni di oggetti stati già sottoposti alle pratiche di ufficio;

bb) col ritiro dei ricapiti di cui sono munite le parti a coprimento di generi soggetti ad un' imposta doganale o di consumo;

cc) coll' ispezionare presso gli uffici di finanza le spedizioni, i registri ed altri atti di cui può chiedersi la presentazione, il riepilogo e secondo le circostanze il suggellamento e la trasmissione all' autorità superiore;

dd) coll' intervento alle operazioni degli uffici esecutivi, e specialmente alle pesature, visite e stime degli articoli soggetti ad imposta, ovvero ad ispezioni o pratiche d'ufficio; coll' assistere al loro scarico e ricarico, all' apposizione del suggello di finanza, ed allo stacco e consegna delle bollette; col segnare in prevenzione singole spedizioni di merci onde vengano sottoposte alle pratiche d' ufficio in presenza dei funzionarj della guardia di finanza; e coll' esigere che sia ripetuta la visita, pesatura o misurazione avvenuta senza il loro intervento di oggetti che non furono per anco levati dal circuito d' ufficio;

g) eseguire perlustrazioni per la sorveglianza delle linee del dazio consumo intorno ai comuni murati, o per guardare determinati punti, ovvero quando esse perlustrazioni sian necessarie per sorprendere contravvenzioni di finanza, delle quali fosse avvenuta una segreta denunzia o sorgesse da altre circostanze un fondato sospetto;

h) sussidiare quando ne venga fatta richiesta gl' impiegati di finanza o i membri della stessa guardia di finanza nel disimpegno delle rispettive loro incumbenze d' ufficio;

i) eseguire delle ricognizioni, cioè degli scandagli e liquidazioni presso gli uffici di finanza destinati all' esazione delle imposte, e praticarvi altre verificazioni e disamine; ricevere le dichiarazioni per gli articoli soggetti al dazio consumo, determinare le relative competenze, e controllarne l' esazione;

k) disimpegnare le incumbenze annesse alla destinazione in servizio presso gli uffici esecutivi, cioè:

aa) custodire le sbarre ed i locali d'ufficio, non che gli effetti ivi esistenti, siano essi di ragione erariale o lasciati in deposito d' ufficio da terze persone;

bb) eseguire alcune operazioni proprie del trattamento delle merci presso gli uffici di finanza, come pesare, numerare e misurare gli articoli soggetti ad imposta o a controlleria; riconoscere il contenuto dei colli e recipienti delle merci; apporre il suggello di finanza, ecc., oppure coadjuvare a siffatte operazioni;

cc) controllare la gestione del capo d'ufficio quando si tratti di uffici di finanza subalterni provveduti di un solo impiegato, e farne

interinalmente le veci qualora fosse assente o impedito per un tempo di poca durata;

dd) accompagnare dall' ufficio al luogo della destinazione articoli soggetti ad imposta o a controlleria;

ee) sussidiare nei lavori di cancelleria gli uffici di finanza;

l) sussidiare nei lavori di scritturazione i commissarj superiori della guardia.

B. Disposizioni speciali.

§ 41. Riguardo alle persone che incontransi nei drappelli perlustranti o appostati per la difesa della linea daziaria si stabiliscono le seguenti norme:

Le *condotte di merci* che sulla solita strada maestra conducente all' ufficio doganale vengono incontrate in direzione ad esso tra il confine e l'ufficio medesimo, non possono essere fermate se non quando militi il sospetto di una trasgressione della legge.

Si osserverà lo stesso metodo anche pei viaggiatori quando i medesimi vengano incontrati sull' anzidetto stradale nella direzione dall' ufficio verso il confine o verso l' interno della provincia.

§ 42. Viceversa i viaggiatori che s' incontrano per altre strade, e i condottieri di merci

che, quantunque sulla strada maestra conducente all'ufficio doganale, vengono trovati nella direzione da questo *verso il confine* o *verso l'interno dello stato*, debbono sempre essere invitati a presentare i loro passaporti e ricapiti daziarj.

§ 43. Quest' invito si farà sempre in modo urbano, senza schiamazzo, nè grida, nè atti minacciosi.

Le carte esibite saranno immediatamente ispezionate. Trattandosi di condotte o trasporti di merci eseguiti su carri, ovvero a spalla o con bestie da soma, se ne visitano i *suggelli d'ufficio* e le *ammagliature*, e qualora gl' involti e recipienti delle merci non portino suggelli e possano essere aperti senza inconveniente, se ne esamina il contenuto. Oltre a ciò si dovrà confrontare il *numero* e la *qualità* dei *recipienti*, dei *pacchi* e dei *pezzi*, non che la loro *marca esterna*, colle risultanze dei prodotti ricapiti giustificativi.

§ 44. Una tale operazione si eseguirà sempre colla maggiore speditezza, affinchè le parti non siano trattenute più di quanto richiede l'eseguimento delle ispezioni prescritte.

Qualora l'incontro seguisse *in tempo di notte* e sul sito non si avesse il lume occorrente per effettuare le prescritte ispezioni dei ricapiti e del carico, ovvero altri impedimenti

vi rendessero impossibili tali ispezioni, gli addetti alla guardia di finanza saranno autorizzati a chiedere che le parti si rechino al luogo più vicino dove le ispezioni medesime possano essere convenientemente eseguite, e che non vadano più velocemente di quello che si comporta per poterle accompagnare.

§ 45. Le *diligenze celeri* ed i *forgoni in posta di spettanza dell' erario* non possono essere fermati nei luoghi ove non trovisi un ufficio daziario, eccetto che avessero preso cammino per una strada vietata. All' incontro ai viaggiatori *in posta* sono applicabili le stesse norme stabilite in generale per gli altri viaggiatori.

§ 47. All' oggetto di sottoporre i viaggiatori o le condotte di merci alle ispezioni d' ufficio a seconda delle norme sopra stabilite, non si può pretendere *lo scarico dell' equipaggio* o *delle merci sulla pubblica strada* o *in campo aperto*, nè potrà chiedersi che i viaggiatori o i condottieri abbandonino in siffatti luoghi le carrozze o gli altri mezzi di trasporto.

§ 48. Quando le parti che dovrebbero essere munite di passaporti o di ricapiti *daziarj* (bollette), all' invito che loro ne vien fatto non presentassero tali documenti, o quelli prodotti non si trovassero in regola; quando si rilevassero dei difetti nei suggelli, nelle ammagliature, negl' imballaggi o recipienti delle

merci e simili; ed in generale quando emergessero delle circostanze atte a fondare il sospetto di una contravvenzione: in questi casi, trattandosi di un individuo non munito del prescritto passaporto, lo si accompagna all'autorità politica più vicina, e se in vece si tratta di merci non in perfetta regola di ricapiti o di condizione esterna, le si traducono al prossimo ufficio daziario, e nel caso che questo fosse troppo distante, alla più vicina autorità politica. Per l'effetto delle succennate ispezioni d'ufficio i viaggiatori e le condotte di merci non si obbligheranno a deviare dalla strada che percorrevano all'atto del fermo, se non in quanto effettivamente lo esigessero le circostanze.

Alle autorità politiche lungo il confine corre obbligo di ricevere in consegna a qualunque ora, sia di giorno che di notte, le persone e le merci fermate.

§ 49. Le persone ed i mezzi di trasporto che nell'ingresso dall'estero o da un territorio non compreso nella linea daziaria passano quest'ultima in un punto che non fosse dichiarato praticabile dal commercio, nè come tale contrassegnato, oppure che vengono colti sopra una strada laterale, cioè sopra una strada non notificata, nè contrassegnata come strada doganale, saranno fermati e tradotti al

più vicino ufficio daziario o all' autorità politica più vicina per le incumbenze d'ufficio a termini di legge.

Riguardo agli *abitanti dei luoghi di confine* che si giustifichino o fossero conosciuti essere tali, sono da osservarsi le particolari concessioni che fossero in corso per essi e per gli oggetti da loro trasportati.

§ 50. Qualora *entro la linea daziaria* s' incontrino degl' individui riguardo ai quali non siavi sospetto di contravvenzione, ma che però si dirigessero verso una strada od un luogo per cui fosse vietato il passaggio, dovranno essere di ciò avvertiti ed invitati a prendere altra direzione.

Se non prestansi all' invito e si recano sulla strada vietata, o, nonostante il ricevuto avvertimento, tentano di giungere alla linea daziaria in una direzione ove è proibito di varcarla, saranno fermati e tradotti al più vivino ufficio daziario o alla più vicina autorità politica.

§ 51. La guardia di finanza invigilerà particolarmente sui *disertori militari*, sui *coscritti refrattarj*, sui *vagabondi*, sui *merciajuoli girovaghi*, non che sugli altri individui il cui mestiere od ordinaria occupazione *porta che girino per diversi luoghi*, e finalmente sugl' individui che le venissero indicati dalle autorità di

polizia con *descrizioni personali* o *requisitorie d'arresto.*

Essa guardia, incontrando nell'esercizio delle proprie mansioni disertori militari, coscritti refrattarj, vagabondi, oppure individui perseguitati dalle autorità giudiziarie o di polizia colla diramazione di requisitorie o descrizioni personali, gli arresta e li consegna alla più vicina autorità politica, o se milita il sospetto di una contravvenzione di finanza, al più vicino ufficio daziario per le rispettive loro incumbenze.

§ 52. Qualora un drappello della guardia di finanza esercitando il servizio s'incontri *in un attruppamento* d'una forza numerica *superiore alla propria*, il quale o *pel luogo* in cui si trovasse, o *per la qualità degl' individui* di cui fosse composto, o *per gli oggetti* che questi avessero seco desse manifestamente a divedere che sia stato commesso o siasi in procinto di commettere un contrabbando o qualche altra trasgressione di legge, il comandante del drappello ingiunge nella lingua del paese agl' individui formanti l'attruppamento di fermarsi, di tosto deporre le armi o gli altri istromenti atti a far violenza di cui fossero muniti, di presentarsi ciascuno isolatamente al drappello della guardia cogli oggetti che trasportasse, e di produrre i necessarj passaporti e ricapiti

doganali. Simile intimazione dev' essere fatta ad una congrua distanza per essere facilmente intesa, ed in quanto le circostanze il permettano, la si ripete con chiarezza almeno una seconda volta.

§ 53. Qualora detti individui si prestino all' ingiunzione di cui sopra, saranno trattati a norma di legge. Quelli che presentano le debite legittimazioni e che non hanno seco oggetti qualificati pel fermo non potranno essere ulteriormente trattenuti.

§ 54. Se poi non ubbidiscono all' ingiunzione, se nonostante la medesima continuano a percorrere la strada su cui furono trovati, o ricusano di deporre le armi e gli altri strumenti atti a fare violenza, oppure non vogliono disgiungersi e recarsi isolatamente presso il drappello della guardia, si attaccano con coraggio e se ne eseguisce l' arresto.

Che se l' attruppamento è d' un numero tale d' individui da non essere presumibile che possa rimanere vinto dal drappello della guardia che lo affronta, quest' ultimo prende una posizione favorevole alla difesa, procura animosamente d' impedire per quanto sta in lui che gli attruppati si avanzino, ed in pari tempo chiama rinforzi dai più vicini posti della guardia di finanza o dai comandi militari. Non riuscendo fattibile di avere in tempo opportuno

un rinforzo corrispondente al bisogno, o di far argine agli attruppati fino all'arrivo di esso, il drappello in fazione impiega ogni mezzo per far giungere la cosa a notizia dei più vicini posti di guardia e di riserva, onde possano mettersi in misura di sorprendere ed arrestare i contravventori che si portassero verso l'interno.

§ 55. La legge permette alla guardia di finanza l'*uso delle armi* ne' soli due seguenti casi:

a) per *necessaria difesa* onde respingere un' aggressione di fatto contro la guardia stessa;

b) per *vincere una violente resistenza* contro l'esecuzione de' suoi doveri.

§ 56. Contro persone che non oppongono una violente resistenza, ed in ispecie contro persone che senza opporre una tale resistenza e senza avere preventivamente attaccata la guardia di finanza prendono la fuga per sottrarre al fermo sè e le cose che hanno seco, gl' individui di essa guardia non potranno mai fare uso delle armi in via offensiva.

§ 57. Anche nei casi in cui si verificano gli estremi di legge per far uso delle armi, queste non potranno adoperarsi che nella misura *indispensabilmente necessaria* a respingere l'aggressione o a superare la violente resistenza. Oltre di ciò si dovrà sempre usare la

precauzione che non ne venga messa in pericolo senza necessità la vita d'un uomo. Per quanto sia conforme ai doveri della guardia di finanza di rendere efficaci e rispettati coll'uso legale delle armi i servigi che le incumbono, altrettanto non deve essa mai perdere di vista che adoperandole inconsideratamente, per capriccio o malvagità, si caricherebbe di grave risponsabilità verso Dio e verso gli uomini, e secondo le circostanze incorrerebbe nelle sanzioni delle leggi penali generali.

§ 58. Dalle premesse disposizioni però non consegue che per far uso delle armi abbiasi da attendere che le persone contro cui deve agire la guardia di finanza le pongano addosso le mani o adoprino contro di essa armi o altri mezzi atti a ferire. È anzi da risguardarsi già come un' *aggressione di fatto* se persone munite di armi o altri istromenti atti a far violenza, ovvero anche non armate, ma in numero tale da poter vincere la guardia di finanza, si avanzano contro di essa nonostante l' intimazione fatta loro di doversi fermare, e così la mettono in pericolo di soccombere.

§ 59. La *scelta delle armi* di cui far uso, se cioè della carabina, della sciabola o della bajonetta, dipenderà dalle circostanze; nel qual proposito si stabilisce per massima, doverei far uso di quell' arma che secondo la

natura del caso riesce indispensabilmente necessaria.

§ 60. Fuori della mischia, nella quale ciascuno deve servirsi delle proprie armi a norma della necessità e compatibilmente colle circostanze, gl' individui della guardia non possono far uso delle armi, e specialmente di quelle da fuoco, se non dietro *ordine di chi dirige il drappello.*

§ 61. La qualità della carica, se cioè debba essere a *minuto piombo* o *a palla*, si determina secondo le circostanze locali.

§ 62. Se taluno col *celere corso di bestie da tiro* o da soma tenta di sottrarsi alle ispezioni della guardia di finanza, questa è autorizzata a *tagliare le corde*, cinghie o tirelle dei mezzi di trasporto, o a *rendere inservibili le bestie* adoperate nella fuga, semprechè lo si possa fare senza esporre a pericolo la vita di qualche persona.

§ 66. Gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati ad esigere anche nell' interno della provincia *dai condottieri di merci, portatori di colli e guardiani di bestiame, in atto del trasporto, la produzione dei corrispondenti ricapiti di legittimazione;* come pure ad *eccitarli a dichiarare con precisione dove, quando e da chi* abbiano ricevuto le merci che trasportano, ed inoltre *a qual luogo ed a chi* siano destinate.

Tale facoltà compete agl' individui della guardia di finanza anche riguardo *ad altre persone*, qualora *trasportino merci in una quantità che eccede evidentemente il loro bisogno*, o in circostanze nelle quali espressamente prescrivono i regolamenti che il carico *debba esser munito di un ricapito in iscritto*, oppure quando siavi urgente sospetto di una contravvenzione di finanza.

In questi casi si dovrà fare in ispecie anche la *visita esterna* dei colli e recipienti, *numerarli, esaminare lo stato del suggello di finanza* che vi fosse applicato, e *confrontarli* coi ricapiti di legittimazione.

Nel territorio interno la corrispondenza degli oggetti in trasporto coll' indicazione fattane dalla parte potrà essere verificata sulla pubblica strada solo in quanto ciò sia fattibile senza alterare lo stato del carico stesso e senza aprire i recipienti e gl' imballaggi. In caso diverso, o se malgrado la corrispondenza dello stato esterno del carico e del suggello di finanza coll' indicazione della parte o coi ricapiti prodotti nasce fondato sospetto che il carico non concordi in quantità o qualità colla fornita indicazione o coi ricapiti, la parte a richiesta della guardia di finanza si recherà col carico al primo ufficio daziario lungo lo stradale conducente al luogo della destinazione,

o all'autorità politica locale che nella stessa direzione si trovi più vicina, ed ivi si procederà alla visita nel modo prescritto dai regolamenti. Se lungo la direzione al luogo di destinazione della merce non vi fosse alcun ufficio di finanza, nè alcun'autorità locale politica, si tradurrà il carico al più vicino ufficio daziario od alla più vicina autorità locale, in modo però da cagionare alla parte la minore possibile deviazione dal suo cammino. In particolare è quindi rigorosamente vietato alla guardia di finanza di fermare nel territorio doganale interno condottieri o portatori di merci, riguardo ai quali non emerga fondato sospetto che abbiano con sè oggetti vincolati all'obbligo di legittimazione con ricapiti in iscritto, come

a) *merci d'assegnamento* che da un ufficio daziario o di controlleria furono assegnate ad un altro;

b) *articoli d'entrata* che si traducono al luogo della destinazione;

c) *merci soggette a controlleria* che vengono condotte o trasportate ad altro luogo in una quantità non esente da controlleria.

È pure vietato sotto stretta risponsabilità agl'individui della guardia di finanza di esigere l'aprimento del carico o la presentazione di esso ad un'autorità locale o ad un ufficio,

quando da gravi motivi non emerga sospetto d'una irregolarità. I superiori della guardia e le autorità distrettuali di finanza devono vegliare attentamente che la guardia stessa non faccia uso delle facoltà accordatele riguardo ai condottieri o portatori di merci, ai viaggiatori o ad altri privati se non in precisa conformità della legge, e quando lo esiga lo scopo delle relative disposizioni, e anche in questi casi con moderazione e coi debiti riguardi al commercio. Un individuo della guardia di finanza che si permettesse qualche atto arbitrario e non giustificabile, oppure vessatorio, sarà trattato con tutto il rigore.

§ 67. Sotto stretta osservanza delle vigenti cautele gl'individui della guardia di finanza sono autorizzati a fare le opportune esplorazioni alla linea dei comuni dichiarati chiusi per l'esazione del dazio consumo, ogni qual volta si verifichino le condizioni stabilite dagli appositi regolamenti per l'applicazione di questa misura.

§ 68. Non è in facoltà degl'individui addetti alla guardia di finanza di *entrare nei locali d'esercizio o di vendita, nelle botteghe e nei magazzini dei dispensieri e postari* o siano *venditori all'ingrosso ed al minuto dei generi di privativa e della carta bollata*, come pure degli *esercenti* che si occupano della fabbricazione,

dell'apparecchio, dello spaccio o del trasporto di merci, e di *trattenervisi* pel tempo necessario allo scopo, se non quando si tratti di praticare un' *ispezione* od una *perquisizione*, di *abboccarsi* per oggetti di servizio colle parti interessate, d' *ispezionare i libri di vendita o d' esercizio*, oppure se non abbiano essi a tal effetto *avuto dall' autorità distrettuale di finanza uno speciale ordine per iscritto*, in cui sia specificato il nome dell' esercente.

§ 69. Gl' individui della guardia di finanza sono tenuti a praticare, ogni qual volta occorra, *delle ispezioni*

a) presso *persone* il cui *esercizio* è dalla legge *sottoposto a controlleria*;

b) presso *esercenti* che *eseguiscono un' intrapresa industriale soggetta ad imposta*;

c) presso *altre persone* che *notificarono l' intrapresa d' un processo soggetto ad imposta all' uopo della relativa sorveglianza*;

d) presso le *persone incaricate della vendita dei generi di privativa o della carta bollata.*

§ 70. Di regola l' ispezione si fa *di giorno*, vale a dire dopo il levare e prima del tramontare del sole. In via d'eccezione può aver luogo anche *di notte*, qualora il processo d'esercizio si eseguisca *di notte.*

Della facoltà di praticare un' ispezione non si deve far uso se non in modo che *non venga*

alterato il regolare andamento dell' esercizio. Del pari, fuorchè concorrendo le condizioni per una *perquisizione, non si può esigere* che *vengano aperti* i suddetti locali (§ 68) in tempo in cui *non sono ordinariamente aperti* per l'esercizio, al solo scopo che un individuo della guardia di finanza possa entrarvi a praticare l' ispezione.

§ 80. *Ogni qual volta lo giudicano necessario,* gl' individui della guardia di finanza sono *autorizzati* a praticare *perquisizioni generali e speciali nei locali di esercizio e di vendita degli esercenti, la cui intrapresa è soggetta a controlleria,* del pari che nei *locali* nei quali i *dispensieri* e i *postari* eseguiscono la vendita loro affidata. Sono però tenuti sotto la più stretta risponsabilità a non moltiplicare siffatte perquisizioni più che non occorra ad impedire le frodi e mantenere il buon ordine, evitando che trascendano in vessazioni.

§ 99. *Gl' individui della guardia di finanza,* che si prevalgono della facoltà loro concessa di praticare perquisizioni, non possono comunicare *nè prima, nè dopo la perquisizione* alla persona, presso cui ha luogo, *i fondamenti del sospetto* insorto a suo carico, o in generale in qual modo concorrano a suo riguardo le condizioni volute dalla legge per fare una perquisizione. Qualora però chi eseguì la perquisizione sia

chiamato anche a fare l'inquisizione, s'intende da sè che in punto a manifestare alla parte i fondamenti di sospetto in corso dell'inquisizione dovrà regolarsi secondo le disposizioni della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§ 135. Il personale della guardia di finanza deve di regola esercitare tutte le sue funzioni in uniforme.

Praticandosi operazioni d'ufficio in un abito diverso dall'uniforme, il dirigente del distaccamento dal quale si eseguiscono dovrà esser munito del libretto di servizio per legittimarsi col medesimo, qual documento irrecusabile, nel proprio carattere di pubblico funzionario.

§ 136. I *commissarj superiori* ed i *commissarj* della guardia di finanza non sono tenuti a vestire l'uniforme fuorchè nei casi in cui devono portarlo gl'impiegati pubblici in generale e nelle perlustrazioni, non che facendo il giro del distretto loro assegnato, e nelle perquisizioni che eseguiscono senza l'intervento di un'autorità locale.

§ 137. È obbligo *delle parti*, sotto comminatoria delle penali di legge, di porgere agli individui della guardia di finanza tutte quelle informazioni e giustificazioni che questi, a norma delle proprie attribuzioni, loro chiedessero intorno ad oggetti sottoposti a dazio o a

controlleria, come pure in generale di prestarsi alle richieste che all' appoggio de' veglianti regolamenti loro venissero fatte; nè vi si potranno rifiutare sotto pretesto che a loro credere non concorra il sospetto di una contravvenzione alle leggi di finanza.

§ 138. Agl' individui della guardia di finanza competono in fazione di servizio i *diritti di guardia* fondati nelle leggi. Essi quindi sono autorizzati ad arrestare senza distinzione chiunque si opponesse all' esecuzione delle loro incumbenze, o facesse loro delle minacce, o gli offendesse nell' esercizio delle loro attribuzioni con parole o con fatti, e a tradurli alla più vicina autorità politica pei relativi procedimenti.

§ 139. L'opposizione agl'individui della guardia di finanza in attualità di servizio con minacce pericolose o con atti violenti è punita come *delitto di pubblica violenza;* e gli attruppamenti di più persone all' uopo di far resistenza ai detti individui come *delitto di sollevazione.*

Titolo X.

Rapporti civili degl' individui addetti alla guardia di finanza.

§ 244. Gl' individui addetti alla guardia di finanza, i quali incominciando dalla semplice

guardia sino inclusivamente al commissario superiore non hanno stabile domicilio (§ 27), sono soggetti nei rapporti tanto civili, quanto criminali alla giurisdizione di quel foro che è competente per la loro qualità personale. La stazione alla quale sono assegnati si ha pel loro domicilio. Per le gravi trasgressioni di polizia vengono considerati come persone impiegate in servizio sovrano e pubblico. Riguardo alle semplici trasgressioni di polizia, nei distretti e città ove per le medesime non havvi una prima istanza in servizio dello stato, si considera qual foro competente per la guardia di finanza il capitanato del circolo (delegazione provinciale).

§ 245. Agl'impiegati della guardia di finanza è permesso di contrarre matrimonio sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti in generale per gl'impiegati dello stato.

§ 246. Le guardie, le guide ed i capi non possono contrarre matrimonio senza averne riportato esplicito permesso dall'autorità superiore camerale. Chi trasgredisce questa prescrizione viene dimesso dal servizio.

§ 247. Alle guardie, guide e capi che non hanno ancora adempiuto agli obblighi della coscrizione militare è concessa l'esenzione temporaria dalla milizia finchè sono addetti alla guardia di finanza.

Titolo XI.

Vestiario ed armamento.

§ 248. Alla guardia di finanza è concesso un uniforme. Esso consiste per le guardie, guide e capi in un abito di panno color verde cupo, con collare diritto e mostre di un color verde alquanto più chiaro, e con bottoni gialli e dragone, non che in un mantello e calzoni di panno color grigio-misto chiaro. Il *cappello* consiste in un czako di panno nero, col disco di pelle inverniciata, con una rosa (pompone) di lana color rosso e bianco, e con un' aquila imperiale di metallo, fermata prossimamente nel mezzo di esso czako. Per distinzione le guide ed i capi hanno all'orlo del czako bordi di lana color bianco e rosso, le prime della larghezza d'un pollice con due sottili strisce bianche, ed i secondi della larghezza d'un pollice e due lince con due strisce bianche molto sottili ai margini, ed una striscia larga di color bianco nel mezzo.

Le guardie portano un cordoncino bianco e rosso all'intorno della parte superiore del czako.

Altri distintivi sono per le guide un gallone d'argento al collare, e pei capi due galloni simili pure al collare.

§ 249. Durante le perlustrazioni e fuori di servizio l'individuo può servirsi di un *berretto* tondo di panno verde cupo, sul quale siavi l'aquila imperiale in ottone o ricamata in giallo.

§ 250. Le *armi* delle guardie, guide e capi consistono in una sciabola ed in una carabina con bajonetta. Gl' individui a cavallo in vece della carabina hanno due pistole da sella. Le guardie hanno sul portasciabola un numero; le guide ed i capi in vece l'aquila imperiale. Le guardie e le guide portano la sciabola ad armacollo sospesa ad una bandoliera di pelle, ed i capi la portano attaccata ad un cinturino stretto alla persona.

§ 252. I superiori della guardia di finanza come impiegati dello stato sono autorizzati a portare l'uniforme corrispondente alla loro classe. Ai commissarj superiori ed ai commissarj è pur concesso di portare un uniforme di campagna.

(N.° 23.) *Modificazioni al regolamento sui diritti di porto delle imperiali regie poste portato dalla governativa notificazione* 20 *giugno* 1842 *in ciò che risguarda la spedizione di* documenti, carte di valore, obbligazioni, cambiali, danaro contante *e simili.*

20 luglio 1843.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale allo scopo di facilitare le corrispondenze, per quanto risguarda la spedizione, mediante l'istituto postale, di *scritti*, *carte di valore*, *obbligazioni*, *cambiali*, *danaro contante*, *banco-note* e *simili*, ha con decreto 27 marzo p.° p.°, n.° 7429-319 determinato di dar luogo col 1.° agosto p.° v.° ad alcune modificazioni del regolamento sui diritti di porto delle imperiali regie poste attivato col 1.° agosto dell'anno scorso e pubblicato colla governativa notificazione 20 giugno detto anno, n.° 19622-2181, colle quali vengono nel modo seguente cambiate le determinazioni dei §§ 15, 36, 46 e 51 del suddetto regolamento.

§ 15. Alla *posta-lettere* si ricevono per l'inoltro spedizioni suggellate senza indicazione di valore fino al solo peso massimo di 5 funti,

contro pagamento dei diritti fissati nella tariffa del *porto-lettere* (§ 14).

I pacchi suggellati contenenti *scritti* e *documenti* senza indicazione di valore, in quanto non eccedano il peso di 6 lotti, devono pel loro inoltro consegnarsi non alla diligenza, ma alla posta-lettere.

Per l' inoltro di quelle fra le ora accennate spedizioni, il cui peso oltrepassa i 6 lotti, è libero alle parti di valersi della *posta-lettere* oppure della *diligenza* (§ 46).

Sugli stradali ove non sono attivate regolari corse di diligenza, o tali corse non hanno luogo per lo meno una volta alla settimana, si ricevono per l' inoltro *pacchi di scritti* eccedenti il peso di 6 lotti anche alla posta-lettere verso corrisponsione dei diritti fissati al § 46 per la loro spedizione colla *diligenza*.

§ 36. Trattandosi di somme eccedenti *duecento fiorini*, il diritto di porto risultante per l'eccedenza a norma del disposto nel § 34 si diminuisce *di un terzo*.

§ 46. *a*) Per l' inoltro di *scritti* e *documenti* senza indicazione di valore, cominciando dal peso minimo di oltre 6 lotti, ammissibile nei carichi della diligenza a tenore del § 15, si riscuote, oltre *la tassa per una lettera semplice*, *la tassa di porto* in ragione *del peso*, pel calcolo della quale servirà la « tabella dei diritti di porto giusta il peso delle spedizioni. »

b) Per le spedizioni di *scritti* e *documenti* con un *valore dichiarato* (i quali però non appartengano ad una delle categorie di *carte di valore* indicate al § 51) la determinazione del porto, fino al peso di 6 *lotti*, ha luogo secondo la tariffa del porto-lettere; essendo di un peso maggiore di 6 lotti, si riscuote per simili spedizioni la tassa stabilita al precedente punto *a*) per gli scritti e documenti senza indicazione di valore; se però la tassa per *carte di valore* (§ 51), calcolata in ragione del valore dichiarato, risultasse in maggior somma, si pagherà quest' ultima senza aver riguardo al peso.

§ 51. *Le carte di valore* emesse per *somme determinate*, quali sono obbligazioni di stato e private, cambiali, *coupons*, assegni di danaro, biglietti di lotterie, libretti delle casse di risparmio, ecc., pagano

a) *un quarto* della competenza di tariffa in ragione del valore dichiarato a moneta di convenzione, ed inoltre

b) fino inclusivamente al peso di 6 lotti la competenza del porto-lettere con riguardo alla distanza ed al peso (§ 14); trattandosi di spedizioni eccedenti i 6 lotti di peso, pagano la competenza per gli scritti come trovasi stabilita al § 46 lettera *a*).

Affinchè però delle concesse facilitazioni pel trasporto degli scritti colla diligenza non

si faccia, mediante false dichiarazioni, un abuso a danno della regalía della posta-lettere, viene quì ricordato

1.° che la spedizione di singole lettere sotto coperta ad un ufficio di posta per la distribuzione ai destinatarj rimane proibita anche da quind' innanzi in forza del §. 423 n.° 2 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza; e che

2.° sulla base della stessa disposizione di legge l' unione di più lettere in un solo pacco per la spedizione colla diligenza dichiarandole come *scritti*, e così pure la dichiarazione di scritti come *stampe* costituisce una contravvenzione di finanza che, oltre alle pene stabilite nella relativa legge penale, soggiace anche alla multa nel quadruplice ammontare del porto, portata pel fatto di falsa dichiarazione dal § 18 del regolamento per le diligenze 6 luglio 1838.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento dell' ordine portato dal citato decreto 27 marzo prossimo passato della prefata imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 24.) *Prorogato a tutto il 6 ottobre 1843 il termine per l' insinuazione dei reclami intorno ai nuovi catasti ed alle mappe censuarie pubblicate per le provincie di Sondrio e di Udine.*

24 luglio 1843.

N.° 31108.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 27 marzo p.° p.°, n.° 30421, con cui si annunciò la pubblicazione dei nuovi catasti e delle mappe censuarie, da farsi nelle provincie di Sondrio e di Udine, fu stabilito che tutti i possessori ed interessati dovessero esaminare gli atti posti in pubblicazione e presentare, quando si credessero gravati, i loro reclami entro l' assegnato termine dal giorno 6 di giugno al 6 d'agosto del corrente anno. Ma sebbene questo termine sia ormai vicino a spirare, tuttavia alcuni possessori non hanno ancora riconosciuta l' intestazione dei loro beni, nè compiuta la disamina dei dati censuarj attribuiti a ciascuna proprietà.

Volendosi pertanto dare a tutti un maggior comodo di provvedere al loro interesse nei

modi determinati dal regolamento 7 maggio 1839, si proroga la pubblicazione dei catasti sino a tutto il giorno 6 del venturo mese di ottobre, scorso il qual termine perentorio, sarà chiuso l'adito all'esame d'ogni atto e non sarà più ammesso alcun reclamo.

(N.° 25.) *Schiarimento alla governativa notificazione* 10 *marzo* 1842 *sulla procedura da osservarsi pei crediti professati dallo stato verso i suoi impiegati, e viceversa dipendentemente dai rapporti di servizio pubblico.*

8 agosto 1843.

NOTIFICAZIONE.

Sulla domanda se la venerata sovrana risoluzione 10 agosto 1841 stata pubblicata mediante notificazione governativa 10 marzo 1842, n.° 6738-1229 sia da limitarsi solamente alle pretese derivanti dagli appuntamenti degl'impiegati, come sarebbero i salarj, le anticipazioni, le spese di viaggio, le detrazioni tassali, ecc., ovvero debba estendersi a tutte le pretese dedotte dalla relazione di servizio, e segnatamente al processo in causa di rendimento di conti, l'imp. regia camera aulica

generale di concerto col supremo tribunale di giustizia, onde impedire erronee interpretazioni, ha trovato di dichiarare che la summentovata risoluzione sovrana debba estendersi a tutte le pretese dello stato verso i suoi impiegati provenienti dal nesso di servizio, non meno che a quelle degl' impiegati verso lo stato, ad eccezione del processo in causa di rendimento di conti, rapporto al quale per le particolari circostanze che vi concorrono resta in pieno vigore la sovrana patente 16 gennajo 1786, a tenore della quale a chi ha reso i conti resta riservata la via civile.

Ciò si reca a pubblica notizia per opportuna norma, in aggiunta alla citata notificazione e in adempimento del rispettato decreto dell' eccelsa cancelleria aulica riunita 22 giugno prossimo scorso, n.° 19357-1398.

(N.° 26.) *Imposizioni dirette per l'anno camerale 1844 ed epoca della loro riscossione pel territorio lombardo.*

11 agosto 1843.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 19 maggio anno corrente partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio del 21 ora scorso luglio, n.° 16561–1920 si è compiaciuta di ordinare che le contribuzioni *dirette* pel prossimo venturo anno camerale 1844 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quelle stabilite per l' andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' *imposizione prediale* per l' anno camerale 1844 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1844; la terza nel giorno 20 del

successivo maggio; e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1844; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1844.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1844 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1844; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio *delle arti e del commercio* si effettuerà nelle

medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 27.) *Soppresso l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno per l'acquavite e gli altri liquori spiritosi distillati.*

24 agosto 1843.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale col rispettato dispaccio 3 maggio del corrente anno al n.° 9465-991 ha determinato di sopprimere l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno col 1.° settembre anno corrente per l'acquavite, l'arrac, il rhum, i liquori e tutti gli altri liquidi spiritosi distillati, conservando però in vigore l'obbligo della controlleria di siffatte bevande nel circondario confinante, quale attualmente vi esiste, non che la disposizione relativa alla valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione, e le misure di controlleria portate dalle prescrizioni

sul dazio consumo riferibilmente ai suddetti articoli.

Le premesse determinazioni vengono portate a pubblica notizia per opportuna norma ed esecuzione in adempimento al succitato aulico dispaccio.

(N.° 28.) *Annullamento di effetti pubblici inscritti sull' imp. regio monte lombardo-veneto della complessiva annua rendita di fiorini* 200,000.

4 settembre 1843.

Imp. regia commissione istituita col § 33 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822 *per esaminare i registri del monte lombardo-veneto e l' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercitata dall' imp. regia prefettura del monte medesimo.*

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 9 maggio p.° p.° si è degnata di ordinare che venga pubblicamente annullato nelle forme consuete un numero di effetti pubblici stati acquistati per conto del fondo d' ammortizzazione del monte lombardo-veneto per l' importo di fiorini 200,000 di rendita annua rappresentante un capitale di quattro milioni

di fiorini, ovvero dodici milioni di lire austriache, formato quanto a fiorini 2,588,000, corrispondente alla rendita di fiorini 129,400, da cartelle del monte suddetto, e quanto al rimanente capitale di fiorini 1,412,000 da obbligazioni di stato del monte medesimo al 5 per 100, con che il detto complessivo capitale venga ad essere eliminato dalle passività dello stesso monte lombardo-veneto conformemente al disposto dall'articolo 32 della sovrana patente 24 maggio 1822.

Essendo perciò state con superiore approvazione destinate ad annullarsi trentaquattro cartelle e ventisette obbligazioni di stato danti il complessivo capitale di quattro milioni di fiorini come sopra, si deduce a comune notizia che in adempimento dei relativi ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si procederà da questa commissione il giorno di martedì 12 corrente mese alle ore 12 meridiane al pubblico abbruciamento dei predetti effetti nell'anfiteatro dell'arena di questa città.

(N.° 29.)

9 settembre 1843.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni al 5, 4 $\frac{1}{2}$ *e* 4 *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *agosto prossimo passato nella serie* 314, *procedenti dal prestito contrattosi colla mediazione della casa commerciale Goll.*

In seguito al dispaccio del 2 agosto prossimo passato dell' imperiale regia camera aulica generale ed inerentemente alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni procedenti dal prestito contrattosi colla mediazione della casa commerciale Goll suddivise nella serie 314, estratte a sorte il 1.° agosto 1843, cioè lettera *A* al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 dal n.° 2540 sino inclusivamente al n.° 3692, e lettere *AA* al 5 per 100 dal n.° 1 sino inclusivamente al n.° 1025, saranno rimborsati i capitali al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 ai creditori al valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione; all' incontro le obbligazioni al 4 per 100 comprese in questa serie e provenienti dall' istesso prestito, cioè lettera *G* dal n.° 2951 sino inclusivamente al n.° 3350, saranno concambiate

secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 ed al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 estratti a sorte incomincerà col 1.° dicembre 1843, e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco in Vienna, oppure dalla casa bancaria M. A. di Rothschild e figli col mezzo della ditta fratelli Sichel in Amsterdam.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti a tutto novembre 1843 al 5 ed al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione si dovrà prima di pagare il capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Il concambio delle obbligazioni al 4 per 100 estratte a sorte con nuove obbligazioni dello stato avrà pure luogo presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, oppure presso la casa bancaria M. A. di Rothschild e figli col mezzo della ditta fratelli Sichel in Amsterdam.

§ 6.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni decorrono dal 1.° agosto 1843, e gl' interessi

arretrati sino a quell' epoca inerenti alle carte di credito estratte a sorte al 4 per 100 saranno soddisfatti all' atto del concambio delle obbligazioni.

(N.° 30.) *Formalità stabilite rispetto ai passaporti dal governo russo in confronto ai sudditi austriaci che viaggiano in quell' impero.*

15 settembre 1843.

NOTIFICAZIONE.

In conseguenza di trattative diplomatiche istituite all' oggetto che ai sudditi austriaci, i quali entrano in Russia, non siano tolti al confine i loro passaporti e libretti di scorta, colla sostituzione di una *carta di passo russa*, ha il governo russo dichiarato di far luogo ad una eccezione alle norme vigenti riguardo ai passaporti degl' imperiali regj sudditi austriaci, in ciò ch' essi siano lasciati in possesso dei loro passaporti nazionali all' entrata nell' impero, con questo però che oltre ai medesimi debbano essere muniti di carte regolari di passo di un' ambasciata o consolato della Russia da cangiarsi presso l' autorità di confine con una carta di permanenza od un nuovo passaporto per l' interno.

Trovando quindi l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll'imperiale regia cancelleria intima di casa, di corte e di stato, e coll'imperiale regio aulico dicastero di polizia accettabile questo trattamento eccezionale offerto dal ministero russo, ha ordinato con ossequiato suo dispaccio 11 luglio p.° p.°, n.° 20621 che ne siano istruiti i sudditi austriaci che viaggiassero nell'interno della Russia, colla prescrizione però di munirsi di passaporti dell'ambasciata o di un consolato di quella potenza nel caso che volessero conservare il loro passaporto nazionale, e colla osservazione altresì che la norma risguardante i libretti di scorta vale per tutte le provincie russe, e non è limitata soltanto a quelle del mar Baltico.

Tanto si reca a pubblica notizia in esecuzione dell'anzidetto dispaccio dell'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita.

(N.° 31.) *Abolito il privilegio della terza classe accordato in occasione di concorso ai crediti nascenti da cambiali, a quelli delle fabbriche provinciali, ai manifattori nazionali ed ai creditori verso le fabbriche stesse.*

16 ottobre 1843.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissimo rapporto dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria di concerto coll' imperiale regio tribunale supremo di giustizia e coll' imperiale regia camera aulica generale, S. M. I. R. A. si è compiaciuta con sovrana risoluzione 18 luglio 1843 di abolire il privilegio della terza classe nel concorso che secondo le leggi cambiarie vigenti in alcune provincie e giusta il § 19 del regolamento sul concorso del 1.° maggio 1781 lettere *c* e *d* finora spettò alle cambiali formali ed alle secche specialmente determinate, non che pel regolamento giudiziario nelle altre provincie ai crediti delle fabbriche provinciali e dei manifattori nazionali di certa qualità di merci verso i negozianti, ed ai creditori verso le suddette fabbriche e manifattori, e di prescrivere che questa disposizione, per la quale i sovraccennati crediti vengono parificati a quelli di ogni altro creditore

comune, debba applicarsi a tutti i concorsi che si apriranno dopo il giorno della pubblicazione della presente determinazione.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza, in esecuzione degli ordini abbassati dall'imperiale regia cancelleria aulica coll' ossequiato dispaccio 31 agosto prossimo passato, n.° 27497-1992.

(N.° 32.) *In quali casi compete all' autorità politica il compenso delle spese sostenute pel mantenimento d' un individuo arrestato a termini del codice penale.*

25 ottobre 1843.

NOTIFICAZIONE.

Piacque a S. M. I. R. A. di ordinare con sovrana risoluzione 5 settembre p.° p.° quanto segue riguardo alle spese che si sostengono dall' autorità politica pel mantenimento di persone arrestate ed incolpate di un delitto.

All' autorità politica compete il compenso di quelle spese ch' essa avrà sostenute pel mantenimento d' un individuo stato arrestato in senso delle prescrizioni del codice penale, parte I, e che avrà fatto conoscere al giudizio criminale prima della promulgazione della sentenza.

Tanto si deduce a pubblica notizia in obbedienza agli ordini recati dall'ossequiato dispaccio 17 settembre p.° p.°, n.° 28915-1770 dell'eccelsa cancelleria aulica riunita.

(N.° 33.) *Riattivata la riscossione del così detto* diritto di taglio *sulle bollette di dazio pagato di un importo maggiore di lir.* 11. 49.

30 ottobre 1843.

NOTIFICAZIONE.

Non essendo per la nuova legge sul bollo 1.° settembre 1840 soggette a bollo le quitanze di dazio pagato quando sorpassano le lire 11. 49, come lo erano per la legge sul bollo 21 maggio 1811, ed essendo così cessato il motivo per cui col decreto 18 luglio 1811 fu disposto che per le bollette di un importo maggiore d'italiane lire 10 ossia austriache lire 11. 49 non avesse a riscuotersi alcun diritto di taglio, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 19 luglio prossimo passato, n.° 16599-925 ha determinato che venga riattivata la relativa disposizione portata dai decreti del governo italico 4 maggio 1807 e 11 agosto 1810, e quindi si

debba d'ora innanzi riscuotere per ogni bolletta, quando l'importo del dazio pagato non sia minore di centesimi 87, un diritto di taglio di centesimi 11.

Tanto si rende a pubblica notizia in adempimento dell'ordine portato dal sullodato decreto 19 luglio prossimo passato della prefata imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 34.) *Disposizioni pel salvamento dei naufraghi o di persone cadute dal bordo di un bastimento mercantile.*

30 novembre 1843.

N.° 45340-1615.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

In seguito ad ordine dell'imp. regia aulica cancelleria riunita, d'accordo coll'imp. regia camera aulica generale e coll'imp. regio consiglio di guerra, con dispaccio 14 luglio 1843, n.° 20572-1927 il governo ha trovato di stabilire le seguenti disposizioni pel salvamento

dei naufraghi e delle persone che cadessero dal bordo di un legno mercantile.

1. Ad ogni capitano di bastimento mercantile patentato a lungo corso è imposto l'obbligo di tenere sul naviglio un apparato pel salvamento delle persone che fossero per naufragare e per cadere dal bordo (salvauomini). La scelta degli apparati che sono in uso viene lasciata libera al capitano medesimo. Si trova superflua una più precisa determinazione sulla confezione di simili apparati per esservene di più sorte e per essere dessi nelle vie del perfezionamento. Per altro devono essere adattati a norma del § 10 dell'art. II dell'editto politico di marina alla grandezza del naviglio ossia alla forza dell'equipaggio, e spetterà agl'imperiali regj uffizj del porto di decidere sulla idoneità loro.

2. L'epoca dalla quale ogni capitano di bastimento mercantile austriaco patentato a lungo corso dovrà essere provveduto di tali apparati di salvamento è prefissa pel dì 1.° luglio 1844; i capitani contravventori, cioè quelli che fossero per arrivare coi loro navigli in un porto austriaco senza tali requisiti, dopo essere partiti dal dì 1.° luglio 1844 da un porto austriaco, cadranno secondo le circostanze in una multa pecuniaria da 25 sino a 100 fiorini a benefizio del pio fondo degl'invalidi della veneta mercantile marina.

3. D'ora in poi gli equipaggi dei bastimenti mercantili a lungo corso dal capitano sino al marinaro ed al mozzo riceveranno gratuita istruzione dagl' imperiali regj uffizj del porto sul maneggio degli apparati di salvamento.

4. Viene ingiunto agl' imperiali regj uffizj del porto di esattamente invigilare a norma del § 28, art. I dell' editto politico di navigazione sull' osservanza di questa prescrizione, e di non lasciar partire dal 1.° luglio 1844 in poi verun naviglio austriaco patentato a lungo corso senza i suddetti requisiti.

(N.° 35.) *Rettificazione alla governativa notificazione* 14 *dicembre* 1839 *per la competenza degli uffici di controlleria delle merci relativamente ai comuni di Taglio di Po, di Derrada, Rosolina e Bottrighe.*

15 dicembre 1843.

N.° 44934-1601.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Si porta a pubblica notizia che a maggior agevolezza del commercio dal 1.° gennajo 1844 in poi la comune di Taglio di Po compresa

nel riparto assegnato all' ufficio provvisorio di controlleria di Cavanella di Po sarà aggregata per le pratiche di controlleria prescritte pel circondario confinante al territorio attribuito alla regia ricevitoria principale di S. Maria in Punta.

Le comuni di Derrada e Rosolina comprese nel riparto assegnato alla ricevitoria sussidiaria di Ponte Levante saranno aggregate al territorio attribuito all' ufficio provvisorio di controlleria di Cavanella di Po.

La comune di Bottrighe compresa nel riparto assegnato alla ricevitoria principale di Papozze sarà aggregata al territorio attribuito alla ricevitoria principale di Adria. Resta quindi rettificato nella parte relativa l'elenco degli uffici incaricati della controlleria per le merci pubblicato colla notificazione governativa 14 dicembre 1839, n.° 46969-2954.

(N.° 36.) *Sul bollo da applicarsi nei diversi atti occorrenti nella procedura per gravi trasgressioni politiche.*

15 dicembre 1843.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con veneratissima sovrana risoluzione del 21 gennajo anno corrente comunicata con ossequiato dispaccio 21 febbrajo,

n.° 5404-426 dell' eccelsa cancelleria aulica riunita si è degnata di determinare che i ricorsi, le suppliche di grazia ed in generale gli esibiti delle parti, i quali hanno luogo nell' esercizio della giurisdizione delle gravi trasgressioni di polizia, debbono, secondo la letterale determinazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 (§ 64 n.° 4, edizione italiana), in armonia con le disposizioni del § 444 della II parte del codice penale, soggiacere al bollo, competendo l'esenzione soltanto agli scritti d'ufficio che hanno luogo presso le autorità in conseguenza delle pertrattazioni in oggetti di gravi trasgressioni politiche, per es. rapporti, protocolli, ecc., e non già alle carte, suppliche, ricorsi, ecc. delle parti.

In seguito però alle varie interpellazioni fatte sull' applicazione della mentovata legge agli esibiti e scritti occorrenti nell' esercizio della suddetta giurisdizione, l'altefata cancelleria aulica riunita di concerto con l' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 17 novembre p.° p.°, n.° 36364-3350, in relazione anche a precedenti dichiarazioni, trovò di stabilire le seguenti norme:

1.° Sono esenti dal bollo i protocolli assunti dalle istanze politiche sopra le denunzie verbali, sui ricorsi di giustizia e sulle suppliche

di grazia, oppure sulle dichiarazioni d'interporre gli uni o le altre. Egualmente ne vanno esenti le denunzie che vengono fatte in iscritto, giusta il § 64 n.° 2, e ciò pel motivo che si fanno nell'interesse della pubblica sicurezza.

2.° Al contrario quegli esibiti delle parti, coi quali viene soltanto annunciato, ma non prodotto il ricorso, sono soggetti al bollo competente per l'autorità cui debbono essere presentati, e ciò al pari di qualunque altro esibito, non però al bollo maggiore prescritto pei ricorsi.

3.° I gravami ed i ricorsi di giustizia contro le sentenze insinuati dalle parti in apposita istanza soggiacciono al bollo di lir. 1. 50 giusta il § 53 n.° 9 della legge. Le suppliche di grazia, similmente presentate con separata istanza, debbono portare il bollo di 50 o di 75 cent. (§ 52 n.i 1, 2) secondo l'autorità a cui sono o dovrebbero essere dirette, e che debbe risolvere sulle medesime giusta le disposizioni del vegliante codice penale, parte II.

4.° Finalmente i ricorsi e le suppliche di grazia prodotti da diversi complici cumulativamente son soggetti ad un sol bollo, semprechè l'esibito risguardi la stessa sentenza emanata dietro il fatto commesso in società.

Il che si reca a pubblica notizia per conveniente norma di chiunque può avervi interesse.

(N.° 37.)

20 dicembre 1843.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Stiria al 4 *per* 100 *state estratte a sorte il* 2 *p.° p.° novembre nella serie* 399.

Inerentemente al decreto della camera aulica generale 2 prossimo passato novembre ed in relazione alla notificazione del 4 dicembre 1829, n.° 7762 si reca a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati della Stiria procedenti da imprestiti volontarj e somministrazioni in grani colla decorrenza degl' interessi dai mesi di febbrajo ed agosto e portanti il n.° 3379 fino inclusivamente il n.° 23581 verranno concambiate a norma delle determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

(N.° 38.) *Regolamento da osservarsi in occasione di erezione di società private d'industria riferibilmente ai loro rapporti colla pubblica amministrazione.*

20 dicembre 1843.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana veneratissima risoluzione 19 ottobre prossimo passato si è degnata di approvare il regolamento contenente le disposizioni generali da osservarsi pel tratto avvenire riferibilmente alle società private di industria nei loro rapporti colla pubblica amministrazione.

In adempimento degli ordini sovrani, non che in relazione ad ossequiato dispaccio 5 novembre prossimo passato, n.° 33965-3118 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita, il governo deduce il regolamento stesso a pubblica notizia per comune intelligenza e norma e per la corrispondente esecuzione.

REGOLAMENTO

sui rapporti tra le società private e la pubblica amministrazione.

§ 1. Hanno d'uopo d'una speciale concessione da parte della pubblica amministrazione le società che si vogliono erigere per uno dei seguenti oggetti di pubblica utilità:

a. per l'incremento delle scienze ed arti;

b. per l'incoraggiamento dell'economia rurale, dell'industria o de' varj rami della produzione del suolo ne' suoi rapporti generali;

c. per la costruzione o la conservazione di strade ferrate o d'altre strade di terra e d'acqua;

d. per l'attivazione di regolari mezzi di trasporto, per terra o per acqua, fra due o più luoghi;

e. per aziende assicuratrici;

f. per istituti di provvedimento vitalizio o d'impiego fruttifero di capitali;

g. per casse di risparmio.

§ 2. La concessione da parte della pubblica amministrazione richiedesi per l'erezione anche di altre società quando

a. il capitale necessario per l'intrapresa progettata dalla società si debba unire in totalità od in parte mediante *azioni*, vale a dire mediante determinate quote del fondo sociale, alle quali sia limitata la garanzia dei socj, e che si possano trasferire ad altri con uno dei modi d'acquisto contemplati dal diritto civile;

b. la società venga formata per mezzo di una regola preventivamente concertata, cioè di uno statuto, in modo che l'ingresso nella società, anzichè circoscritto ai socj primitivi, venga concesso a chiunque adempisca alle condizioni stabilite e si assoggetti allo statuto sociale, senza distinzione se il numero dei socj è stato o no determinato in prevenzione;

c. alla società che si vuole erigere sia applicabile, per l'indole sua, una disposizione speciale che ingiunge d'invocar la concessione preliminare da parte della pubblica amministrazione.

§ 3. È riservata a S. M. la concessione delle società indicate nel § 1 ai punti *a*, *b*, *f* e *g*, come pure delle società per intraprese di strade ferrate o di navigazione a vapore, ed inoltre di tutte le società che invocano privilegi o vantaggi particolari oppure deviazioni dalle discipline generali.

La cancelleria aulica riunita accorda la concessione per erigere una società quando

a. l'attività della medesima si estenda al territorio amministrativo di due o più governi;

b. il fondo sociale debba essere in totalità od in parte radunato per azioni.

La concessione per l'erezione di società non comprese fra quelle come sopra riservate all'autorità superiore è demandata al governo della provincia ove la società ha da essere attivata.

§ 4. La concessione per l'erezione di una società è di duplice specie:

a. l'autorizzazione alle misure preliminari;

b. l'approvazione della società stessa.

§ 5. Si dovrà invocare l'autorizzazione alle misure preliminari quando

a. le persone che vogliono erigere la società intendono di diramare inviti od avvisi al pubblico per trovare dei socj;

b. l'intrapresa stessa sia di natura tale da esigere preparativi con cui vengono intaccati i diritti dei terzi, per esempio misuramenti, livellazioni, ecc., oppure da richiedere il consenso, l'intervento o l'assistenza della pubblica autorità.

§ 6. All'istanza con cui viene domandata una tale autorizzazione si dovrà unire il piano dell'intrapresa, e, volendosi stabilire uno statuto per la medesima, anche il progetto delle principali disposizioni di esso.

§ 7. Tutti i passi ulteriori si dovranno differire finchè sia pervenuta l'evasione dell'istanza di cui sopra, potendosi soltanto con quella evasione conoscere quali misure preliminari e con quali condizioni e cautele vengano concesse, indi se e quali eccezioni si manifestino contro il piano dell'intrapresa e contro i divisati statuti, quale numero di socj si unisca e quale somma ciascuno di questi debba aver versato perchè l'adunanza de' medesimi possa ritenersi autorizzata a prendere, a nome della progettata società, deliberazioni aventi forza legale per l'erezione della medesima.

§ 8. L'approvazione della società verrà invocata quando o non si verificano le circostanze accennate al § 5 o sono eseguite le

misure preliminari ed adempite le condizioni tracciate all' atto dell' autorizzazione accordata per quelle misure. Per la relativa istanza vale il disposto dal § 6, colla sola modificazione che, trattandosi di stabilire lo statuto, si dovrà presentarne il completo progetto.

§ 9. Tanto l' autorizzazione alle misure preliminari, quanto l' approvazione della società s' invocherà dal governo della provincia ove deve risedere la direzione della società stessa.

§ 10. Nel piano dell' intrapresa e nel completo progetto di statuto dovranno essere chiaramente espressi

a. lo scopo della società ed i mezzi dei quali intende valersi pel conseguimento di esso, come pure le vie per radunare ed assicurare tali mezzi. Quì si dovrà precisare in ispecie se, in quali casi e per determinazione di chi la società sarà autorizzata ad assumere speciali prestiti, oltre a quanto, secondo la natura dell' intrapresa, potrà occorrerle di prendere a credito per l' attivazione della medesima;

b. il modo della formazione e della rinnovazione della società;

c. la trattazione e la direzione degli affari;

d. i diritti ed obblighi dei socj fra di loro;

e. il modo di procedere per l' aggiustamento delle controversie che scaturissero dai rapporti sociali;

f. la durata che dovrà avere la società;

g. le determinazioni sullo scioglimento della medesima;

e per ultimo quando trattisi di società progettate per l' intrapresa di costruzioni da eseguirsi successivamente

h. l'epoca del cominciamento dell' intrapresa ed i principali riparti di tempo per la continuazione ed il compimento della medesima.

§ 11. Non si potrà conseguire nè l'autorizzazione alle misure preliminari, nè l'approvazione della società quando

a. l'oggetto non sia lecito ed ammissibile, secondo le leggi, all' esercizio per mezzo d'una società privata;

b. le circostanze economiche e personali degli aspiranti non inspirino fiducia nella retta esecuzione dell' intrapresa;

c. o da queste o dalle altre circostanze insorga un fondato dubbio che si abbiano in vista secondi fini illeciti;

d. il piano dell' intrapresa ed il progetto di statuto non sieno conformi alle vigenti leggi ed ai relativi pubblici riguardi.

§ 12. Trattandosi di società per azioni, si applicheranno inoltre anche le seguenti determinazioni:

a. Prima di concedere l'autorizzazione alle misure preliminari dovrà essersi statuito sul punto se la soscrizione per le azioni sia da rendersi famulativa all' effettivo versamento della totalità o soltanto d'una parte, e quale dell' importo delle azioni medesime. Nella relativa deliberazione si dovrà avere il conveniente riguardo all' indole ed all' estensione dell' impresa, al grado del bisogno, alla maggiore o minore abbondanza del danaro in circolazione ed all' entità dell' importo di ciascun' azione.

L'importo poi versato dai soscrittori si depositerà o presso la cassa del fondo d'ammortizzazione del debito pubblico, verso l'interesse ivi consueto, o in altro luogo che presenti la debita sicurezza e che sarà da notificarsi all'autorità. Soltanto dopo rilasciata la ricevuta dell'eseguito versamento in contanti, e dopo fattone l'annotamento sui certificati interinali che vengono di conformità emessi, questi ultimi potranno, sempre però pel solo importo dell'effettivo pagamento, circolare in commercio. Che se venissero poste in contrattazione senza l'annotamento testè indicato, saranno considerate come non aventi alcun effetto legale, ed il prezzo pattuito si devolverà irremissibilmente al fondo dei poveri del luogo ove fu commessa la contravvenzione, salva sempre la procedura d'ufficio in caso di raggiro od inganno a norma delle leggi penali.

Allorchè poi la società sarà definitivamente costituita, spetterà alla medesima il determinare sull'applicazione dell'importo depositato o presso la cassa del fondo d'ammortizzazione od in altro luogo, e tale importo sarà messo a disposizione della società a seconda delle sue deliberazioni.

b. L'azionista che ha fatto il versamento della prima rata rimane garante verso la società per gli ulteriori pagamenti, quand'anche nel frattempo egli avesse alienato il certificato interinale rilasciatogli, e ciò finattanto che la società stessa lo esoneri da tale garanzia mediante voltura del certificato interinale al nome del nuovo possessore. La direzione della

società od i procuratori di essa non potranno essere autorizzati a dispensare da tale garanzia da sè soli e senza il consenso della società o di un *comitato*, ossia deputazione (*Ausschuss*) dalla medesima per tale effetto delegata.

c. Negli statuti della società le modalità e la forma delle azioni e dei certificati interinali saranno precisate in modo da ovviare possibilmente al disordine d'ingannevoli adescamenti e del giocare al guadagno sulle fluttuazioni del corso per le quote non ancora versate delle azioni stesse. In ispecie non è permesso di emettere azioni o certificati interinali a favore del presentatore, ma devono intestarsi ad un nome determinato e reale.

§ 13. La concessione per erigere una società ha soltanto il significato di *permissione* od *ammissione*, e punto non inchiude la dichiarazione che la pubblica amministrazione dello stato trova convenienti sia l'ordinamento dell'intrapresa, sia i mezzi prescelti pel conseguimento dello scopo prefisso, o che l'intrapresa produrrà i vantaggi che se ne attendono.

Di tutto ciò i socj medesimi dovranno procurare di cerziorarsi. E per tale effetto non è vietato di sottoporre ad esame critico nei pubblici fogli o con altre pubblicazioni a stampa gli scopi, l'ordinamento e l'operosità delle società concesse, sempre però sotto l'osservanza delle prescrizioni generali di censura.

§ 14. Quando l'intrapresa d'una società è di tal natura che a chiunque la volesse attivare occorrerebbe una particolare licenza, si

dovrà anche per parte della società soddisfare alle relative condizioni di legge ed impetrare la necessaria autorizzazione nelle vie prescritte.

In massima le società sono, nell' esecuzione della loro intrapresa, soggette alle leggi generali, in quanto nella concessione loro accordata non vi sieno positivamente espresse delle esenzioni dalle medesime.

§ 15. È riservato alla pubblica amministrazione dello stato di prendere cognizione dell' andamento degli affari di qualunque società, di vegliare sull' osservanza delle determinazioni emanate sia nell' approvazione della società, sia nelle leggi generali, e di delegare presso la società, ogni qual volta lo si ritenesse necessario, un commissario regio, cui spetterà di attendere a ciò che la società non oltrepassi nè i limiti della concessione accordatale, nè le determinazioni degli statuti approvati.

§ 16. Nelle società per azioni si dovrà tenere almeno una volta ogni anno un' adunanza generale degli azionisti, alla quale si farà circostanziato rapporto dell' andamento degli affari e dello stato dell' intrapresa, e le si presenteranno i conti dell' erogazione dei fondi, per la qual cosa vi dovranno essere chiare norme tracciate negli statuti.

§ 17. Nelle società che sono dirette ad uno scopo pubblico, o che hanno per oggetto uno stabilimento di pubblica utilità, si dovrà in massima, oltre alla direzione amministrativa, istituire un comitato (una deputazione) (*Ausschuss*) di socj che abbia il diritto e l' obbligo di mantenersi in cognizione dell' operato della

direzione, e di prendere nell' andamento degli affari quell' ingerenza che verrà determinata dagli statuti. Inoltre si dovrà ogni anno od anche ad intervalli più brevi pubblicare i risultati della gestione di simili società.

§ 18. Perchè abbiano effetto i cambiamenti che si volessero introdurre negli statuti od in generale nelle determinazioni annesse alla concessione della società, questi cambiamenti abbisognano della superiore approvazione, la quale è vincolata alle stesse discipline come la concessione primitiva.

§ 19. Per lo scioglimento spontaneo delle società private varranno le disposizioni contenute nelle leggi civili e negli statuti sociali.

Nelle società che sono intente ad uno scopo di pubblica utilità e che non furono erette per un tempo determinato, spirato il quale la società si estingue da sè, il divisato scioglimento si dovrà portar preventivamente a cognizione dell' autorità intervenuta per accordar la concessione di erigere la società.

Lo scioglimento ha luogo anche contro il volere della società quando stiano a carico della medesima trasgressioni d'un qualche punto essenziale degli statuti o delle determinazioni annesse alla concessione della società stessa, o quando le condizioni, alla di cui inosservanza sarebbe stata in prevenzione comminata espressamente la revoca o l'estinzione della concessione, non vengano esattamente adempite in riguardo alla cosa ed al tempo per colpa della società medesima, oppure quando insorgano circostanze tali per le quali le

leggi prescrivono la revoca d'una licenza per l'esercizio di un negozio o di una intrapresa anche in confronto di singoli individui.

Il relativo giudizio verrà pronunciato dal governo riguardo alle società alla di cui concessione il governo è competente; riguardo a tutte le altre verrà pronunciato dal dicastero aulico.

§ 20. Continueranno a rimanere in attività le direttive particolari attualmente vigenti per determinate specie di società, segnatamente quelle sull'ordinamento ed esercizio delle intraprese di miniere.

APPENDICE.

(N.° 26 $\frac{1}{2}$.) *Imposte dirette da pagarsi dalle provincie venete nell'anno amministrativo* 1844.

20 agosto 1843.

N.° 32294-2495.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

La venerata sovrana risoluzione 19 maggio anno corrente trasmessa dall'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita mediante riverito dispaccio 21 luglio p.° p.°, n.° 16561-1920 ha determinato che nel venturo anno amministrativo 1844 si debbano riscuotere in queste provincie le stesse imposte dirette che furono attivate per l'anno corrente 1843, cioè l'imposta prediale d'italiane lir. 12,000,000, eguali ad austriache lir. 13,793,103,45; la sovrimposta ridotta ad italiane lir. 1,900,000, eguali ad austriache lir. 2,183,908,05; il contributo arti e commercio, e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione al sovrano comando, rende pubblico con la presente il prospetto di quanto con le due prime contribuzioni è dovuto in lire austriache da ogni provincia e per ogni trimestre, e commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare, in appoggio di tale prospetto e dietro la comunicazione che riceveranno dall' imp. regia direzione del censo in ordine al quantitativo dell' estimo locale operante nell' anno venturo 1844, la cifra di carico, secondo la quale i regj commissarj distrettuali dovranno calcolare e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incumbenti a ciascun censito; cifra questa che le regie delegazioni dovranno far conoscere ai censiti all' approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi giusta il prescritto dall'articolo 38 della sovrana patente 18 aprile 1816.

La tassa personale stabilita per ciò che risguarda la quota spettante al regio tesoro nelle misure stesse del corrente anno 1843, cioè in austriache lir. 3,68 per ogni collettabile, si riscuoterà nel venturo anno 1844 in due eguali rate e nelle scadenze precisate dalla governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938–737, cioè nel 31 luglio e nel 30 settembre; avvertendosi però che dovrà essere

posticipato di un mese rispettivamente alle prestabilite scadenze il pagamento della *prima rata* di tassa personale nelle sole provincie di *Padova* e di *Verona*, ed egualmente di un mese quello della *seconda rata* nelle provincie di *Venezia*, *Vicenza* e *Belluno*.

Il contributo arti e commercio da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni e verificazioni volute dal decreto italico 13 giugno 1811 e secondo la tariffa annessa alla notificazione 1.° novembre 1823 dovrà pagarsi dai contribuenti in una sola rata scadente col 31 agosto, avvertendo, giusta la prefata circolare 31 marzo 1837, che tale scadenza verrà posticipata di un mese nelle sole provincie di *Udine*, *Treviso* e *Rovigo*.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni dovrà essere riscossa contemporaneamente a quella dovuta al regio tesoro, e ciò nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, bene inteso però che questa non dovrà mai eccedere il limite di lir. 2,98.

Le regie delegazioni provinciali e l'imp. regia direzione del censo sono incaricate, per quanto loro concerne, della piena esecuzione della presente.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1843.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1843.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1843		
88	*Luglio* 1.°	Bollo a cui soggiacciono le istanze per cancellazione d'inscrizioni ipotecarie	241
89	*detto* 16	Sovrana risoluzione pel collocamento degl'impiegati censuarj divenuti superflui per minorazione di lavoro .	243
90	*detto*	Gli allievi delle scuole tecniche sono qualificati per la pratica di cancelleria presso gli uffici camerali . . .	245
91	*detto* 22	Bollo da applicarsi alle quitanze per indennizzazione di spese di viaggio agl'ispettori distrettuali delle scuole .	246
92	*detto* 23	Trattato stipulato tra l'Austria, la Francia, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi	248
93	*detto* 28	Penalità da infliggersi ai contravventori al divieto relativo al trasporto degli animali a termini della circolare 19 maggio corrente anno . .	271
94	*detto* 29	Superiori dichiarazioni che modificano in parte il regolamento 26 novembre 1832 sulla macellazione delle bestie	272
95	*Agosto* 7	Bollo cui deve andare soggetto il foglio che gli avvocati presentano	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		giusta il § 310 del regolamento del processo civile per l'inrotulazione degli atti	273
96	1843 *Agosto* 11	Si risolvono alcuni dubbj nell'applicazione della patente sovrana 24 marzo 1832 sull'emigrazione	274
97	*detto* 17	Si dichiara tuttavia in vigore il disposto dall'articolo 42 del decreto 27 maggio 1811 sul regime dei boschi.	276
98	*detto* 18	Sul bollo da applicarsi agli *alberi genealogici* prodotti dalle parti agli uffici	278
99	*detto* 21	Dichiarazioni a schiarimento delle vigenti prescrizioni doganali pei dazj d'entrata e d'uscita di alcuni articoli di farmacia	279
100	*detto* 22	Competenze dovute ad un impiegato d'intendenza o della guardia di finanza qualora nell'occasione di fare il giro delle provincie scopra una contravvenzione di finanza	282
101	*detto*	Bollo da applicarsi a varj atti che si erigono dall'amministrazione militare in oggetti giudiziarj	283
102	*detto* 23	Sul modo di controllare il movimento dei filati di cotone non lavorati . .	287
103	*detto*	Su i termini e le modalità da osservarsi pei ricorsi contro le decisioni dell'autorità politica	291
104	*detto* 26	Sul bollo applicabile ai varj documenti che si producono dalle nutrici e dagli allevatori per ritirare bambini esposti dall'apposito luogo pio	293
105	*detto* 28	Bollo di cui devono essere munite le istanze in affari montanistici	295
106	*detto* 29	Formole stabilite pei contratti d'appalto dei dazj-consumo foresi	296

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
107	1843 *Agosto* 31	Bollo da applicarsi alle quitanze degl' impiegati promossi ad un posto con soldo maggiore, ma ritenuti interinalmente nel primitivo impiego e stipendio	323
108	*Settemb.* 5	Penalità disciplinali per gli avvocati che nella trattazione delle cause si rendono colpevoli di raggiri o stancheggi	325
109	*detto* 6	Disposizioni pei comandanti delle guardie di finanza a tutela della salute degl' individui dai medesimi dipendenti	326
110	*detto*	Sul modo di combinare per il trapasso delle farmacie l' esecuzione delle disposizioni delle due governative notificazioni 10 ottobre 1835 e 1.° agosto 1838	330
111	*detto* 7	Accordato agli studenti di farmacia di poter subire l' esame rigoroso alla fine del 2.° anno scolastico	331
112	*detto* 9	Il termine per l' insinuazione dei ricorsi contro le sentenze per contravvenzioni finanziarie si misura dal giorno in cui i ricorsi stessi giungono effettivamente ad un ufficio di finanza	332
113	*detto* 10	Sulle tasse per l' esercizio delle professioni d' ingegnere, d' architetto civile, d' agrimensore e di ragioniere	334
114	*detto* 12	Schiarimenti sulla commisurazione delle tasse pel conferimento dei beneficj ecclesiastici	336
115	*detto*	Sull' esenzione dal bollo in alcuni affari di onoraria giurisdizione e pei curatori delle eredità giacenti	344
116	*detto*	Sulla modalità per l' intimazione di atti giudiziarj procedenti da autorità estere	347

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
117	1843 *Settemb.* 15	Sul trattamento degli allievi nei convitti che riportino in due semestri consecutivi seconde classi nel progresso	348
118	*detto* 16	Disposizioni per la cessazione degli assegni in corso a carico erariale per individui che vengono arrolati al servizio militare	350
119	*detto* 17	Dispensati dal bollo gli avvisi d'asta per l'appalto di opere stradali a carico dei comuni	352
120	*detto* 21	Sul numero legale occorrente nell'adunanza dei consorzj d'acque per la nomina dei loro delegati	353
121	*detto* 22	Sono esenti dal bollo le reversali di quitanza degl'imp. regj ufficiali . .	355
122	*detto* 27	Discipline per regolare l'esercizio del commercio girovago nelle città e nei luoghi ove non esistono botteghe aperte	356
123	*detto* 28	Tolto il limite dell'età per l'ammissione agli studj ginnasiali	357
124	*Ottobre* 6	Per la dispensa dall'età normale onde essere assunto in un impiego occorre la prova che il petente sia di robusta e sana fisica costituzione . .	359
125	*detto* 11	Bollo da applicarsi alle dichiarazioni giurate degli sposi per conseguire la dispensa da una o più pubblicazioni .	360
126	*detto* 18	Procedura da osservarsi pel risarcimento dei danni derivati alle campagne coi trasporti militari delle rimonte	361
127	*detto* 23	Esenti dal bollo i monitorj per multe dipendenti da ommesso o ritardato trasporto d'estimo	364
128	*detto* 25	Dazio da applicarsi secondo la tariffa doganale ai rottami e alla colatura di cera	365

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1843		
129	*Ottobre* 25	Bollo da applicarsi agli atti di consegna degl'intercalari di vacanza dei beneficj	366
130	*detto* 26	Indicazioni necessarie nella carta di congedo pel calcolo dei servigi militari di persone assunte poi in servigio civile	367
131	*detto* 30	Confermato il disposto dall'articolo 68 del decreto 27 maggio 1811 per la confisca del legname non abbattuto nel termine stabilito nel contratto .	371
132	*Novemb.* 1.°	Per la nuova guardia di finanza devono osservarsi relativamente alla legge sul bollo e sulle tasse le disposizioni che erano in vigore pei cessati due corpi di sorveglianza finanziaria	373
133	*detto* 3	Bollo cui devono soggiacere i *conti di ritorno* dei quali vanno accompagnate le rivalse in oggetti di commercio	374
134	*detto*	Bollo da applicarsi in varj atti nella ventilazione di eredità militari . . .	376
135	*detto* 4	Modo di trattare le domande d'impiegati giudiziarj per traslocazione .	378
136	*detto* 6	Sul modo di legittimare le provenienze e la fabbricazione delle merci di cotone spedite da Vienna e colà fabbricate	379
137	*detto* 8	Come si misura l'importo del bollo delle polizze emesse dalle varie società di assicurazione	382
138	*detto*	Multe nelle quali incorre il proprietario scoperto a vendere al minuto il vino raccolto nei proprj fondi senza pagamento di dazio	383
139	*detto* 10	Modalità per le licenze di vendere merci sottoposte a controlleria in alcuni luoghi del circondario	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		confinante che non possono considerarsi come città o come borghi	384
140	1843 *Novemb.* 13	Dilucidazioni riguardo all'obbligo del bollo per gli attestati di nascita e per le fedine politiche e criminali chieste d'ufficio per individui designati pel forzato arrolamento	386
141	*detto* 15	Discipline da osservarsi nei movimenti commerciali di alcune manifatture di cotone che si esportano dall'Ungheria e Transilvania	388
142	*detto* 19	Bollo da applicarsi a varj atti giudiziali di contenziosa e volontaria giurisdizione	390
143	*detto* 22	Schiarimenti sui dazj doganali d'entrata e d'uscita per animali suini e per la majolica nel commercio interno coll'Ungheria e colla Transilvania	393
144	*detto* 23	Sul compenso da accordarsi nelle provincie venete ai chirurghi nel caso di autopsie di cadaveri dipendentemente da inquisizioni criminali e politiche	395
145	*detto* 24	Convenzione seguita tra il governo austriaco e quello del regno delle Due Sicilie rispetto all'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore	397
146	*Dicemb.* 1.°	Sull'indennizzo delle spese derivanti dalle scorte per persone e merci fermate in causa di una contravvenzione di finanza	400
147	*detto* 6	In quali casi i protocolli verbali assunti dietro domanda dell'ufficio fiscale o di una persona ammessa all'esenzione dal bollo per miserabilità vadano esenti dal bollo	401

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
148	1843 *Dicembre* 6	I certificati sanitarj pel bestiame da macello sono esenti dal bollo	403
149	*detto* 9	Discipline da osservarsi negli esami dei praticanti addetti ai commissariati distrettuali	404
150	*detto* 11	Discipline per ovviare agl' inconvenienti derivanti nelle fabbriche manifatturiere da un precoce impiego dell' opera dei fanciulli e dall' eccessivo esercizio delle loro forze . .	405
151	*detto* 12	Sul bollo applicabile alla domanda di cauzione fatta da un' autorità di finanza prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio finanziario.	410
152	*detto* 14	Istruzioni sul contegno da usarsi dai notai rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati che loro presentansi dalle parti	413
153	*detto* 18	Disposizioni in relazione ai §§ 409 e 410 della legge penale di finanza per la complicità e partecipazione nelle contravvenzioni alla legge sul bollo	416
154	*detto* 19	Chiamati a risponsabilità personale gli amministratori, ragionieri e contabili dei luoghi pii, comuni ed altri istituti nel caso di differita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato	418
155	*detto* 26	Determinazioni relative all' istituzione della nuova imp. regia guardia di finanza in Lombardia	419
156	*detto* 27	In quali casi, oltre quelli specificati dal § 340 del regolamento organico e di servizio della regia guardia di finanza, debb' essere inflitto, oltre alla dimissione, anche l' arresto . .	432

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
157	1843 *Dicemb.* 28	Si accorda la conservazione dell'intiera paga di merito e la provvigione di massima agl'individui della guardia di finanza che riportarono in servizio una grave ferita anche prima di dieci anni del servizio stesso	434
158	*detto*	È esente da bollo la licenza accordata ad un suddito austriaco dietro ricerca diplomatica di emigrare per la Prussia, e l'eguale trattamento si accorda alla relativa supplica ed allegati	435
159	*detto*	Dichiarazione sull'esenzione dal bollo delle fedi di miserabilità e delle convalidazioni apposte alle medesime .	437
160	*detto*	Tasse d'impiego da riscuotersi per aumento di soldo conseguito da un impiegato che in antecedenza era stato in via di punizione degradato in una categoria di stipendio inferiore	439
161	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1843, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	441

PARTE SECONDA.

(N.° 88.) *Bollo a cui soggiacciono le istanze per cancellazione d' inscrizioni ipotecarie.*

CIRCOLARE.

N.° 14392-2545. M. C. V.

Venezia, 1.° luglio 1843.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed Uffici dipendenti.

L' eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio n.° 14391 del 1.° giugno prossimo passato abbassò copia d' una circolare del magistrato camerale lombardo sul bollo delle istanze di cancellazione d' inscrizione ipotecaria, nelle quali fosse dichiarato che venne interamente soddisfatto un dato debito portato da apposito istromento, affinchè serva di norma anche nelle provincie venete per effettuare un uniforme trattamento.

Coll' accennata circolare fu dunque dichiarato quanto segue:

« L'istanza per la cancellazione d'una inscri-
» zione ipotecaria può esser fatta tanto in
» nome dell'*inscritto attivo*, quanto dell'*inscritto*
» *passivo*. Se è fatta dall'inscritto attivo senza
» essere corredata del documento comprovante
» il pagamento del debito stesso nella prescrit-
» ta carta bollata, e contiene la dichiarazione
» di essere stato soddisfatto il debito, deve
» essa ritenersi in contravvenzione al § 78
» della legge sul bollo 27 gennajo 1840, perchè
» il duplicato della nota ritirato dal debitore
» servirebbe a lui di prova del soddisfacimento
» del suo debito. Ma se questa istanza è cor-
» redata del suddetto documento, l'indica-
» zione del pagamento fatta nella nota od
» istanza per la cancellazione dell'ipoteca es-
» sendo *di mero riferimento* ad un documento
» che ha già pagato l'imposta del bollo, non
» altera la natura e la destinazione dell'istanza
» di mera cancellazione dell'ipoteca.

» Che se la domanda è fatta in nome del
» solo inscritto passivo, allora non può essere
» accolta se non vi è unito il documento
» comprovante il pagamento, o l'assenso del
» creditore per la cancellazione; ben inteso
» che se l'anzidetto assenso è dato in un
» apposito documento, ed in questo è indi-
» cato come causa del consenso l'avvenuto
» pagamento, e questo non è giustificato con

» separato documento, è soggetto al bollo non
» già di centesimi 75 giusta il § 22, ma a
» quello graduale in forza del § 9 della sud-
» detta legge. »

Ciò si partecipa a cotesto imperiale regio ufficio per la dovuta osservanza.

(N.° 89.) *Sovrana risoluzione pel collocamento degl' impiegati censuarj divenuti superflui per minorazione di lavoro.*

CIRCOLARE.

N.° 15739-1127. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. con sovrana risoluzione 18 aprile anno corrente si è graziosamente degnata di determinare che il disposto dal sovrano rescritto di gabinetto 26 agosto 1831, con cui venne in generale ordinato il sollecito collocamento degl'impiegati divenuti superflui per la minorazione dei lavori censuarj, sia applicabile anche agl' individui censuarj del regno lombardo-veneto pei posti cui fossero capaci, semprechè però non vi sieno quiescenti o pensionati tuttavia abili, perchè questi ultimi devono avere la preferenza.

Inoltre S. M. si è pur degnata di accordare che tali individui già impiegati temporariamente non abbiano bisogno per essere assunti in impiego stabile di una speciale condonazione dell' età normale ch' essi avessero sorpassato, qualora fossero entrati nel servizio degli oggetti censuarj prima di averla compiuta, e si fossero trovati in continuazione del servizio medesimo quando raggiunsero il loro quarantesimo anno di età.

Tanto si partecipa per notizia a cotesto imperiale regio ufficio in seguito a rispettato decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica 28 maggio p.° p.°, n.° 18882-1432.

(N.° 90.) *Gli allievi delle scuole tecniche sono qualificati per la pratica di cancelleria presso gli uffici camerali.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 15720-1128. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Formando seguito alle precedenti disposizioni emesse dall'autorità superiore e già diramate dal magistrato in proposito dei requisiti che devono avere gli aspiranti all'alunnato d'ufficio così presso il magistrato suddetto e le autorità da esso dipendenti, come presso l'imperiale regio ufficio centrale del fisco, si dichiara che gli allievi delle scuole tecniche di Venezia e Milano sono pareggiati a quelli dell'istituto politecnico di Vienna e della scuola reale di Trieste, e che per conseguenza sono qualificati per l'ammissione alla pratica di cancelleria presso le autorità suddette, quando

(*) Veggasi l'eguale disposizione per gli uffici del governo e delle delegazioni provinciali nella circolare 29 maggio corrente anno, n.° 16351-2211 dell'imp. regio governo di Milano inserita nel volume I, parte II, pag. 147 della raccolta di quest'anno.

comprovino di averne percorso con buon successo lo studio.

Tanto si comunica per notizia a cotesto imperiale regio ufficio in relazione a rispettato decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica 9 giugno p.° p.°, n.° 19761-467.

(N.° 91.) *Bollo da applicarsi alle quitanze per indennizzazione di spese di viaggio agl' ispettori distrettuali delle scuole.*

CIRCOLARE.

N.° 11175-1627. M. C. L.

Milano, 22 luglio 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Quì unita si trasmette a cotesto ufficio copia dell' aulica disposizione 27 marzo 1843, n.° 10168 stata abbassata con ossequiato dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 21250-1746 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale relativamente all' applicazione del bollo alle quitanze sugl' indennizzi delle spese di viaggio agl' ispettori distrettuali delle scuole, e ciò onde gli serva di norma qualora concorrano le circostanze nella stessa accennate.

Al n.° 11175-1627.

Copia del decreto della Camera aulica 27 marzo 1843, n.° 10168 diretto alla Contabilità principale camerale.

Dalle verificazioni fatte risulta che gl'indennizzi che vengono annualmente accordati agl'ispettori distrettuali delle scuole in importi variati per le visite ch'essi eseguiscono alle scuole normali nella provincia di Venezia, sono puramente bonifici delle spese di viaggio da essi sostenute, che non racchiudono contemporaneamente diete od assegni di vitto, e non ne fanno le veci.

Quindi le quietanze che vengono emesse in proposito non soggiacciono al bollo a senso del § 64 n.° 20 della legge sul bollo e sulle tasse dell'edizione italiana, avuto pure riguardo ai decreti aulici 24 aprile 1841, n.° 10455, 11 gennajo 1841, n.° 48373, 20 ottobre 1841, n.° 39593 e 20 aprile 1842, n.° 7130.

(N.° 92.) *Trattato stipulato tra l'Austria, la Francia, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi.*

N.° 13009-1037. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 23 luglio 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Coerentemente alle disposizioni contenute nel rispettato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica del 9 prossimo passato aprile, n.° 10762-642, si trasmette a cotest' imp. regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza, e perchè ne sia fatta l'occorrente partecipazione alla camera di commercio, una copia del trattato per l'abolizione nell'Africa del commercio degli schiavi che fu sottoscritto a Londra il 20 dicembre 1841 dall'Austria, dall'Inghilterra, dalla Russia, dalla Prussia e dalla Francia, e venne ratificato il 24 gennajo 1842 dalle quattro prime potenze dopo che la Francia si era ritirata.

Al n.° 13009-1037. G. L.

TRATTATO

fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia per l'abolizione del traffico degli schiavi africani.

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria e di Boemia, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie volendo dare pieno ed intiero effetto ai principj già enunciati nelle dichiarazioni solenni fatte dall'Austria, dalla Prussia e dalla Russia, d'accordo colle altre potenze europee, al congresso di Vienna l'8 febbrajo 1815, ed al congresso di Verona il 28 novembre 1822, dichiarazioni colle quali le dette potenze hanno annunciato ch' erano pronte a concorrere a tutto ciò che potesse assicurare ed accelerare l'abolizione completa e finale del traffico degli schiavi; e le LL. MM. essendo state invitate da S. M. la regina del regno-unito della Gran Brettagna ed Irlanda e da S. M. il re de' Francesi a conchiudere un trattato per la soppressione più efficace del detto traffico, le altefate LL. MM. hanno risoluto di negoziare e di conchiudere insieme un trattato per l'abolizione finale di quel traffico, ed a tale scopo hanno nominato in loro plenipotenziarj,

S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria e di Boemia, il signor Augusto, barone di Koller, cavaliere dell'ordine di S. Ferdinando e del merito di Sicilia, consigliere d'ambasciata e suo incaricato d'affari e plenipotenziario a Londra;

S. M. il re de' Francesi, il signor Luigi di Beaupoil, conte di S. Aulaire, pari di Francia, grande ufficiale del real ordine della legion d'onore, gran croce dell'ordine di Leopoldo del Belgio, uno dei quaranta dell'accademia francese, suo ambasciatore straordinario presso S. M. britannica;

S. M. la regina del regno-unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, l'onorevolissimo Giorgio, conte di Aberdeen, visconte Gordon, visconte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis e Kellie, pari del Regno-Unito, consigliere di S. M. nel suo consiglio privato, cav. dell'antichissimo e nobilissimo ordine del cardo, e principale segretario di stato di S. M. per gli affari esteri;

S. M. il re di Prussia, il signor Alessandro Gustavo Adolfo, barone di Schleinitz, cav. del real ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, suo ciambellano, consigliere di legazione attuale, incaricato d'affari e plenipotenziario a Londra;

E S. M. l'imperatore di tutte le Russie, il signor Filippo, barone di Brunnow, cav. dell'ordine dell'aquila bianca, di S. Anna di prima classe, di S. Stanislao di prima classe, di S. Wladimiro di terza, commendatore dell'ordine di S. Stefano di Ungheria, cav. dell'ordine dell'aquila rossa e di S. Giovanni di Gerusalemme, suo consigliere intimo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. britannica,

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni-poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito e sottoscritto i seguenti articoli:

I. Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria e di Boemia, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie si obbligano di proibire ogni commercio di schiavi sia dai loro sudditi, sia sotto le loro bandiere rispettive, sia mediante capitali

appartenenti ai rispettivi loro sudditi, e di dichiarare un tale traffico pirateria. Le LL. MM. dichiarano inoltre che qualunque nave tentasse di fare la tratta perderà, per questo solo fatto, il suo diritto alla protezione della bandiera.

II. Per conseguire più compiutamente lo scopo del presente trattato le alte parti contraenti convengono di comune accordo che quelle delle loro navi da guerra che avranno ordini e mandati speciali, preparati conformemente alle disposizioni dell'allegato *A* del presente trattato, potranno visitare ogni legno mercantile spettante all'una o all'altra delle parti contraenti, il quale fosse ragionevolmente sospetto di fare la tratta o di essersi allestito per tal fine, o di essersi dato alla tratta durante il viaggio in cui sarà stato incontrato dai detti incrociatori, e che questi potranno fermare e condurre i detti legni affinchè sieno giudicati nella maniera convenuta quì appresso. Però il *diritto di visita* rispetto ai legni mercantili appartenenti alle alte parti contraenti sarà esercitato unicamente dalle navi da guerra il cui comandante abbia il grado di capitano (o di tenente nell'imperiale o reale marina), salvo il caso che o per morte o per qualsiasi altra cagione il comando fosse stato trasmesso ad un uffiziale di grado inferiore. Il comandante riceverà mandati che saranno rivestiti delle formalità prescritte nell'allegato *A*.

Il *diritto di visita* reciproca non potrà essere esercitato nel Mediterraneo. Inoltre lo spazio entro il quale l'esercizio di questo diritto si troverà ristretto sarà limitato a settentrione dal 32° di latitudine settentrionale; a ponente dalla costa orientale di America, prendendo per punto di partenza il luogo dove il 32° di latitudine settentrionale tocca questa costa sino al 45° di latitudine

meridionale; al mezzogiorno dal 45° di latitudine meridionale, partendo dal luogo dove questo grado tocca la costa orientale dell'America sino all' 80° di longitudine orientale del meridiano di Greenwich; ed a levante dallo stesso grado di longitudine, prendendo per punto di partenza il luogo dove questo grado è intersecato dal 45° di latitudine meridionale sino alla costa dell' India.

III. Ciascuna delle alte parti contraenti che volesse impiegare incrociatori per la soppressione della tratta e per esercitare il *diritto reciproco di visita*, si riserva di determinare a suo grado il numero delle navi che saranno adoperate nel servizio stipulato nell' art. II del presente trattato, e similmente le stazioni in cui queste navi incroceranno. I nomi delle navi a ciò destinate e quelli dei loro comandanti verranno da ciascuna delle alte parti contraenti comunicati alle altre, ed esse si daranno reciprocamente avviso ogni qual volta un incrociatore verrà collocato in una nuova stazione, o che ne verrà richiamato, affinchè i mandati possano essere rilasciati dai governi che autorizzano la visita, e restituiti ai governi stessi dal governo che gli avrà ricevuti, allorchè i detti mandati non saranno più necessarj all'esecuzione del presente trattato.

IV. Subito dopo che il governo che impiega gl'incrociatori avrà notificato al governo che debbe autorizzare la visita il numero ed i nomi degl'incrociatori che intende adoperare, gli ordini che autorizzano la visita saranno stesi secondo il formolario annesso al presente trattato sotto la lettera *A*, e saranno dal governo che autorizza la visita rilasciati a quello che impiega l'incrociatore. In verun caso il diritto reciproco di visita non si applicherà ai legni da guerra delle alte parti contraenti. Le alte parti contraenti s'intenderanno fra

esse per istabilire un segnale particolare che sarà adoperato esclusivamente dagl' incrociatori che saranno investiti del *diritto di visita.*

V. Gl' incrociatori delle alte parti contraenti autorizzati ad esercitare il *diritto di visita* e di detenzione in eseguimento del presente trattato si conformeranno strettamente alle istruzioni annesse al detto trattato sotto la lettera *B* in tutto ciò che ha relazione alla formalità della visita e della detenzione, non meno che alle disposizioni da farsi, affinchè le navi sospette di essersi date al traffico sieno rimandate dinanzi ai tribunali competenti. Le alte parti contraenti si riservano la facoltà di cangiare di comune accordo queste istruzioni, qualora le circostanze lo necessitino. Gl' incrociatori delle alte parti contraenti dovranno prestarsi soccorso in tutte le circostanze in cui fosse vantaggioso di operare in comune.

VI. Ogni qual volta un legno mercantile navigante con bandiera di una delle alte parti contraenti fosse stato preso da un incrociatore di un'altra parte debitamente autorizzato a tale effetto, giusta le disposizioni di questo trattato, esso legno mercantile, il capitano, l' equipaggio, il carico e gli schiavi a bordo saranno condotti in quel luogo che le alte parti contraenti avranno rispettivamente scelto a tal fine, e dati alle autorità designate dal governo nel territorio del quale si troverà questo luogo, affinchè si proceda contro di essi dinanzi ai tribunali competenti nel modo che è quì appresso determinato. Quando il comandante dell' incrociatore non giudicherà conveniente di condurre esso medesimo e consegnare la nave, darà quest' incumbenza ad un ufficiale del grado di tenente o almeno all' ufficiale che sarà il terzo in grado.

VII. Se il comandante di un incrociatore di una delle alte parti contraenti concepisce sospetto di un legno mercantile che navighi in convoglio o di conserva con un legno da guerra di una delle alte parti contraenti di essersi dato alla tratta o di essere armato per essa, egli farà conoscere i suoi sospetti al comandante della nave da guerra, il quale visiterà solo la nave sospetta e, nel caso che trovasse fondati sospetti, ordinerà che la nave, il capitano, l'equipaggio e il carico non meno che gli schiavi sieno condotti in un porto della nazione a cui apparterrà la nave sequestrata, affinchè s'istruisca un processo dinanzi ai tribunali competenti nel modo quì appresso determinato.

VIII. Subito che una nave mercantile, sequestrata e condotta per essere giudicata, arriverà nel porto in cui debb'essere condotta, giusta l'allegato *B* del presente trattato, il comandante dell'incrociatore che l'avrà fermata, o l'ufficiale incaricato di condurla, trasmetterà alle autorità competenti una copia firmata da lui di tutte le liste, dichiarazioni ed altri documenti specificati nelle istruzioni annesse al presente trattato sotto la lettera *B*, e le autorità visiteranno in conseguenza la nave sequestrata ed il carico, esamineranno l'equipaggio e gli schiavi che si troveranno a bordo, dopo di avere anzi tutto fatto conoscere il momento della visita e dell'esame al comandante dell'incrociatore o all'ufficiale che avrà condotta la nave, acciocchè possa assistervi egli o la persona che da lui ne fosse incaricata. Di tali operazioni si stenderà processo verbale in doppio e si sottoscriverà da tutte le persone che vi avranno preso parte o vi avranno assistito: uno di questi processi verbali sarà rimesso al comandante dell'incrociatore o all'ufficiale designato da lui per condurre il bastimento sequestrato.

IX. Ogni nave mercantile dell' una o dell' altra delle cinque nazioni, che sarà visitata e presa in virtù delle disposizioni del presente trattato, sarà, salvo prova in contrario, reputata aver fatto la tratta o essere stata allestita per farla, se fra l'armatura, l'allestimento o a bordo della medesima durante il viaggio in cui è stata arrestata si sarà trovato uno degli oggetti quì sotto specificati, cioè: 1.° boccaporti aperti, anzi che boccaporti chiusi, quali sono praticati nelle navi mercantili; 2.° spartimenti nella cala o sul ponte in maggior numero di quello che è necessario per una nave che faccia lecito commercio; 3.° tavole e assi destinate a fare un secondo ponte; 4.° manette o catene; 5.° maggior copia d'acqua nelle botti di quello che bisogni pel consumo dell' equipaggio; 6.° un numero straordinario di botti o di altri recipienti per mettervi acqua, salvo che il capitano non produca un certificato della dogana, il quale provi sufficientemente che questa quantità insolita di vasi non è destinata che a ricevere olio di palma, o ad essere impiegata in altri oggetti di lecito commercio; 7.° maggior quantità di *gamelle* e *bidoni* di quello che sia necessario per l' equipaggio; 8.° una caldaja od altro apparato di cucina di capacità straordinaria e più grande di ciò che è necessario per l' uso dell' equipaggio, ovvero più di una caldaja o di altro apparato di cucina della grandezza ordinaria; 9.° una quantità straordinaria di riso, di manioc o di cassada chiamata farina, o di melliga o grano indiano, o di qualunque altra derrata che oltrepassi in quantità i bisogni dell'equipaggio, salvo che tutte queste cose non sieno riferite nel manifesto come parte del carico; 10.° una maggior quantità di stuoje di quanto è necessario per l' uso della nave, salvo che il manifesto dica che esse fanno parte del carico.

Se si riconosce che una o più delle cose anzi accennate sono o sono state a bordo durante il viaggio in cui la nave fu presa, ciò sarà risguardato come prova *prima facie*, che essa ha fatto la tratta. In conseguenza la nave sarà condannata e dichiarata buona presa, salvochè il capitano o i proprietarj provino sino all'ultima evidenza che al tempo della cattura della nave essa faceva un traffico lecito, e che le cose trovate a bordo o imbarcate durante il viaggio erano indispensabili affinchè la nave fosse in istato di conseguire il legittimo suo scopo.

X. Si procederà immediatamente contro la nave detenuta, come è detto più sopra. Il capitano e l'equipaggio compariranno dinanzi ai tribunali competenti del paese a cui essa appartiene, e saranno giudicati e condannati secondo le forme e le leggi in vigore in detto paese. Se appare dal processo che la nave faceva la tratta od era stata allestita per farla, la nave, l'allestimento, le merci e robe saranno confiscati; il capitano e l'equipaggio coi loro complici incorreranno le pene prescritte dalle leggi secondo le quali saranno giudicati. In caso di confisca il prodotto della vendita della nave sarà, fra due mesi dalla vendita, messo a disposizione del governo del paese a cui spetta la nave che fece la cattura per essere impiegato secondo le leggi.

XI. Se uno degli obbietti specificati nell'articolo IX del trattato è trovato a bordo di un legno mercantile, ovvero se è provato che ne ebbe alcuno durante il viaggio in cui fu presa, niuna indennità per perdita, danni e spese riguardanti la detenzione della nave non sarà, in alcun caso, data al capitano, al proprietario o a qualunque altra persona che abbia interesse nell'allestimento e nel carico della nave, neppure quando non siasi

pronunziata sentenza di condanna contro la nave in seguito del suo arresto.

XII. Ogni qual volta una nave sarà stata detenuta conformemente al presente trattato, come stata impiegata nel commercio degli schiavi o allestita per questo traffico, e sarà stata pertanto giudicata e confiscata, il governo dell'incrociatore che avrà operato la cattura, oppure il governo il cui tribunale avrà condannato la nave, potrà comprare la nave condannata pel servizio della propria sua marina al prezzo determinato da una persona competente, scelta a tale effetto dal detto tribunale. Il governo il cui incrociatore avrà operato la cattura avrà un diritto di preferenza nella compra della nave. Ma se la nave condannata non è comprata nel modo anzi specificato, essa verrà disfatta immediatamente dopo la sentenza di confisca e venduta partitamente dopo essere stata disfatta.

XIII. Quando per sentenza del tribunale competente sarà stato riconosciuto in modo certo che una nave mercantile, detenuta in virtù del presente trattato, non era impegnata nel commercio degli schiavi, nè allestita per farlo, questa nave sarà restituita ai legittimi suoi padroni. Se poi fosse provato che la nave fosse visitata e detenuta illegalmente e senza motivo sufficiente di sospetto, o se fosse provato che la visita o la detenzione furono accompagnate da abusi o vessazioni, il comandante dell'incrociatore, o l'uffiziale che si fosse trasportato a bordo della detta nave, o l'uffiziale cui fosse stata affidata la condotta della medesima, e sotto l'autorità del quale, secondo la natura del caso, si fossero commessi l'abuso o la vessazione, saranno tenuti del danno e interesse verso i capitani, armatori e proprietarj della nave e del carico.

Questo danno e interesse verrà determinato dal tribunale dinanzi a cui saranno portate le accuse contro la nave detenuta, il capitano, l'equipaggio, il carico di essa; ed il governo del paese al quale spetta l'affare che avrà dato luogo alla determinazione del danno-interesse pagherà l'importare di esso danno-interesse fra sei mesi dalla data sentenza, quando la sentenza sarà pronunziata da un tribunale sedente in Europa, e fra un anno quando la sentenza sarà stata data fuori di Europa.

XIV. Quando nella visita o detenzione di una nave mercantile, effettuata in virtù del presente trattato, si commetterà abuso o vessazione, ed allorchè la nave non sarà stata tradotta alla giurisdizione della propria sua nazione, il capitano farà una dichiarazione giurata degli abusi o delle vessazioni di cui avrebbe a lagnarsi, e dell'importare del danno-interesse che egli intende domandare, e questa dichiarazione dovrà essere fatta da lui dinanzi alle autorità competenti del primo porto del suo paese dove egli giungerà, o davanti all'agente consolare della propria sua nazione in un porto straniero, nel caso che la nave approdasse prima ad un paese straniero ed in questo siavi un agente della sua nazione. La dichiarazione sarà verificata mediante interrogatorio giurato delle persone principali che compongono l'equipaggio, o dei passeggieri che saranno stati testimonj della visita o della detenzione; se ne stenderà processo verbale in forma: due copie di questo processo verbale saranno lasciate al capitano, il quale ne trasmetterà una al suo governo in appoggio alla sua domanda pel rifacimento dei danni.

E ben inteso che, se un caso di forza maggiore impedisse al capitano di fare la sua dichiarazione, essa sarà fatta dal proprietario della nave

o da qualsiasi altra persona che abbia interesse nell'armamento e nel carico della nave. Sopra una copia del processo verbale anzi mentovato che gli sarà trasmesso, il governo del paese al quale appartiene l' uffiziale, contro di cui vi fosse querela di abuso o di vessazione, farà procedere immediatamente ad un' investigazione, e, se si riconosce la validità della querela, questo governo sarà tenuto di pagare al capitano, al proprietario o a qualunque altra persona che abbia interesse nell'allestimento o nel carico della nave molestata l' importare del danno-interesse che è dovuto.

XV. Le alte parti contraenti si obbligano reciprocamente a comunicarsi, quando ne siano richieste e senza spese, le istanze impegnate e le sentenze date rispetto alle navi visitate o detenute in esecuzione del presente trattato.

XVI. Le alte parti contraenti promettono di assicurare l' immediata liberazione a tutti gli schiavi che saranno trovati a bordo delle navi prese e condannate in virtù delle stipulazioni del presente trattato.

XVII. Le alte potenze contraenti sono intese d'invitare le potenze marittime dell' Europa che non hanno ancora conchiuso trattati per l' abolizione del traffico degli schiavi ad associarsi al presente trattato.

XVIII. Gli atti e documenti annessi al presente trattato e che per reciproca convenzione dovranno essere considerati come parte integrante di esso sono i seguenti: *A*) Formolarj dei mandati di autorizzazione e di ordini per servir di guida agl'incrociatori di ciascuna nazione nelle visite e prese che si faranno in virtù del presente trattato. *B*) Istruzioni pei comandanti delle forze navali impiegati in crociere in virtù del presente trattato per la soppressione del traffico degli schiavi.

XIX. Il presente trattato, che è in diciannove articoli, sarà ratificato, e le ratificazioni verranno scambiate a Londra entro due mesi dalla data del medesimo, e prima se si può.

In fede di che i plenipotenziarj rispettivi hanno firmato il presente trattato in inglese ed in francese, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra il venti dicembre dell' anno di grazia mille ottocento quarantuno.

(L. S.) KOLLER. (L. S.) SCHLEINITZ.

(L. S.) S. AULAIRE. (L. S.) BRUNNOW.

(L. S.) ABERDEEN.

Allegato *A*

al trattato fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia per l'abolizione del traffico degli schiavi africani firmato a Londra il 20 *dicembre* 1841.

Formolario I.°

Mandati in virtù de' quali un incrociatore d'una delle alte parti contraenti potrà visitare ed arrestare una nave mercantile appartenente ad altra delle alte parti contraenti o navigante sotto la sua bandiera, e sospetta di darsi al traffico degli schiavi o d'essere allestita per tale traffico.

Il trattato conchiuso fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia, firmato a

Londra il 20 dicembre 1841, per l'abolizione del traffico degli schiavi africani avendo stipulato che incrociatori appartenenti ad una od altra delle dette potenze sarebbero autorizzati a visitare e ad arrestare, entro limiti determinati, le navi mercantili delle alte parti contraenti che si dessero al traffico degli schiavi o destassero sospetti d'essere allestite per tale traffico; ed il governo . . . . . avendo giudicato conveniente d'impiegare a tale servizio il bastimento che voi comandate, e di munirvi d'istruzioni speciali per servirvi di regola in tale servizio, voi siete, in virtù di quelle istruzioni e del presente mandato, autorizzato a visitare, entro i limiti indicati all'art. II del detto trattato, le navi mercantili sotto bandiera . . . . . sospette di darsi al traffico degli schiavi, e ad agire, riguardo alle navi che si saranno date al traffico degli schiavi, o che saranno sospette d'essere allestite per quel traffico, secondo quanto è prescritto nel detto trattato e nelle istruzioni che vi sono annesse.

Dato a . . . . . il . . . . . .

Al comandante del . . . . . .

Formolario II.°

Ordini per guidare il comandante d'un incrociatore d'una delle alte parti contraenti in ciò che risguarda la visita e l'arresto d'una nave mercantile appartenente ad altra delle alte parti contraenti o navigante sotto la sua bandiera.

Il trattato conchiuso fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia, firmato a Londra il 20 dicembre 1841, per l'abolizione del

traffico degli schiavi africani avendo stipulato che incrociatori appartenenti ad una od altra delle dette potenze saranno autorizzati dalle istruzioni speciali ivi mentovate a visitare e ad arrestare, entro limiti determinati, le navi mercantili delle altre parti contraenti che si dedicano al traffico degli schiavi o si sospettano essere allestite per tale traffico; ed il governo . . . . . avendo giudicato conveniente d'impiegare a tale servizio il bastimento che voi comandate, e di munirvi delle dette istruzioni speciali, noi vi mandiamo qui unita la copia del detto trattato del 20 dicembre e delle istruzioni annessevi e qui sopra mentovate; in conseguenza di che ed in virtù del presente ordine e del mandato qui unito del governo di . . . . . voi siete autorizzato a visitare entro i limiti indicati all' art. II del detto trattato le navi mercantili naviganti sotto bandiera . . . . . sospette di darsi al traffico degli schiavi, e ad agire riguardo a quelle fra le dette navi che si saranno date a tale traffico, o che saranno sospette d' essere allestite pel traffico medesimo secondo quanto è indicato nel detto trattato, nel detto mandato e nelle dette istruzioni; e noi v' incarichiamo ed invitiamo di conformarvi strettamente a tutte le disposizioni e stipulazioni ivi contenute, avendo cura d' esercitare l' autorità di cui siete investito nel modo più dolce e con tutti i riguardi dovuti fra nazioni alleate ed amiche e di cooperare cordialmente coi comandanti d'ogni bastimento da guerra . . . . . , impiegato nello stesso servizio.

Dato a . . . . . il . . . . . .

Al comandante del . . . . . .

I presenti formolarj di mandati ed ordini saranno annessi al trattato firmato quest'oggi fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia per l'abolizione del traffico degli schiavi africani,

e saranno considerati come parte integrante di esso trattato.

In fede di che i plenipotenziarj delle alte parti contraenti hanno firmato il presente allegato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra il venti dicembre dell' anno di grazia mille ottocento quarantuno.

(L. S.) KOLLER. (L. S.) SCHLEINITZ.

(L. S.) S. AULAIRE. (L. S.) BRUNNOW.

(L. S.) ABERDEEN.

Allegato *B*

al trattato fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia per l' abolizione del traffico degli schiavi africani firmato a Londra il 20 *dicembre* 1841.

ISTRUZIONI PER GL' INCROCIATORI.

1.° Tutte le volte che s'incontrerà una nave mercantile appartenente ad una delle alte parti contraenti o portante la bandiera di una di esse, l' ufficiale comandante il legno incrociatore dovrà, prima di procedere alla visita, mostrare al capitano della detta nave gli ordini speciali che gli conferiscono per eccezione il diritto di visitarlo, e darà a questo capitano un certificato firmato da lui, il quale specifichi il grado che egli occupa nella marina della sua nazione e il nome del legno che egli comanda, dichiarando che il solo scopo

della sua visita si è di assicurarsi se la nave è impegnata nel commercio degli schiavi o è allestita per darsi a questo traffico, o se è stata impegnata in questo traffico durante il viaggio in cui fu incontrata dall' incrociatore.

Quando la visita sarà fatta da un uffiziale dell' incrociatore, altro che il comandante di esso, quest' uffiziale non potrà essere d' inferior grado di quello di luogotenente di marina, salvo che egli sia il comandante in secondo del legno che fa la visita; ed in tal caso questo uffiziale mostrerà al capitano della nave mercantile una copia degli ordini speciali anzi mentovati firmata dal comandante dell' incrociatore, e gli darà egualmente un certificato da lui firmato, che specifichi il posto e grado che egli tiene nella marina militare del suo paese, il nome dell' incrociatore a cui egli appartiene, e l' oggetto della visita, come è detto poc' anzi. Se vien riconosciuto per la visita che le carte della nave sono in regola e il suo commercio è lecito, l' uffiziale specificherà sul libro di bordo della nave visitata che la visita si fece in virtù delle istruzioni speciali anzi mentovate. Compiute queste formalità, la nave può continuare il suo viaggio.

2.° Se in seguito della visita l' uffiziale comandante il legno incrociatore è d' avviso aversi ragioni sufficienti di credere che la nave fa la tratta, o che fu allestita per tal fine, o che vi si è data durante la navigazione in cui fu da quello incontrata; e se si determina, in conseguenza, a detenerla e rimetterla alla giurisdizione delle autorità competenti, esso uffiziale avrà cura di far estendere in doppio originale la lista di tutte le carte trovate a bordo, firmerà questa doppia lista, apponendo dopo il suo nome l' indicazione del suo grado nella marina, ed aggiungendo il nome del

legno che ha sotto i suoi ordini. Farà medesimamente in doppio originale una dichiarazione che annunzii il sito e il tempo della fatta presa, il nome della nave e quello del capitano, i nomi di coloro che compongono la ciurma, il numero e la condizione degli schiavi trovati a bordo. Questa dichiarazione conterrà inoltre una descrizione esatta dello stato della nave e del carico di essa.

3.° Il comandante dell'incrociatore condurrà o indilatamente manderà la nave presa, col capitano, equipaggio, passeggieri, carico e schiavi trovati a bordo, in uno dei porti quì appresso nominati, affinchè si possa procedere verso di essi conformemente alle leggi del paese di cui la nave porta la bandiera, e li consegnerà alle autorità competenti o alle persone specialmente designate a tale effetto dal governo a cui apparterrà il detto porto.

4.° Niuno sarà levato da bordo della nave presa. Niuna parte del suo carico, nessuno degli schiavi trovativi non ne sarà levato se non quando la nave sarà stata consegnata all'autorità della propria sua nazione, salvo che l'allontanamento di tutto o parte dell'equipaggio o degli schiavi trovati a bordo sia giudicato necessario o per riguardo della conservazione della loro esistenza, o per qualunque altro rispetto di umanità, o per la sicurezza delle persone incaricate di dirigere la nave catturata. In questi casi il comandante dell'incrociatore o l'uffiziale incaricato di condurre la nave detenuta dichiarerà necessarj que' provvedimenti spiegandone i motivi, ed i capitani, marinai, passeggieri o schiavi così allontanati saranno condotti allo stesso porto che la nave ed il carico, e saranno ricevuti allo stesso modo come la nave, secondo le regole quì appresso riferite. È ben inteso che nulla in questo paragrafo non è applicabile agli schiavi

trovati a bordo delle navi austriache, prussiane e russe. Si provvederà contro di essi schiavi nel modo specificato nel paragrafo che segue:

5.° Tutte le navi austriache che verranno arrestate dagl' incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione austriaca a Trieste, se però si trovano schiavi a bordo di una nave austriaca al tempo che è presa, la nave sarà, anzi tutto, mandata a deporre gli schiavi nel porto in cui sarebbe stata giudicata se avesse navigato con bandiera inglese o francese. Poscia la nave sarà mandata e consegnata alla giurisdizione austriaca a Trieste come si è detto.

Tutte le navi francesi che saranno prese sopra la costa occidentale dell'Africa da incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione francese di Gorea. Tutte le navi francesi prese da incrociatori delle altre parti contraenti sulla costa orientale d'Africa saranno condotte e date alla giurisdizione francese all'isola di Borbone. Tutte le navi francesi prese da incrociatori delle altre parti contraenti sulla costa dell'America a mezzogiorno del 10° di latitudine settentrionale saranno condotte e consegnate alla giurisdizione francese a Cajenna. Tutte le navi francesi prese da incrociatori delle altre nazioni nelle Indie occidentali o sul Litorale americano a settentrione del 10° di latitudine settentrionale saranno condotte e consegnate alla giurisdizione francese alla Martinica.

Tutte le navi britanniche che verranno arrestate sulla costa occidentale d'Africa dagl' incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione britannica a Bathurst sul fiume Gambia.

Tutte le navi britanniche che verranno arrestate sulla costa orientale d'Africa dagl' incrociatori

delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione britannica al Capo di Buona Speranza.

Tutte le navi britanniche che verranno arrestate sulla costa d'America dagl'incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione britannica, sia alla colonia di Demerara, sia a Port-Royal alla Giammaica, secondo che il comandante dell'incrociatore crederà più conveniente.

Tutte le navi britanniche che verranno arrestate nelle Indie occidentali dagl'incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione britannica a Port-Royal nella Giammaica.

Tutte le navi prussiane che verranno arrestate nelle stazioni d'Africa o d'America dagl'incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione prussiana a Stettin; se però si trovano schiavi a bordo di una nave prussiana al momento del suo arresto, la nave sarà innanzi tutto mandata a deporre gli schiavi nel porto in cui sarebbe stata condotta per essere giudicata se avesse navigato con bandiera inglese o francese; indi la nave sarà mandata e consegnata alla giurisdizione prussiana a Stettin, come si è stipulato quì sopra.

Tutte le navi russe che verranno arrestate nelle stazioni d'Africa o d'America dagl'incrociatori delle altre parti contraenti saranno condotte e consegnate alla giurisdizione russa sia a Cronstadt, sia a Reval, secondo che la stagione permetterà alla nave di giungere all'uno od all'altro di quei porti; se però si trovano schiavi a bordo d'una nave russa al momento del suo arresto, la nave sarà innanzi tutto mandata a deporre gli schiavi nel porto

in cui sarebbe stata condotta per essere giudicata se avesse navigato con bandiera inglese o francese; indi la nave sarà mandata e consegnata alla giurisdizione russa sia a Cronstadt, sia a Reval, come si è stipulato quì sopra.

6.° Tosto che una nave mercantile, arrestata come si è detto sopra, arriverà in uno dei porti o luoghi soprammentovati, il comandante dell'incrociatore o l'uffiziale incaricato della condotta della nave arrestata consegnerà immediatamente alle autorità a ciò istituite dal governo, nel cui territorio trovasi il porto o luogo soprammentovato, la nave ed il suo carico, come pure il capitano, la ciurma, i passeggieri e gli schiavi trovati a bordo, inoltre le carte che si saranno sequestrate a bordo della nave, ed uno dei due esemplari dell'inventario di dette carte, l'altro dovendo rimanere in suo possesso. Il detto uffiziale consegnerà in pari tempo alle stesse autorità, in originale, uno dei due esemplari del processo verbale stesso secondo quanto trovasi specificato quì sopra, e vi aggiungerà un rapporto sui cambiamenti che potessero aver avuto luogo dal momento dell'arresto fino a quello della consegna, e così pure una copia del rapporto sugli sbarchi che avessero avuto luogo come si è preveduto quì sopra.

Nel consegnare questi diversi atti l'ufficiale ne attesterà la verità con giuramento ed in iscritto.

7.° Se il comandante d'un incrociatore d'una delle alte parti contraenti, debitamente munito delle istruzioni speciali soprammentovate, ha luogo di sospettare che una nave mercantile navigante sotto convoglio od in compagnia d'un bastimento da guerra d'una delle altre parti contraenti si dà al traffico degli schiavi, od è stata allestita per tale traffico, o vi si è data durante il viaggio nel quale

è stata incontrata dall' incrociatore, egli dovrà limitarsi a comunicare i suoi sospetti al comandante del bastimento da guerra e lasciare ad esso la cura di procedere solo alla visita della nave sospetta e di consegnarla, se v' hanno motivi, alla giurisdizione da cui essa dipende.

8.° Coll' art. IV del trattato è stipulato che il reciproco *diritto di visita* non sarà mai esercitato sopra legni da guerra delle alte potenze contraenti. È convenuto che questa eccezione si applicherà egualmente ai bastimenti della compagnia russo-americana che, comandati da ufficiali della marina imperiale, sono autorizzati dal governo imperiale ad avere una bandiera che li distingua dalla marina mercantile, e che sono armati ed allestiti in modo simile a quello dei bastimenti di trasporto da guerra. È pure convenuto che questi bastimenti saranno muniti di una patente russa che certifichi la loro origine e la loro destinazione. La forma di questa patente sarà ammessa di comune accordo. È convenuto che questa patente emanata dall' autorità competente in Russia sarà contrassegnata a Pietroburgo dai consolati della Gran Brettagna e della Francia.

9.° Nella terza clausola dell' art. IX del trattato è stipulato che, salva prova contraria, una nave è presunta dedita al commercio degli schiavi qualora si trovino a bordo tavole ed assi di ricambio destinate a formare un secondo ponte o un ponte per gli schiavi; ad antivenire gli abusi che derivar potrebbero da un' interpretazione arbitraria di questa clausola, è specialmente raccomandato agl' incrociatori di non applicarla alle navi austriache, prussiane o russe che attendono al commercio del legname, e le cui dichiarazioni proveranno che le tavole e i travicelli che hanno a bordo fanno o facevano parte del loro carico commerciale.

Conseguentemente, per non incagliare il lecito commercio, gl' incrociatori hanno l'ordine espresso che le stipulazioni contenute nel § 3 dell' art. IX si dovranno applicare a que' soli casi in cui si trovassero a bordo della nave visitata tavole di ricambio evidentemente destinate a formare un ponte da schiavi.

I plenipotenziarj sottoscritti, conformemente all' art. XVIII del trattato in data di quest'oggi, sono convenuti che le istruzioni sovraesposte saranno annesse al trattato firmato quest' oggi fra l'Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia e la Russia per l'abolizione del traffico degli schiavi africani e che saranno considerate come parte integrante del detto trattato.

In fede di che i plenipotenziarj delle alte parti contraenti hanno firmato il presente allegato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra il venti dicembre l' anno di grazia mille ottocento quarantuno.

(L. S.) KOLLER. (L. S.) SCHLEINITZ.

(L. S.) S. AULAIRE. (L. S.) BRUNNOW.

(L. S.) ABERDEEN.

(N.° 93.) *Penalità da infliggersi ai contravventori al divieto relativo al trasporto degli animali a termini della circolare 19 maggio corrente anno.*

CIRCOLARE.

N.° 22746-2140. G. L.

Milano, 28 luglio 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per la punizione dei contravventori al divieto relativo al trasporto degli animali, del quale tratta il governativo dispaccio 19 maggio prossimo passato, n.° 14822-1266, si dovrà attenersi, a norma dei singoli casi, alle combinate disposizioni già comunicate colle governative circolari 29 agosto 1840, n.° 27832-2544 e 9 giugno 1842, n.° 19529-1671, per modo che nè la multa massima potrà eccedere il minimo di quella stabilita dalla seconda parte del codice penale, nè la suppletoria pena dell'arresto dovrà eccedere il periodo di una settimana, giusta le superiori auliche determinazioni parimente comunicate alle delegazioni provinciali colla governativa circolare 9 giugno 1842, n.° 19529-1671.

Ciò si partecipa a cotesta regia delegazione per notizia e norma.

(N.° 94.) *Superiori dichiarazioni che modificano in parte il regolamento 26 novembre 1832 sulla macellazione delle bestie.*

CIRCOLARE.

N.° 21355-1795. G. L.

Milano, 29 luglio 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In occasione che il governo ebbe a versare sul regolamento per la macellazione delle bestie destinate a vitto umano, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita rimarcò con rispettato dispaccio 17 giugno prossimo passato, n.° 18788-1796 *che l'articolo 153 della seconda parte del codice penale non colpisce di pena chi macellasse o facesse macellare un animale non visitato, ma solamente il venditore della carne. La sullodata eccelsa cancelleria soggiunse contemporaneamente, non trovare in ciò una lacuna nella legge penale, nè che vi sia la necessità d'invocare dal supremo legislatore una determinazione che dia al citato articolo tale ampliazione.*

Venendo con questa superiore dichiarazione ad essere derogato all'articolo 11 del regolamento sulla macellazione 26 novembre 1832 diramato colla governativa circolare 6 successivo dicembre, n.° 28301-3616, se ne prevengono le regie delegazioni provinciali, onde ne

rendano istrutte le autorità locali e le istanze politiche, non restando con ciò tolto che la macellazione senza visita possa andar soggetta a divieto o punizione come semplice contravvenzione di polizia annonaria o sanitaria, su di che verranno successivamente emanate le determinazioni che saranno prese.

(N.° 95.) *Bollo cui deve andare soggetto il foglio che gli avvocati presentano giusta il § 310 del regolamento del processo civile per l'inrotulazione degli atti.*

CIRCOLARE.

N.° 12028-1753. M. C. L.

Milano, 7 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale, dietro un quesito propostole, si è degnata di dichiarare che il *rotulus actorum* che gli avvocati pel § 310 della procedura giudiziaria italiana devono compilare stragiudizialmente, e portar seco alla comparsa d'inrotulazione, apparendo come un allegato del protocollo assunto nell'inrotulazione, deve soggiacere per

le disposizioni della legge sul bollo e sulle tasse al bollo stabilito per gli allegati.

Tanto si comunica a cotest' ufficio per sua norma in obbedienza a venerato dispaccio 6 luglio p.° p.°, n.° 20595-1698 del prelodato aulico dicastero.

(N.° 96.) *Si risolvono alcuni dubbj nell' applicazione della patente sovrana 24 marzo 1832 sull' emigrazione.*

CIRCOLARE.

N.° 24894-1510. G. L.

Milano, 11 agosto 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È piaciuto all' aulica cancelleria di dichiarare quanto segue intorno ad alcuni dubbj dalle autorità venete promossi intorno all' applicazione della sovrana patente d'emigrazione 24 marzo 1832.

Dovendo star fermo il principio che fuori de' requisiti indicati nell' art. 3 della sovrana patente 24 marzo 1832 non possono adottarsi ulteriori condizioni restrittive, e che per conseguenza il governo austriaco deve accordare lo scioglimento da questa sudditanza senza che l' individuo che lo invoca sia obbligato a

comprovare la sua accettazione come cittadino di un estero stato,

così dal momento che un individuo ha ottenuto l'assenso di emigrare,

a) abbia desso o non abbia abbandonato l'imperiale regio territorio;

b) siagli o meno stata accordata un'estera sudditanza;

c) siasi egli stabilito all'estero senza ottenerne la sudditanza e venga in seguito in via di sfratto rimandato alla patria d'origine;

d) ritorni in questi stati per qualunque motivo, per esempio per un viaggio anche senza aver ottenuta la cittadinanza d'un altro stato;

questo individuo deve considerarsi unicamente come estero.

Questa dichiarazione è applicabile anche al caso di un emigrato illegalmente, il quale per sentenza della competente autorità sia stato decretato decaduto dai diritti della sudditanza di questi imperiali regj stati.

Del resto spetterà alle autorità dei confini, a norma delle istruzioni vigenti, il ricusare l'ingresso ad individui regolarmente emigrati i quali ritornano in questi stati senza essere muniti dei ricapiti prescritti per gli stranieri.

(N.° 97.) *Si dichiara tuttavia in vigore il disposto dall' articolo 42 del decreto 27 maggio 1811 sul regime dei boschi.*

CIRCOLARE.

N.° 26798-2265. G. L.

Milano, 17 agosto 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali,
All' imp. regio Magistrato camerale.

È stato promosso il dubbio, se dopo la pubblicazione della governativa notificazione 22 aprile 1839, che limitò gli effetti dell' articolo 36 del decreto italico 27 maggio 1811 ai soli boschi di ragione privata che si trovano sulla vetta o sul pendio dei monti o dei colli, o lungo i fiumi ed i torrenti, potesse dirsi che pei boschi stessi avesse cessato di aver vigore la disposizione del successivo articolo 42 che determina le epoche entro le quali può aver luogo il taglio delle legne cedue e delle piante d'alto fusto negli anzidetti boschi di privata proprietà.

Subordinato un tal quesito a S. A. I. R. l' arciduca vicerè, la medesima A. S. con rispettato decreto 5 corrente mese, n.° 7822 chiamando un altro dell' anno 1836 diretto al governo di Venezia, ha dichiarato che la veneratissima sovrana risoluzione 26 febbrajo

1839 contenuta appunto nella citata governativa notificazione tenendo fermo il divieto del dissodamento dei boschi privati nelle località ivi accennate, non ha minimamente derogato alle altre prescrizioni del citato decreto boschivo 27 maggio 1811 e quindi nemmeno all'articolo 42 surripetuto che abbraccia indistintamente tutti i boschi di privata proprietà.

Inerentemente quindi a questo viceregale decreto, il governo ne previene le regie delegazioni provinciali con incarico alle medesime di farne analogamente consapevoli gli agenti boschivi e le istanze politiche della provincia all'oggetto che cessi la difforme pratica che era invalsa su tale argomento, e non vengano ommesse le invenzioni e procedure nel caso di contravvenzione.

(N.° 98.) *Sul bollo da applicarsi agli* alberi genealogici *prodotti dalle parti agli uffici.*

N.° 18483-3228. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 18 agosto 1843.

N.° 12121-1765. M. C. L.

Milano, 18 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza ed altri Uffici.

In seguito ad un quesito promosso relativamente al bollo degli *alberi genealogici*, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con suo venerato dispaccio del 6 luglio prossimo passato, n.° 18247-1486 ebbe a dichiarare ciò che segue:

« Gli *alberi genealogici* estesi e prodotti dalle parti direttamente, in quanto non ne venga fatto alcun uso d'ufficio o giudiziale, non costituiscono oggetto che soggiaccia all'obbligo del bollo.

» Se però vengono prodotti come allegati alle suppliche od uniti ai processi verbali estesi in ufficio per offrire la dimostrazione dei rapporti di parentela in base delle fedi di battesimo, di matrimonio o di morte regolarmente bollate, allora sono soggetti al bollo prescritto per gli allegati.

» Qualora gli alberi genealogici vengano emessi o certificati dai parrochi in conformità de' registri parrocchiali, e quindi facciano le veci di tanti *estratti di matricole* quante sono le nascite, i matrimonj od i casi di morte ivi annotati, siccome con un solo bollo non può erigersi che un solo documento, avuto riguardo ai §§ 21 e 78 della legge sul bollo e sulle tasse, gli alberi genealogici saranno assoggettati al bollo corrispondente all' importo complessivo dei bolli che avrebbero dovuto portare le singole fedi di battesimo, di matrimonio o di morte, ove fossero state rilasciate separatamente. »

Tanto si comunica a cotesto imperiale regio ufficio per opportuna sua conoscenza.

(N.° 99.) *Dichiarazioni a schiarimento delle vigenti prescrizioni doganali pei dazj d'entrata e d'uscita di alcuni articoli di farmacia.*

N.° 18794-3079. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 21 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con suo ossequiato dispaccio 22 luglio

p.° p.°, n.° 26284-941 si compiacque accompagnare copia del decreto aulico del giorno medesimo e pari numero diretto all'imperiale regia amministrazione camerale riunita del Tirolo e Vorarlberg, relativo all'applicazione delle prescrizioni della tariffa vigente pei dazj d'entrata e d'uscita agli *articoli di farmacia* apparecchiati destinati alla sortita, non che al trattamento dell'*estratto* di *giusquiamo* e dell'*acqua* di *legno* di *sambuco* e di *betulla*.

Si unisce pertanto un esemplare della suddetta istruzione perchè serva di norma a cotesta regia intendenza ed agli uffici dipendenti cui sarà da comunicarsi.

Al n.° 18794-3079.

Copia del decreto 22 *luglio* 1843, *n.°* 26284-941 *rilasciato dalla Camera aulica generale all'Amministrazione centrale camerale pel Tirolo e Vorarlberg.*

In evasione dei rapporti 13 maggio e 12 luglio anno passato, n.i 4776 e 5680, non che 4 gennajo anno corrente, n.° 12791, che riguardano in generale l'applicazione delle prescrizioni della tariffa per gli articoli di farmacia, la determinazione del dazio d'uscita sugli articoli stessi apparecchiati, non che sul trattamento daziario dell'estratto di giusquiamo e dell'acqua del legno di sambuco e di betulla, di concerto coll'imp. regia aulica cancelleria riunita venne significato quanto segue per opportuna norma ed intelligenza delle autorità subalterne:

1.° Per ciò che riguarda l'applicazione della voce della tariffa (edizione italiana) n.° 362 per gli *articoli di farmacia*, questa parola si deve prendere in senso lato e quindi non si deve applicare anche agli articoli non officinali, e particolarmente a tutte quelle preparazioni e composizioni chimiche che per la loro qualità non possono venir comprese in veruna delle altre voci, e che hanno una dannosa influenza sulla salute, queste non si dovranno trattare come articoli di farmacia apparecchiati nella loro importazione dall'estero, ma si dovranno quindi assoggettare alle condizioni e limitazioni prescritte per la loro introduzione.

2.° Non si ha verun ostacolo che sia applicato il dazio d'uscita di lire 2. 25 per quintal metrico sporco, ch'è fissato per gli articoli di farmacia non apparecchiati, anche per quelli che sono apparecchiati.

3.° L'estratto di radici di giusquiamo si dovrà considerare come articolo di farmacia apparecchiato e si dovrà annoverare fra gli articoli dell'elenco di medicinali dannosi che fu comunicato a cotest'amministrazione camerale col decreto 12 agosto 1833, n.° 33576, comunicato alle regie intendenze di finanza colla circolare 16 settembre 1833, n.° 23428-4471, cosicchè qualora per esso non si abbia la licenza d'introduzione per parte del governo, si dovrà senz'altro respingerlo per parte degli uffici doganali. Sarà da ammettersi senza limite l'importazione dell'acqua di betulla e di sambuco come articolo di farmacia non apparecchiato.

(N.° 100.) *Competenze dovute ad un impiegato d'intendenza o della guardia di finanza qualora nell' occasione di fare il giro delle provincie scopra una contravvenzione di finanza.*

N.° 18385–2998. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 22 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con suo ossequiato dispaccio 21 giugno p.° p.°, n.° 14667–1514 si compiacque prescrivere che qualora un impiegato delle regie intendenze provinciali di finanza o della guardia di finanza nell'occasione ch'egli fa il giro della provincia scopra una contravvenzione di finanza o raccolga qualche notizia parziale sopra contravvenzioni di finanza già scoperte, per tal motivo non devesi punto abbonare all'erario una parte proporzionata delle somme dovute all'impiegato per diarie e spese di viaggio, caricandone il cumulo civanzi multe, nè si deve conseguentemente per siffatta ragione far figurare l'importo relativo nelle spese dell'agitato processo.

Ove all'incontro venga intrapreso un viaggio esclusivamente per la scoperta od investigazione

di contravvenzioni di finanza, le spese che ne derivano si devono considerare come spese processuali qualora effettivamente nel primo caso siasi rilevata una contravvenzione finanziale.

Con la riverita aulica disposizione non restano menomamente immutate le norme tracciate dalle circolari del magistrato 22 febbrajo 1839, n.° 3958-616, 9 maggio 1840, n.° 10131-1591 ed 8 ottobre 1840, n.° 23628-3803, articolo 4.

(N.° 101.) *Bollo da applicarsi a varj atti che si erigono dall'amministrazione militare in oggetti giudiziarj.*

CIRCOLARE.

N.° 18772-3285. M. C. V.

Venezia, 22 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza ed altri Uffici.

Quì unito in copia si comunica a cotest'imp. regio ufficio per sua notizia e norma un dispaccio che l'imp. regio consiglio aulico di guerra di concerto coll'imperiale regia camera aulica generale ha rilasciato al tribunale d'appello generale militare relativamente

all' applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse in punti che risguardano oggetti militari.

E tanto in seguito a decreto della prelodata imp. regia camera aulica generale 12 luglio prossimo decorso, n.° 50071-4551.

Al n.° 50071. C. A.

Al n.° 18772. M. C.

Copia del decreto 19 *ottobre* 1842, *n.°* 1004 *rilasciato dall' imp. regio Consiglio aulico di guerra al Tribunale d' appello generale militare.*

Nel quesito del comando militare in Trieste in data 12 dicembre 1841 accompagnato col rapporto 28 gennajo 1842, n.° 882 relativamente all' applicazione della legge sul bollo e sulle tasse dell' anno 1840 nei casi nei quali gli auditorati di guarnigione od altri giudizj militari debbano d' ufficio per le eredità o dietro previa ricerca degli uffici di ventilazione eseguire un inventario o soltanto un elenco degli effetti lasciati, vengono distinti i seguenti quattro punti:

1.° Gli elenchi dei libri, carte, carte geografiche, disegni da farsi d' ufficio presso tutte le autorità militari di ventilazione *ex officio*, senza riguardo alla dichiarazione di erede condizionata o non condizionata, sono essi da estendersi in carta bollata o non bollata? E chi deve nel primo caso somministrare i bolli?

2.° I semplici elenchi di articoli trovati nell' eredità estesi soltanto per l' ordine e per la sicurezza sono forse da scriversi pure su carta bollata, anche

se non si conosce precisamente il proprietario, qualora nulla venga stimato e non sia indicato il valore anche per il motivo che non si conosce se sarà fatta una dichiarazione di erede condizionata?

3.° Se anche indicandosi il valore e la stima, venga eseguito un formale inventario, non esistendo danaro effettivo, nè essendo possibile di riscuoterlo dalle parti sul luogo, è forse lecito di estenderlo sopra carta non bollata, ed applicarvi il bollo successivamente col mezzo dell'autorità competente?

4.° Gli auditori di guarnigione, i quali in regola non tengono somme per tale oggetto per un lungo tempo, e che non possono trasfondere gli obblighi da un'eredità all'altra, sono essi obbligati d'anticipare del proprio i bolli?

Di concerto coll'imp. regia camera aulica generale il consiglio aulico di guerra trova di significare quanto segue:

Al 1.° Gli elenchi di libri, carte geografiche ed altri effetti appartenenti alla sostanza sono inventarj, e soggiacciono al bollo prescritto dalla legge pei protocolli. Il pagamento del bollo incumbe pel § 2 della legge sul bollo e sulle tasse a quell'individuo pel cui interesse vien data una evasione di ufficio, quindi all'erede o precisamente alla sostanza.

Al 2.° Gli elenchi, i quali non si comprendono sotto la denominazione d'inventarj per l'oggetto dell'eredità, quindi i protocolli in oggetti privati, ma che vengono estesi soltanto come elenchi d'ufficio e per oggetti offiziosi, come esprime chiaramente la legge, non soggiacciono al bollo.

Al 3.° Soltanto nei casi indicati espressamente dalla legge si potrà far luogo a prenotazioni (*Indossirung*). Qualsiasi atto fuori dei casi stessi deve venire scritto sopra carta bollata, e non si può deviare dalla massima dell'anticipata riscossione delle

competenze. La verificazione d'un inventario suppone che esista una sostanza. Anche qualora non esista danaro effettivo e non venga esso dalla parte prodotto, non vi sarà difficoltà che il giudizio si possa procurare il danaro occorrente pei bolli.

Al 4.° Qualora gli auditorati di guarnigione od altri giudizj militari devono assumere inventarj od in generale processi verbali in oggetti privati, e quindi anche in via di delegazione, l'ufficio delegante dovrà provvedere per tale oggetto i bolli necessarj, e nei casi più rari che ciò non avvenga o che non si possano riscuotere le competenze sulla sostanza od a carico d'uno degli eredi, dietro riferta ch'essi anticiparono del proprio la relativa somma, o che ne furono indennizzati da taluno, si dovrà al più presto far pervenire ai medesimi la somma stessa come indennizzazione o pel soddisfacimento relativo.

Tutte le autorità militari saranno istruite analogamente, ed al comando militare di Trieste sarà significato che verrà data evasione posteriormente al primo punto del suo rapporto.

(N.° 102.) *Sul modo di controllare il movimento dei filati di cotone non lavorati.*

CIRCOLARE.

N.° 18796–3081. M. C. V.

Venezia, 23 agosto 1843.

N.° 13789–2547. M. C. L.

Milano, 13 settembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra promossole dubbio, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con suo ossequiato dispaccio 3 maggio p.° p.°, n.° 10530–1081 si compiacque diramare la seguente istruzione sul modo di controllare il movimento de' filati di cotone non lavorati:

1.° Quando succede una spedizione di filati nazionali nel territorio doganale, e qualora i ricapiti prodotti per essi ne indicano la quantità e non sussistono le condizioni per far luogo all' apposizione del suggello d' ufficio (§ 234 dell' istruzione per gli uffici esecutivi), in questo caso i ricapiti prodotti non si dovranno ritirare dall' ufficio finanziario, ma sui ricapiti stessi s' indicherà il numero progressivo sotto cui la spedizione fu annotata nel relativo registro di spedizione colle parole:

Veduto pel trasporto a . . . . .
in data . . . . . .

aggiungendovi la firma ed il suggello d'ufficio.

In tal caso la parte a cui vien fatta la cessione della merce non riceve nelle mani una carta di spedizione, ma questo documento rimane nel rispettivo registro senza venir riempito, e sarà interlineato.

2.° Quando devono venire spediti filati di cotone nazionali nel territorio doganale, e qualora i documenti prodotti per la loro legittimazione esprimano la quantità da spedirsi, e sussista in pari tempo l'obbligo dell'apposizione del suggello d'ufficio, i ricapiti non vengono ritirati, ma saranno indicati nella carta di spedizione da emettersi coll'aggiunta che tali carte soltanto in unione dei detti ricapiti servono di scorta ai rispettivi filati, ed a tergo delle carte d'acquisto si deve dall'ufficio mettere le parole:

Veduto a norma della carta di spedizione n.° . . . . data . . . . . .

3.° Quando vengono spediti filati nazionali nel territorio doganale, e qualora i ricapiti prodotti esprimano una quantità superiore, si dovranno ritirare i ricapiti originarj di scorta, ed in relazione ai medesimi si estenderà una carta d'acquisto sulla quantità che si contempla di spedire.

In seguito a ricerca della parte sulla quantità che rimane nelle sue mani si dovrà pure rilasciare una carta d'acquisto, nella quale però si deve citare l'originario ricapito ed il numero del registro a cui essa fu unita. Il ricapito ritirato si deve unire al numero del registro delle carte d'acquisto sotto cui fu annotata la quantità destinata alla spedizione. Particolari carte di spedizione devono inoltre in questi casi venir rilasciate qualora la spedizione debba esser posta sotto suggello, e si deve poi nelle accennate carte di spedizione e nelle carte d'acquisto che le accompagnano far annotazione di reciproca correlazione, come venne indicato al numero secondo.

4.° Quando devono venire spediti nel territorio doganale filati di cotone esteri daziati, e le prodotte bollette esprimono soltanto la quantità da spedirsi, esse non vengono ritirate, ma nelle bollette stesse dagli uffici (posto che le carte di spedizione servono soltanto per le merci nazionali) viene indicato soltanto il numero progressivo sotto cui fu registrato nel ricapito delle bollette di sostituzione colle parole: *Veduto pel trasporto a* . . . . . *data* . . . . . , ed oltre alla sottoscrizione si appone il suggello d'ufficio in colore.

La rispettiva bolletta di sostituzione rimane vuota nel relativo registro e viene interlineata.

Si eccettua da tale disposizione il caso in cui la spedizione debba venir posta sotto suggello d'ufficio, e la bolletta prodotta a coprire la merce non contenga più lo spazio occorrente per praticarsi d'ufficio le osservazioni prescritte per l'assegnamento. In questo caso la bolletta di sostituzione viene ritirata, e si rilascia una nuova bolletta di sostituzione.

5.° Quando devono venire spediti nel territorio doganale filati di cotone esteri daziati, e le bollette prodotte esprimano una quantità maggiore di quella che veniva spedita, si ritirano allora le bollette originarie, ed in base delle medesime dal registro delle bollette di sostituzione si rilascia una bolletta di sostituzione nuova per la quantità dichiarata da spedirsi.

Sopra ricerca della parte per la rimanenza della merce che resterà in di lei mani potrà venir rilasciata un'altra bolletta di sostituzione.

6.° Quando devono venire spediti per l'estero o per un territorio estradoganale, o per l'Ungheria o Transilvania filati di cotone nazionali od esteri, vengono in ogni caso ritirati gli originarj ricapiti ed uniti al registro d'uscita.

Quando in vece i ricapiti originarj esprimano una quantità maggiore di quella che fu spedita, potrà in seguito a ricerca della parte ed a seconda dell'origine nazionale od estera

dei filati di cotone in relazione, e citando i registri d'uscita, venir consegnata sulla quantità restante una carta d'acquisto od una bolletta di sostituzione.

(N.° 103.) *Su i termini e le modalità da osservarsi pei ricorsi contro le decisioni dell'autorità politica.*

CIRCOLARE.

N.° 27691-2343. G. L. N.° 32492-2556. G. V.

Milano, 23 agosto 1843. Venezia, 1.° settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

Con veneratissima sovrana risoluzione 22 luglio p.° p.° comunicata dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 4 corrente mese, n.° 23752-1730 S. M. I. R. A. si è degnata di emettere le seguenti dichiarazioni sul quesito dei termini e delle modalità di ricorso contro le decisioni dell'autorità politica amministrativa.

« Per riguardo agli affari che hanno rap-
» porto coi diritti di un terzo, o dove in ge-
» nerale vi sia controversia fra due o più

» parti, la determinazione relativa ai ricorsi
» sarà emanata in seguito.

» Per la presentazione poi dei ricorsi in
» affari che contemplano unicamente l'inte-
» resse del ricorrente non v'ha luogo ad una
» apposita prescrizione.

» All'incontro sarà cura delle autorità di
» fissare un termine adequato alle circostanze
» per l'inoltro del ricorso in tutti quei casi
» nei quali s'imponga a qualcuno un'azione,
» o lo si obblighi ad una ommissione per ri-
» guardi pubblici.

» Laddove un tal termine non fosse stato
» espressamente dettato, varrà quello di qua-
» rantadue giorni, senza che perciò la parte
» possa riputarsi dispensata dalla puntuale
» esecuzione dell'incarico impostole dall'au-
» torità. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente norma e degli uffici da essa dipendenti.

(N.° 104.) *Sul bollo applicabile ai varj documenti che si producono dalle nutrici e dagli allevatori per ritirare bambini esposti dall'apposito luogo pio.*

CIRCOLARE.

N.° 18773–3286. M. C. V.

Venezia, 26 agosto 1843.

Agl' imp. regj Uffici dipendenti.

Sul dubbio insorto, se siano soggetti al bollo i varj documenti e scritti contenuti nei così detti *bollettoni* che dalla casa degli esposti di Udine si danno alle nutrici ed agli allevatori, e che servono poi di base pel pagamento degli assegni dovuti ad esse nutrici ed ai detti allevatori, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale ha deciso coll'ossequiato suo dispaccio 12 luglio p.° s.°, n.° 22070–1792, che in copia si comunica a cotesto imp. regio ufficio per opportuna cognizione, e ciò in seguito alle circolari 24 settembre 1841, n.° 21975–4681 e 17 maggio 1842, n.° 10357–1733.

Copia dell' aulico dispaccio 12 luglio prossimo passato, n.° 22070-1792 diretto all' imperiale regio Magistrato camerale veneto.

Sul quesito promosso in data 3 febbrajo a. c., n.° 2277 circa all' obbligo del bollo dei documenti risguardanti il ricevimento degli esposti nel relativo istituto di Udine, viene significato all' imperiale regio magistrato camerale che per effetto della sovrana risoluzione 15 gennajo 1842 (*), già fatta conoscere col decreto aulico 24 aprile 1842, n.° 14330-1426, i certificati dei parrochi e delle comuni sulla condotta ed altri rapporti delle parti, che domandano che loro siano rimessi gli esposti, godono già l' esenzione dal bollo, e che, avuto riguardo ai decreti 21 agosto 1841, n.° 24038-2660 e 24 aprile 1842, n.° 14330-1426, il contenuto del rassegnato bollettone che viene esteso dai parenti putativi non è di tale natura che ne solva l' obbligo legale di assoggettare al bollo il bollettone stesso.

(*) Veggasi la quì citata sovrana risoluzione 15 gennajo 1842 riportata nella circolare 25 aprile 1842, n.° 12180-869 dell' imperiale regio governo di Milano inserita nel 1.° vol., parte seconda, pagina 153 della raccolta di quell' anno.

(N.° 105.) *Bollo di cui devono essere munite le istanze in affari montanistici.*

N.° 28130–1729. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 agosto 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica per le zecche e per le miniere con ossequiato dispaccio primo agosto corrente, n.° 5338–646 diretto all'imperiale regio magistrato camerale ha notificate le determinazioni prese di concerto coll'eccelsa imperiale regia camera aulica generale riguardo al bollo di cui devono esser munite le istanze in affari montanistici.

In forza di tali determinazioni le istanze per la concessione di scandagliare il terreno e di scoprire le miniere (*Schurf und Muthungsgesuche*) per oggetti d'investitura devono andar soggette al solito bollo delle istanze di *cinquanta* centesimi per ogni foglio, e che all'incontro le istanze per investitura, come pure quelle per ottenere l'istituzione di qualunque siasi officina montanistica debbano andar soggette al bollo di *una* lira e centesimi *cinquanta* per ogni foglio.

Tanto si partecipa a cotest'imp. regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

(N.° 106.) *Formole stabilite pei contratti d'appalto dei dazj-consumo foresi.*

N.° 19520-3415. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 29 agosto 1843.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza,
All' imp. regia Contabilità centrale.

L'eccelsa camera aulica con ossequiato dispaccio 26 luglio p.° p.°, n.° 16694-926 si è compiaciuta di approvare con opportune modificazioni le nuove module che regoleranno

a) i capitoli normali di appalto dei dazj di consumo foresi,

b) i contratti di subappalto,

c) le convenzioni con singoli esercenti di determinati diritti,

ed ha ordinato che in relazione alle precedenti riserve debbano senza più essere messi in pronta attività, sicchè riportino il loro effetto colla decorrenza dei nuovi contratti di appalto che avranno luogo col primo del prossimo novembre.

In relazione pertanto al sullodato comando superiore se ne rimette di cadauna modula un conveniente numero di esemplari alle regie intendenze, onde ciascheduna se ne faccia carico nel rilasciare pronte disposizioni

esecutive. Veglieranno le intendenze che i nuovi formolarj facciano parte dei nuovi contratti, e che immediatamente nella periferia delle singole imprese non abbian corso altri o diversi contratti sia di subappalto che di convenzioni con esercenti.

Sarà poi delle stesse regie intendenze di dar opera a quanto occorre anche col rilascio di opportune analoghe istruzioni, onde il nuovo metodo di procedura forzosa abbia ad esser messo e si conservi in tranquilla osservanza, per modo che vi si adattino le singole imprese con un modo uniforme e regolare, il quale sarà alle intendenze subito suggerito dalla contabilità centrale, e d'altra parte ne assumano l'incarico gli esattori nelle forme e contro i corrispettivi dalla superiorità determinati.

La contabilità centrale poi, alla quale eziandio si comunicano trenta esemplari delle singole module, vorrà dal suo canto prestarsi all'effetto su contemplato, suggerendo alle intendenze un metodo piano e facile con cui uniformemente debbano contenersi, appunto perchè segua con un sistema piano e regolare il passaggio allo scosso delle partite da esigersi e il resoconto successivo alle imprese per parte degli esattori indipendentemente in ciò da ogni ingerenza per parte degli uffici.

Di questa istruzione, della quale attesa la stringenza del tempo s' incarica direttamente la pratica esperienza della contabilità centrale, vorrà essa compiacersi di comunicarne una copia al magistrato per opportuna intelligenza.

Si spera che investendosi ogni ufficio della parte importante d' ingerenze che rispettivamente gli è devoluta, otterrà l'amministrazione il pieno e compiuto effetto della riforma che la superiorità ha ordinata in questo interessante argomento in cui sono implicati troppo gelosi riguardi di buon servizio pubblico e di risorsa per l'amministrazione.

Al n.° 19520-3415. *I.*

CAPITOLI NORMALI

per l' appalto dei dazj-consumo nei comuni e territorj aperti.

Art. 1. Le leggi ed i regolamenti rispettivamente veglianti nel regno lombardo-veneto in materia di dazj-consumo nei comuni e territorj aperti, e di contratti di appalto e subappalto di simili dazj si ritengono formar parte integrante del contratto, come se le relative disposizioni e prescrizioni fossero dedotte per patti espressi nel contratto stesso, in quanto però queste leggi e regolamenti non vengano a subire un cambiamento per effetto delle disposizioni dei presenti capitoli normali.

2. Il canone convenuto dovrà sempre esser versato nella cassa della rispettiva intendenza provinciale di finanza in valuta legale a tariffa. Questi pagamenti poi dovranno esser fatti in quattro eguali rate di trimestre in trimestre, e precisamente dentro la scadenza di ogni trimestre di ciascun anno della locazione.

Resta però in facoltà degli aspiranti all'appalto di scegliere la condizione del pagamento del canone in rate mensili eguali nell'ultimo giorno di ciascun mese, ed ove questo cadesse in giorno festivo, nel giorno feriale precedente.

3. In caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, l'appaltatore e la di lui sicurtà saranno sottoposti alla pena immediata del caposoldo e dell' escussione privilegiata fiscale, oltre quella della caducità del contratto da reincantarsi a spese, danno e rischio del detto

appaltatore e sua sicurtà, se così parerà e piacerà alla finanza, e senza bisogno d'interposizione, nè decisione dell'autorità giudiziaria.

4. Come cauzione dell'appalto il deliberatario, che si assumesse il pagamento del canone annuo in rate trimestrali, sarà tenuto, entro dieci giorni dalla comunicazione che gli verrà fatta dell'approvazione del contratto, di garantire con beni immobili liberi, di sua ragione, o con beni di egual natura di chi si costituisce sicurtà tanto pel pagamento del canone, quanto per ogni altra obbligazione inerente al contratto, giusta il disposto dall'articolo 83 del decreto 11 agosto 1810, sottoponendosi per l'entità di detta cauzione alla somma che sarà fissata dall'amministrazione, ben inteso che la somma da cautarsi non sarà mai minore del canone di un anno.

Il pegno verrà ricevuto colle norme determinate dal § 1374 del vigente codice civile, e la stipulazione dovrà farsi prima che l'appaltatore entri in possesso del diritto, salvo inoltre alla finanza di provvedere, ogni qual volta lo creda, a termini dell'articolo 91 del mentovato decreto.

Che se il deliberatario si assumesse di pagare il canone in rate mensili nel modo indicato all'art. 2, dovrà, come cauzione dell'appalto, al più tardi entro dieci giorni successivi a quello in cui gli sarà stata notificata l'approvazione della delibera, o versare nella cassa della competente intendenza la quarta parte del convenuto annuo canone, o prestare una idonea garanzia con sostanza propria, o dare una sicurtà tanto pel pagamento del canone, quanto per ogni altra obbligazione inerente al contratto, giusta il disposto dall'articolo 83 del precitato decreto italico 11 agosto 1810, sino alla concorrenza dell'importare della detta quarta parte del canone annuo.

Qualora l' appaltatore avesse prestata la cauzione mediante versamento in danaro della quarta parte del convenuto canone, sarà in sua facoltà di chiedere che la metà della medesima venga imputata nelle ultime tre rate mensili del canone in ragione di un terzo della detta metà della cauzione per ciascuna delle tre rate mensili dell' ultimo trimestre dell' appalto.

L' appaltatore e la di lui sicurtà potranno prestare la suddetta cauzione, sia che si estenda all' ammontare del canone annuo, sia che si circoscriva all' ammontare della quarta parte del medesimo, anche con cartelle del monte lombardo-veneto, con obbligazioni dello stato metalliche o con altri effetti pubblici fruttiferi, da accettarsi le cartelle e gli effetti pubblici pel valore rispettivo di borsa che avranno all' atto della loro presentazione; se non che qualora un tal valore sorpassasse l' importo nominale del capitale rappresentato dalle cartelle od effetti, non potranno le une e gli altri accettarsi per un valore maggiore del capitale medesimo.

5. L' appaltatore non potrà essere ammesso in qualunque caso, nè per qualunque titolo a proporre alcuna pretesa di ristoro o diminuzione di canone, se nell' atto stesso non avrà giustificato di avere intieramente saldato il canone decorso. E nessuna diminuzione di canone o ristoro può competere all' appaltatore quando non si tratti di guerra guerreggiata a termini rigorosi in luogo, o di altro accidente affatto straordinario ed impensato, per cui venisse a diminuirsi od a mancare del tutto la sostanza del dazio contrattato, avuto riguardo a tutto il tempo pel quale è fatto il contratto.

6. Non potrà del pari l' appaltatore, sotto pretesto di promosse questioni amministrative o giudiziarie, ritardare minimamente il pagamento delle

rate di canone che in forza del suo contratto scadessero durante le pendenze stesse; ed in caso che rimanesse difettivo, si obbliga esso espressamente a sottostare alle pene e procedimenti di cui nell' articolo 3.

7. Potrà l'appaltatore servirsi di commessi che lo rappresentino per l'esazione dei dazj a lui affittati, sotto però l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

I. Ch' egli dovrà notificare previamente all' intendente competente il nome, cognome, patria, età, professione, attuale abitazione ed ultimo domicilio non minore di un biennio delle persone che intenderà destinare per suoi commessi, corredando tale notificazione delle fedi opportune comprovanti di non essere mai state inquisite nè per delitti, nè per gravi trasgressioni di polizia;

II. Che l' intendente potrà non ammettere qualunque dei commessi proposti dall' appaltatore, senz' obbligo di manifestargliene i motivi, salvo allo stesso appaltatore il diritto di richiamo all' imperiale regio magistrato camerale;

III. Che i commessi come sopra approvati dovranno essere dall' intendente muniti di una patente, colla quale saranno autorizzati ad esigere nella qualità di ricevitore ed agente dell' appaltatore, e non altrimenti;

IV. Che qualunque atto praticato da un commesso non munito dell' anzidetta patente sarà riguardato come nullo ed arbitrario, e tanto l' appaltatore quanto il commesso ne saranno tenuti risponsabili sì in via civile che in via penale e di polizia a termini di legge e degli analoghi regolamenti;

V. Che l' appaltatore sarà ritenuto obbligato, come promette e si obbliga, di rispondere per l' operato dei proprj commessi anche muniti della patente dell' intendente.

8. I commessi dell'appaltatore non potranno mai esercire alcuna delle funzioni che le leggi ed i regolamenti riservano agli agenti della finanza; non essendo essi nelle invenzioni, come in qualunque altro atto, che i rappresentanti dell'appaltatore loro principale.

9. Non è permesso nè all'appaltatore, nè ai di lui commessi di passare a visite, perquisizioni ed invenzioni sì di notte che di giorno, senza dipendere dagli agenti della finanza ed attenersi rigorosamente alle disposizioni dei decreti, delle leggi e dei regolamenti in vigore nella soggetta materia, e specialmente all'attual legge penale di finanza e correlative norme ed istruzioni sull'applicazione ed esecuzione delle leggi stesse, le cui prescrizioni applicabili in quanto alla processura da seguirsi nei casi d'invenzione, al riparto dei premj ed al rimborso delle spese s'intendono per intiero formar parte del contratto d'appalto.

10. Qualora durante il contratto venisse, per l'attivazione di una nuova legge o di un regolamento generale, a variarsi in qualsiasi modo il sistema di esazione o sostanzialmente la natura o la misura dei diritti o la qualità degli oggetti tassati come sopra appaltati, o del loro esercizio, vi sarà luogo per parte tanto della finanza, quanto dell'appaltatore a recedere dall'appalto senza obbligo alcuno vicendevole d'indennizzazione.

11. Dovrà l'appaltatore uniformarsi alle dichiarazioni, istruzioni e discipline di massima che dalla superiore autorità amministrativa sono state o venissero in progresso emanate sulla retta intelligenza ed esecuzione dei decreti e regolamenti relativi ai dazj-consumo nei comuni e territorj aperti, e delle analoghe prescrizioni della nuova legge penale di finanza e relative norme ed istruzioni.

12. Sarà facoltativo all' appaltatore di tenere e far tenere aperti gli esercizj compresi nell' appalto per conto proprio, come pure di cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, e di far convenzioni di abboccamento con singoli esercenti a lui sottoposti, ma soltanto sotto l' osservanza dei presenti capitoli normali e secondo il formolario comunicatogli, senza potervi fare variazioni, nè aggiugnere condizioni contrarie alle disposizioni superiori in essi richiamate, o che potessero influire a danno dell' amministrazione sia nell' appalto in corso, sia negli appalti avvenire, sotto pena di nullità delle dette variazioni e delle condizioni aggiunte. Anzi viene dichiarato,

a) che sarà invalida qualunque condizione inserita nei contratti di subappalto o di convenzione con gli esercenti non contenuta nel formolario, quando non risulti approvata in termini speciali appositi dall' intendenza di finanza;

b) ch' è proibito all' appaltatore nei contratti di subappalto o di convenzione di stipulare, pel pagamento delle rate, termini comunque diversi o più lunghi di quelli che a lui medesimo furono accordati dall' amministrazione pel pagamento del proprio canone;

c) che nel caso di termine del contratto per scioglimento comunque dell' appalto cessano *ipso jure* anche i contratti di subappalto e di convenzione, semprechè l' amministrazione di finanza od il nuovo appaltatore non credessero opportuno di continuarli.

13. Nel caso di subappalto o di parziali convenzioni di uno o più esercizj coi singoli esercenti, oltre l' osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 93 e 94 del decreto italico 11 agosto 1810 sotto le pene ivi prescritte, dovrà l' appaltatore

aver consegnato all' intendenza di finanza nel termine di giorni 14 successivi a quello della restituzione della scrittura vidimata dall' intendenza medesima una copia autentica degli atti relativi, come dovrà farle conoscere l' effetto dei subappalti in qualunque mano diversa andassero a passare nel termine di un mese, sotto comminatoria della pena convenzionale di lire 114. 90 in caso di trasgressione o di ritardo all'adempimento di qualsiasi dei premessi obblighi.

14. Si ritiene obbligato l' appaltatore d' inserire nei contratti di subappalto, ancorchè parziali, come pure nei contratti di abboccamento o convenzione coi singoli esercenti, la clausola di dovere il subappaltatore od esercente, nel caso che questi pure subappalti, abbocchi o convenzioni altri esercenti, attenersi alle prescrizioni e disposizioni espresse nei due articoli precedenti, incumbendone a lui la piena ed esatta osservanza, come vi è tenuto l'appaltatore verso la finanza, sotto le conseguenze e le pene ivi rispettivamente stabilite, con dichiarazione ch' esso appaltatore non sarà obbligato pel fatto del subappaltatore ed esercente nei casi quì menzionati.

15. Se l' appaltatore tiene o fa tener aperti degli esercizj per conto proprio, dovrà farne la notificazione all' intendenza prima del loro aprimento, coll' indicazione della qualità degli esercizj, della loro ubicazione, del nome e cognome dell' esercente od esercenti, e ciò sotto la pena convenzionale di lire 114. 90 per ogni esercizio non notificato. Non sarà ammessa, per legittimare tali esercizj, la dichiarazione della loro spettanza a lui stesso che egli ne facesse posteriormente alla scoperta di essi fatta dagli agenti di finanza.

16. L'appaltatore nell'esigere dagli esercenti il pagamento del dazio a rigore di tariffa deve attenersi precisamente alla tariffa vigente, sotto pena di essere trattato come concussionario dei contribuenti nel caso di eccesso, e quale manomessore dei diritti della finanza nel caso di minorazione.

17. Ogni qual volta il governo trovasse giusto di aderire alle istanze dei comuni, onde il dazio delle bestie bovine venga regolato a peso anzichè a numero, giusta il disposto dall'articolo 14 della legge italica 19 maggio 1811, rinunzia l'appaltatore a qualsivoglia pretesa di compenso dipendentemente da siffatta mutazione, essendosi già avuto riguardo a ciò nella costituzione del canone convenuto.

18. Il privilegio dell'escussione forzosa competente alla finanza verso i proprj debitori può essere usato anche dall'appaltatore verso i suoi subconvenzionati ed esercenti, ma unicamente per l'esazione delle annualità o rate di canoni arretrati, del caposoldo e delle spese di esecuzione determinate nell'articolo seguente e sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti veglianti per l'esazione dei crediti dello stato, ed in ispecie della sovrana patente 18 aprile 1816, e le relative posteriori dichiarazioni e determinazioni superiori emanate o che avessero ad emanarsi.

19. Le esecuzioni fiscali non potranno eseguirsi dall'appaltatore, nè col mezzo dei di lui commessi, ma soltanto coll'opera degli esattori di finanza. Quindi volendo l'appaltatore procedere alla riscossione dei proprj crediti, di cui nell'articolo 18, dovrà presentarne la specifica in forma provante all'imperiale regia intendenza, e questa col mezzo del suo esattore forzoso farà attivare per conto dell'appaltatore gli atti di esecuzione privilegiata

di conformità al prescritto nel detto articolo 18 di questi capitoli.

L'appaltatore e per esso l'esattore forzoso, oltre il credito ed il caposoldo nel limite di cinque centesimi per lira, non potrà percepire per le spese di esecuzione più che tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto l'oppignorazione o soltanto all'atto di essa il debitore soddisfi il suo debito, e potrà inoltre percepire due altri centesimi per ogni lira come sopra qualora abbia luogo la subasta ovvero il debitore paghi il suo debito all'atto della medesima: ogni altra multa, penalità o compenso a favore dell'appaltatore o dell'esattore forzoso si dichiarano positivamente vietati ed esclusi.

20. Non potrà l'appaltatore per l'esercizio dei diritti a lui affittati usare libri-bollette di nessuna sorte che non siano parafati e somministrati dalla finanza verso la corrisponsione dell'importo competente da fissarsi dall'amministrazione, convenendosi che l'appaltatore nel caso di trasgressione di quest'obbligo pagherà lire 5. 75 per ogni bolletta usata in contravvenzione al presente articolo.

21. Sarà pure obbligato l'appaltatore di consegnare in fine di ogni trimestre i libri usati e di rendere conto esatto in fine di locazione anche di tutt'i libri che fossero rimasti in bianco, altrimenti dovrà pagare alla finanza lire 22. 95 per ogni libro non riconsegnato; ciò in fine del trimestre se trattasi di libro usato, ed in fine della locazione se nuovo.

22. Non potrà l'appaltatore ammettere a convenzione, nè all'esercizio mediante pagamento di tariffa chi non avrà riportata e non gli presenterà la bolletta giustificante la notificazione fatta a termini dell'articolo 30 del decreto 11 agosto 1810,

e ciò sotto pena di lire 114. 90 per ogni trasgressione, oltre alla risponsabilità incorsa in caso di non fatta notificazione, avvertendosi che l'appaltatore, il quale concederà la permissione di aprire esercizj prima della scadenza dello stabilito termine di giorni 40, sarà obbligato in solido col contravventore per rispondere delle conseguenze della trasgressione, a senso della notificazione governativa 20 novembre 1829, n.° 13960-2543.

23. Si dichiara obbligato l'appaltatore all'osservanza di tutte le prescrizioni della nuova legge sulla carta bollata, ed a sottostare al pagamento di tutte le relative tasse a lui incumbenti a senso della legge medesima e delle relative risoluzioni superiori emanate o che saranno emesse in avvenire, comunque portanti non semplici interpretazioni e dichiarazioni della legge, ma positive variazioni ed aggiunte.

24. L'appaltatore accetta il riparto del canone a dazio per dazio che sarà dichiarato dall'intendenza all'atto della delibera, ed inserito nell'istromento o scrittura del relativo contratto d'appalto, e si obbliga a sottostare al medesimo per gli effetti portati dall'articolo 95 del decreto italico 11 agosto 1810.

25. A scanso di equivoci si dichiara che l'articolo 3 del decreto suddetto 11 agosto 1810 comprende anche il caso in cui si fosse accresciuto o diminuito il numero degli esercizj per misure di polizia.

26. Se durante l'appalto per qualsiasi causa o circostanza venisse a scoprirsi insufficiente od a mancare in tutto od in parte la cauzione o sicurtà prestata dall'appaltatore ed ammessa dall'amministrazione, sarà in facoltà della finanza di passare al sequestro dei canoni dovuti dai subappaltatori

ed esercenti convenzionati, e d' incassarne i prodotti, come pure di riscuotere il dazio che si paga dagli esercenti a tariffa, e ciò sino a che l' interesse erariale non sia stato in seguito pienamente garantito.

Resta però positivamente su ciò determinato che nel presupposto caso di sequestro le rendite ed i prodotti derivanti da questo devono prima per patto espresso convertirsi a completamento della cauzione deficiente, e le sole somme che sopravanzassero saranno versate a sconto del debito dell' appaltatore, il quale non ostante rimane in obbligo per patto pur espresso di prestarsi al puntuale pagamento delle rate nelle epoche della loro ordinaria scadenza.

Nel caso in cui la cauzione fosse prestata a favore dell' amministrazione con ipoteca dei beni fondi, e che per qualche circostanza andasse come sopra a rendersi insufficiente, sarà dovere dell'appaltatore di portarla a completamento nel termine perentorio di giorni 14, sotto comminatoria di sequestro in via amministrativa; sequestro da tenersi fermo finchè la cauzione resti convenuta.

27. Venendo prestata giusta l' articolo 4 una cauzione ipotecaria o con cartelle dell' imperiale regio monte lombardo-veneto intestate, non la si riterrà definitivamente accettata neppure dopo la seguita firma del contratto e la praticata inscrizione rispettivamente dell' ipoteca o del pegno in favore dell' erario nei competenti registri pubblici, sino a che non siasi riconosciuto dall' intendenza dietro l' esame dei certificati addizionali rispettivamente dell' ufficio censuario e dell' ufficio delle ipoteche, o dell' imperiale regia prefettura del monte, da esserle presentati dall' appaltatore, che non sono sopravvenuti ostacoli all' attendibilità dell' ammessa

cauzione. E trattandosi di cauzione ipotecaria, dovrà l'appaltatore a piacere della finanza, durante la forza dell'ipoteca, renderle ostensibili i ricapiti giustificanti l'eseguito pagamento dei pubblici carichi sopra tutti i beni dati in ipoteca.

28. Pel caso in cui nascesse qualche controversia, la di cui decisione fosse di competenza dell'autorità giudiziaria, si dichiara che l'appaltatore a senso del § 15 della sovrana patente 29 settembre 1819 potrà essere convenuto avanti l'imp. regio tribunale civile di prima istanza del luogo ove risiede l'intendenza di finanza, e che per questo effetto esso dovrà nominare e notificare alla stessa intendenza entro un mese successivo all'incominciamento dell'appalto un individuo abitante nello stesso luogo, al quale si possano fare tutte le intimazioni, anche qualificate, da farsi mediante consegna nelle proprie di lui mani.

29. Le penalità in cui incorresse l'appaltatore per la trasgressione alle cose stabilite in questi capitoli, e le spese che si dovessero per avventura anticipare dalla finanza per supplire a mancanze dell'appaltatore stesso nell'adempimento de' doveri a lui incumbenti in dipendenza dei presenti capitoli e del contratto, saranno da esigersi come credito liquido col mezzo dell'escussione privilegiata fiscale.

30. Le spese dell'istromento del contratto e di tre copie autentiche di esso, o della scrittura in tre originali (delle quali copie o originali dovranno consegnarsi due all'intendenza di finanza) saranno a carico dell'appaltatore, cui incumberanno pure tutte le spese dei bolli e quelle di archivio, d'inscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, e di tutti gli atti occorrenti per la regolarità ed assicurazione del contratto a tenore dei presenti capitoli.

31. Tutte le premesse cose si riterranno stabilite tra la finanza e l'appaltatore per modo di solenne convenzione individua da formar parte integrante ed essenziale del relativo contratto.

Al n.° 19520-3415. *II.*

MODULA

della scrittura di un contratto di subappalto dei dazj-consumo nei comuni e territorj aperti.

.... questo giorno ... del mese di ... dell'anno ...

Con la presente scrittura l'infrascritto N. N. domiciliato in . . . . . contrada . . . . . al civico n.° . . . . . investito dell'appalto dei dazj-consumo per . . . . . distretto . . . . . dal giorno . . . . al giorno . . . . . , come risulta dalla scrittura d'appalto coll'imperiale regia intendenza . . . . . del giorno . . . . . in atti del notajo . . . . . , prevalendosi della competentegli facoltà di subappaltare e stipulando per sè e suoi,

Ha accordato ed accorda a N. N. domiciliato in . . . . . contrada di . . . . . al civico n.° . . . . che ha accettato ed accetta per sè e suoi

Il subappalto . . . . . *(qui si riporterà con la maggior esattezza e chiarezza la descrizione precisa e circostanziata del diritto o diritti che vengono celluti in subappalto)* nel modo e quali competono e competer possono all'imp. regia finanza, e per essa a lui appaltatore N. N., e come si possono e potrebbero da lui esercitare dipendentemente dal suo contratto di appalto portato dalla succitata scrittura.

Per una locazione di anni . . . . mesi . . . . e giorni . . . . . che si ritengono avere il loro termine col giorno . . . . del mese di . . . . . dell'anno . . . . verso l'annuo canone convenuto tra le parti in austriache lire . . . . . lir. . . . . , e sotto tutti e singoli i patti e le condizioni seguenti da ritenersi per individui, correspettivi e formanti complessivamente questo contratto.

1. Il presente subappalto viene fatto ed accettato rispettivamente e reciprocamente tra le nominate parti a senso delle vigenti leggi, regolamenti e discipline, e delle analoghe prescrizioni e decisioni superiori emesse e che avessero ad emettersi in proposito dalle competenti autorità, il tutto in relazione alla ripetuta scrittura di appalto in data . . . . . della quale il subappaltatore N. N. dichiara essere pienamente edotto per averla avuta previamente in comunicazione, e ciò per tutti gli effetti di ragione, e specialmente per quello di ritenersi obbligato, come si obbliga in via positiva ed assoluta, in e per tutto ciò che lo riguarda o lo può riguardare, ad osservare e far osservare, come incumberebbe all'appaltatore N. N., le ricordate leggi, discipline, decisioni e disposizioni superiori, e le cose convenute e stabilite tra lo stesso appaltatore N. N. e l'imp. regia intendenza di finanza di . . . . . anche giusta i capitoli normali a stampa che si uniscono sotto (*a*) alla presente scrittura, come formanti parte integrante della medesima.

2. Sarà facoltativo al subappaltatore N. N. di tenere e far tenere aperti gli esercizj compresi nel subappalto per conto proprio, di cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, e di far convenzioni di abboccamento coi singoli esercenti a lui sottoposti, ma soltanto sotto l'osservanza dei

menzionati capitoli normali in quanto sono applicabili e non sono tolti con la presente scrittura, e specialmente dei §§ 12 e 13, giusta il § 14 dei detti capitoli, non che coi patti e sotto le prescrizioni e condizioni espresse in questa scrittura medesima, avvertendo pure alle ossequiate auliche dichiarazioni pubblicate con la notificazione governativa 20 novembre 1829, n.° 13960-2543.

3. Il subappaltatore nelle scritture di abboccamento con gli esercenti dovrà farvi le relative aggiunte poste in calce del presente formolario, e di più avrà l'obbligo di consegnare una copia autentica delle scritture di subappalto o di abboccamento con gli esercenti munite della vidimazione dell'imp. regia intendenza di finanza all'appaltatore N. N. nel termine di giorni 14 successivi a quello della restituzione della scrittura vidimata dall'intendenza, sotto la pena convenzionale di lir. 114. 90 da pagarsi dal subappaltatore all'appaltatore N. N. nel caso sia di trasgressione o sia di ritardo all'adempimento di quest'obbligo.

4. Nei contratti di convenzione con gli esercenti non potrà il subappaltatore pattuire pei pagamenti, termini o scadenze diverse da quelli che sono stabiliti tra l'amministrazione e l'appaltatore, nè in verun caso potrà essere stipulato col subappaltatore il pagamento anticipato di una somma maggiore dell'importo ristrettamente di una sola delle convenute rispettive rate di canone. E ciò sotto comminatoria della nullità del patto e dell'imputazione immediata di tutta la somma che si fosse già anticipata nei pagamenti delle prime rate del canone stesso da farsi dall'esercente convenzionato, il quale resterà allora disobbligato dal surrogare qualsiasi altra cauzione del contratto.

5. In tutti i casi di caducità dell'appaltatore N. N. dal suo contratto succitato di appalto, come

nei casi di caducità del subappaltatore N. N. dal presente contratto, s'intenderanno decaduti anche i rispettivi subappaltatori e gli esercenti convenzionati col subappaltatore o di lui cessionarj dai rispettivi contratti, se così parerà e piacerà alla finanza, nel caso di caducità incorsa dall'appaltatore, ed all'appaltatore nel caso di caducità del subappaltatore, salva ai detti subappaltatori ed esercenti ogni loro ragione ed azione per ottenere dal proprio datore immediato l'indennizzazione loro competibile.

6. Per mandar ad effetto l'anzidetta caducità in tutti i casi nei quali si potrà farvi luogo a termini dei patti del rispettivo contratto o dei capitoli normali, e giusta la vigente legislazione analoga, basterà una diffidazione con disdetta corrispondente intimata in via economica all' investito per la sua esecuzione, bastando per l'estinzione dei contratti di subappalto e di convenzione di cui tratta il precedente § 5 che abbia luogo per parte dell'amministrazione o dell'appaltatore la diffida che il contratto viene sciolto per caducità del medesimo. E però salvo all'investito medesimo il diritto di ricorso all'imp. regia intendenza provinciale di finanza, ed in grado d'appello all'imp. regio magistrato camerale.

7. In qualsiasi caso in cui si sarà fatto luogo alla caducità in causa dell'inadempimento per parte dell'investito alle condizioni del suo speciale contratto, se l'investiente vorrà riservarsi il diritto di agire per ottenere dall'investito caducato anche una conveniente indennizzazione, dovrà farsi sollecito di procedere con la massima diligenza e con le debite cautele o ad un altro subappalto o ad utilizzare in altro modo regolare l'esercizio o gli esercizj cessati subito dopo la fattane restituzione.

8. Qualora per un cambiamento della tariffa l'appaltatore eseguisce una convenzione coll'erario per la continuazione del suo contratto, sia mediante un aumento, che mediante una diminuzione, ciò non avrà una necessaria influenza sul fatto dei subappaltatori ed esercenti, ai quali perciò resta libero, ove non avessero fatto un patto contrario coll'appaltatore, di chiedere, volendo, lo scioglimento del rispettivo contratto di subappalto o di convenzione.

E se l'appaltatore scioglierà il contratto colla finanza a termini dell'articolo 95 del decreto italico 11 agosto 1810, il subappaltatore ed i di lui subinvestiti non si riterranno per questo solo fatto svincolati dal parziale loro contratto, ma dovranno trattare direttamente con la finanza o con chi dopo il cessante appaltatore lo rappresentasse per la continuazione, per la modificazione o per lo scioglimento della particolare loro convenzione.

9. Il suddetto convenuto canone di lir. . . . . dovrà dall'investito N. N. corrispondersi all'appaltatore N. N. con le valute e nei modi e termini, e con le facoltà com'è stabilito nel § 2 dei capitoli normali per l'appaltatore verso la finanza. (Si potrà però convenirne il pagamento anche in un minor numero di rate, indicando il giorno preciso della scadenza di ciascuna rata; ritenuto però che le epoche delle scadenze devono combinarsi con quelle dell'appalto principale.)

10. I versamenti delle rate del canone convenuto dovranno dall'investito N. N. effettuarsi alla cassa dell'appaltatore N. N. nella casa in contrada . . . . . al civico n.° . . . . . od in quell'altra casa posta nel comune medesimo che gli venisse indicata dieci giorni prima della scadenza della rata, obbligandosi lo stesso appaltatore di tener aperto il locale della sua cassa pel ricevimento delle rate di canone dalle ore dieci

antimeridiane alle ore tre pomeridiane tanto nel giorno in cui scade la rata, quanto nei cinque giorni antecedenti, e nei 15 giorni successivi alla detta scadenza, quando la rata non fosse ancora stata pagata, ed obbligandosi pure a rilasciare contestualmente al pagamento la corrispondente regolare quitanza nella prescritta carta bollata a proprie spese.

11. In caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti nell'articolo 9 il subappaltatore e la di lui sicurtà saranno sottoposti alla pena immediata del caposoldo ed alla procedura fiscale nei modi e termini dei §§ 18 e 19 dei capitoli normali dell'appalto qui uniti sotto (*a*). Sarà per altro in facoltà dell'appaltatore, qualora egli lo preferisse, di rescindere *ipso facto* il contratto, e di nuovamente appaltare il diritto di cui si trattasse a tutte spese, rischio e pericolo del subappaltatore.

12. A garanzia dell'appaltatore per la piena, esatta e puntuale esecuzione da parte del subappaltatore di tutte e singole le cose cui si è obbligato col presente contratto . . . . . (*quì si esprimerà con la massima precisione e chiarezza la cauzione che si sarà convenuta*).

13. Le spese della presente scrittura in tre originali, dei quali se ne ritireranno due dall'appaltatore, ed uno dal subappaltatore, si stabiliscono nell'importare della carta bollata occorrente, ed in lire otto per la scritturazione di essa e per la vidimazione delle firme alla medesima apposte, e si ritengono a carico dell'investito, dal quale dovranno essere soddisfatte all'atto della segnatura di essa dalle parti.

14. Letta a chiara ed intelligibile voce alle parti dal testimonio N. N., venne firmata dalle dette parti e dai testimonj N. N. e N. N. alla presenza di N. N. . . . . che attesta la verità delle firme stesse.

AVVERTENZE.

Nelle scritture d'abboccamento con gli esercenti s'introdurranno i patti e le condizioni conformi per analogia al presente formolario, e di più si aggiungerà:

1.° Non potrà l'investito dell'esercizio sostituire nel determinato locale dichiarato e circoscritto nella presente scrittura una persona estranea per sostenere l'esercizio medesimo da lui assunto sia come cessionario, procuratore, socio o per qualunque altro titolo senza l'assenso in iscritto dell'investiente N. N. Come non potrà l'investito trasportare il detto suo esercizio in altro locale ovunque posto, sotto pena di pagare il canone convenuto sino al termine della stabilita locazione per l'esercizio nel locale anzidetto, e di esser considerato quale clandestino esercente nell'altro locale ove avrà arbitrariamente trasferito l'esercizio.

2.° L'esercente convenzionato sarà tenuto a pagare il convenuto canone per tutta la durata della presente convenzione se anche cessasse o gli venisse ingiunto di cessare per misura di buon governo, quando ciò avvenga per una causa a lui imputabile; ma se dalla cessazione del suo esercizio ne deriverà un vantaggio al suo cedente N. N. sia per l'aprimento di nuovi esercizj nella località in cui esisteva quello soppresso, sia per l'aumento che venisse portato al canone degli altri esercenti in detta località pel diminuito loro numero, sia per una maggior percezione di dazio dagli altri esercenti in luogo non convenzionati, o per qualsiasi altro titolo, in tal caso potrà il cessante esercente N. N. pretendere un compenso mediante la diminuzione, ed anche per avventura il condono del canone maturando.

III.

MODULA

della scrittura di un contratto di convenzione per esercizio di uno o più diritti di dazio-consumo nei comuni e territorj aperti.

.... questo giorno... del mese di.... dell'anno...

Con la presente scrittura l'infrascritto N. N. domiciliato in ..... al civico n.° ... / villico » .... investito dell' appalto / subappalto o dei dazj di consumo pel distretto... dal giorno ... al giorno ..., come risulta dalla scrittura di appalto / subappalto o stipulata col ..... in data ....., prevalendosi della competentegli facoltà di convenzionare, e stipulando per sè e suoi eredi ha accordato ed accorda a N. N. domiciliato in ..... al n.° .... che ha accettato ed accetta per sè e suoi eredi l'esercizio di .....

(qui si riporterà con la maggior esattezza e precisione la descrizione nitida e circostanziata del diritto o diritti che vien permesso di esercitare) nel modo e quali competono e competer possono all' imp. regia finanza, e per essa a lui appaltatore / subappaltatore o e come si possono e potrebbero da lui esercitare dipendentemente dal suo contratto di appalto / subappalto o portato dalla succitata scrittura ..... per una

locazione d'anni . . . mesi . . . giorni . . . che si ritengono avere il loro termine col giorno . . del mese . . . . . dell'anno . . . . verso l'annuo canone convenuto tra le parti in austriache lire . . . lir. . . . . e sotto tutti i singoli patti e condizioni seguenti da ritenersi per individui, correspettivi e formanti complessivamente questo contratto.

1.° La presente convenzione viene fatta ed accettata rispettivamente e reciprocamente tra le nominate parti a senso delle vigenti leggi, regolamenti o discipline, e delle analoghe prescrizioni e decisioni superiori emesse e che avessero ad emettersi in proposito dalle competenti autorità, il tutto in relazione alla ripetuta scrittura di appalto o subappalto in data . . . . . della quale l'esercente N. N. dichiara di essere pienamente edotto per averla avuta previamente in comunicazione, e ciò per tutti gli effetti di ragione, e specialmente per quello di ritenersi obbligato, come si obbliga in via positiva ed assoluta, in e per tutto ciò che lo riguarda e lo può riguardare, ad osservare come incumberebbe all' appaltatore o subappaltatore N. N. le ricordate leggi, discipline, decisioni, disposizioni superiori, e le cose convenute e stabilite tra lo stesso appaltatore o subappaltatore N. N. e l' intendenza di finanza di . . . . . o l' abboccatore N. N. anche giusta i capitoli normali a stampa che si uniscono sotto (*a*) alla presente scrittura di convenzione come formanti parte integrante della medesima.

2.° Non potrà l'esercente N. N. sostituire nel locale come sopra dichiarato e circoscritto nella presente convenzione una persona estranea per sostenere l'esercizio come sopra da lui assunto sia come cessionario, procuratore, socio o per qualunque altro titolo senza l'assenso in iscritto dell'investiente N. N.

3.° Non potrà del pari l'investito esercente N. N. trasportare il detto suo esercizio in altro locale ovunque posto sotto pena di pagare il canone convenuto sino al termine della stabilita locazione per l'esercizio nel locale anzidetto, e di essere considerato quale clandestino esercente nell'altro locale ove avrà arbitrariamente trasferito l'esercizio sottoposto perciò, quanto a questo, a tutte le pene comminate dalle leggi e regolamenti agli esercenti illegali.

4.° In tutti i casi di caducità dell' appaltatore o subappaltatore N. N. dal suo contratto succitato di appalto o subappalto s'intenderà decaduto anche l'esercente N. N. dalla presente convenzione, se però così piacerà e parerà alla regia finanza nel caso di caducità incorsa dall'appaltatore, od all'appaltatore nel caso di caducità del subappaltatore, salva però all'esercente N. N. ogni sua azione e ragione per ottenere dal proprio datore immediato l'indennizzazione che gli competesse.

5.° Per mandare ad effetto l'anzidetta caducità in tutti i casi in cui potesse aver luogo, a termini dei capitoli normali che regolano gli appalti, e giusta la vigente analoga legislazione, basterà per parte dell'amministrazione o dell'appaltatore una

dichiarazione in via di diffida che il contratto viene sciolto per caducità del medesimo. È però salvo all'esercente il diritto di ricorso all'imp. regia intendenza provinciale di finanza, ed in grado di appello all'imp. regio magistrato camerale.

6.° Qualora per un cambiamento della tariffa l'appaltatore eseguisse una convenzione coll'erario per la continuazione del suo contratto sia mediante un aumento, che mediante una diminuzione, ciò non avrà una necessaria influenza sul fatto dell'esercente, al quale resta libero ove non avesse fatto un patto contrario coll' appaltatore / subappaltatore o di chiedere, volendolo, lo scioglimento del proprio contratto di convenzione.

7.° Se l'appaltatore poi scioglierà il suo contratto colla finanza a termini dell'articolo 95 del decreto italico 11 agosto 1810, l'esercente per questo solo fatto non si riterrà svincolato dal parziale suo contratto, ma dovrà trattare direttamente con la regia finanza o con chi dopo il cessante appaltatore lo rappresentasse per la continuazione, per la modificazione o per lo scioglimento della particolare sua convenzione.

8.° Il convenuto canone come sopra convenuto in lire . . . . . lir. . . . . dovrà dall'esercente N. N. corrispondersi all' appaltatore / subappaltatore o N. N. con le valute legali a tariffa nelle seguenti epoche che seguiranno le scadenze dei pagamenti.

(Qui per le epoche da stabilirsi dovranno osservarsi le norme tracciate dal § 9 della modula dei contratti dei subappalti.)

9.° I versamenti delle rate del canone convenuto dovranno dall'investito esercente N. N. effettuarsi,

ove diversamente non fosse tra le parti per essere convenuto, nella casa dell' appaltatore o subappaltatore posta nel comune di . . . . . al n.° . . . . o in quell'altra che gli venisse precisata dieci giorni prima della scadenza della rata per la quale l' appaltatore o subappaltatore è tenuto a rilasciargli corrispondente regolare quietanza nella prescritta carta bollata a spese di esso ricevente.

10.° In caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti nell' art. 8.° della presente scrittura, l' esercente e la pieggeria saranno sottoposti alla pena immediata del caposoldo ed alla procedura fiscale forzosa nei modi e termini precisati dai §§ 18 e 19 dei capitoli normali dell'appalto generale quì uniti sotto (*a*). Sarà per altro in facoltà dell' appaltatore o subappaltatore, qualora egli lo preferisse, di rescindere *ipso facto* il contratto.

11.° A garanzia dell' appaltatore o subappaltatore per la previa esatta e puntuale esecuzione da parte dell' esercente di tutte e singole le cose cui si è obbligato col presente contratto venne fornito dall'esercente stesso il seguente mezzo di cauzione.

(Quì si esprime con precisione la cauzione che resta tra le parti convenuta.)

12.° Le spese della presente scrittura in tre originali, dei quali due si ritireranno dall' appaltatore o subappaltatore,

ed uno dall'investito, si stabiliscono nell'importare della carta bollata occorrente, ed in lir. 8 per la scritturazione di essa e per la vidimazione delle firme alla medesima apposte, e si ritengono a carico dell'esercente, il quale le dovrà pagare all'atto della segnatura delle parti.

Letta a chiara ed intelligibile voce alle parti dal testimonio N. N., venne firmata dalle dette parti e dai testimonj N. N. e N. N. alla presenza di N. N. che attesta la verità delle firme.

(N.° 107.) *Bollo da applicarsi alle quitanze degl' impiegati promossi ad un posto con soldo maggiore, ma ritenuti interinalmente nel primitivo impiego e stipendio.*

CIRCOLARE.

N.° 33649-2045. G. V.

Venezia, 31 agosto 1843.

Alle Autorità ed Uffici dipendenti.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 8 luglio prossimo scorso, n.° 19946-1633 ha comunicato copia di un decreto rilasciato all'imperiale regia amministrazione camerale centrale dell'alta e bassa Austria del tenore seguente:

« Qualora un impiegato od inserviente promosso ad un posto con soldo maggiore venga

per lungo tempo tenuto nel posto che prima copriva, e qualora in questo periodo di tempo esso percepisca il soldo minore, ed in seguito entrando nel nuovo posto debba rilasciare alla cassa rispettiva la quitanza per l'intero soldo maggiore dal giorno della sua promozione, dedotta però la somma già percetta del primitivo soldo minore, il bollo di tale quitanza a senso del § 64 n.° 20 si regola sull'importo della differenza tra il soldo minore ed il maggiore.

» Se venga poi fatta una ritenuta sul soldo, sulla pensione o sulla provvigione onde pareggiare un'anticipazione, una tassa o qualsiasi altro debito verso l'erario, devesi adoperare sempre nella quitanza relativa il bollo corrispondente all'intiera somma per cui si emette la quitanza stessa, sia che trattisi appunto di soldo (stipendio), di pensione o di provvigione. »

Ciò si comunica per opportuna conoscenza a cotest . . . . in seguito a partecipazione avutane colla nota 16 corrente mese, n.° 18146-3178 da questo imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 108.) *Penalità disciplinali per gli avvocati che nella trattazione delle cause si rendono colpevoli di raggiri o stancheggi.*

N.° 13498. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 5 settembre 1843.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

È precisa volontà di S. M. che si allontanino, e ove occorra, si puniscano con salutare rigore le cavillazioni, gli stancheggi e i raggiri di cui si rendessero colpevoli gli avvocati negli affari loro affidati in generale, ma più specialmente nelle cause per denunzia di finita locazione disciplinate dalla patente 17 giugno 1837. Tale essendo il tenore del venerato aulico decreto 23 agosto 1843, n.° 2327 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, lo si comunica a cotesta prima istanza, affinchè questo sovrano comando abbia ad esser immancabilmente eseguito.

(N.° 109.) *Disposizioni pei comandanti delle guardie di finanza a tutela della salute degli individui dai medesimi dipendenti.*

N.° 19960-1917. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 6 settembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

I quadri statistici delle malattie cui soggiacquero gl' individui dei disciolti corpi di sorveglianza offersero la trista esperienza che in gran parte furono contratte per intemperanza e massimamente per l' abuso del vino, per la cattiva qualità degli alimenti, per incuria di ripararsi dormendo dai malefici effetti delle esalazioni palustri, pel difetto di polizia personale, e finalmente per l' esposizione delle persone, appena superata un' infermità, all' influenza delle medesime circostanze che l' avevano prima prodotta.

Il magistrato camerale vede con rincrescimento che si sia combinata la colpa dell' uomo colle deplorabili conseguenze delle pur troppo inevitabilmente infelici circostanze locali.

Vede che i superiori, ai quali spettava la cura di sorvegliare i dipendenti anche sotto

i riguardi che non pregiudicassero sè stessi e il servigio con l'acquisizione di malattie, o non si prestarono all'intento, o per mancanza di mezzi efficaci non vi riuscirono.

A questa parte così importante del loro dovere, all'uso dei mezzi opportuni, trova di chiamarli il magistrato camerale, che colla concentrazione avvenuta spera di portare il nuovo corpo sempre più avanti sul sentiero del perfezionamento.

Sotto nessun aspetto egli fallirà nelle sue speranze, se le intendenze ed i superiori del corpo lo coadjuveranno con quell'interesse che ha diritto di aspettarsi nel proprio interessamento.

Una superiorità che si studia di provvedere in tutto al migliore stato de' suoi ha ben diritto di esigere con tutta severità di essere secondata. Ha diritto di esserlo molto più in questo caso in cui vuol conciliare il maggior servigio all'incolumità individuale. E poichè l'esposizione alle stesse cause che cagionarono il miasma venne riconosciuta estremamente dannosa, quando essa avvenga subito dopo superata la malattia, si dovrà aver riguardo, mediante opportuni cambiamenti, di far loro evitare le medesime circostanze come prima pregiudicevoli. E se a rimedio più opportuno si dovessero proporre dei cambj da sezione a

sezione; se avuto riguardo alle qualità degl' individui spettasse al magistrato camerale il doversi occupare, sarà ben contento di essere in grado di poter soddisfare alle speciali esigenze, di poter ridonare salute, incolumità al periclitante.

Il magistrato agirà d'altronde con tutta la severità verso quei superiori che avessero trascurato di provvedere al mantenimento della salute dei loro soggetti. Ad immediato contatto come lor sono non permetteranno mai che nemmeno nel bollore del caldo si passi la notte dormendo a cielo scoperto; che la cattiva qualità degli alimenti approntati in comune porga motivo di nocumento; che il dedito all' intemperanza, specialmente all' abuso del vino possa abbandonarvisi replicatamente senza che venga impedito. Quando poi il neghittoso nemmeno della personal polizia si curasse, così che a schifo tornasse il di lui pregiudicato contegno, ed offerisse motivo di temersi per lui e per il contatto cogli altri, i superiori devono rammentarsi dei mezzi ch'essi hanno nelle loro mani di riconoscere le trascuratezze di chi da loro dipende, ed insieme di punirle; d' imporre per l' esecuzione dell' ordine sotto le comminatorie della trasgressione.

A questo riguardo non sarà mai abbastanza raccomandato che, colla scorta di quelle cognizioni che ognuno dei comandanti di distaccamento dev' essersi procacciate sulle caratteristiche della scabbia, debba invigilare per allontanarne il pericolo col passare in accurata rivista chiunque giungesse da un posto diverso, e specialmente dal militare, e ripetendo la visita stessa a brevi intervalli si ponga in grado di scoprire l'affezione contagiosa in chi la si manifestasse.

Adoperandosi ogni superiore, ogni graduato attivamente allo scopo che si contempla, corrisponderanno utilmente al servizio, non che all' onore del corpo ed all' individuale vantaggio provvederanno.

(N.° 110.) *Sul modo di combinare per il trapasso delle farmacie l'esecuzione delle disposizioni delle due governative notificazioni* 10 *ottobre* 1835 *e* 1.° *agosto* 1838.

CIRCOLARE.

N.° 34529-3363. G. V. N.° 28814-2307. G. L.

Venezia, 6 settembre 1843. Milano, 9 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso qualche dubbio sul modo di mettere in armonia le disposizioni emanate colle notificazioni 10 ottobre 1835 e primo agosto 1838 relative alle farmacie di queste provincie, l'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita con rispettato dispaccio 27 luglio p.° p.°, n.° 1428-69 discese ad osservare

Che colla sovrana risoluzione 18 giugno 1838 S. M. I. R. A. graziosamente ha dichiarato che il decreto aulico 10 agosto 1835 e la conseguente notificazione 10 ottobre successivo non hanno ad avere effetto per quelle farmacie che a quel tempo già esistevano, in quanto si tratta della vendita ovvero della trasmissione per successione di tali spezierie;

Che quindi S. M. ha solamente annullata la prescrizione che le spezierie esistenti avanti

quella notificazione siano da riguardarsi come personali, e che perciò i proprietarj di queste farmacie abbiano da conservare la facoltà di poterle tramandare ad eredi od in via di vendita;

E che con ciò l'altefata M. S. ha deciso sul diritto di proprietà di tali spezierie, sul quale già in regola i tribunali hanno da trattare.

Tutte le altre discipline che in relazione alla condotta di tutte le farmacie si trovano in vigore non furono abolite o cambiate, per la qual cosa il sullodato aulico dicastero ha dichiarato che non riconosce un bisogno per l'emanazione di schiarimenti o di prescrizioni pei casi eventuali o problematici.

(N.° 111.) *Accordato agli studenti di farmacia di poter subire l'esame rigoroso alla fine del 2.° anno scolastico.*

CIRCOLARE.

N.° 34125–3321. G. V.

Venezia, 7 settembre 1843.

Alla Direzione della facoltà medica.

In obbedienza a dispaccio 12 agosto, n.° 5220-711 dell'eccelsa imperiale regia commissione

aulica degli studj ed in relazione al governativo decreto 9 agosto 1839, n.° 30923-2683 risguardante gl' intervalli per gli esami rigorosi si previene cotesta direzione per opportuna notizia e norma che il favore sussistente per gli studenti di farmacia dell' università di Vienna di poter subire l' esame rigoroso alla fine del secondo anno scolastico è stato mediante sovrana risoluzione 23 novembre 1841 esteso a tutti gli stabilimenti ove questo magistero viene conferito.

(N.° 112.) *Il termine per l' insinuazione dei ricorsi contro le sentenze per contravvenzioni finanziarie si misura dal giorno in cui i ricorsi stessi giungono effettivamente ad un ufficio di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 19667-3215. M. C. V.

Venezia, 9 settembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Venne promosso il quesito, se dato il caso della trasmissione d' un ricorso per rimedio legale o d' una domanda per grazia col mezzo postale contro una sentenza proferita da una

delle autorità chiamate a giudicare sulle contravvenzioni finanziali, sia da riguardarsi come punto della produzione il momento della consegna alla posta, o quello della presentazione all'autorità finanziale.

E l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale di concerto coll'eccelso imp. regio supremo giudizio di finanza con ossequiato decreto 3 agosto p.° p.°, n.° 26057–2674 si compiacque di significare quanto segue:

» Nei processi finanziali dallo spazio di tempo (termine) entro cui possono prodursi ricorsi per rimedj di diritto e di grazia, a norma dello stabilito dalla legge penale finanziaria non devono essere detratti i giorni durante cui i suddetti rimedj rimangono presso la posta.

» Quindi nella discussione della ricerca se un rimedio di legge od una domanda di grazia siano stati prodotti in tempo utile, è precisamente da decidersi a seconda del giorno dell'effettivo arrivo dei medesimi presso l'autorità dirigente gli affari di finanza o presso un giudizio di finanza, e non giusta il giorno dell'accidentale presentazione dell'atto alla posta. »

Ciò si comunica a cotesta regia intendenza a sua norma.

(N.° 113.) *Sulle tasse per l'esercizio delle professioni d'ingegnere, d'architetto civile, d'agrimensore e di ragioniere.*

CIRCOLARE.

N.° 29301–3728. G. L. N.° 38290–5812. G. V.
Milano, 10 settembre 1843. Venezia, 3 ottobre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali,
All' imp. regia Contabilità centrale,
Alla Direzione gen. delle pubbliche costruzioni.

Le si trasmette per l'opportuna norma una copia dell'aulico dispaccio 31 luglio p.° p.°, n.° 24284–1979 partecipato con nota dell'imperiale regio magistrato camerale 26 p.° p.° agosto dichiarante, se ed in quanto sussistano ancora le tasse vigenti prima della nuova legge sul bollo e sulle tasse per l'ammissione alle professioni d'ingegnere, architetto, agrimensore e ragioniere.

N.° 13182-1924 del M. C.

Copia di aulico dispaccio 31 *luglio* 1843, *n.°* 24284-1979 *diretto all' imp. regio Magistrato camerale lombardo.*

Ad evasione dei rapporti 9 dicembre 1840, n.° 18686-3568, $\frac{13677}{V.R.}$ e 25 ottobre 1842, n.° 16472-2802, $\frac{11168}{V.R.}$, dei quali si ritornano quì uniti gli allegati, si dichiara quanto segue a cotesto imperiale regio magistrato camerale:

Sulle tasse che per le disposizioni della legge del cessato governo italiano 3 novembre 1805 devono pagarsi per la concessione all' ammissione delle professioni d'ingegneri civili, architetti, agrimensori e ragionieri nel regno lombardo-veneto, dovranno continuare a sussistere come fino ad ora le competenze stabilite per gli esaminatori, pel segretario e per gl'inservienti, giacchè queste competenze non affluiscono nella cassa dello stato e non furono soppresse colla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Egualmente non fu soppressa colla nuova legge sul bollo e sulle tasse la tassa per la *cassa dell' università* che per la disposizione dell' articolo 32 della legge 3 novembre 1805 fu destinata per usi affatto speciali, e dovrà quindi anche per l'avvenire affluire nella cassa camerale.

All' incontro appare come fuor di dubbio soppressa colla nuova legge sul bollo e sulle tasse *la tassa alla prefettura per la spedizione della patente*, essendo essa una tassa di spedizione, la quale affluiva sempre nella cassa camerale, e che viene rappresentata dal nuovo bollo degli esibiti e protocolli che occorrono negli esami dei candidati, e che sono soggetti al bollo come esibiti e protocolli in affari privati.

(N.° 114.) *Schiarimenti sulla commisurazione delle tasse pel conferimento dei beneficj ecclesiastici.*

CIRCOLARE,

N.° 20701-3597. M. C. V.

Venezia, 12 settembre 1843.

Agl' imp. regj Uffici da esso dipendenti.

In seguito ad alcuni dubbj promossi sulla commisurazione delle tasse pel conferimento de' benefizj ecclesiastici, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale rilasciò l'istruzione n.° 12739-1051 del 16 luglio prossimo scorso, che quì unita trasmettesi a cotesto imperiale regio ufficio per sua opportuna conoscenza e per norma, in quanto fosse il caso di applicarla nelle provincie venete.

Rimangono del resto ferme le disposizioni delle circolari 24 dicembre 1842, n.° 28234-4882 e 11 maggio 1843, n.° 10443-1865 sul bollo degli atti di conferimento delle temporalità annesse ad un beneficio ecclesiastico.

N.° 12739-1051. C. A.

Al n.° 20701-3597. M. C.

ISTRUZIONE.

Riguardo all' applicazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 pel conferimento dei beneficj ecclesiastici, e particolarmente circa alla base o misura prescritta per determinare la tassa da pagarsi giusta i §§ 170 e 182 della legge medesima sono stati fatti i seguenti quesiti:

a) Se ed in qual modo nella commisurazione delle tasse pel conferimento di prebende e delle tasse di conferma di nomina sieno da comprendersi nella rendita annua della prebenda o dell'istituto (comunità o collegio) quei redditi che non consistono in dotazioni fisse di danaro, o in frutti di capitali o in rendite di beni immobili, decime, correspettivi e simili, riguardo ai quali non può per determinare l'annua rendita procedersi nel modo espresso nel § 170, ma che si fondano sopra contribuzioni od offerte in danaro od in natura derivanti da contratti o da altri titoli, e non già dai vincoli di sudditanza provenienti dal fondo camerale, dalle comuni, dalle chiese o da altre fondazioni, e che si comprendono sotto diverse denominazioni, come per es. assegni in natura, collette, addizionali, offerte di patronato e podestà, contribuzioni di mensa, ecc.

b) Se ed in qual modo per la commisurazione della tassa vengono calcolate le rendite che affluiscono ai beneficj ecclesiastici per le contribuzioni urbariali e di decima, ed in generale per gli utili e diritti che si fondano sul vincolo di sudditanza

in quelle provincie in cui le prebende ecclesiastiche dotate di fondi dominicali non pagano imposte dominicali, e non sussiste una imposta urbariale e di decima, e quindi non può venir ritenuto come rendita annua il quintuplo di tale imposta, come prescrive il § 170 della legge suddetta.

c) Se ed in qual modo trattandosi di quei benefizj, una parte della cui rendita è costituita da stabilimenti montanistici, fabbriche, molini, seghe, ed in generale da imprese industriali, in cui, oltre l'imposta dei fondi e delle fabbriche, si pagano altre tasse (imposte), come per es. tassa di esercizio, contributi montanistici, ecc., venga calcolata una tale rendita per la commisurazione della tassa, la quale non viene rappresentata da alcuna somma d'imposizione sui fondi, sulle fabbriche o sulle decime, come prescrive il § 170.

d) Se per le fabbriche, fondi e decime, per cui vengono pagati canoni d'appalto, si debba calcolare l'annua rendita su questi ultimi oppure sulla quota delle prediali, o se si debba aver riguardo ad entrambi.

e) Se relativamente alla tassa per conferma di nomine nell'annua rendita della fondazione, su cui si misura la tassa, si debbano anche calcolare le rendite delle parrocchie e de' locali incorporati.

f) Se nella commisurazione della tassa pei beneficj ecclesiastici si debbano aggiungere alla rendita annua, che serve di base alla commisurazione della tassa, le competenze di stola.

In seguito a tali quesiti si trova di rilasciare la seguente istruzione, la quale dovrà servire di norma alle autorità ed agli uffici che hanno ingerenza nella commisurazione delle tasse di cui si tratta.

Ad a). I §§ 170 e 182 della legge sul bollo e sulle tasse contengono due essenziali disposizioni, quella

cioè che l'annua rendita del beneficio ecclesiastico costituisce la base della misura della tassa, e l'altra, cosa si deve intendere per annua rendita, qualora essa consista in una dotazione fissa di danaro, in frutti di capitali o in rendite di beni immobili, decime o contributi di sudditanza.

Poichè la legge, conforme a quanto si è premesso, assoggetta a tassa l'annua rendita in generale, senza indicare il modo di essa sotto qualsiasi denominazione, non vi può esser dubbio che anche gl'introiti o redditi compresi nel quesito lettera *a*, che non consistono nè in dotazioni fisse, frutti di capitali, beni immobili, decime e contributi di sudditanza, ma che vengono compresi sotto qualsiasi altra denominazione e titolo, dovevano venire computati nell'annua rendita che serve di base per la misura della tassa. E siccome la legge colla detta seconda disposizione prescrive pei casi di dover calcolare l'annua rendita quanto occorre e specialmente pel caso che il beneficio sia provveduto di una dotazione fissa o in frutti di capitali, o in beni immobili, decime, ecc., così s'intende da sè che negli altri casi, ed ove il beneficio sia dotato di altre rendite e proventi, per calcolare l'annua rendita si debba tener ferma la regola che non vien tolta dalla legge pei casi suddetti, e quindi in generale attenersi alle prescrizioni che sono date per casi simili od analoghi, onde determinare e verificare tali rendite.

Ove dunque un beneficio ecclesiastico, quindi una prebenda od una fondazione consista in dotazione fissa di danaro o di frutti di capitali, si dovrà procedere secondo il disposto dalla legge stessa, calcolando la complessiva somma di tali proventi che si riferisce ad un anno, e qualora il beneficio sia dotato di beni immobili, decime e

contributi di sudditanza, si dovrà parimente ritenere per base il quintuplo della quota ordinaria annua delle prediali dei fondi, edificj e delle decime.

Ove all'incontro la rendita del beneficio consista in proventi diversi, i quali non possano venire compresi fra quelli già nominati, e quindi non ricadono sotto la categoria di dotazioni fisse o di capitali, e non vengono rappresentati dalle quote prediali sopra indicate, la rendita annua si dovrà desumere per tali proventi dalle liste di rendita del beneficio, oppure qualora tali registri non vi fossero o non fossero opportuni, si dovranno raccogliere d'ufficio dai conti relativi; e qualora si tratti di proventi in natura, si dovranno prendere per base i prezzi medj plateali; e qualora si tratti di proventi perennemente eguali, si dovrà prendere per base l'adequato degli anni tre ultimi scorsi avanti il conferimento del beneficio. Qualora il beneficio parte consiste in rendite, di cui la legge prescrive il calcolo del reddito annuo, e parte si deve desumerlo dalle liste o dai conti, si dovrà desumere l'annua rendita in ambedue i modi, cioè in base al § 170 trattandosi di dotazioni fisse, di frutti, di capitali, ecc., e secondo i conti e le liste trattandosi di rendite non appartenenti alle dette categorie.

Ad b). Secondo il disposto dal § 170 della legge si deve ritenere come annua rendita delle decime e contributi di sudditanza il quintuplo della quota annua ordinaria delle prediali fondiarie e di decima. La prediale cioè è considerata come una parte della rendita netta, e la legge determina il quintuplo della quota stessa come la somma che rappresenta l'intiera annua rendita. Ove quindi in alcune provincie non sussista l'imposta urbariale e di

decima, non si deve da ciò trarne la conseguenza che ivi non siano da assoggettarsi a tassa le rendite delle decime e dei contributi di sudditanza, in quanto che, come fu detto alla lettera *a*, ogni rendita soggiace a tassa. Se non che in tali provincie non si può determinare l'annua rendita mediante la quota prediale. Poichè ora nelle provincie in cui non sussiste l'imposta urbariale e di decima è introdotto il rilascio del 20 per cento in qualità di contribuzione, e quindi tale rilascio fa le veci dell' imposta urbariale e di decima, perciò è conforme allo spirito della legge che in quelle provincie dove non sussiste l'imposta urbariale stessa si debba ritenere come annua rendita delle decime e contribuzioni il quintuplo del rilascio stesso del 20 per cento.

Qualora tale rilascio del 20 per cento non si possa calcolare e determinare in modo perenne ed eguale, si dovrà esso determinare in modo che venga d' ufficio riconosciuto direttamente dai conti e liste l'adequato della rendita del beneficio dei tre anni precedenti, da cui calcolandosi il 20 per cento, la detta somma quintuplicata costituirà la rendita annua.

Ad c). Pel fin quì detto alla lettera *a* è chiaro che anche tutte le rendite che derivano ai beneficj ecclesiastici per imprese industriali, fabbriche, molini e simili, per istabilimenti ed officine montanistiche devono calcolarsi nell'annua rendita soggetta alla tassa. Per ciò che risguarda la determinazione della rendita derivante da tali proventi si devono distinguere le rendite, le quali sono unite coll'ordinaria economia ed utili rurali di un corpo di beni, di un fondo o di una casa, o di una rendita, e che sono rappresentate già dalle imposte sulle case, sui fondi e dalle altre urbariali, da quelle

derivanti da imprese industriali, come fabbriche, stabilimenti montanistici e simili, le quali non sono rappresentate dalle prediali stesse, e che oltre alle imposte sono particolarmente aggravate da altre imposizioni pubbliche, come per esempio tasse d'esercizio, contribuzioni, ecc.

Nel primo caso in cui tali rendite sono rappresentate dalle imposte fondiarie o delle case o da quelle urbariali, e che per legge fu calcolata la rendita annua dal quintuplo della rispettiva quota, tali rendite non possono venire nuovamente imputate.

Nel secondo caso all'incontro, in cui tali proventi non sono rappresentati dalle prediali, od in cui tali stabilimenti, oltre alle imposte fondiarie, urbariali, come utilità dell'industria sono anche aggravate di altre imposizioni dirette, come tasse d'esercizio, contribuzioni e simili; tali rendite dovranno venir comprese nell'introito annuo da prendersi per base nella commisurazione della tassa; e siccome non è prescritto per simili casi uno special modo di calcolare e determinare la rendita, così essa si dovrà desumere dai registri e conti, come fu indicato *sub a*.

Ad d). Trattandosi d'edifizj, fondi, decime od altri diritti e rendite appaltate, per cui vien pagata un'imposta fondiaria sulle case urbariali o sulla decima, si dovrà determinare la rendita quintuplicando le prediali stesse secondo il § 170, e non si potrà entrare sul modo dell'utilizzazione di tali oggetti in propria amministrazione od appalto; nè si dovrà calcolare due volte l'utile o la rendita, calcolandosi, oltre la quota di prediale, anche il canone appaltato.

Qualora all'incontro si tratti di fondi appaltati, riguardo ai quali non possa determinarsi la

rendita mediante il quintuplo della prediale, e si dovesse dedurla dai registri e conti, si dovranno calcolare le somme annue che costituiscono l'utilità e la rendita a favore del proprietario.

Ad e). La legge sul bollo e sulle tasse come fu detto sottopone tutta la rendita alla tassa di conferma della nomina.

Poichè ora le rendite dei locali delle parrocchie incorporate appartengono alla fondazione, non già al membro del collegio amministratore della parrocchia o vicaría foranea, e la fondazione deve provvedere al mantenimento de' suoi conventuali senza che la legge prescriva per tale oggetto una bonificazione, così anche la rendita delle dette parrocchie e dei locali incorporati deve venir calcolata nella rendita della fondazione per la commisurazione della tassa di conferma della nomina.

Ad f) Le competenze di stola costituiscono una parte della rendita dei beneficj ecclesiastici, e devono quindi anche nel senso soprindicato del § 170 venire computate nella rendita annua del beneficio ecclesiastico per la commisurazione della tassa.

Secondo le dette prescrizioni si dovranno regolare le autorità per l'avvenire.

Qualora fosse stata male applicata la legge sul bollo e sulle tasse nei detti punti, e quindi non fosse stata applicata nei modi ivi spiegati, se la tassa sia già stata in via definitiva addebitata dall'autorità competente, e la parte della stessa abbia già verificato un pagamento in acconto di quanto deve, non si farà luogo ad alcuna rettificazione della tassa già commisurata, benchè essa fosse minore di quella che verrebbe a risultare per effetto della presente istruzione.

(N.° 115.) *Sull' esensione dal bollo in alcuni affari di onoraria giurisdizione e pei curatori delle eredità giacenti.*

N.° 13907. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 12 settembre 1843.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Relativamente alla sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse ed all' esecuzione della medesima vennero all' imperiale regia camera aulica generale subordinate le seguenti proposizioni:

1. L' esenzione dal bollo e dalle tasse per le eredità non sorpassanti la somma di lir. 300.

2. L' estensione dell' esenzione dal bollo accordata ai miserabili dal § 73 della prelodata sovrana patente anche agli affari non contenziosi dell' ufficio nobile.

3. L' esenzione dal bollo per l' attitazione e pei protocolli giudiziali che venissero assunti a norma dei capitoli 3.° e 4.° del codice civile generale all' uopo d' indagare ed assicurare la sostanza dei pupilli poveri, come non meno nelle investigazioni da attivarsi a senso dei §§ 178 e 273 del codice civile generale, ovvero sulla gestione dei tutori e curatori, o l' educazione dei pupilli.

Vennero in pari tempo proposti alla suprema risoluzione i seguenti dubbj:

4. Se le parti beneficate sinora della prenotazione delle tasse possano conservare questo beneficio anche nelle loro controversie pendenti e promosse avanti il 1.° novembre 1840, ovvero se abbiano a giustificare di nuovo la propria indigenza?

5. Se i curatori delle eredità giacenti o non ancora adite siano pure soggetti all'obbligo del bollo nelle loro istanze che presentano?

Sopra le suesposte proposizioni e quesiti, l'imperiale regia camera aulica generale con dichiarazione 8 febbrajo 1841, n.° 50329 e dispaccio 3 marzo 1841, n.° 9677-1124 ha trovato di determinare

Al 1 *e* 2. Non potersi accogliere le fatte proposizioni.

Al 3. Essere già senz'altro esenti dal bollo a norma del § 64 *sub* 5 e 6 della nuova legge sul bollo le attitazioni ufficiose che assumono i giudizj in virtù della sorveglianza e cura ad essi spettante per legge sopra i curandi indigenti.

Come non meno essere esenti dal bollo le rilevazioni ed investigazioni da assumersi a norma dei §§ 178 e 273 del codice civile, essendo queste abbracciate dal citato § 64 in

parte manifestamente *sub* 4 come specie di procedure disciplinale e penale, in parte *sub* 5 e 6 come attitazioni ufficiose nell' interesse della sicurezza pubblica.

Al 4. Non occorrere alle parti già prima del 1.° novembre 1840 beneficate del privilegio dei miserabili la rinnovazione del certificato di miserabilità secondo le prescrizioni della circolare 1.° settembre 1840, ma poter godere del benefizio dell' esenzione dal bollo in senso del § 73 anche nella controversia incamminatasi avanti il 1.° novembre 1840 sull' appoggio della già somministrata prova di miserabilità.

Al 5. Potersi applicare anche al curatore di una massa giacente la prenotazione dei bolli ordinata nel § 73 pel caso di un curatore ad un assente.

Le sovraesposte decisioni dell' imp. regia camera aulica generale comunicate all' appello dall' eccelso senato lombardo-veneto dell' imp. regio supremo tribunale di giustizia mediante ossequiato aulico decreto 31 agosto prossimo decorso, n.° 3318 vengono portate a notizia delle dipendenti prime istanze per loro norma.

(N.° 116.) *Sulla modalità per l'intimazione di atti giudiziarj procedenti da autorità estere.*

N.° 13909. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 12 settembre 1843.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

L'eccelso senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto 30 agosto prossimo decorso, n.° 1251 ebbe a notificare a quest'appello che la cancelleria aulica riunita rilasciò ai due governi del regno l'istruzione che concerne il modo di far intimare nel regno lombardo-veneto gli atti giudiziarj procedenti da estere autorità.

In obbedienza al succitato aulico decreto se ne rendono intese le dipendenti prime istanze per loro norma colla comunicazione del succitato decreto della prelodata imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 22 aprile 1843, n.° 11983–1029 del seguente tenore:

« Non essendo di competenza dell'autorità
» politica l'intimazione di atti giudiziarj, la
» cancelleria aulica riunita di concerto col
» senato lombardo-veneto del tribunale su-
» premo di giustizia ha determinato che il
» governo debba far giungere o col mezzo

» del tribunale d'appello, o direttamente alla
» competente autorità locale giudiziaria, e ciò
» secondo l'interesse delle parti, qualunque
» requisitoria gli pervenga per l'intimazione
» di un atto giudiziario procedente da un'e-
» stera autorità, andando così a cessare la
» pratica finora invalsa in coteste provincie. »

(N.° 117.) *Sul trattamento degli allievi nei convitti che riportino in due semestri consecutivi seconde classi nel progresso.*

CIRCOLARE.

N.° 35140-2786. G. V. N.° 29587-3764. G. L.
Venezia, 15 settembre 1843. Milano, 11 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 5 scaduto agosto si è graziosamente degnata di ordinare che nelle prescrizioni vigenti relativamente al trattamento degli allievi nei convitti, i quali hanno riportato in due semestri consecutivi seconde classi nel progresso, abbia luogo la seguente modificazione:

Qualora in un pubblico convitto un alunno pagante riporti in due consecutivi esami semestrali seconde classi in progresso, e la

direzione del convitto attesti la sua buona condotta e siavi fondata speranza di una proficua applicazione, il governo è autorizzato a permettere che un tale alunno continui a rimanere nel convitto.

Per gli alunni mantenuti nei convitti a carico di fondazioni, i quali si trovano nello stesso caso, è riservato alla commissione aulica degli studj l'accordare sì fatta dispensa, la quale però potrà aver luogo soltanto per quegli alunni che godono di una fondazione privata *jure sanguinis aut loci*, ed in cui il fondatore non ha vincolato il godimento alla condizione che il progresso di tali allievi sia assolutamente buono.

Lo che si porta a cognizione anche di cotest' ufficio per sua intelligenza e norma ed in adempimento di analoga comunicazione pervenuta dalla prelodata imperiale regia commissione aulica degli studj mediante ossequiato dispaccio 9 detto, n.° 5342.

(N.° 118.) *Disposizioni per la cessazione degli assegni in corso a carico erariale per individui che vengono arrolati al servizio militare.*

N.° 30066-2812. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 16 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 luglio 1843, n.° 25321-2450 ha comunicato al governo quanto segue:

Per antivenire tanto all'indebita continuazione, frequentemente occorsa, del pagamento di pensioni, provvigioni o supplementi per educazione a quegli orfani d'individui addetti al servizio dello stato, i quali sieno entrati al militare colla percezione di paghe e mantenimento erariali, quanto al pagamento di tali assegni di grazia accordati ad individui dell'accennata categoria dopo la loro ammissione al militare, continuato dopo spirata l'epoca per la quale vennero accordati, il consiglio aulico di guerra, conforme al desiderio manifestatogli dalla camera aulica, ha ordinato in data 30 maggio p.° p.°, n.° 1765 a tutte le dipendenti autorità militari che d'ora in avanti abbiasi ad indicare nei prospetti d'arrolamento

(*Assentlisten*) se l'arrolato abbia fino allora percepito dall'erario o da un altro fondo pubblico, ed in quale importo, una pensione od altro assegno di grazia; indi se per la cessazione di esso dal giorno dell' arrolamento siensi fatti gli opportuni passi presso la competente autorità, e fino a quale epoca l'arrolato abbia percepito l'assegno erariale; così pure ha ordinato il suddetto consiglio aulico che nelle liste di condotta degli orfani civili e militari, i quali servono nell'imperiale regia armata in qualità di cadetti di reggimento, comuni *ex propriis*, ecc., nella colonna *È provveduto di sussidio* si specifichi se tale sussidio consista in un assegno dall'erario o da altro fondo pubblico e per quanto tempo venne accordato.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale delegazione provinciale per notizia ed osservanza.

(N.° 119.) *Dispensati dal bollo gli avvisi d'asta per l'appalto di opere stradali a carico dei comuni.*

CIRCOLARE.

N.° 30615–1866. G. L.

Milano, 17 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Propostosi il quesito, se gli avvisi d'asta per l'appalto di costruzioni, adattamenti e manutenzione delle strade comunali sieno soggetti al bollo, l'imperiale regio magistrato camerale con nota 2 corrente, n.° 13639–1989 ha trovato di dichiarare che debbano andarne esenti, perchè simili oggetti risguardano l'interesse pubblico, e non già strettamente l'amministrazione patrimoniale de'comuni.

(N.° 120.) *Sul numero legale occorrente nell'adunanza dei consorzj d'acque per la nomina dei loro delegati.*

CIRCOLARE.

N.° 29953-3065. G. L.

Milano, 21 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Direzione delle pubbliche costruzioni.

Sul quesito promosso, se allorquando manca il numero legale degl' interessati per la nomina dei delegati di un consorzio, e che per conseguenza per l'effettuazione della medesima si deve procedere a termini dell' articolo 6 del tuttora vigente decreto italico 20 maggio 1806, si renda necessaria l'*assoluta* maggioranza dei voti degl' intervenuti, oppure se sia sufficiente la *relativa* loro maggioranza, l' imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 18 p.° p.° agosto, n.° 24679-2240 si è degnata di dichiarare che quest' ultima, vale a dire la *relativa* maggioranza, sia bastevole per tale nomina, considerato che nel susseguente articolo 11 della ricordata legge per gli affari ivi indicati viene espressamente prescritta l'*assoluta* maggioranza dei voti, quando in vece nel sopraccitato articolo 6 non ne viene fatta la minima menzione.

Nella medesima occasione la prefata imp. regia cancelleria aulica ha osservato che si è potuto verificare essere nella dizione del ripetuto articolo 6 incorso un errore di stampa, dappoichè alla fine del medesimo si legge composta *dai* maggiori interessati, mentre nel testo originale è detto *dei* maggiori interessati, la qual diversità di particella porta una grande differenza nel senso e nell'applicazione dello stesso articolo; laonde allo scopo di evitare per l'avvenire ogni men giusta interpretazione del ripetuto articolo, e trattandosi semplicemente di un materiale errore di stampa, lo stesso eccelso dicastero aulico ha ingiunto che se ne faccia nota la rettifica a tutti i consorzj ed alle autorità che hanno ingerenza sui medesimi.

Il che si partecipa a cotest' ufficio per opportuna sua intelligenza e corrispondente esecuzione, in adempimento degli ordini portati dal preossequiato aulico dispaccio.

(N.° 121.) *Sono esenti dal bollo le reversali di quitanza degl' imp. regj ufficiali.*

CIRCOLARE.

N.° 31413–1907. G. L.

Milano, 22 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 18 luglio prossimo passato, n.° 28147–2304 ha notificato che S. M. I. R. con venerata sovrana risoluzione 8 luglio stesso si è degnata concedere che le reversali di quitanza degl' imperiali regj ufficiali abbiano da ritenersi esenti da bollo a senso del § 84 della legge sul bollo e sulle tasse del testo tedesco e del § 67 del testo italiano.

(N.° 122.) *Discipline per regolare l'esercizio del commercio girovago nelle città e nei luoghi ove non esistono botteghe aperte.*

CIRCOLARE.

N.° 30920-2536. G. L.

Milano, 27 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per non privare le classi povere della città di quelle agevolezze che possono aspettarsi negli acquisti dal commercio girovago, e per conformare l'esercizio di siffatto traffico nel regno lombardo-veneto possibilmente alla *tolleranza* di cui gode nelle altre provincie della monarchia, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di permetterlo anche nella città e nei *luoghi ove non esistono botteghe aperte*, non essendo difficile di sorvegliarlo accuratamente, sia in riguardo alle leggi politiche, sia per quelle di finanza; ferme nel resto tutte le altre discipline vigenti, e segnatamente il divieto di valersi per il *trasporto delle merci d'animali*, la quale agiatezza di mezzo non è conciliabile colla natura del *commercio vagante* e coi relativi prodotti, venendo così modificato il precedente ossequiato vicereale decreto 27 ottobre 1842, n.° $\frac{11025}{V.R.}$

partecipato col governativo dispaccio 4 novembre detto anno, n.° 38150-2987.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per conveniente intelligenza e norma nei contingibili casi analogamente a rispettato vicereale dispaccio 7 settembre spirante, n.° $\frac{9394}{V.R.}$

(N.° 123.) *Tolto il limite dell' età per l' ammissione agli studj ginnasiali.*

CIRCOLARE.

N.° 32046-4115. G. L.

Milano, 28 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, alla Direzione gen. de' ginnasj, agli Ordinariati diocesani ed all' Ispettore in capo delle scuole elementari.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 5 andante settembre, partecipata dall' eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj mediante ossequiato dispaccio del giorno 9 detto, n.° 6101-713, si è graziosamente degnata di ordinare quanto segue in punto all' età normale per l' ammissione agli studj ginnasiali:

« Col principio del prossimo venturo anno
» scolastico cessano di aver vigore le norme
» 28 marzo 1833 e 23 gennajo 1835 (circo-
» lari governative 17 maggio 1833, n.° 12518-
» 1955 e 13 agosto 1835, n.° 26770-4161).
» Viene però inculcato alle autorità in gene-
» rale ed ai direttori dei ginnasj in partico-
» lare di vegliare rigorosamente affinchè non
» venga accordato il passaggio dalle scuole
» elementari alle ginnasiali a chi non sarà stato
» riconosciuto nel preventivo esame piena-
» mente idoneo per le medesime, ed a quelli
» il di cui sviluppo fisico intellettuale non fosse
» senza eccezioni. »

(N.° 124.) *Per la dispensa dall'età normale onde essere assunto in un impiego occorre la prova che il petente sia di robusta e sana fisica costituzione.*

CIRCOLARE.

N.° 32842-5577. G. L. N.° 38784-2399. G. V.

Milano, 6 ottobre 1843. Venezia, 6 ottobre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un caso speciale, S. M. con venerata sovrana risoluzione 5 settembre p.° p.° si è degnata di ordinare che in avvenire nelle proposizioni di dispensa dall'età normale all'oggetto di conseguire impieghi sia sempre comprovata la circostanza che il petente sia perfettamente sano e robusto.

Tanto si partecipa alle delegazioni provinciali per intelligenza e norma ed in esecuzione degli ordini portati dall'ossequiato dispaccio 13 settembre p.° p.°, n.° 28928-1768 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 125.) *Bollo da applicarsi alle dichiarazioni giurate degli sposi per conseguire la dispensa da una o più pubblicazioni.*

CIRCOLARE.

N.° 33710-2049. G. L.

Milano, 11 ottobre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito proposto, se le dichiarazioni giurate che i fidanzati debbono emettere prima di chiedere la dispensa da una o più pubblicazioni di matrimonio, in relazione al disposto dalla circolare governativa 28 luglio 1826, sieno soggette alla legge del bollo 27 gennajo 1840, l'imperiale regio magistrato camerale con nota 29 scorso settembre, n.° 14815-2117 ha dichiarato che le medesime si devono annoverare fra quelle attestazioni che sono contemplate dal § 21 della legge suddetta e quindi soggette al bollo di lir. 1. 50 per foglio.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per norma e direzione.

(N.° 126.) *Procedura da osservarsi pel risarcimento dei danni derivati alle campagne coi trasporti militari delle rimonte.*

CIRCOLARE.

N.° 32800-1373. G. V. N.° 27335-2581. G. L.

Venezia, 18 ottobre 1843. Milano, 5 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed al Fisco centrale.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 28 luglio trascorso, n.° 20964-1170 ha comunicato per copia (conforme alla versione italiana quì inserta) il decreto rilasciato dall'imp. regio consiglio aulico di guerra ai comandi generali militari, contenente alcune modificazioni sancite da S. M. I. R. con sovrana risoluzione in data 6 giugno trascorso intorno alla prescrizione fin quì vigente sulla procedura da osservarsi allorchè si tratta di pretese di risarcimenti per danni arrecati ai campi e prati da trasporti militari delle rimonte.

Copia della circolare 23 giugno 1843, n.° 2452 dell' aulico Consiglio di guerra a tutti i Comandi generali, eccettuato quello della Dalmazia.

Col rescritto 28 agosto 1827, n.° 2353 K. di conserva coll' aulica cancelleria unita fu prescritto il modo di procedere nei casi che si fosse recato danno ai campi o prati di privati in causa del trasporto di rimonte, onde rilevare il danno per far luogo alle domande di compenso.

In occasione di una simile domanda presentata a S. M. l' imperatore, Questi si degnò di ordinare ai competenti aulici dicasteri di variare quella normale in modo più consentaneo ai principj del codice civile ed ai riguardi di equità voluti dalle circostanze dei casi.

Sentiti l' imperiale regio tribunale supremo di giustizia e l'imperiale regia aulica cancelleria unita, S. M. con sovrana risoluzione 6 giugno 1843 si degnò di approvare come norma quanto segue:

È bensì libero ai privati che furono danneggiati da trasporti di rimonte di esercitare la loro azione di risarcimento contro il regio erario militare nelle vie ordinarie di giustizia, ma possono tuttavia ottenere il compenso loro dovuto anche in via amministrativa, ogni qual volta appena conosciuto il danno ed in tempo che possa essere ancora rilevato, e conosciuta la causa da cui derivò, ne daranno avviso alla competente autorità del luogo.

Questa, appena ricevuto l' avviso, eseguirà un sopraluogo in concorso di due periti giurati, od almeno di uno, ed inviterà ad assistervi il comandante del trasporto se ancora si trova in luogo o nelle vicinanze, ed in caso contrario, se sarà possibile, un altro ufficiale od impiegato militare che

per avventura si ritrovassero nei contorni. In qualunque caso però dovrà l'autorità locale provvedere d'ufficio che sia rilevato in modo imparziale ed esatto l'ammontare del danno; ed in particolare se ed in quanto il medesimo sia stato propriamente recato dal trasporto delle rimonte, al qual oggetto assumerà in via sommaria a processo verbale le deposizioni dei testimonj (se vi saranno), e rimetterà indi indilatamente il processo stesso all'ufficio del circolo per le conseguenti pratiche di suo istituto.

Cotesto . . . . poi per ciò che lo concerne nello spedire dei trasporti di rimonte dovrà, come gli fu già imposto col rescritto 28 agosto 1827, n.° 2353 K, incaricare il comandante del trasporto stesso di evitare possibilmente di recare ogni e qualunque danno di tal genere, di prestarsi con prontezza alle diffide che le autorità locali gli facessero all'evenienza di reclami per danni inferiti, di assistere alla perizia dei medesimi prima di lasciar la stazione e di sottoscrivere il processo verbale.

È dell'interesse del comandante stesso d'intervenire alla commissione ai rilievi del danno, giacchè se vi assistesse in suo luogo un altro uffiziale od impiegato militare, che ignaro dell'accaduto facesse una dichiarazione a lui sfavorevole, egli verrebbe condannato a risarcire il danno, siccome quegli che in principalità ne risponde.

(N.° 127.) *Esenti dal bollo i monitorj per multe dipendenti da ommesso o ritardato trasporto d' estimo.*

CIRCOLARE.

N.° 34838-2137. G. L.

Milano, 23 ottobre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A tenore di una dichiarazione dell'imp. regio magistrato camerale comunicata al governo con nota 7 andante, n.° 14408-2071 debbono ritenersi esenti da bollo i monitorj od avvisi che dagl'imperiali regj commissariati distrettuali a mezzo delle autorità comunali vengono fatti intimare per l'inflizione delle multe in causa contravvenzioni alla legge sui trasporti d'estimo, le quali multe si devolvono al regio erario, dovendo siffatti monitorj ritenersi nel novero di quegli atti contemplati per l'assoluta esenzione dal § 64 n.° 6 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Lo che si significa alle regie delegazioni anche per ulteriore norma dei dipendenti commissarj distrettuali.

(N.° 128.) *Dazio da applicarsi secondo la tariffa doganale ai rottami e alla colatura di cera.*

CIRCOLARE.

N.° 16942-3058. M. C. L.
Milano, 25 ottobre 1843.

N.° 24690-4169. M. C. V.
Venezia, 4 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 6 corrente, n.° 32018-1132 si compiacque di dichiarare che i *rottami* e la *colatura di cera* sono da daziarsi secondo la rubrica 109 della vigente tariffa doganale.

Tanto si comunica a cotesta intendenza per opportuna sua intelligenza e perchè ne renda di conformità edotti i dipendenti uffici daziarj.

(N.° 129.) *Bollo da applicarsi agli atti di consegna degl' intercalari di vacanza dei beneficj.*

CIRCOLARE.

N.° 34582-2110. G. L.

Milano, 25 ottobre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso da taluno dei subeconomi dei beneficj vacanti per l'applicazione della legge del bollo 27 gennajo 1840 agli atti che servono di suppletoria consegna degli intercalari di vacanza, l'imp. regio magistrato camerale, sopra opportuna interpellanza, ha dichiarato con nota 7 corrente, n.° 14917-2130 di convenire nell' opinione espressa da questo imp. regio governo, che cioè debba pure essere stesa in carta con bollo proporzionale la consegna che si fa ad un beneficiato degl' intercalari di vacanza, poichè questa consegna è sostanzialmente una vera immissione in possesso di una suppletoria temporalità del beneficio.

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale per opportuna norma e direzione.

(N.° 130.) *Indicazioni necessarie nella carta di congedo pel calcolo dei servigi militari di persone assunte poi in servigio civile.*

CIRCOLARE.

N.° 35102–2150. G. V. N.° 30065–2811. G. L.

Venezia, 26 ottobre 1843. Milano, 16 settembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Contabilità centrale.

L' eccelsa camera aulica con dispaccio 7 corrente, n.° 22038 ha abbassata la seguente determinazione:

Per ovviare ad ogni equivoco nel computare il tempo del servigio militare in quello civile degl' impiegati o servi subalterni, l'aulica camera si era rivolta all' aulico consiglio di guerra interessandolo ad ordinare che d'ora in poi nelle carte militari di congedo sia esattamente indicata

a) l' epoca in cui quegli che viene licenziato dal servizio militare attivo di qualche reggimento o corpo di linea è stato del tutto eliminato dai ruoli e posto fuori di paga;

b) quanto tempo dopo siffatto congedo esso sia rimasto munito semplicemente della così detta carta di appartenenza alla *landwehr;*

c) quanto tempo abbia servito e sia stato in paga presso qualche battaglione o squadrone attivo di cavalleria della *landwehr.*

L' aulico consiglio di guerra corrispose a tale inchiesta, come dalla quì unita copia dell'ordinanza da esso emessa a tutti i comandi generali.

In quest' occasione circa il trattamento di quegl' impiegati civili che non passarono al servizio civile direttamente dai corpi di linea, ma che da questi entrarono prima nella *landwehr* e poi al servizio civile, si ricorda quanto segue per opportuna norma nei casi contingibili, in armonia a quanto dispongono i regolamenti sul modo di computare in genere gli anni di servigio militare.

Il non interrotto servigio militare e della *landwehr* può essere imputato nel servigio civile soltanto nel caso che quegli di cui trattasi sia passato al servigio civile da un battaglione della *landwehr* in attività, o da uno squadrone di dragoni della *landwehr*, non bastando ch' esso al tempo che fu assunto al servigio civile appartenesse ad un battaglione o squadrone della *landwehr* che fosse stato disciolto a tempo indeterminato, oppure che fosse munito della carta di appartenenza alla *landwehr* come soldato che ha terminato gli anni della sua capitolazione in anni due, in

amendue i quali casi il servigio militare non si calcola.

Ma se taluno passa dallo stato civile in un battaglione della *landwehr* oppure in uno de' suoi squadroni di dragoni, si computeranno gli anni di servigio presso la *landwehr* solo allorchè quel battaglione o quello squadrone fossero effettivamente in attività, ed egli sia passato al servigio civile appunto durante tal tempo.

Tanto si partecipa a cotesto imp. regio ufficio per opportuna sua conoscenza e norma.

Al n.° 22038.

Copia dell'ordinanza 22 maggio 1843, n.° 2039 dell'aulico Consiglio di guerra a tutti i Comandi generali ed al Governo della fortezza di Magonza.

Col rescritto 12 aprile 1843, n.° 1577 i reggimenti dei singoli distretti di arrolamento ricevettero coll'organo dei comandi generali l'ordine d'inserire nelle carte di congedo dei militari che terminarono gli anni di loro servizio l'indicazione se il battaglione della *landwehr* da cui sortono è attivo o meno.

Quel rescritto dichiara qual fosse il motivo di tale comando. Ma per mettere in grado le autorità camerali e politiche di procedere con piena cognizione di causa e quindi con sicurezza nel commisurare le pensioni degl'impiegati civili ch'erano prima addetti al servizio militare e le provvigioni delle loro vedove e dei loro figli a norma delle

veglianti direttive, si dovrà d'ora innanzi aggiungere alle carte di congedo sul loro lato rovescio, e dopo i connotati personali di quello che si licenzia, una breve descrizione del suo servizio da sottoscriversi dal rispettivo impiegato del commissariato di guerra.

Questa descrizione dovrà contenere

a) il giorno e l'anno in cui il soldato fu congedato dal reggimento, dal battaglione o corpo di linea;

b) il tempo ch'esso, s'è soggetto ancora all'obbligo di servir nella *landwehr*, ha passato munito del così detto passaporto della *landwehr* fra il suo congedo dalle truppe di linea e la sua assunzione nella *landwehr*, che seguir deve l'anno successivo;

c) quanto tempo ha effettivamente servito presso qualche battaglione attivo della *landwehr*, ed in caso che fosse stato messo o traslocato nel secondo battaglione della *landwehr*, quanto tempo vi sia rimasto, e se il battaglione della *landwehr* da cui fu licenziato fosse attivo o meno.

Trattandosi d'individui che prima di terminare la loro capitolazione furono licenziati in seguito a superarbitrio per difetti di corpo, oppure per circostanze di famiglia in via di grazia o di concerti presi; e così pure se si tratterà di soldati che furono congedati senz'obbligo di servire nella *landwehr* dopo finiti i loro anni di servizio: in questi casi cessa da sè il bisogno d'aggiungere alle carte di congedo la suindicata descrizione, perchè dal contesto di dette carte si rilevano già il corpo a cui appartenevano, i loro anni di servizio e la qualità del loro congedo.

Del rimanente s'intende da sè che se taluno, dopo essere stato congedato da un corpo di linea,

viene munito di carta di appartenenza al secondo battaglione della *landwehr*, perchè non è atto a servire nel primo, non è applicabile a suo riguardo il secondo dei tre punti sopra indicati, e che se il primo battaglione della *landwehr* venisse posto fuori di attività, converrebbe dichiararlo anch'esso come *non attivo*.

Dell'esattezza delle indicazioni rispondono i comandanti dei reggimenti e dei corpi, ed i competenti impiegati del commissariato di guerra.

(N.° 131.) *Confermato il disposto dall' articolo 68 del decreto 27 maggio 1811 per la confisca del legname non abbattuto nel termine stabilito nel contratto.*

CIRCOLARE.

N.° 35241-2166. G. L.

Milano, 30 ottobre 1843.

N.° 25620-1825. M. C. V.

Venezia, 29 novembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita, presi gli opportuni concerti coll'imperiale regia camera aulica generale, si è compiaciuta di dichiarare mediante rispettato dispaccio 11 corrente ottobre, n.° 31641-2958 e $\frac{10855}{V.R.}$ che

in pendenza del nuovo regolamento forestale non trova di fare *modificazione* al § 68 dell'italico decreto 5 giugno 1811, col quale è stabilita la confisca per parte dell'ispettore forestale di quel legname non ancora abbattuto nel tempo fissato dal contratto. Soltanto nel caso in cui il proprietario del bosco non fosse stato pienamente tacitato dal deliberatario del legname da abbattersi, ciò che avverrebbe per esempio se il taglio della legna fosse appaltato in modo che il deliberatario dovesse pagare per ogni determinata misura di legname abbattuto o esportato una stabilita somma, e se il deliberatario non abbatte una parte del legname acquistato, o se lo abbatte, non lo esporta; in allora soltanto il legname da confiscarsi per la regia amministrazione resterà devoluto al proprietario del bosco in proporzione però del sofferto danno.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma e per le occorrenti comunicazioni a cui spetta.

(N.° 132.) *Per la nuova guardia di finanza devono osservarsi relativamente alla legge sul bollo e sulle tasse le disposizioni che erano in vigore pei cessati due corpi di sorveglianza finanziaria.*

CIRCOLARE.

N.° 24640–4287. M. C. V.

Venezia, 1.° novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Siccome la nuova guardia di finanza sostituì i corpi preesistenti della guardia di confine e di finanza, così le disposizioni della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse che risguardano questi due corpi di sorveglianza, come pure gli schiarimenti emessi dall'autorità superiore riguardo all' obbligo del bollo per esse guardie di confine e di finanza devono aver vigore anche per la detta nuova guardia di finanza.

Tanto ha dichiarato l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con riverito suo dispaccio del 26 settembre p.° decorso, n.° 33742 in seguito a quesito propostole, e tanto servirà a cotesto imperiale regio ufficio di opportuna conoscenza e norma.

Si ricorda in argomento specialmente la circolare 8 marzo 1842, n.° 4766–817.

(N.° 133.) *Bollo cui devono soggiacere i* conti di ritorno *dei quali vanno accompagnate le rivalse in oggetti di commercio.*

CIRCOLARE.

N.° 24738-4309. M. C. V.

Venezia, 3 novembre 1843.

N.° 17031-2406. M. C. L.

Milano, 28 ottobre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Quì unita si accompagna a cotesto imperiale regio ufficio copia del dispaccio 4 ottobre prossimo scorso, n.° 33688-2716 che l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale ebbe a rilasciare all'imperiale regio magistrato camerale lombardo relativamente al bollo che devesi applicare ai *conti di ritorno* contemplati dagli articoli 180 e 181 del codice di commercio, e ciò per opportuna conoscenza e norma.

Al n.° 24738-4309.

Copia di un decreto 4 ottobre 1843, n.° 33688-2716 rilasciato al Magistrato camerale di Milano.

Poichè secondo il disposto dal § 78 della nuova legge 27 gennajo 1840 con un solo bollo non può erigersi che un solo documento o scritto, così anche il conto di ritorno, se viene annesso ad un protesto, dev'essere scritto in un foglio separato, e soggiace al bollo di centesimi 50 per foglio giusta i §§ 6 e 23 della legge medesima.

L'ufficio delle ipoteche in Salò ha quindi agito rettamente denunciando in contravvenzione al bollo il conto di ritorno sottoscritto soltanto da Giovanni Duina, non eretto su di un foglio bollato separato da centesimi 50, ma annesso al protesto della cambiale, dappoichè l'articolo 181 del codice di commercio, che dichiara un atto imperfetto il conto di ritorno che non sia certificato da un agente di cambio o da due commercianti, non porta alcun cangiamento all'obbligo del bollo. Secondo la legge sul bollo ogni documento o scritto munito della sottoscrizione di chi lo emise e della data deve anzi considerarsi come un atto perfetto, il quale dovea fin da principio essere scritto su di un foglio di carta regolarmente bollato.

Ciò ad evasione del rapporto 12 dicembre 1842, n.° 16388-2781, di cui si ritornano gli allegati.

(N.° 134.) *Bollo da applicarsi in varj atti nella ventilazione di eredità militari.*

N.° 24739-4310. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 3 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza ed altri Uffici dipendenti.

Si comunica in copia a cotesto imperiale regio ufficio per sua notizia e norma un dispaccio che l'imperiale regio consiglio aulico di guerra di concerto con l'imperiale regia aulica camera generale ha trovato di rilasciare alle autorità militari riguardo all'applicazione della nuova legge sul bollo nelle ventilazioni di eredità militari.

E ciò in seguito a decreto 1.° ottobre p.° s.°, n.° 33789-2727 dell'imperiale regia camera aulica prelodata.

Al n.° 24739-4310.

Copia d'una circolare dell'imp. regio Consiglio aulico di guerra a tutte le dipendenti Autorità militari in data 22 luglio 1843 lettera F, *n.°* 837.

Dietro quesito promosso,

a) Se la mancanza del bollo di cui dovrebbe esser munita la dichiarazione d'erede sia da considerarsi come un ostacolo alla ventilazione.

b) In qual modo si deve contenersi qualora in un'eredità non si trovi alcun danaro contante, ma soltanto un'obbligazione privata per un capitale pagabile in Ungheria, e la parte non produca l'importo del bollo, e ad onta di ciò debbano estendersi degli atti d'ufficio per condurre a termine la ventilazione, i quali devono essere muniti di bollo.

L'imp. regio consiglio aulico di guerra di concerto coll'imp. regia camera aulica generale trova di dare a cotest'ufficio . . . . . per sua norma e per norma pure degli uffici dipendenti, che saranno opportunamente resi edotti, la seguente istruzione:

Ad a). Non può succedere il caso d'una prenotazione, ed una dichiarazione d'erede senza bollo o con un bollo irregolare non può sospendere l'andamento della ventilazione, ma questa mancanza di bollo sarà soltanto denunziata all'amministrazione camerale distrettuale.

A b). Il giudizio cui spetta la ventilazione dell'eredità procederà bensì sulla base della dichiarazione d'erede alla compilazione dell'inventario dell'eredità, in quanto questo sia soltanto un abbozzo che dee rimanere negli atti, ma non ne lascerà alcuna copia alla parte, e molto meno farà luogo all'aggiudicazione se la parte non produce prima il foglio bollato necessario o l'importo del bollo relativo, alla qual cosa essa verrà diffidata qualora il proprio interesse d'ottenere il possesso dell'eredità non ve la induca.

A ciò si aggiunge che qualora l'importo del bollo non venisse corrisposto, sarà da trattenersi l'inventario soltanto come un abbozzo per l'uso successivo, e la ventilazione sarà indicata nella tabella annuale come liquidata col cenno dell'ostacolo esistente, e sarà tenuta in prenotazione soltanto pel caso che vengano prodotte le competenze del bollo.

(N.° 135.) *Modo di trattare le domande d'impiegati giudiziarj per traslocazione.*

N.° 16658. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 4 novembre 1843.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie e Camere notarili.

S. M. I. R. A. si è degnata di osservare che sulle domande di traslocazioni d'impiegati non si procede in modo uniforme, mentre ora si astengono le autorità dall'esternare il loro parere, ed ora passano a farne il soggetto di una votazione come se si trattasse di domande di promozione, e quindi con veneratissima sovrana risoluzione 25 aprile 1843 si è degnata di ordinare al supremo tribunale di giustizia di disporre quanto occorre, onde introdurre un modo uniforme di procedere.

In esecuzione pertanto dei sovrani comandi abbassati coll'aulico decreto 26 ottobre p.° p.°, n.° 2867 si deduce a notizia delle prime istanze e camere notarili in queste provincie per loro norma, che i ricorrenti, i quali invocano traslocazione in pari qualità presso altre autorità, non debbano essere compresi nella terna della proposizione, ma debbasi a quella vece manifestare il parere se la domanda sia da

esaudirsi, avuto riguardo alle viste del sovrano servigio o ad altre importanti relazioni personali che fossero debitamente dimostrate, e quale fra più impetranti la traslocazione meriti particolare riguardo.

Pel caso che qualche autorità provasse difficoltà di esternare il suo parere sopra tali domande di traslocazione, per non esserne i votanti disinteressati, dovrà la presidenza di essa a dettame delle cose suavvertite esternare il suo parere.

(N.° 136.) *Sul modo di legittimare le provenienze e la fabbricazione delle merci di cotone spedite da Vienna e colà fabbricate.*

N.° 17213-3101. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 6 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per la doverosa più esatta osservanza da parte tanto di cotesta intendenza, quanto dei dipendenti uffici esecutivi, il magistrato camerale le comunica nell' unita copia di aulico dispaccio 6 scorso ottobre, n.° 30676-3153

alcune dichiarazioni dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale relative alla legittimazione della regolare provenienza o della fabbricazione seguita in Vienna delle merci di cotone spedite da Vienna in un quantitativo soggetto a controlleria, non che alle vigenti prescrizioni intorno all' indicazione della lunghezza ed altezza di dette merci nelle carte di provenienza e di spedizione, in relazione al precedente aulico decreto 16 dicembre 1840 diramato alle intendenze dal magistrato camerale con circolare 15 gennajo 1841, n.° 254-40 (*).

Copia di decreto dell' imp. regia Camera aulica generale in data 6 *ottobre* 1843, *n.°* 30676-3153 *diretto all' imp. regio Magistrato camerale della Lombardia.*

In evasione dei rapporti 7 agosto 1842, n.° 11599-2046 ($\frac{7989}{V. R.}$) e 7 luglio 1843, n.° 8223-1680 ($\frac{7730}{V. R.}$), di cui si restituiscono gli allegati, si dichiara all' imperiale regio magistrato camerale che in forza dei decreti della camera aulica generale 2 dicembre 1835, n.° 28759-8085 e 23 marzo 1836, n.° 8960-448 la legittimazione della regolare provenienza o della fabbricazione seguita in Vienna

(*) Veggasi la circolare del magistrato camerale di Venezia 20 gennajo 1841, n.° 597-76 inserita nel volume I, parte II, pagina 22 della raccolta dell' anno 1841.

delle merci di cotone spedite da Vienna in quantitativo soggetto a controlleria, ad eccezione dei filati di cotone bianchi e colorati, non che del *bobinet* e del cotone greggio destinato per la filatura o spedito da un filatojo, non può essere richiesta se non allorquando dalla qualità delle manifatture di cotone per sè non soggette alla legittimazione, dalla mancanza o viziosità della regolare provenienza, o da altre circostanze sorga fondato sospetto di un illegale procedimento; che appunto perciò non può aggiungersi alle carte di spedizione della dogana principale di Vienna per merci di cotone, eccettuato il *bobinet*, l'avvertenza relativa alla seguita legittimazione della provenienza; che l'imp. regia camera aulica generale non si trova indotta a lasciare che si decampi dalla disposizione contenuta nell' aulico dispaccio 16 dicembre 1840, n.° 48048-3235 rispetto all'indicazione della lunghezza e dell'altezza nelle carte di provenienza e di spedizione; che però, come S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè ebbe già ad osservare all'imperiale regio magistrato camerale, venendo a schiarirsi da sè nella visita della merce e nell'esame della bolletta di scorta una insignificante differenza nell'altezza o lunghezza, la qual differenza può derivare dalla diversità delle misure nelle singole provincie o dall'apparecchio della merce stessa, e del resto non siavi dubbio sull'identità della merce, nè in generale militi il sospetto che si voglia commettere una contravvenzione di finanza, ed il peso della merce corrisponda a quello indicato nel ricapito di scorta, non dovrà per tale differenza aver luogo alcun rilievo d'ufficio, dacchè la suddetta disposizione ha principalmente per base la tendenza d'impedire che con un ricapito di scorta venga coperta un'altra merce intrusa.

(N.° 137.) *Come si misura l' importo del bollo delle polizze emesse dalle varie società di assicurazione.*

CIRCOLARE.

N.° 25106-4356. M. C. V. (*)

Venezia, 8 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a dubbio insorto sul trattamento quanto al bollo delle polizze emesse dalle due privilegiate società di assicurazione, dette assicurazioni generali austro-italiche e riunione adriatica di sicurtà, S. M. con venerata sua risoluzione del 21 gennajo a. c. degnossi di determinare che nel senso della legge sul bollo e sulle tasse la competenza di bollo per le polizze di assicurazione, senza differenza degl' istituti dai quali vengono le medesime rilasciate, dee commisurarsi sull' importo del premio pattuito per l'assicurazione.

Lo che si comunica a cotesto imp. regio ufficio, in relazione ad ossequiato dispaccio 8 ottobre p.° p.°, n.° 32443 dell'eccelsa imp. regia aulica camera generale, per sua opportuna

(*) La presente sovrana risoluzione venne diramata anche alle regie delegazioni provinciali mediante circolare 31 ottobre 1843, n.° 35484-2189 del governo di Lombardia.

conoscenza e norma, essendo stata emessa in addietro sul proposito la circolare 1.° aprile 1842, n.° 6733-1124.

(N.° 138.) *Multe nelle quali incorre il proprietario scoperto a vendere al minuto il vino raccolto nei proprj fondi senza pagamento di dazio.*

CIRCOLARE.

N.° 23592-4361. M. C. V.

Venezia, 8 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Mediante ossequiati decreti numeri 12289 e 480 del 4 dicembre 1842 e del 18 gennajo 1843 S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, decidendo sopra casi concreti, ha trovato di dichiarare che, a differenza dell'esercente di professione, pel quale la sola introduzione del vino nel locale d'esercizio senza pagamento del dazio costituisce una grave contravvenzione di finanza, punibile in ragione della intera quantità del vino introdotto, il proprietario che vende al minuto il vino raccolto ne' proprj fondi deve soggiacere non già ad una multa proporzionata alla quantità

di vino rinvenuto nella cantina, ma soltanto ad una multa corrispondente alla quantità realmente smerciata, a senso del § 341 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, oltre alla pena per ommessa notifica stabilita dal § 344.

Nel comunicare a cotesto regio ufficio quanto S. A. I. ha trovato di stabilire, il magistrato camerale lo incarica di attenersi nei casi futuri alla massima sopraccennata, dando eziandio opportune istruzioni ai dipendenti uffici.

(N.° 139.) *Modalità per le licenze di vendere merci sottoposte a controlleria in alcuni luoghi del circondario confinante che non possono considerarsi come città o come borghi.*

N.° 17591-3165. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 10 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In contingenza di applicazione ai mercanti di Gallarate (luogo posto nel territorio interno della provincia di Milano) della disposizione del § 353 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, l'eccelsa imperiale

regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 27 settembre p.° p.°, n.° 32435–3349 si è degnata di emettere la seguente dichiarazione:

« Se i negozianti di Gallarate vogliono avere » stabili locali di vendita per merci soggette » a controlleria in singoli luoghi del circon- » dario confinante che non sono ritenuti nè » per città, nè per borghi, ma nei quali però » si tiene mercato, l'apposita licenza dell'au- » torità locale pel disposto nel § 353 del re- » golamento sulle dogane e sulle privative » dello stato deve indubbiamente essere ap- » provata da parte dell' intendenza delle fi- » nanze; all' incontro tale approvazione non è » necessaria se essi frequentano i mercati dei » suddetti luoghi del circondario confinante » con merci soggette a controlleria solo per » la durata dei mercati stessi, ma anche in » tali casi la spedizione e custodia delle ri- » spettive merci soggiacciono alle disposizioni » emanate pel commercio nel circondario con- » finante. »

Tale superiore dichiarazione si comunica a cotest' intendenza per corrispondente norma ed osservanza da parte sua e dei dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 140.) *Dilucidazioni riguardo all' obbligo del bollo per gli attestati di nascita e per le fedine politiche e criminali chieste d'ufficio per individui designati pel forzato arrolamento.*

CIRCOLARE.

N.° 36918-2298. G. L. N.° 44712-1802. G. V.

Milano, 13 novembre 1843. Venezia, 23 novembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra i dubbj promossi relativamente all'obbligo del bollo prescritto dalla sovrana risoluzione 27 agosto 1842 (§ 14 della governativa circolare 31 ottobre detto, n.° 37719-2627) per le fedi di nascita e le fedine politiche e criminali degl'individui arrolati forzatamente al militare, vale a dire dei vagabondi, oziosi, refrattarj e simili, l'imperiale regia camera aulica generale con rispettato suo rescritto 28 ottobre p.° p.°, n.° 41945-3349 ha comunicate le seguenti norme:

Quando le autorità s'impadroniscono di tali individui, non vi può essere difficoltà, in quanto i medesimi possiedono mezzi, di costringerli a produrre le loro fedi di nascita od altri necessarj ricapiti, oppure a sborsare l'occorrente importo, onde procurarli a loro spese.

Quando in vece tali individui sono affatto inabili al pagamento, o che talvolta, come viene accennato negli atti, si devono unire i ricapiti per l' arrolamento forzato d' individui che ancora non sono in potere dell' autorità, allora non può più trattarsi della produzione di detti ricapiti dalle parti od a spese di esse riscuotendone anticipatamente l'importo, ma in tali casi l' autorità richiede d' ufficio i ricapiti stessi da chi è chiamato ad emetterli, ed il rilascio dei medesimi diventa una spedizione ufficiale in forza d' incarico dell'autorità per cui a tenore della legge § 64 n.° 5 resta esente da bollo.

Tanto viene significato a cotest' imperiale regia delegazione per sua direzione e per l'esatta osservanza, rimanendo con ciò derogato ai precedenti decreti 30 dicembre 1842, n.° 45107–3889 e 3 febbrajo anno corrente, n.i 3044–243, 3656–288 nella parte in cui i medesimi ritenevano ad interinale carico erariale le spese pei bolli degli atti occorrenti all' arrolamento forzato d' individui miserabili.

(N.° 141.) *Discipline da osservarsi nei movimenti commerciali di alcune manifatture di cotone che si esportano dall' Ungheria e Transilvania.*

CIRCOLARE.

N.° 25161-4253. M. C. V.

Venezia, 15 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Finora le spedizioni di merci di cotone per l' Ungheria e per la Transilvania si dimostrarono secondo le prescrizioni della tariffa generale pei dazj d' entrata e d' uscita dell' anno 1838, e vennero in fatti esposte nelle tavole de' movimenti commerciali le quantità delle merci di cotone a seconda dei casi, come

a) Bobbinet senza disegno;

b) Bobbinet con disegno;

c) Tutte le rimanenti specie di merci di cotone lavorate a maglia a mano, tessute a maglia od altrimenti tessute.

L' eccelso imp. regio presidio però dell' aulica camera col suo ossequiato decreto 10 ottobre 1843, n.° $\frac{8036}{F.\ F.}$ si compiacque di far conoscere che le merci di cotone rubricate sotto la lettera *c*) si dividono in due differenti

categorie dalla tariffa pel dazio d'entrata trigesimale, cioè le manifatture di cotone lavorate a maglia sia a mano come sul telajo, e l'ovatta di cotone, per le quali è stabilito il dazio di *cinquanta carantani per cento*, e le manifatture tessute, per le quali è stabilito il dazio trigesimale di *fiorini cinque per cento*.

Ha perciò ordinato che a cominciare dall'anno camerale 1844 nei fogli d'estratto e nelle tabelle per l'esportazione delle merci all'Ungheria ed alla Transilvania, per le manifatture di cotone indicate sotto c) si aprano due conti o siano dimostrazioni separate, nell'uno de' quali si comprenderanno le quantità dei lavori di cotone travagliati a maglia a mano e sul telajo, e dell'ovatta di cotone, e nell'altro la quantità dei tessuti di cotone.

Sarà quindi di cotesta regia intendenza l'impartire le opportune correlative istruzioni agli uffici dipendenti ed il curarne attentamente l'osservanza.

(N.° 142.) *Bollo da applicarsi a varj atti giudiziali di contenziosa e volontaria giurisdizione.*

N.° 17726–2511. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 19 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sono stati promossi i seguenti dubbj sull'applicazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840:

1. Ai decreti di aggiudicazione che si rilasciano mentre o l'eredità risulta passiva o non vi ha sostanza alcuna.

2. Ai decreti per la vénia di età.

3. Ai protocolli dell'attitazione delle cause quando una parte sia a differenza dell'altra esentata dal bollo.

4. Finalmente per quelle copie d'ufficio che dalle parti esentate dal bollo sono chieste per appoggiare la loro domanda o difesa da intentarsi.

L'eccelsa imp. regia camera aulica, dalla quale furono invocate le superiori determinazioni, coll'ossequiato dispaccio 8 ottobre 1843, n.° 32179–2609 si è degnata di abbassare le seguenti superiori declaratorie:

1.° Se in un' eredità, il di cui stato passivo eccede lo stato attivo, subentri ciò nonostante la necessità dell' emissione di un effettivo decreto di aggiudicazione, questo atto giudiziario soggiace al bollo di lir. 1. 50 (car. 30) prescritto dal § 46 del testo italiano della legge sul bollo e sulle tasse, non contenendo la legge alcuna eccezione in favore del caso anzidetto.

Se all' incontro non vi ha sostanza alcuna, non può nemmeno essere il caso di un' aggiudicazione di eredità, nè di emettere un decreto di aggiudicazione.

2.° Se al decreto sull' accordata dispensa dall' età viene contemporaneamente posto in connessione l' ordine giudiziario della consegna di qualche sostanza a libera amministrazione del minorenne dichiarato maggiore, anche tale decreto soggiace al disposto dal § 46 ed alla competenza ivi stabilita.

La dichiarazione dell' età maggiore con dispensa dall' età legale è un atto giudiziario non contenzioso.

Il semplice decreto sull' accordata vénia d' età senza un decreto per rilascio di sostanza o di una concessione gode quindi in forza del § 64 del testo italiano della legge sul bollo e sulle tasse l' esenzione dal bollo come spedizione d'ufficio fatta ad un privato.

3.° Le copie d' ufficio che vengono richieste dalle parti esentate dal bollo per documentare le loro petizioni o risposte giudiziarie possono indubbiamente essere rilasciate senza bollo, giacchè tali copie in quanto la parte gode in generale dell' esenzione dal bollo non sono escluse dal medesimo favore.

4.° Rispetto al bollo dei protocolli d' attitazione, nei casi in cui una parte è esentata dall' uso del bollo, l' eccelsa imp. regia camera aulica ha fatto richiamo all' ossequiato suo dispaccio del giorno 15 ottobre p.° p.°, n.° 37378-3008, cui allude la circolare del magistrato camerale del giorno 15 novembre corrente, n.° 17818-2524.

Le suddette superiori declaratorie vengono portate a cognizione di cotesto imp. regio ufficio a conveniente sua intelligenza e norma.

(N.° 143.) *Schiarimenti sui dazj doganali d'entrata e d'uscita per animali suini e per la majolica nel commercio interno coll' Ungheria e colla Transilvania.*

CIRCOLARE.

N.° 25767-4348. M. C. V.

Venezia, 22 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sorse il dubbio, se l'aulico dispaccio 26 aprile 1842, n.° 12871-421, che faceva conoscere le modificazioni dei dazj doganali d'entrata e d'uscita disposte *per gli animali suini, per la majolica o* faïence *nel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania attraverso la linea daziaria intermedia interna, e tanto pel dazio generale d'uscita, quanto per quello del trigesimo d'entrata,* si dovesse intendere applicabile esclusivamente al commercio tra il territorio doganale della monarchia e l'Ungheria e la Transilvania, ovvero generalmente tanto a questo commercio, quanto a quello che si effettua tra il territorio doganale della monarchia e l'estero, od i territorj pei rapporti doganali a questo pareggiati.

L'eccelsa aulica camera generale, a cui si sottopose il quesito con opinione che nel

secondo degli accennati due modi fosse da interpretarsi il succitato aulico dispaccio pubblicato colla notificazione governativa 30 luglio 1842, n.° 26396-880, ebbe con suo ossequiato decreto 20 ottobre prossimo passato, n.° 41573-1427 ad approvare la data spiegazione, e dichiarò che appunto le disposizioni del surricordato aulico dispaccio 26 aprile 1842 vanno applicate così pel commercio con l'Ungheria e la Transilvania, come pel commercio coll'estero, per cui per esempio le merci di terra cotta uscendo per qualunque punto della linea doganale pagheranno centesimi 20 per ogni quintale metrico sporco.

Di ciò si rende consapevole cotest'imperiale regia intendenza affinchè ne istruisca corrispondentemente gli uffici esecutivi, avvertendo che questa illustrazione non avrà effetto retroattivo.

(N.° 144.) *Sul compenso da accordarsi nelle provincie venete ai chirurghi nel caso di autopsie di cadaveri dipendentemente da inquisizioni criminali e politiche.*

N.° 17552. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 23 novembre 1843.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In appendice alla circolare a stampa 13 maggio 1837, n.° 7407 (*) ed in quanto riguarda al compenso che le autorità giudiziarie possono accordare ai chirurghi chiamati per sezioni cadaveriche, si comunica per la corrispondente osservanza il tenore della nota 9 andante novembre, n.° 38651-3347 Pol. dell'imperiale regio governo, in seguito ai concerti presi con questo tribunale d'appello.

« In quanto alla città di Venezia ed alle
» altre città residenze delegatizie non occorre
» alcun provvedimento, essendo preciso ob-
» bligo de' regj chirurghi provinciali di pre-
» starsi alle sezioni cadaveriche richieste dai
» riguardi di punitiva giustizia, e solite ad
» eseguirsi negli spedali già provveduti dei
» necessarj ferri ed istromenti.

(*) Per le provincie dipendenti dal governo di Milano veggasi la circolare 17 maggio 1837, n.° 15556-1564 inserita nel vol. I, parte II, pag. 123 della raccolta di quell'anno.

» Non reggendo poi tali circostanze negli
» altri distretti e comuni, dove le autopsie
» devono eseguirsi dai medici condotti od av-
» ventizj aventi diritto a compenso, il governo,
» onde fissare una eguale equa misura per
» tutte le provincie, ha ritenuto potersi ac-
» cordare a quelli che per avventura godes-
» sero uno stipendio dello stato, allorquando
» fossero chiamati ad eseguire una sezione
» cadaverica *fuori dello spedale*, il compenso
» di lire tre (3) per ogni operazione, pel gua-
» sto e consumo dei ferri ed altre spese.

» Ai medici e chirurghi non stipendiati dallo
» stato potranno essere pagate, senza riguardo
» al consumo dei ferri e ad altre spese, lire 6
» per compenso delle loro prestazioni, salvo
» sì agli uni che agli altri il diritto alle com-
» petenze di viaggio e di alimentazione qua-
» lora dovessero sortire dal comune di loro
» residenza.

» In caso poi d' impedimento del chirurgo
» provinciale dovendo provvedere la delega-
» zione provinciale sopra ricerca delle auto-
» rità giudiziarie, così qualora un tale sosti-
» tuto non fosse stipendiato dallo stato gli
» sarà corrisposto il compenso di lire 6 (sei)
» per ogni sezione cadaverica. »

Il governo poi ha ritenuto che in quanto agli elaborati straordinarj, che non sarebbe

possibile di precisare, sia già provveduto dalle disposizioni diramate colla prefata circolare 13 maggio 1837, giacchè per la specialità dei casi non potrebbesi emettere una precisa preliminare deliberazione.

L' esecuzione delle premesse disposizioni dovrà aver principio col primo gennajo del prossimo anno 1844.

(N.° 145.) *Convenzione seguita tra il governo austriaco e quello del regno delle Due Sicilie rispetto all' esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore.*

N.° 46511-1670. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 24 novembre 1843.

A tutte le Autorità ed Uffici dipendenti.

Giusta dispaccio 13 novembre corrente dell'eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale, in seguito a partecipazione del 7 corrente dell' imperiale regia cancelleria di corte e dello stato, è stato fatto nella capitale di Vienna il dì 4 corrente il cambio delle *dichiarazioni* ministeriali fra il governo austriaco e quello del regno delle

Due Sicilie rispetto all'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore.

A tenore di queste dichiarazioni, e com'è espressamente avvertito dall'aulico dispaccio, la seguita convenzione deve entrare in vigore col *dì primo dicembre* 1843.

Mentre il governo ne dispone la pubblicazione nella gazzetta privilegiata di Venezia a conoscenza di chi ne ha interesse, a termini delle superiori istruzioni, ne dà comunicazione a cotesto . . . . . .

Copia al n.° $\frac{8816}{\text{P. P.}}$ 1843.

DICHIARAZIONE.

S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, ecc. ecc. e S. M. il re del regno delle Due Sicilie, ecc. volendo assicurare ai bastimenti di ambe le bandiere nei rispettivi loro stati l'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore o per contumacia, noi sottoscritti Clemente Venceslao Lotario principe di Metternich-Winneburg, cavaliere del toson d'oro, gran croce dell'ordine reale di S. Stefano d'Ungheria in brillanti, della distinzione dell'onor civile e dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cavaliere dell'ordine reale siciliano di S. Gennaro e gran croce dell'ordine reale siciliano di S. Ferdinando, ecc. ecc., ministro di stato e delle conferenze e imp. regio cancelliere della casa, della corte e dello stato, ecc. ecc., e

don Vincenzo Ramirez, cavaliere gran croce del real ordine di Francesco I delle Due Sicilie e di quello di Cristo del Brasile, decorato del gran cordone dell' equestre militar ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di numero del reale e distinto ordine spagnuolo di Carlo III, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il re del regno delle Due Sicilie presso S. M. imperiale e reale apostolica, siamo autorizzati a scambiare le seguenti dichiarazioni:

A contare dal primo del mese di dicembre del corrente anno e per l'avvenire ogni bastimento mercantile appartenente allo stato di uno dei due augusti sovrani, che fosse obbligato di entrare in uno de' porti dell'altro per fortuna di mare o per altra circostanza imperiosa, o per purgare la contumacia, sarà esente da qualunque diritto di tonnellaggio e di navigazione che si percepisce o potrà percepirsi per conto del governo, purchè non faccia nel detto porto alcuna operazione di commercio; ben inteso tuttavolta che non s' intenderanno per operazioni di commercio gl'imbarchi e disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell'equipaggio od alla manutenzione o riparazione del legno, e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo necessario secondo i motivi che avran dato luogo all'approdo.

Dichiariamo inoltre che colla presente nulla resta innovato all'obbligo de' legni che approdano per espurgare la contumacia di pagare i diritti che sono allo spurgo dalle tariffe e dai regolamenti sanitarj stabiliti.

In fede di che abbiamo firmato la presente dichiarazione e vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.

Vienna, il 4 novembre 1843.

(L. S.) METTERNICH. (L. S.) V. RAMIREZ.

(N.° 146.) *Sull' indennizzo delle spese derivanti dalle scorte per persone e merci fermate in causa di una contravvenzione di finanza.*

N.° 26862-4541. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 1.° dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Qualora individui della guardia di finanza vengano incaricati della scorta di persone o merci fermate in causa di una contravvenzione di finanza, le spese unicamente derivanti da tale scorta (p. e. indennizzo di spese di viaggio e di alimentazione per le guardie ecc.) sono da trattarsi come spese del relativo processo, avuto riguardo ai §§ 55, 900 fino inclusivamente al 907, e secondo i §§ 926 fino inclusivamente al 928 della legge penale.

Se poi debba venir corrisposto agl' individui della guardia di finanza per effetto di tale scorta un indennizzo di spese o di altre competenze, ciò si dovrà sempre decidere secondo i regolamenti in vigore al tempo in cui la scorta ebbe luogo relativamente appunto alle spese di viaggio, di alimentazione ed agli assegni della guardia di finanza.

Secondo tale massima fa d' uopo regolarsi anche per quelle spese che derivano da scorta di persone o cose invenzionate dai funzionarj della guardia di finanza, e che si riferiscono ad un processo che non venne ancora assunto nei noti registri contabili.

Tanto servirà di norma a cotesta imperiale regia intendenza ed agli uffici dipendenti, in esecuzione agli ordini contenuti nel dispaccio aulico 6 settembre 1843, n.° 27359-2825.

(N.° 147.) *In quali casi i protocolli verbali assunti dietro domanda dell' ufficio fiscale o di una persona ammessa all' esenzione dal bollo per miserabilità vadano esenti dal bollo.*

N.° 26894-4695. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 6 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza ed agli altri Uffici dipendenti.

In seguito a quesito promosso, se i protocolli verbali assunti dietro domanda del fisco rappresentante il regio erario, o di una persona godente l' esenzione dal bollo senza condizione vadano esenti dal bollo, l' eccelsa camera aulica con ossequiato dispaccio 15 ottobre

a. c., n.° 37378-3008 ha dichiarato quanto segue:

Nei processi in cui l'ufficio fiscale interviene come rappresentante l'erario od un individuo che gode l'assoluta esenzione dal bollo non soggiacciono al bollo stesso i processi verbali che dietro loro domanda vengono assunti, e che contengono le loro esposizioni.

All' incontro in quei processi del fisco con una parte soggetta al bollo sono a questo soggetti quei processi verbali che contengono le esposizioni dell' avversario del fisco, e che vengono assunti dietro domanda dell' avversario stesso.

Se in un processo che viene dal fisco agitato contro un avversario soggetto al bollo, sia esso fatto a voce, dovranno estendersi sopra carta bollata le domande dell' avversario, cioè la petizione o la duplica, che fanno le veci di scritti.

Le cose fin quì dette valgono anche nel caso che un individuo esentato dal bollo per miserabilità sostenga una causa contro un avversario soggetto al bollo.

Tanto si comunica a cotesto regio ufficio per opportuna intelligenza e norma avvenire.

(N.° 148.) *I certificati sanitarj pel bestiame da macello sono esenti dal bollo.*

N.° 27310-4788. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 6 dicembre 1843.

N.° 18472-2622. M. C. L.

Milano, 22 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 ottobre decorso, n.° 36852-2964 ha trovato di dichiarare, a soluzione di un quesito promosso, che i certificati sanitarj pel bestiame da macello introdotto nelle città vanno esenti dal bollo a senso del § 64 n.° 28 della nuova legge sul bollo e sulle tasse del 27 gennajo 1840.

Ciò si comunica a cotesto regio ufficio per norma avvenire e perchè ne istruisca i dipendenti uffici.

(N.° 149.) *Discipline da osservarsi negli esami dei praticanti addetti ai commissariati distrettuali.*

CIRCOLARE.

N.° 47856–2951. G. V. N.° 40099–6816. G. L.

Venezia, 9 dicembre 1843. Milano, 22 dicembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Siccome dal regolamento 10 luglio 1820 non è fissato un termine assoluto entro il quale i praticanti di concetto distrettuali abbiano a subire gli esami pei posti di aggiunto e commissario distrettuale, così pel combinato senso dell'articolo III del regolamento stesso e dell'ossequiato dispaccio dell'eccelsa cancelleria aulica riunita 20 novembre decorso, n.° 35521-3280 si dichiara che il detto termine non dovrà essere minore di un anno, nè maggiore *di anni due.*

Trascorso l'accennato biennio senza che il candidato abbia prodotta la domanda per gli esami, sarà egli senz'altro congedato.

Viene inoltre stabilito il termine perentorio *di sei mesi* pel caso che l'esame non fosse bene riuscito, ed ove l'esito anche del secondo esperimento non fosse stato soddisfacente, verrà il candidato licenziato dal servigio.

Tanto si partecipa alla regia delegazione provinciale per sua conoscenza e per l'opportuna diramazione; mentre non si tralascia di ripetere ad essa le più vive raccomandazioni, e col suo mezzo ai dipendenti regj commissariati distrettuali, onde non venga omessa alcuna cura per la più proficua e fondata istruzione dei praticanti medesimi, ad oggetto di renderli pienamente idonei pei posti cui possono in seguito aspirare.

Resta poi fermo in ogni altra parte il disposto dal regolamento 10 luglio 1820 e dal dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 26 maggio 1834, l'uno e l'altro inseriti nella collezione delle leggi.

(N.° 150.) *Discipline per ovviare agl' inconvenienti derivanti nelle fabbriche manifatturiere da un precoce impiego dell' opera dei fanciulli e dall' eccessivo esercizio delle loro forze.*

N.° 38136-3128. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 11 dicembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sulle informazioni subordinatele dal governo, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè

ha potuto riconoscere come prendessero consistenza i dubbj già dalla prelodata A. S. I. R. manifestati su gl' inconvenienti e gli abusi derivanti nelle fabbriche manifatturiere della Lombardia da un precoce impiego dell' opera dei fanciulli e dall' eccessivo esercizio delle loro forze, confermando pure la convinzione che nè la *semplice sorveglianza* delle autorità locali, nè le *indirette disposizioni* fossero bastanti a prevenire sì grave disordine.

Avvertendo come la pubblica amministrazione si trovi quindi ora chiamata ad intervenire efficacemente con *positive disposizioni* onde sia impedito il danno dei vizj organici che derivano ai detti fanciulli da un lavoro o *precoce* od *esorbitante*, od anco prestato in *modi* e *luoghi perniciosi alla salute* ed allo sviluppo fisico, osserva eziandio la ripetuta A. S. I. R. come la pubblica amministrazione medesima debba eziandio proporsi di proteggere gl' individui di che trattasi nei riguardi della coltura intellettuale e della moralità contro la noncuranza di chi spinto dall' avidità di guadagno pensa unicamente a ritrarre dall'opera il maggior possibile profitto.

In coerenza alle premesse considerazioni e nell' intendimento di conciliare cogl' interessi dell' umanità pur quelli dell' industria, si è degnata S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè,

mediante ossequiatissimo dispaccio 10 novembre ultimo scorso, n.° $\frac{9840}{V.E.}$, di sanzionare le seguenti discipline:

I. Nelle *fabbriche* o *manifatture* propriamente dette, e negli *stabilimenti d' industria* in generale che impiegano *più di venti persone maggiori di quindici anni* resta vietato l' impiego di fanciulli che non hanno compiuto gli anni nove, estendendosi il divieto fino agli anni quattordici compiuti per gli opificj di loro natura pericolosi alla vita od alla salute.

II. Per essere ammessi a tali stabilimenti dovranno i fanciulli provare non solo di aver raggiunta l' età prescritta, ma di essersi applicati per anni due all' insegnamento *elementare*, a meno che il *proprietario* dell'opificio li faccia regolarmente istruire presso il medesimo: fuori di questo caso dovranno essi, fino a che non abbiano compiuto gli anni dodici, aver libere dal lavoro due ore al giorno per poter frequentare le scuole gratuite elementari.

III. Come limite massimo per *qualunque caso* sarà da ritenersi in *dieci ore al giorno* la durata del lavoro per i fanciulli al disotto dei dodici anni, ed in *dodici ore* per i fanciulli *dai dodici ai quattordici anni*, frapponendovi i debiti intervalli e riposi; lasciando inoltre ad essi almeno il tempo di otto ore per dormire, ed evitando sempre di tenerli durante il

lavoro in posizioni incomode, se non per breve tempo e secondo le norme che verranno concertate con chi sarà incaricato delle ispezioni di sorveglianza.

IV. Pei fanciulli nell'età dai nove ai dodici anni resta vietato il lavoro così detto *notturno*, qualificandosi per tale quello che si eseguisce negli opificj dalle ore nove della sera alle cinque del mattino.

V. Resta vietata assolutamente la promiscuità dei sessi tra i fanciulli che s' impiegano nelle fabbriche e nelle manifatture anco durante il lavoro.

VI. L'uso delle punizioni corporali è pure vietato.

VII. Ogni *capo-fabbrica* è obbligato a tenere un *registro* su cui dovrà annotarsi il *nome* e *cognome* d' ogni fanciullo, e la *data del suo ingresso* nella manifattura, conservando le prove dell' età ed esibendole ad ogni richiedimento dell' autorità.

VIII. L'abuso della domestica disciplina verrà punito a norma *del* § 165 *della parte seconda del codice penale*, quando ne concorrano gli estremi; ogni violazione delle altre suindicate prescrizioni verrà punita con multa dai 5 ai 25 fiorini, da raddoppiarsi in caso di recidiva e da infliggersi dalle regie delegazioni provinciali, e previe le regolari notificazioni e salvo il richiamo al governo.

Dovendo le preaccennate discipline avere indilata esecuzione in via di esperimento, analogamente alle ingiunzioni espresse dalla prefata A. S. I. R. col summentovato dispaccio, se ne porge comunicazione a cotesta delegazione provinciale onde col suo mezzo possano esserne del pari rese conscie le commissarie distrettuali, non che tutte le autorità locali dipendenti nel di cui territorio giurisdizionale esistessero stabilimenti industriali dell'indicata natura, coll'incarico di rendere specialmente risponsabile ciascun capo di fabbrica o di stabilimento della loro piena immanchevole osservanza.

Onde poi assicurare l'esatto adempimento, dovrà da cotesta delegazione provinciale inculcarsi alle autorità comunali di portare la più *attenta* e *coscienziosa vigilanza* su cotali stabilimenti, facendoli visitare periodicamente da un delegato di esse in concorso del medico condotto, e facendone redigere processo verbale da rassegnarsi all'autorità superiore.

I commissarj distrettuali trasferendosi nei luoghi dove esistono siffatti opificj, li visiteranno per accertarsi che vi si proceda a norma delle prescrizioni disopra tracciate, e sarà anzi opportuno che a quest'effetto provveda la delegazione provinciale medesima, onde si facciano di tempo in tempo, quando le parrà

congruo, visitare da apposito incaricato. In tali visite dovrà recarsi speciale attenzione alla salubrità dei locali di officina od opificj ove lavorano i fanciulli per impedire assolutamente gli abusi che si verificassero. Così dovrà aversi una special cura onde venga interdetta la minuta vendita di liquori e di bevande spiritose nell'interno delle officine e degli opificj medesimi.

L'imperiale regia delegazione provinciale medesima si farà poi carico di riferire *entro cinque mesi* sull'effetto delle emanate prescrizioni, essendo fatto special obbligo al governo di tenere su di ciò ragguagliata la prelodata A. S. I. R.

(N.° 151.) *Sul bollo applicabile alla domanda di cauzione fatta da un' autorità di finanza prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio finanziario.*

CIRCOLARE.

N.° 27555-4823. M. C. V.

Venezia, 12 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito promosso, se nella domanda di cauzione fatta da un' autorità di finanza o da

un impiegato inquirente di finanza prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio in generale, od in particolare presso un giudizio patrimoniale o comunale, tale domanda o quella che fosse successivamente prodotta soggiaccia al bollo; e se, ad onta del disposto dal § 904 della legge penale di finanza, un giudizio patrimoniale o comunale possa richiedere una tassa per gli atti eseguiti in base della domanda suddetta; l'eccelsa camera aulica generale mediante ossequiato decreto n.° 33687-2715 rilasciato all'imperiale regia amministrazione camerale dell'Austria superiore ed inferiore, ed abbassato in copia a questo magistrato camerale ebbe a dichiarare quanto segue:

La domanda fatta da un'autorità punitiva di finanza o da un impiegato inquirente, o dalla procura camerale presso un giudizio, onde ottenere le misure provvisionali atte a garantire od esigere le pene pecuniarie, appartiene, avuto riguardo ai §§ 506, 567 e 894 della legge penale di finanza, alla categoria di quegli scritti che derivano dalla procedura prescritta dalla legge penale sulle contravvenzioni di finanza, e che godono quindi l'esenzione dal bollo senza condizione, giusta il § 81, art. 4 della legge sul bollo e sulle tasse del 27 gennajo 1840 (§ 64 n.° 4 del testo italiano).

All' incontro tali domande insinuate presso un giudizio patrimoniale o comunale, e rispettivamente le disposizioni emesse dai giudizj patrimoniali o comunali non possono godere l' esenzione dalle tasse in base della legge penale di finanza, dappoichè il § 904 della legge penale di finanza contempla chiaramente soltanto quegli atti d'ufficio che appartengono strettamente alla procedura sulle contravvenzioni di finanza, e non già gli atti d' ufficio dipendenti da tali domande degl'impiegati di finanza, le quali sono bensì conseguenze della procedura penale di finanza, ma non già atti della procedura medesima in istretto senso.

In simili casi perciò saranno corrisposte dal fondo *multe* le rispettive competenze in quanto i giudizj patrimoniali o comunali a senso delle norme sulle tasse presso i medesimi tuttora in vigore sieno autorizzati a riscuotere una tassa per questa specie di atti d' ufficio.

Si comunica a cotesto imperiale regio ufficio il tenore dell' ossequiato aulico dispaccio per sua intelligenza e norma avvenire.

(N.° 152.) *Istruzioni sul contegno da usarsi dai notai rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati che loro presentansi dalle parti.*

CIRCOLARE.

N.° 14426. A. L. Milano, 14 dicembre 1843.

N.° 18319. A. V. Venezia, 5 dicembre 1843.

A tutte le imp. regie Camere di disciplina notarile, alle prime Istanze giudiziarie civili ed agli Uffici ipotecarj della Lombardia.

In esecuzione dell'ossequiato aulico decreto 22 novembre ora scorso, n.° 3275 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, si comunicano le istruzioni sul contegno da usarsi dai notai per rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati che loro presentansi dalle parti, state diramate di concerto colla camera aulica generale mediante aulico decreto 4 novembre stesso, n.° 36419-2937.

ISTRUZIONI.

L'imp. regia camera aulica generale con suo decreto aulico 7 maggio 1842, n.° 2794-258 significò ad entrambi i magistrati camerali di questo

regno che i notai non solo, a termini del § 25 della nuova legge di bollo e tasse, siano obbligati di notare la classe del bollo usato nei rogiti originali tanto nel repertorio che nella relativa copia da rimettersi all'archivio notarile, ma che si debbano conformare eziandio alle prescrizioni del § 86, di soggiungere, all'atto dell'autenticazione d'una copia, se il documento originale sia o no munito del bollo, e quale ne sia l'importo.

La stessa camera aulica generale con suo decreto aulico 4 novembre 1843, n.° 36419-2937 poi impartì, in aggiunta, ai medesimi magistrati, di concerto col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, le seguenti più esplicite istruzioni:

1.° I notai sono obbligati di notare nei loro rogiti originali il bollo di cui siano muniti gli allegati, di cui si fa cenno nei rogiti medesimi.

2.° I notai nei protocolli o rogiti da essi stesi sulla consegna di documenti privati dalle parti ad essi fatta, formando in tale modo i detti documenti allegati di quei protocolli o rogiti, dovranno notare eziandio il bollo di cui sia munito il documento consegnato.

3.° Siccome i notai sono pubblici funzionarj, e come tali, al pari di qualunque impiegato pubblico, maggiormente tenuti a non permettersi alcun atto incompatibile colle prescrizioni della legge di bollo e tasse, così non potranno giammai prendere in consegna o custodire presso loro documenti peccanti in linea del bollo, anzi dovranno, all'oggetto della procedura penale per cotesti viziosi documenti, darne notizia alla spettante autorità camerale distrettuale nei modi e forme additate agl'impiegati pubblici dal § 5 delle vigenti istruzioni sulla legge di bollo e tasse.

4.° All' oggetto di assicurarsi che i notai adempiano esattamente ai doveri portati dalla legge di bollo e tasse, di quando in quando si praticheranno delle visite in sul luogo. — In tali ricognizioni e rispettive visite saranno da osservarsi le disposizioni del § 21 delle mentovate istruzioni, però colla modificazione che alle medesime avrà da assistere ognora un individuo che sarà delegato dalla camera notarile cui il rispettivo notajo è soggetto, per lo che la camera notarile ne sarà opportunamente di volta in volta richiesta, e sarà poi dovere di questa, a termini del suddetto § 21, di far sì che non succeda un' intempestiva propalazione della stabilita visita.

Tali istruzioni serviranno di norma a tutte le prime istanze giudiziarie civili ed altri uffici dipendenti da questo tribunale d' appello, e dovranno poi essere diramate dalle camere di disciplina notarile anche ai rispettivi archivj sussidiarj ed ai singoli notai esercenti e residenti nel loro circondario, venendo alle camere stesse ingiunta la più attenta vigilanza per l' esatta esecuzione delle date disposizioni.

(N.° 153.) *Disposizioni in relazione ai §§ 409 e 410 della legge penale di finanza per la complicità e partecipazione nelle contravvenzioni alla legge sul bollo.*

N.° 19922-2841. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 18 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sulla domanda stata fatta, se negli atti notarili od in quelli di un altro pubblico agente anche le parti intervenute possano a motivo di contravvenzioni alla legge sul bollo assoggettarsi a pena ed obbligarsi al soddisfacimento dei defraudati diritti di bollo, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato suo dispaccio 29 novembre p.° p.°, n.° 43719-3493 si è degnata di abbassare le seguenti dichiarazioni:

« I §§ 409 e 410 della legge penale di
» finanza ammettono espressamente la compli-
» cità e partecipazione nelle contravvenzioni
» alla legge sul bollo, ed il § 410 partico-
» larmente al n.° 1 determina che come com-
» plice e partecipe di una tale contravven-
» zione debba risguardarsi colui il quale per
» propria sicurezza od a sua giustificazione

» accetta un documento soggetto all' obbligo
» del bollo, ma però non bollato oppure
» munito di un bollo minore di quello pre-
» scritto dalla legge.

» Così pure il § 91 della legge sul bollo
» e sulle tasse obbliga a soddisfare i diritti
» di bollo quegli in di cui nome viene eretto
» un atto da un procuratore, ed anche colui
» il quale accetta per propria sicurezza o
» giustificazione un documento soggetto al
» bollo, ed il § 98 della legge sul bollo e
» sulle tasse ritiene tali persone risponsabili
» del pagamento dei relativi diritti e gli as-
» soggetta all' obbligo del prescritto uso del
» bollo. »

Tali superiori dichiarazioni si portano a cognizione di cotesto imperiale regio ufficio a conveniente sua intelligenza e norma.

(N.° 154.) *Chiamati a risponsabilità personale gli amministratori, ragionieri e contabili dei luoghi pii, comuni ed altri istituti nel caso di differita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato.*

N.° 41198-3371. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 19 dicembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In causa dei rilevanti ritardi che in generale si sono verificati nell'esigenza e successivo impiego delle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato di ragione dei corpi tutelati, con notevole pregiudizio dei corpi medesimi, attesa l'infruttifera giacenza dei corrispondenti capitali, l'eccelsa presidenza dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita ebbe ad incaricare il governo di tenere strettamente risponsabili tutti i facenti funzioni di ragionieri o contabili, gli amministratori dei comuni, degl'istituti, dei luoghi pii e di altri corpi morali del sollecito e regolare investimento dei capitali medesimi, e di chiamare senza riguardo a rifusione quelli cui sarà da attribuirsi a colpa il danno derivato dall'ommesso o differito impiego dei ridetti capitali.

Nel portare a cognizione di cotesta delegazione provinciale le premesse superiori ingiunzioni ad opportuna sua norma, e per le analoghe partecipazioni a chi spétta, si lusinga il governo che essa delegazione saprà vegliare con tutto l'impegno per l'esatto adempimento delle ingiunzioni medesime, e saprà quindi tener mano forte affinchè i comuni e gli altri corpi morali alla sua tutela affidati siano indubbiamente risarciti dei danni che fossero per emergere dall'incuria o dalla lentezza dei contabili o degli amministratori nel procurare di mettere a frutto i capitali derivanti da simili obbligazioni.

(N.° 155.) *Determinazioni relative all' istituzione della nuova imp. regia guardia di finanza in Lombardia.*

CIRCOLARE.

N.° 19339-3118. M. C. L.

Milano, 26 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Intorno alle misure che in via interinale furono dal magistrato camerale adottate in concorso dell'ispettore centrale dell'imperiale

regia guardia di finanza signor consigliere imperiale De Schwind per l'attuazione effettuatasi col primo dello scorso agosto in queste provincie della suddetta imp. regia guardia di finanza, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha degnato di abbassare con ossequiato decreto 26 ottobre passato, n.° 37734-2570 le seguenti determinazioni:

§ I. *Divisione della guardia di finanza in sezioni, loro suddivisioni e contingenti.*

La guardia di finanza di Lombardia resta definitivamente divisa nelle quindici sezioni descritte nel prospetto stato alle imperiali regie intendenze provinciali comunicato colla circolare 20 luglio anno corrente, n.° 10851-1668, come resta definitivamente fissata la residenza dei commissariati superiori e dei commissariati nei luoghi in detto prospetto accennati.

La forza numerica delle singole sezioni, la loro suddivisione in distretti di commissarj e di capi, e la formazione dei singoli distaccamenti di cui al decreto del magistrato camerale n.° restano parimente definitivamente approvate.

§ II. *Impiegati della guardia e loro stipendj.*

Il numero dei commissarj superiori è determinato in quindici, e quello dei commissarj

in quarantatrè. I primi vengono distribuiti in cinque per ciascheduna delle tre classi sistemizzate di stipendio, cioè di fiorini 1000, 900 e 800, e dei secondi 22 appartengono alla prima classe, cioè a quella degli annui fiorini 600, e 21 alla seconda di annui fiorini 500.

§ III. *Distribuzione in distaccamenti.*

Le imperiali regie intendenze provinciali devono con ogni attenzione invigilare perchè giusta le disposizioni dei §§ 18 e 324 del regolamento organico e di servizio sia dall'ispettore e dagl'impiegati della guardia di finanza portata nelle loro visite la massima attenzione intorno alla distribuzione della forza fra i varj distaccamenti, e sulla loro ubicazione, ed ove secondo le circostanze si dimostrasse la necessità o la convenienza d'introdurvi delle modificazioni, che abbiano a sottoporre le motivate loro proposizioni, da essere poi avanzate colle osservazioni delle imperiali regie intendenze provinciali al magistrato camerale per le disposizioni che si riconoscessero del caso.

§ IV. *Proporzione tra i graduati e le guardie.*

Sin d'ora gl'impiegati della guardia dovranno occuparsi di fondatamente riconoscere se il numero dei graduati stia in proporzione con

quello delle guardie, ed ove trovino necessario pel bene del servizio che quello dei capi o delle guide abbia ad essere aumentato, dovranno rassegnare le loro proposte alle rispettive intendenze provinciali, le quali dovranno accompagnarle col loro parere al magistrato camerale per la fine del prossimo venturo febbrajo al più tardi. Anche in caso negativo il magistrato camerale dovrà esserne entro il suddetto termine informato.

§ V. *Assistenza militare.*

Il numero dei soldati da chiamarsi in assistenza della guardia di finanza non deve oltrepassare quello degl' individui che mancano a raggiungere il contingente assegnato alla guardia. Ove circostanze particolari esigessero che l'assistenza militare avesse ad oltrepassare la pianta sistemizzata della suddetta guardia, il magistrato camerale, riconosciutone l'effettivo bisogno, ne invocherà la concessione dall' eccelso aulico dicastero.

§ VI. *Indennità per l' alloggio, per le spese di cancelleria e pei combustibili.*

L' indennità per l' alloggio resta ferma nell' attuale misura, cioè di annui fiorini 120 pei

commissarj superiori, e di annui fiorini 80 pei commissarj, e le altre indennità per le spese di cancelleria e pei combustibili vengono definitivamente fissate nelle misure indicate nel § IX della circolare 18 luglio scorso, n.° 10851-1668.

§ VII. *Assegni per ispese di viaggio agl' impiegati.*

L'assegno pel mantenimento del cavallo di servizio è mantenuto nella misura che fin quì fu in corso. Per quest' assegno però dopo decorso un anno dall' attuazione della guardia di finanza dovranno le intendenze provinciali presentare al magistrato camerale le proposizioni relative alla definitiva sua regolazione, ciò che pur dovrà farsi per gli assegni di viaggio pei capi indipendenti, ove ne esistessero o potessero istituirsi.

Al magistrato camerale è riservato il diritto di obbligare secondo le circostanze gl' impiegati della guardia provveduti di assegni di viaggio a tenere il cavallo di servizio, richiamandosi del resto a cotest' imperiale regia intendenza provinciale quanto fu in proposito stabilito colla circolare 11 novembre prossimo passato, n.° 17029-2765.

Agl' impiegati della guardia di finanza si accorda a titolo di assegno di vitto pei viaggi

d'ufficio ch'essi devono intraprendere *fuori del proprio distretto*, ma però entro la giurisdizione dell'intendenza provinciale da cui dipendono la metà delle originarie diete di carattere, cioè pei commissarj superiori fiorini due e carantani trenta (fiorini 2. 30) al giorno, e pei commissarj fiorini due (fiorini 2) parimente al giorno.

I suddetti impiegati percepiscono lo stesso importo anche pei viaggi d'ufficio in una vicina giurisdizione di altra intendenza provinciale senza riguardo alla distanza; qualora però il viaggio fosse stato intrapreso in conseguenza di particolari ordini ricevuti dall'autorità superiore, in questo caso compete all'impiegato l'intiera dieta di carattere.

Pei viaggi d'ufficio entro il rispettivo proprio distretto verranno intanto agl'impiegati della guardia di finanza corrisposti anche in avvenire gli assegni di vitto provvisoriamente stabiliti dal magistrato camerale colla prima parte del § VIII della surricordata circolare 18 luglio, n.° 10851–1668, ma la percezione di tali assegni però, senza riguardo al caso di pernottazione fuori del luogo di residenza, dovrà essere vincolata alla condizione che il servizio doveva effettuarsi nella distanza di più di una lega dal luogo di residenza dell'impiegato. Dopo passato un anno dall'attuazione

della guardia di finanza le imperiali regie intendenze provinciali proporranno al magistrato camerale la definitiva sistemazione degli assegni di vitto agl' impiegati della guardia di finanza pei viaggi d' ufficio entro il rispettivo circondario, unendo al rapporto la dimostrazione delle spese occorse per questa rubrica col confronto di quelle che per l'eguale titolo verificaronsi nell'anno camerale 1842 per gl' impiegati dei due cessati corpi di sorveglianza.

§ VIII. *Competenze di traslocazione e di sostituzione agl' impiegati.*

In merito alle competenze di traslocazione e di sostituzione per gl' impiegati della guardia di finanza rimangono in vigore gli ossequiati aulici decreti che riguardavano i disciolti corpi di sorveglianza in data 16 marzo e 9 novembre 1839, n.i 11276-791 e 47081-3435, 7 gennajo 1836 e 28 febbrajo 1839, n.i 53186-1023 e 4402-311, il primo compreso sotto il n.° 128 dell' appendice ai regolamenti della guardia di confine, il secondo stato diramato colla circolare 11 dicembre 1839, n.° 20814-1624, e gli altri due compresi sotto i n.i 7 e 47 dell' appendice per la guardia di finanza.

§ IX. *Assegni locali per gl' individui della guardia di finanza.*

Gli assegni locali per gl'individui della guardia di finanza, come sono quelli dell'aumento provinciale alla paga, dell' aumento e della soprappaga per carezza dei viveri, pel promiscuo servizio di terra e di acqua, ecc., restano fermi nella misura che sin quì fu in corso.

§ X. *Alte paghe.*

Gl' individui che appartenevano ai cessati corpi di sorveglianza, e che godendo di una alta paga furono ammessi nella guardia di finanza, continuano ad averla, colla differenza però a quanto si è interinalmente stabilito col § II della succitata circolare 18 luglio, n.° 10851-1668, che quelli che godevano un'alta paga anteriormente al 1.° agosto passato, la di cui misura più non sussiste per la guardia di finanza, debbano ciascuno giusta la propria categoria entrare dall' epoca dell' attuazione della guardia di finanza nella minor classe degli assegni stabiliti per le tre categorie della guardia di finanza, cioè di otto carantani al giorno pei capi, di cinque per le guide, e di due

per le guardie. Cotest' imperiale regia intendenza provinciale darà le opportune disposizioni onde la presente superiore decisione riporti tosto il suo effetto retroattivo al 1.° del passato agosto.

§ XI. *Competenze di pernottazione per gl' individui della guardia di finanza.*

Resta ferma la provvisoria cessazione dispostasi dal magistrato camerale degli assegni di vitto e di migliatico ch' erano in vigore per la disciolta guardia di finanza, e si concede che incominciando dal 1.° del cadente mese di dicembre vengano a titolo di competenza di pernottazione corrisposti provvisoriamente agl' individui della guardia di finanza senza distinzione di categoria due terzi della rispettiva paga e dell' aumento provinciale (ove per avventura risultasse una frazione, il mezzo carantano si calcolerà per un intiero), e ciò quando l' individuo, eccettuate le perlustrazioni e gli appostamenti, è obbligato in causa del servizio a rimanere durante la notte fuori della propria residenza in una distanza da essa di oltre una mezza lega.

Le imp. regie intendenze provinciali faranno accuratamente esaminare i conti relativi delle competenze spettanti agl' individui della

guardia dagl' impiegati del corpo e dalle proprie ragionerie, e porre in decorrenza le competenze previamente da esse riconosciute in piena regola, ad oggetto di assicurare l' erario da ogni illegale pagamento. Le intendenze provinciali medesime dovranno continuamente sorvegliare l' esatta osservanza di tali misure, e dopo il termine d' un anno riferire motivatamente sulla loro invariabile conservazione, o sulle modificazioni che trovassero opportune, unendo al rapporto un prospetto che dimostri le spese che per questo titolo saranno occorse.

§ XII. *Competenze di traslocazione.*

Agl' individui della guardia di finanza che vengono traslocati dall' una all' altra sezione, ed a quelli che per il trasferimento d' una intiera sezione dall' una all' altra provincia devono altrove recarsi oppure cambiare nella stessa sezione il luogo di stazione si concedono gli assegni di migliatico già stabiliti per gl' individui della cessata guardia di finanza col succitato aulico decreto 9 novembre 1839, n.° 47081-3435. Dalla riscossione però di tali competenze sono esclusi quegl' individui che vengono traslocati sopra loro domanda, quantunque senza vantaggio nei loro emolumenti

o nel loro rango, od in conseguenza di una conseguita promozione.

Non si accordano competenze di traslocazione alle guardie e guide che vengono traslocate in conseguenza del loro cambio fra i distaccamenti di confine di una stessa sezione, a cui sono illimitatamente autorizzati i commissarj superiori giusta il § 28 del regolamento organico e di servizio, e soltanto in via di eccezione, in casi meritevoli di riguardo se la traslocazione tocca ad individui ammogliati e carichi di figli può essere dal magistrato camerale accordata ai medesimi la metà delle competenze fissate dalle veglianti massime a favore degli ammogliati e di coloro che trovansi carichi di figli.

Le altre determinazioni che rispetto alle norme di traslocazione sussistevano per gl' individui dei cessati corpi di sorveglianza restano tuttavia in vigore.

§ XIII. *Assegno per ispese di cancelleria pei capi indipendenti.*

Riguardo all' assegno per gli oggetti di cancelleria di fiorini otto annui a favore dei capi indipendenti si deve attenersi alle prescrizioni dell' ossequiato aulico decreto 7 gennajo 1836, n.° 53186-1023 di cui sopra.

§ XIV. *Indennità d' alloggio agl' individui della guardia di finanza.*

Agl' individui della guardia di finanza che non potessero trovare abitazione nè in caserma, nè in altri locali erariali si corrisponderà l' indennità d' alloggio fissata dall' aulico decreto 3 marzo 1836, n.° 8685-546, al § 6.° compreso sotto il n.° 9 dell' appendice al regolamento della cessata guardia di finanza, e sotto le condizioni in detto decreto accennate.

§ XV. *Competenze di sostituzione per gl' individui della guardia.*

Sono richiamate in piena osservanza per le competenze di sostituzione a favore degl' individui della guardia di finanza le disposizioni portate dai surriferiti aulici decreti 7 gennajo 1836, n.° 53186-1023 e 28 febbrajo 1839, n.° 4402-311.

§ XVI. *Esecuzione del regolamento organico e di servizio, e modificazioni che per avventura vi si potessero introdurre.*

Le imp. regie intendenze provinciali sono incaricate di vigilare colla massima attenzione

perchè tutte le prescrizioni contenute nel regolamento organico e di servizio della guardia di finanza siano colla più scrupolosa precisione osservate.

Dopo il decorso dell'anno camerale 1844 ciascuna intendenza provinciale subito dopo avere presentato il rapporto generale di servizio della guardia di finanza pei 15 mesi dal 1.° agosto 1843 a tutto ottobre 1844 in separato rapporto, ed in base alle acquistate esperienze farà conoscere al magistrato camerale le osservazioni che intorno allo stesso regolamento le fossero occorse, non senza esternare il parere se e quali eventuali modificazioni e miglioramenti si dimostrassero opportuni pel migliore andamento del servizio, disponendo il suo lavoro in modo che a titolo per titolo del regolamento emerga se e quali variazioni fossero da introdurvisi.

(N.° 156.) *In quali casi, oltre quelli specificati dal § 340 del regolamento organico e di servizio della regia guardia di finanza, debb'essere inflitto, oltre alla dimissione, anche l'arresto.*

N.° 28260–2597. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 27 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa aulica camera con ossequiato dispaccio 22 novembre 1843, n.° 42025–2810 si è compiaciuta di abbassare le seguenti determinazioni:

« Non solo per le mancanze specificate nel » § 340 del regolamento organico e di ser- » vizio dell'imperiale regia guardia di finanza » dev'essere inflitto, oltre alla dimissione dal » servizio, anche l'arresto; ma sta nello spirito » del regolamento stesso che ove sia pro- » nunziata la dimissione per due o più man- » canze di diverso genere, ovvero per una » che sia accompagnata da circostanze parti- » colarmente aggravanti, possa la dimissione » stessa venir unita all'arresto, onde rendere » proporzionato alla mancanza il castigo. »

Le autorità e gl' impiegati ai quali spetta la facoltà di punire in tali casi dovranno regolarsi di conformità.

Prescrive poi l'eccelsa camera che si debba inoltre render noto « che siccome i comandanti dei distaccamenti e delle riserve hanno » stretto obbligo di mantenere nei posti l'ordine prescritto e di guidare i loro dipendenti col buon esempio nell'osservanza di » un contegno corrispondente al regolamento, » così per l'avvenire se un capo posto senza » l'autorizzazione del capo distretto, quindi » arbitrariamente rimane fuori oltre l'ora » stabilita dal § 160 del regolamento organico » e di servizio, l'inosservanza di tale prescrizione gli verrà imputata come arbitrario » abbandono del posto affidatogli, e verrà » punito col castigo voluto dal § 339 del » regolamento medesimo. »

(N.° 157.) *Si accorda la conservazione dell' intiera paga di merito e la provvigione di massima agl' individui della guardia di finanza che riportarono in servizio una grave ferita anche prima di dieci anni del servizio stesso.*

N.° 28499-2611. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 28 dicembre 1843.

N.° 19790-3190. M. C. L.

Milano, 22 novembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera comunicò con ossequiato dispaccio 22 novembre decorso, n.° 31604-2100 la soluzione di un quesito propostole da un' amministrazione camerale centrale.

Esso riflette il § 395 lettera *c* del nuovo regolamento organico e di servigio per la guardia di finanza, se cioè debbano aver titolo al *maximum* della provvigione ed alle intere alte paghe di merito gl' individui della truppa anche nei casi di una grave ferita riportata in servigio e susseguente incapacità, qualora non fossero stati assunti stabilmente in servigio.

Colla riserva che le siano di volta in volta levate le proposte debitamente giustificate e ocumentate, l'eccelso aulico dicastero si comiacque di determinare che possa a favore i detti individui essere applicabile l'anzidetta ıvorevole disposizione anche prima che siano ssunti stabilmente in servigio ed abbiano dieci nni servito.

L'intendenza si farà carico di diramare tanto ıvorevole comunicazione, onde giunga a nozia di tutti i dipendenti.

N.° 158.) *È esente da bollo la licenza accordata ad un suddito austriaco dietro ricerca diplomatica di emigrare per la Prussia, e l'eguale trattamento si accorda alla relativa supplica ed allegati.*

.° 28667-5038. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 28 dicembre 1843.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Nella seconda parte della circolare 10 ottobre 1842, n.° 22795 diramata in seguito all'ossequiato aulico dispaccio 14 settembre antecedente, n.° 33219 si dichiarò che riguardo

all'applicazione del bollo alle suppliche per ottenere il permesso di emigrazione negli stati prussiani ed agli allegati di tali suppliche debbasi avere per norma il metodo che adotta il regio governo prussiano circa alle suppliche dei sudditi prussiani dirette ad ottenere il permesso di emigrazione negl' imp. regj stati austriaci.

In appendice alla suddetta circolare si rende noto che l'eccelsa aulica camera generale con ossequiato dispaccio 29 novembre prossimo passato, n.° 44290–3547 ha dichiarato che siccome le patenti di espatriazione concesse dal regio governo di Prussia ai sudditi prussiani *dietro ricerca in via diplomatica* per recarsi negl' imp. regj stati austriaci sono *assolutamente esenti da spese,* e quindi gl' individui supplicanti non vengono caricati dell' importo del bollo nè per le suppliche relative, nè per gli atti che le riguardano; così anche in quei casi nei quali dall' imperiale regio governo austriaco viene accordata ad un suddito austriaco dietro ricerca in via diplomatica una licenza di emigrazione per recarsi nella Prussia, dovrà essere esente dal bollo non solo la licenza stessa, ma inoltre anche la supplica relativa co' suoi allegati, come pure tutti gli atti che la risguardano.

Ciò si comunica a cotesto regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 159.) *Dichiarazione sull'esenzione dal bollo delle fedi di miserabilità e delle convalidazioni apposte alle medesime.*

N.° 42812-2617. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 28 dicembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra rapporto rassegnato dall' imp. regio magistrato camerale in punto all' esenzione dal bollo delle fedi di miserabilità e relative conferme, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 4 corrente dicembre, n.° 40017-3227 si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Le fedi di miserabilità sono esenti dal-
» l' obbligo del bollo giusta il § 64 n.° 24,
» qualunque sia lo scopo per cui vengono
» rilasciate.

» Se ora tali documenti secondo le vigenti
» prescrizioni, oltre la firma del mittente,
» devono essere firmati e confermati ben anco

(*) Veggasi anche una pressochè analoga disposizione contenuta nella circolare 1.° marzo 1843, n.° 3046-508 dell' imperiale regio magistrato camerale di Lombardia inserita nel volume I della raccolta del corrente anno, parte II, pag. 54.

» da altre persone od autorità, tali conferme
» si risguardano unicamente come un com-
» pletamento delle firme di quel documento
» stesso, come una maggior convalidazione
» del medesimo fatto, ma non però come un
» accumulamento di parecchi attestati diversi
» fra di loro.

» Se però si volesse effettivamente risguar-
» dare anche una tale conferma come un
» nuovo attestato, anche questo andrebbe di
» nuovo esente dal bollo siccome fede di
» miserabilità. Che simili conferme non sono
» legalizzazioni lo dimostra già l'idea della
» legalizzazione, la quale è una conferma
» d'ufficio o giudiziaria della legalità della
» firma stata rilasciata sotto le prescritte for-
» malità.

» Le fedi di miserabilità, qualunque sia
» l'uso per cui si rilasciano, sono quindi
» legalmente esenti dal bollo anche se ven-
» gono confermate da autorità o magistrati. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua norma, e coll'espresso incarico di rendere di conformità intesi tutti i dipendenti commissarj distrettuali e deputazioni comunali.

(N.° 160.) *Tasse d' impiego da riscuotersi per aumento di soldo conseguito da un impiegato che in antecedenza era stato in via di punizione degradato in una categoria di stipendio inferiore.*

CIRCOLARE.

N.° 50684-3100. G. V. N.° 39572-2452. G. L.

Venezia, 28 dicembre 1843. Milano, 1.° dicembre 1843.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed Uffici centrali.

Sul dubbio promosso, quale sia la procedura da tenersi in riguardo alla commisurazione delle tasse sul conto di quegl' impiegati i quali essendo prima degradati in via di punizione e collocati in una classe di stipendio inferiore, ottengono dappoi una successiva graduazione di soldo, ossia se debba venire addebitata nuovamente la tassa sul soldo della graduatoria riottenuta in seguito, sebbene quel soldo sia stato in precedenza una volta tassato,

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio n.° 35718-2877 del 26 ottobre 1843 ha significato che a senso del § 162 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 l' impiegato che fu degradato per qualche mancamento e che in appresso

ottiene la graduatoria ad un soldo maggiore si dovrà trattare relativamente alla tassa nel modo stesso come se non avesse in antecedenza percetto un tale maggiore stipendio, e quindi dovrà pagare sull'aumento la tassa di servigio.

Ciò si porta ad opportuna conoscenza di cotesto imperiale regio ufficio in seguito a relativa nota 3 corrente mese, n.° 26893-4694 di questo imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 161.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1843, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 20813-1600.

272. Prorogato al 7.° anno il privilegio stato accordato il 20 aprile 1837 a *Cossoni* dottore *Bartolomeo* per l' invenzione « di fabbricare da una sostanza minerale » contemporaneamente la magnesia ed il sale amaro. »
(Dispaccio aulico 17 giugno 1843 n.° 18850-1777.)

N.° 20824-1601.

273. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato accordato a *Martin Pietro* il 28 aprile 1842 per l' invenzione « nella fabbricazione delle cinture da donna e di brac- » cialetti di metallo. »
(Dispaccio aulico 17 giugno 1843 n.° 18849-1776.)

N.° 20991-1619.

Privilegi accordati il 2 giugno 1843 come da aulico dispaccio 16 detto n.° 18949-1783.

274. A *Kaufmann Carlo* fabbricatore di lampade e di lavori di latta in Vienna, Neubau n.° 259, per un anno

pel miglioramento « di lampade da olio col collocarvi un
» ossidatore di nuova costruzione migliorata. »

275. Ad *Aschermann Federico* tecnico (con mezzo dei capi del tecnico ufficio degl' indizj d' industria) in Vienna, Leopoldstadt n.° 23 e Josephstadter Glacis n.° 210, per l' invenzione « di un apparato scottatore e refrige-
» rante ad uso delle officine dei distillatori d' acquavite,
» mediante il quale per la combinata operazione di una
» forata spina archimedica e di un ventilatore centrifu-
» gale si eseguisce il processo di scotto e rinfresco delle
» materie farinacee in un modo assai perfetto e finora
» mai ottenuto. »

276. A *Müllner Alvisio* orefice e detentore di privilegi in Vienna, Schottenfeld n.° 112, per un anno (segreto) per l' invenzione « nella produzione dell' occorrente per
» la fabbricazione da metalli preziosi ed imperfetti di
» catene, pendenti ed altri oggetti, producendosi le parti
» componenti le catene ed altri oggetti più pulitamente,
» più uniformi, più piccole ed almeno dieci volte più
» presto, e potendosi esse unire anche in catene. »

277. A *Schmutz Francesco* tipografo in Vienna, Spittelberg n.° 19, per un anno (segreto) per l' invenzione « di preparare nelle tipografie le pietre destinate pei
» disegni ad ago ed a penna senza adoperare acidi cor-
» rosivi, gomma, saliva, saponata e tartaro, e di net-
» tarle poscia senza pregiudizio da ogni sudore e grasso,
» acquistandosi così una stampa più sicura, più pulita,
» più nera e più leggiera della finora ottenuta, e man-
» tenendosi indistruttibili i disegni stessi sulle lastre di
» pietra. »

278. A *Laiguel Giambattista Beniamino* ingegnere civile in Parigi (mandatario di *Mayer Maurizio* impiegato presso la spezieria dell' imp. regia corte in Vienna) per anni

cinque per l'invenzione « di parecchie preparative evi-
» tatorie i pericoli e le disgrazie che potessero avvenire
» durante il corso sulle strade ferrate. »

279. A *Frankel Carlo* corista nella sinagoga israelitica in Vienna e di Frankenthal nella Baviera, ed ora domiciliato a Vienna n.° 717, per un anno per l'invenzione « di un rimedio per la totale e sicura distruzione delle
» cimici in stanze ed in mobiglia, consistente in una
» tintura ed una specie di unguento. »

Proroghe accordate giusta i sottindicati aulici dispacci.

N.° 21007-1621.

280. Al 4.° e 5.° anno il privilegio biennale stato accordato il 16 maggio 1840 a *Satori Giovanni* ed *Antonio* per un' invenzione « nella fabbricazione delle gole e dei
» listelli delle cornici destinate ad essere indorate. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19273-1811.)

N.° 21007-1621.

281. Al 2.° anno il privilegio stato accordato il 6 maggio 1842 ad *Eichen Antonio* per un miglioramento « della macchina da comprimere i quadrelli. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19274-1812.)

N.° 21008-1622.

282. Al 7.° anno il privilegio stato accordato il 19 maggio 1837 a *Froussard Battista* ed in seguito ceduto a *Grimaud De Caux Giovanni* per un miglioramento « de-
» gli apparecchi da filtro. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19275-1813.)

N.° 21009-1623.

283. Al 2.° e 3.° anno il privilegio accordato a *Moretti Lodovico* il 27 maggio 1842 per l'invenzione « d'un » torchio atto a stampare gl' indirizzi pei cappellai. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19276-1814.)

N.° 21010-1624.

284. Al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio quinquennale stato accordato il 3 maggio 1838 a *Laun Michele* per un miglioramento « nella fabbricazione del filo » d'oro e d'argento. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19277-1815.)

N.° 21011-1625.

285. Estinzione per non uso del privilegio biennale stato accordato il 6 aprile 1841 a *Danner Pancrazio* per l'invenzione « di consumare, mediante fornelli e condotti » da gas, quei gas che sviluppansi nelle fonderie. »

(Dispaccio aulico 21 giugno 1843 n.° 19278-1816.)

N.° 22453-1742.

286. Si rende comunemente noto che presso l'imperiale regio governo lombardo si trovano depositate per l'ispezione di chicchessia le descrizioni dei privilegi accordati a *Haumann Cristiano* tappezziere di corte e fabbricatore d'ornamenti di mobiglia in data 10 novembre 1840 e 9 agosto 1841 per l'invenzione e il miglioramento « nella costruzione, mediante spranghe di ferro di par- » ticolare posizione e connessione, dell' ossatura delle » spalliere ed appoggi occorrenti per le scranne, sedie

» a bracciuoli, sofà e divani, come per le lettiere ad
» uso degli ammalati o di riposo, in somma di tutte le
» parti di mobiglia le quali richiedono un certo grado
» di elasticità, e d'imbottirle in una maniera partico-
» lare », avendo lo stesso *Haumann* rinunciato alla condizione del segreto delle predette due descrizioni, e chiesto il trattamento a norma della prima parte del § 8 della sovrana patente 31 marzo 1832.

(Dispaccio aulico 30 giugno 1843 n.° 21697-1918.)

Proroghe concesse giusta i sottindicati dispacci aulici.

N.° 22902-1790.

287. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 16 luglio 1841 in favore di *Manzi Carlo* di Milano per l'invenzione « d'un manubrio con cui i rematori possono
» spingere avanti i navigli. »

(Dispaccio aulico 30 giugno 1843 n.° 20684-1936.)

N.° 22903-1791.

288. Al 4.°, 5.° e 6.° anno il privilegio triennale accordato il 21 maggio 1840 a *Osswald Giuseppe Antonio* per l'invenzione « nella fabbricazione della cioccolata
» mediante macchina. »

(Dispaccio aulico 26 giugno 1843 n.° 20612-1877.)

N.° 22904-1792.

289. Al 6.° e 7.° anno il privilegio quinquennale stato accordato l'8 giugno 1838 a *Le Claire Luigia* ed in seguito ceduto a *Nitschel Massimiliano* a Vienna per l'invenzione « d'una lampada. »

(Dispaccio aulico 26 giugno 1843 n.° 20011-1876.)

N.° 23413-1835.

290. Al 3.° anno il privilegio stato accordato a *Kauffmann Cristiano* per l'invenzione « d'una nuova lampada » meccanica ad olio. »

(Dispaccio aulico 8 luglio 1843 n.° 21555-2026.)

N.° 23414-1836.

291. Al 5.° e 6.° anno il privilegio stato accordato il 12 giugno 1839 a *Seufert Giovanni* e *figlio* per l'invenzione ed il miglioramento « nella costruzione del telajo a fettucce. »

(Dispaccio aulico 8 luglio 1843 n.° 21557-2028.)

N.° 23816-1881.

292. All' 11.° e 12.° anno il privilegio stato accordato il 23 luglio 1832 a *Papafava Marsilio* ed in seguito passato al di lui erede *Tomich Antonio* per l'invenzione « d'una macchina idropneumatica. »

(Dispaccio aulico 8 luglio 1843 n.° 21554-2025.)

N.° 23817-1882.

293. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 5 aprile 1842 a *Briola Alberico* per l'invenzione « d'una mac- » china idraulica da tirar acqua. »

(Dispaccio aulico 8 luglio 1843 n.° 21556-2027.)

N.° 26200-3403.

Privilegio esclusivo accordato il 17 giugno 1843 come da aulico dispaccio 28 detto n.° 20085-1885.

294. Ai negozianti di oggetti d'arte *Artaria* e *Fontaine* a Mannheim per anni dieci negli stati austriaci « contro

» qualsiasi contraffazione mediante litografia o calcografia, od anche in dimensioni ridotte della incisione eseguita a Parma dal cavaliere Toschi del dipinto originale di Daniele Ricciavello da Volterra, intitolato *la discesa dalla Croce*, esistente nella chiesa alla Trinità dei monti a Roma, salvi però i diritti dei terzi a copiare il detto dipinto originale. »

N.° 25387-2014.

Privilegi accordati il 14 giugno 1843 come da aulico dispaccio 4 luglio detto n.° 20688-1937.

295. A *Riess Lorenzo* fabbricatore di fuochi chimici a Vienna, Schottenfeld n.° 137, per un anno pel miglioramento « di lumini chimici a frizione con e senza zolfo mediante impiego di una massa combustibile più dura di quella finora adoperata, da cui si ottengono i seguenti vantaggi: che il tempo umido o piovoso non può nocevolmente influire su tale massa, e che non è a temersi lo spiccarsi delle relative teste, per cui questi lumini si accendono secchi colla stessa prestezza come nel primitivo loro stato e si possono trasportare senza riguardo al tempo, non attraendo così facilmente tale massa l'umidità per la sua più grande durezza e fermezza, evitandosi inoltre il pericolo della spontanea accensione dal loro trasporto in carrozza, diminuendosi finalmente assai lo spiacevole odore del fosforo e rimovendosi il pericolo d'incendio. »

296. A *Tschoffen Maurizio* possidente della fabbrica di merci metalliche a Lanzendorfer a Vienna n.° 579 e *Reitze Alvisio* meccanico in Vienna, Neustadt n.° 56, per tre anni (segreto) pel miglioramento « della costruzione

» dei filatoi e del relativo processo anche per la fila-
» tura del cotone e del lino, consistendo tale miglioramento essenzialmente 1.° in una semplice costruzione
» della macchina e nella diminuzione delle sue riparazioni; 2.° nel rilevante risparmio dei così detti *Vorwelke* (preparativi) del processo, in una maggiore
» produzione di filo più forte, più liscio e più rotondo del solito, evitandosi anche ogni emanazione di
» particelle filamentose negli appositi laboratoi; 3.° nel
» vantaggio di poter applicare tale procedura anche sui
» telai *throssel* e *mule*, essendo di poco rilevanti le spese
» di adattamento alle macchine già esistenti. »

297. A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade e merci di latta in Fünfhaus presso Vienna n.° 114 per un anno (segreto) per la scoperta e miglioramento « di una nuova
» specie di tetto di lamine di ferro scannellate o di qualsiasi altra specie di lamine, e ciò con o senza la sua
» armatura, ottenendosi i seguenti vantaggi: 1.° che questa foggia di coprimento senza armatura procura una
» garanzia contro l'incendio maggiore di quella che si
» ottiene cogli altri tetti di metallo, una straordinaria
» durata ed una soffitta assai spaziosa e netta, servendo
» inoltre di ornamento all'edificio, non costando più di
» un ordinario tetto embriciato (coperto di tegole) e
» procurando anche, attesa la propria leggerezza, un
» importante risparmio dei muri da sostegno; 2.° che
» il coprimento con lamine non lavorate è di maggior
» durata d'ogni altro tetto di lamina metallica; si conserva maggiormente l'armatura pel modo con cui sono
» connesse le lamine l'una su l'altra, essendo anche insignificante la spesa per ogni eventuale riparazione,
» giacchè ogni lamina divenuta logora si può levare con
» facilità da chicchessia ed essere surrogata da altra
» nuova. »

298. A *Hohnel Francesco* fabbricatore di seterie a Vienna, Wieden n.° 240, per due anni per l'invenzione e miglioramento « nella fabbricazione con una macchina » delle stoffe di lana torta con spago e lana intessuta » di seta per uso di mobiglie di qualsiasi colore e di- » segno, le quali, oltre la loro eleganza, durata e mo- » derazione di prezzo, offrono anche il vantaggio che » logorano poco gli abiti in confronto di altre simili » stoffe finora conosciute. »

299. Ad *Altdorffer Francesco* fabbricante a Vienna, Schottenfeld n.° 484, per un anno (segreto) per l'invenzione « di una sega meccanica, mediante la quale si » può segare una grande quantità di grossi pezzi di le- » gno con poco impiego di tempo e di fatica tanto per » mezzo delle mani dell'uomo, come d'ogni altra forza » spingente. »

300. Ad *Ohligs B. W.* impiegato all'imp. regia privilegiata strada ferrata settentrionale Ferdinandea a Vienna, Leimgrube n.° 201, per due anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella costruzione di lo- » comotive con n.° 8 ruote spingenti di grande forza » (dette locomotive di montagna, *Gebirgs-Locomotive*), » le quali coll'impiego di più di due cilindri a vapore » possono operare a piacimento insieme od anche sepa- » rate, e coll'impiego di tutto il peso sono capaci per » la loro adesione alle rotaje di ferro a superare con » utilità forti salite, le quali senza pregiudizio delle ro- » taje con facilità si muovono in piccole tortuosità, per » cui si facilita l'attivazione delle strade ferrate singo- » larmente nei paesi montuosi. »

301. A *Czech Francesco Aloisio* ispettore delle miniere e sostituto del rispettivo tribunale a Boscowis, circolo di Brünn nella Moravia, e *Czech Carlo* imperiale regio

giurato e sostituto del tribunale delle miniere a Weipert nella Boemia per anni cinque (segreto) per l'invenzione « di costruire un doppio apparato di evaporazione » mediante la connessione di un nuovo apparecchio di » evaporazione circolativa ad un ordinario apparecchio » di evaporazione ad uso principalmente dei laboratoi » di allume e di vitriolo, il quale doppio apparato » fornisce i seguenti vantaggi: 1.° che la lisciva fredda » scorrente nell'apparato di evaporazione soltanto dopo » eseguita la circolazione effettuata col calore cresciuto » sino al punto della bollitura cade in uno stato più » concentrato nella sottoposta caldaja riscaldata collo » stesso fuoco economico; 2.° che con tale modo me- » diante una caldaja della capacità di 200 piedi cubici » si ottiene da due sino a tre volte in ventiquattro ore » una corrispondente quantità di lisciva da 10 a 15 » gradi di Beaumé concentrata nell'ordinario stato di » cristallizzazione fra 40 a 50 gradi con risparmio di » un terzo o della metà del combustibile, di tempo e di » lavoro in confronto cogli stabilimenti di bollitura di » ordinaria costruzione, ottenendosi inoltre anche un » maggior prodotto di quello che si ricava colla solita » evaporazione; 3.° che questo apparecchiamento può » essere impiegato per le saline, raffinerie, nitriere e » laboratoi di soda, ed in generale per tutte le fab- » briche di bollitura collo stesso ed anche con maggior » vantaggio, laddove gli apparecchi di bollitura siano » formati con un metallo più duro del piombo; final- » mente 4.° che basta la sola applicazione delle diverse » dimensioni nella fabbricazione del canale di riscalda- » mento e della gratella per ottenere con questo appa- » recchio di evaporazione lo stesso vantaggio anche per » bruciare la torba, il carbone comune o il carbon » fossile. »

302. A *Seuft Antonio* mercante e negoziante a Praga n.° $\frac{488}{1}$ e *Püttner Giovanni Carlo* protocollista agli uffici dei passaporti presso l'imp. regia ispezione della Lura a Carlsbad per cinque anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella lavatura a vapore, ottenendosene » i vantaggi: 1.° che si produce molto vapore con poco » combustibile mediante un'apposita costruzione del va- » poratojo e del forno; la biancheria si leva già netta » dal lavatojo a vapore mediante una procedura miglio- » rata e con nuovi mezzi si ottiene una maggiore pu- » lizia ed una candidezza maggiore di quella finora ot- » tenuta; 2.° le tinozze a vapore sono costrutte di tale » maniera che la biancheria di ciascun proprietario può » essere lavata separatamente; e 3.° che con questi ap- » parati si possono pulire e lavare nello spazio di tempo » di 6 ad 8 ore dieci centinaja di asciutta biancheria » sporca, ottenendo oltre di ciò un risparmio di tempo » e della mercede dei giornalieri, non che la conserva- » zione ed una più grande pulizia della biancheria. »

303. A *Kridl Edoardo* imp. regio primo tenente in pensione presso l'amministrazione dei confini a Petrinia sui confini militari del Banato per un anno (segreto) per l'invenzione « non solamente di arare con uno o due » aratri o con doppio aratro, ma ben anche mediante » alcune specie di macchine aratrici con semplici e non » costose forze motrici senza il bestiame da tiro, contem- » poraneamente anche di seminare ed erpicare un ter- » reno ineguale, di ammucchiare il brugo e qualunque » altro prodotto delle brughiere, e di effettuare in ge- » nerale una preparazione del terreno più corrispondente » alla coltura che coll'uso del bestiame da tiro. »

304. A *Rosalis* nobile dottor *Cesare* a Crema per anni cinque per l'invenzione e miglioramento « di una

» macchina locomotiva per le strade comuni, consistente
» in una carrozza a tre ruote mossa dalla forza del va-
» pore senza che vi si veda il fuoco o che se ne possa
» spandere e vi sia pericolo d'una esplosione della cal-
» daja, la quale inoltre ascende le alture, corre pel ter-
» reno melmoso e paludoso, si piega a destra ed a
» sinistra e si può quasi all' istante arrestare a piaci-
» mento dal conduttore. »

305. A *Lando* conte *Gio. Battista* in Corfù, e per esso il di lui mandatario *Ghirardello Gio. Batt.* negoziante a Vienna n.° 1138 per un anno (segreto) per l'invenzione « di fabbricare del sapone a prezzo moderato dalla più » infima sino alla più fina qualità per mezzo di un' ap- » posita manipolazione e modo di preparazione da so- » stanze vegetabili ed animali senza frammischiamento » ad esso di parti oleose. »

306. A *William Norris Esq.* in Filadelfia nell'America settentrionale, e per esso il di lui mandatario l'agente pubblico civile e militare dottor *Schuller Antonio* a Vienna n.° 948 per due anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella costruzione delle locomotive e delle » carrozze ad uso delle strade ferrate, nelle quali le » ruote e gli assi essendo provveduti di appositi cer- » chj di ferro muoventisi separatamente ed indipenden- » temente l'uno dall'altro si superano gli ostacoli che » si manifestano sopra terreno ineguale e tortuoso. »

307. Ad *Eder Leopoldo* juniore agente e membro di parecchie società d'industria a Stein nel circolo di M. B. nella Bassa Austria per cinque anni (segreto) per « fab- « bricazione di asfalto. »

N.° 25388-2015.

Privilegi accordati il 15 maggio 1843 come da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 21270-2002.

308. A *Müller Carlo Lodovico* fabbricante a Vienna n.° 885 per due anni (segreto) per l'invenzione » di » produrre dall'olio di torba mediante un apparato ap- » positamente costrutto un gas d'illuminazione a prezzo » assai più discreto di quello finora conosciuto, ed avendo » anche la qualità che supera d'intensità di luce tutto » ciò che si è finora adoperato in questo ramo d'indu- » stria. »

309. A *Mohr Giuseppe* juniore e *Wetternek Giuseppe* ingegnere privato a Felixdorf nella Bassa Austria per un anno (segreto) per l'invenzione « di una macchina ro- » tatoria che solleva una colonna d'acqua, col mezzo » della quale ogni acqua viva può essere impiegata come » forza spingente con una utilità finora non ottenuta. »

310. A *Haas Giuseppe* tornitore a Teschen nella Slesia austriaca e *Pollak Ignazio* per mezzo dell'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna, Freiung n.° 137, per tre anni (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento « delle spine » ordinarie, per cui le medesime quanto più sono ba- » gnate ed umide, con maggior facilità possono essere » torte da persona anche la più debole e senza bisogno » della chiave quand'anche fossero delle più grandi, ed » atteso che le medesime non permettono che il fluido » sgoccioli, non occorre la sottoposizione dei vasi; le » stesse spine poi non sono soggette alla corruzione. »

311. Ai *fratelli Haidinger* possidenti dell'imperiale regia privilegiata fabbrica di porcellana in Elbogen nella Boemia per due anni (segreto) pel miglioramento « di

» forni per la produzione della fuliggine consistente es-
» senzialmente in ciò che i medesimi sono provveduti
» di un maggior numero di luoghi capaci a raccogliere
» la brace ed il nero fumo o la fuliggine, e possono
» costruirsi in un modo affatto diverso con una pic-
» cola variazione in modo da combinarsi coi forni
» stati già privilegiati il 18 aprile 1843, ottenendosi
» d'altronde una miglior qualità di fuliggine a prezzo
» più modico attesa la maggiore quantità che se ne
» ottiene al tempo stesso mediante un maggior riscalda-
» mento. »

N.° 25062-1981.

Privilegi concessi il 26 giugno 1843 come da aulico dispaccio 10 luglio detto n.° 21650-2034.

312. A *Lobner Antonio* lavorante oriuolajo a Vienna, Nuovo Wieden n.° 828, per due anni (segreto) pel miglioramento « nella fabbricazione (mediante un nuovo
» processo) delle catene lucide d'oro per gli uomini e le
» donne. Queste catene si distinguono per la loro bel-
» lezza e costano la metà meno delle sinora conosciute. »

313. A *Dixon Abramo* negoziante a Brüssel, suo mandatario l'avvocato aulico e di tribunale dottore *Horniker* a Vienna n.° 1118, per 5 anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « della procedura di pettinare e tirare
» la lana e certe specie di capelli, consistenti essenzial-
» mente 1.° nel modo di costruire gli scardassi da la-
» voro con dentatura più grossa su una parte e con una
» più fina sull'altra, di preparare degli apparati per riem-
» pire gli scardassi di lana e di capelli, e di adoperare
» più scardassi col ruotante sopra una curva all'infinito
» di poterli connettere; 2.° nella connessione degli scardassi

» di lavoro con quelli che si muovono in giro od in di-
» rezione infinita e nell'uso del vapore o di acqua bol-
» lente per riscaldare le parti superiori degli scardassi
» collocati su di un perno metallico, dove questi scar-
» dassi oltre il giro attorno al perno ottengono anche
» dai loro perni un movimento che li fa andare e tor-
» nare; finalmente 3.° nell'impiego dei cilindri da tiro
» per levare la lana ed i capelli, essendone ognuno prov-
» veduto del proprio perno su una estremità sola.

314. A *Spieler Leonardo* fabbricatore di tavolati a Plass in Boemia per tre anni per l'invenzione « nella
» fabbricazione dei tavolati, congiungendosi i due pezzi
» della pietra nel mezzo esistente colla soda, onde i
» *fludri* del legno non abbiano a produrre una variata
» graduazione del colore ed onde ai medesimi possano
» comunicare solidezza e bella forma i quadrelli stesi
» l'uno sopra l'altro. »

315. A *Zappert Bruno* apprettatore a Sechshaus presso Vienna n.° 95 e 96 e *Danzenberg Giacomo* meccanico a Vienna, Jägerzeile n.° 41, per un anno (segreto) per
» l'invenzione di togliere affatto il tartaro dalle caldaje
» a vapore senza menomamente pregiudicare la macchina
» o la caldaja medesima. »

316. A *Winter Giuseppe* lattajo a Praga n.° $\frac{612}{I}$ per il dottore *Danjezek Emanuele* a Ebenda n.° $\frac{638}{I}$ per cinque anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento
» di un nuovo genere di lampade da olio e gas. »

317. A *Gallasek Giorgio* calligrafo in Vienna, Erdberg n.° 393, per un anno pel miglioramento « nella costru-
» zione delle tavole d'inscrizioni calligrafiche e di scritti
» di lama metallica ad uso delle firme ed insegne, le
» quali si possono fabbricare assai prestamente e si di-
» stinguono per la loro moderazione del prezzo e la

„ loro durevolezza, effettuandosi le insegne calligrafiche
„ e le firme mediante lettere cesellate o tagliate da
„ mano libera, precessa la stampa. „

318. Alla casa di commercio *Goetze* e *comp.* a Chemnitz nel regno di Sassonia, rappresentata dall'agente pubblico civile e militare dottore *Schuller Antonio* a Vienna n.° 948, per cinque anni (segreto) pel miglioramento
„ della macchina filatrice cilindrica consistente essenzial-
„ mente 1.° in un'apposita sicura posizione della voluta
„ che tira la carrozza in sull'avanti del carro, restando
„ così la medesima salda all'uscir fuori delle ruote che
„ la girano, non correndo la corda in sulla carrucola o
„ rullo da tiro, ma tirando la carrozza direttamente e
„ con maggior velocità, potendo d'altronde il peso ten-
„ dente la corda della voluta essere levato al sortire
„ della carrozza, e potendo il medesimo essere così grave
„ onde facilitare colla sua caduta al filatore il far en-
„ trare la carrozza; 2.° in un'apposita e comoda posi-
„ zione arbitraria della voluta pel diverso tiro della car-
„ rozza, e ciò soltanto mediante un bolcione in vece
„ delle ruote di ricambio ed in un nuovo attiro da sè
„ stesso o non violente entrare delle ruote impulsive i
„ cilindri e le volute, mediante caduta di un peso che
„ viene tirato su della macchina stessa; 3.° in un po-
„ steriore entrare dei fusi, ciò si effettua dolcemente
„ mediante dischi dei cignoni ed in una evolvente (*Fur-*
„ *ven-scheibe*) da porsi arbitrariamente per continuare
„ l'incominciata filatura, potendosi dismettere tale mec-
„ canismo anche nel caso che si volesse filare il così
„ detto *Lochen-Vorgarn;* e 4.° in una nuova e comoda
„ incannatura di mezzo, la quale si faccia cambiare a de-
„ stra ed a sinistra dietro il bisogno della torcitura,
„ ed in un nuovo conforme regolatore d'incannatura, il

» quale regolando l' incannatura del filato sui fusi dinota
» contemporaneamente la lunghezza del filato. »

319. A *Krause Federico* detentore di privilegio a Vienna n.° 739 per un anno per l' invenzione « nella fabbrica-
» zione del così detto *Staubhüte* (cappelli da polvere),
» avendo i medesimi un aspetto più bello e più fino dei
» più fini di feltro, conservandosi nella più dirotta pioggia
» così come nella massima caldura solare, e potendosene
» fabbricare di durevole colore tanto nero, come del più
» delicato chiaro e mischio. »

320. A *Czesch Gustavo* ingegnere presso la già società del canale Francesco a Kula attualmente a Vienna, Landstrasse n.° 403, per un anno (segreto) per l' invenzione « di un nuovo genere d' istrumenti per ottenere
» un più veloce e meno costoso compimento dei lavori
» idraulici, come di terra su tutte le strade ed acqua-
» mento dei fondi, essendo questi più convenienti e di
» prezzo più discreto che tutte le finora impiegate pale,
» zappe e carriole, potendosi ora con questi mezzi com-
» piere un lavoro cinque volte più grande dell' inallora
» ottenuto. »

321. A *Ebner Lorenzo* a Vienna, Breitenfeld n.° 6, per un anno (segreto) pel miglioramento « dei ligamenti ingui-
» nali non elastici, i quali, oltre la loro più grande sem-
» plicità, comodità, durata e discrezione del prezzo,
» garantisce il più possibilmente la riproduzione d' una
» ernia già medicata. »

322. A *Prützmann Daniele* fabbricatore di merci e galanterie di cuojo e *Prützmann Guglielmo* a Vienna, Neubau n.° 158, per l' invenzione « nella costruzione dei porta-
» fogli d' ogni forma e di ogni stoffa, come cuojo, vel-
» luto, seta, ecc., i quali sono provveduti di moltiplici
» spartizioni e segreti, cassette, le quali possono essere

» serrate mediante una o più interne fraschette d'ac-
» ciajo, potendo d'altronde questi portafogli essere im-
» piegati come astucci di zigare mediante l'esterna loro
» fraschetta d'acciajo alla quale si trovano una o più
» pieghe, le quali si accostano strettamente alle fraschette
» nel caso che siano vuoti i portafogli, offrendo oltre
» di ciò i vantaggi che questi portafogli sono specialmente
» adatti per le annotazioni atteso il loro fermo sostegno
» ed oltre altre comodità, conservandosi di piatto e si-
» curamente le carte e i danari ripostivi, e potendosi
» aprire con comodo i relativi ripostigli mediante una
» pressione o serratura. »

323. Ad *Austin Federico* di Leicester in Inghilterra presentemente a Vienna, Gumpendorf n.° 118, per anni due (segreto) pel miglioramento « nella fabbricazione di
» merletti da velo inglesi, per cui la medesima mac-
» china riproduce nello stesso tempo due pezze di diversi
» campioni. »

324. A *Di Frankenstein Carlo* editore e redattore del foglio d'industria e di commercio nella Bassa Austria a Grätz per un anno (segreto) per l'invenzione « nella
» produzione ed impiego pratico d'un sale d'oro e d'ar-
» gento amorfeo, il quale per l'apposita sua composizione
» chimica abbia anche la qualità di scomporsi presto
» mediante semplice suo contatto con un contatto elet-
» tronegativo ed elettropositivo, cosicchè possa essere im-
» piegato per l'indoratura ed inargentazione idroelettrica
» a tutti i metalli singolarmente di rame, ottone, pack-
» fong, ferro, acciajo, stagno e tutti gli oggetti piccoli
» e grandi costrutti di questi metalli, e ciò mediante la
» semplice sua immersione nella soluzione senza neces-
» sità di adoperare una batteria galvanica o un altro
» apparato consimile. »

N.° 25065-1983.

325. Il dottore *Schur Ferdinando* ha ceduto, mediante istrumento 10 aprile 1843 a *Griebsch Ferdinando* intendente dell'arciducale signoria di Teschen, di lui eredi e successori la proprietà del privilegio biennale concessogli in data 15 gennajo 1842 per l'invenzione « d'un » apparecchio atto alla fabbricazione dell'aceto, con tutti » gli annessi diritti e prerogative. »

(Dispaccio aulico 17 luglio 1843 n.° 26155-1114.)

N.° 25519-2031.

Privilegi accordati il 3 luglio 1843 come da aulico dispaccio 19 detto n.° 22513-2107.

326. A *Huebar Francesco Antonio* fabbricatore di schizzatoi e bottoni d'osso in Absam nel Tirolo per un anno (segreto) per la scoperta « nella fabbricazione dei così » detti *Harlevalzen* (cilindri) ad uno degli orefici e di » *Lyoner Blastwalzen* (cilindri lionesi) ad uso delle zecche, » ottonerie e fucine di rame e di ferro, essendo i mede- » simi fusi dallo stesso materiale per intiero colla scaglia » o prodotto con una scaglia collocatavi d'acciajo o di » ferro battuto, i quali ultimi sono anche i più durevoli » come i primi. »

327. A *Dixon Abramo* negoziante a Brüssel, rappresentato dall'avvocato aulico e di tribunale dottor *Horniker* a Vienna n.° 1118, per cinque anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « delle macchine per pettinare » e maciullare il lino e la canapa, consistendo essenzial- » mente 1.° che gli scapecchiatoi e relativi legni sieno » collocati mediante una congiuntura sulle braccia, riposti

» su due fusti divisi, e che i fusti sono così fatti, che
» i pettini e i relativi legni ed una parte delle braccia
» in un fusto entrino nel circolo che descrivono i
» pettini sull'altro fusto, e così alternativamente, per cui
» il lino si conduca via con ogni colpo alternativo sopra
» una posizione perpendicolare; 2.° che i pettini e re-
» lativi legni siano attaccati alle braccia in tal modo che
» si effettui un movimento diverso dal solito, ed i pet-
» tini entrino quasi rettangolarmente nella direzione della
» linea perpendicolare del lino e si conservi lo stesso
» angolo nella massa del lino. »

328. A *Schelinsky Vincenzo* maestro di lingua francese e detentore di privilegi a Vienna, Spittellerg n.° 137, per un anno per l'invenzione e miglioramento « nella
» costruzione di un nuovo genere di candellieri detti
» *Apollo-Leuchter* da ogni specie di metallo con arbitra-
» ria forma e grandezza, essendo i medesimi adatti per
« tutte le specie di candele steariche come di cera, ed
» offrendo i vantaggi, 1.° che la candela appunto per
» il cappello riposto in su la canna e mediante il suo
» ritenimento del flogisto non possa sgocciolare nè nel-
» l'interno della canna, nè esternamente sui candellieri,
» d'altronde non si possa fermare, nè spruzzare fuori il
» flogisto, consumandosi intieramente per mezzo dell'eco-
» nomo colà esistente senza far entrare una sola goccia
» nella canna e procurando d'altronde un lume più chiaro
» che coll'impiego dei già esistenti *Apollo Leicter* colle
» canne larghe e di vetro; 2.° che il lume mediante l'ap-
» plicazione d'uno spegnitore spontaneo possa essere am-
» morzato ad ogni ora senza adoperare le mani e senza
» odore od insudiciamento del candelliere, preservan-
» dosi così da ogni pericolo d'incendio; 3.° che si pos-
» sano disfare ed adoperare senza spegnitore sulle tavole

» da giuoco nelle sale per le toelette, ed anco per le
» lanterne da carrozza con un importante risparmio,
» raccomandandosi i medesimi anche per il loro prezzo
» modico; 4.° che possa essere collocato nel loro piede-
» stallo un arganetto, il quale si mette in movimento
» ad ogni ora mediante un' apposita costruzione collo
» spegnitore senza smorzare il lume. »

329. A *Dixon Abramo* negoziante a Brüssel, rappresentato dall' avvocato aulico e di tribunale dottore *Horniker* a Vienna n.° 1118, per cinque anni (segreto) per l' invenzione e miglioramento « d' ogni specie di fucili,
» i quali possono essere scaricati mediante una reazione
» degli scodellini di percussione sollevati o meno, dive-
» nendo così superfluo l' uso delle esterne coperte degli
» scodellini, delle capsole e delle canne. »

330. A *Kuhn Carlo Federico* fabbricatore in Ulma nel regno di Wirtemberga, attualmente a Vienna n.° 476, per sei anni (segreto) per l' invenzione e miglioramento
« nella fabbricazione delle penne d' acciajo e dei porta-
» penne, consistente essenzialmente, 1.° che lo scrittore
» senza tingere la penna più volte nell' inchiostro possa
» continuare a scrivere per un tempo più lungo del fi-
» nora impiegato, e che le penne di acciajo sono prov-
» vedute di un apparecchio tale per cui può darsi ad
» esse più o meno elasticità e si possono adoperare da
» ogni mano; 2.° che le penne d' acciajo sono provve-
» dute d' un apparecchio, per cui le punte si possono
» stendere sino a certa distanza, essendo per ciò adatte
» principalmente per persone che hanno una mano pe-
» sante, fabbricandosi d' altronde delle penne d' acciajo
» per i calligrafi e per gli scrittori avvezzi a tenere per-
» pendicolare la penna; 3.° fabbricandosi d' altronde i
» portapenne con eguale elasticità come le stesse penne

„ d'acciajo, essendosi inoltre aggiunti parecchi miglio-
„ ramenti al manico delle penne non soltanto per l'ele-
„ ganza ed ornamento, ma pur anche per le stesse pen-
„ ne d'acciajo, e potendo queste ultime essere prodotte
„ nel paese colla medesima bontà e discrezione del prezzo
„ come quelle fabbricate in Inghilterra. „

331. A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore amministrativo in Vienna n.° 785 per cinque anni (segreto) per la scoperta e miglioramento „ di una nuova più con-
„ veniente specie d'aghi per le rotaje detti *Sicherheits-*
„ *nadeln*, onde scansare le *pette* sulle strade ferrate. „

332. A *Banisch Giuseppe* fabbricatore di scialli a Vienna, Neue Wieden n.° 740, per due anni per l'invenzione „ di una macchina (detta *Broschir maschine*) onde
„ rendere inutili i così detti *Sterkerknaben* ai telai dei
„ lavoratori di scialli e di seterie. „

333. A *Hurth Eduardo* negoziante e membro della società d'industria nella Bassa Austria a Vienna n.° 680 per due anni (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento „ di
„ ripulire a secco o ad umido, tanto a freddo quanto
„ col vapore, per un prezzo discreto varj prodotti, come
„ piume da letto nuove o già usate, peli di vacca o di
„ cavalli, poi biancheria di casa, da corpo, da letto e
„ da tavola di tela, lana di pecora e bambagia in istoffe
„ bianche e tinte, di asciugare entro 30 minuti in circa
„ questi articoli mediante impiego di appositi apparati
„ da freddo, da aria e da secchezza nell'inverno e con
„ risparmio del combustibile nell'estate, e coll'istessa
„ velocità di manganare e di stirare, effettuandosi tutto
„ ciò con impiego di una pressione, essendo d'altronde
„ questo processo semplice e leggiero, di maniera che
„ gli oggetti da pulirsi acquistano maggior bellezza e
„ vengono a costar meno. „

334. A *Hofer Giorgio* meccanico a Kreuhof nel circolo di Grätz per un anno per l'invenzione « di un » ordigno portatile da trebbiare calcolato sul così detto » *Faderschlay.* »

335. A *Di Stahleberg Antonio Carlo* detentore della signoria Fedraun e Tawis nella Carinzia, attualmente a Vienna n.° 36, per due anni (segreto) per l'invenzione « di » una locomotiva per le alture. »

336. A *Soherr Corrado* geometra a Vienna n.° 359 per un anno (segreto) pel miglioramento « nella fabbrica- » zione dei prodotti d'argilla già privilegiati il 26 gen- » najo 1838 e nominatamente delle piastre affette di » acqua per uso di tetto in forma di lavagna, detta la- » vagna artificiale, per cui si producono in un formato » maggiore con apposito apparecchio per assicurarne l'at- » taccamento ai tetti e con una vetrificazione metallica » affetta d'acqua, e ciò per un minor prezzo delle fi- » nora avute, atteso il risparmio di tempo e delle spese. »

337. A *Brisker Marco* fabbricatore a Vienna, Hundsthurm n.° 38, per due anni (segreto) per la scoperta e miglioramento « nella produzione e preparazione dei » cannoncini delle penne da scrivere, spaccandosi i me- » desimi assai pulitamente, possedendo d'altronde una » amena elasticità e non spuntandosi i medesimi così » facilmente all'atto di scrivere. »

N.° 25063-1982.

338. *Rietsch Francesco Gottofredo* e *Stell Adamo Federico* hanno a termini del contratto di società del 19 ottobre 1842 accettato *Eyring Edoardo* qual comproprietario del privilegio stato accordato al primo di loro il 5 aprile

1842 per l'invenzione « di cavare il sugo da tutte le » parti della quercia, eccettuate le noci di galla. » Il predetto privilegio venne prorogato al 2.°, 3.°, 4.° e 5.° anno.

(Dispaccio aulico 19 luglio 1843 n.° 22851-2135.)

N.° 25518-2030.

339. Negli elenchi dei privilegi esclusivi stati conferiti il 22 febbrajo 1843 (vedi n.° 143) dall'imp. regia camera aulica generale venne posto al n.° 5903 erroneamente il nome di *Kramer Giuseppe* in vece del vero nome di *Kranner Giuseppe*.

(Dispaccio aulico 21 luglio 1843 n.° 22789-2150.)

N.° 25942-2069.

340. Estinzione per mancanza di novità del privilegio triennale stato conferito il 18 novembre 1841 a *Müller Giovanni Agostino* per un miglioramento « dei mulini, » così detti *mulini all' inglese americana* », e ciò sopra il protesto frapposto da alcuni possidenti di mulini del dominio di Töplitz ed in base al parere dei periti.

(Dispaccio aulico 21 luglio 1843 n.° 22988-2143.)

N.° 25943-2070.

341. Prorogato al 2.° e 3.° anno il privilegio stato accordato il 4 agosto 1842 all'orefice *Whalen Pietro* per un miglioramento « nella fabbricazione dei braccialetti. »

(Dispaccio aulico 23 luglio 1843 n.° 23273-2167.)

N.° 25938-2067.

342. *Hock Carlo* ha volontariamente rinunciato al privilegio biennale conferitogli il 19 agosto 1842 per l'invenzione « d'un mulino da sgusciare alcune specie di » semenze oleose. »

(Dispaccio aulico 23 luglio 1843 n.° 23274-2168.)

N.° 25937-2066.

343. *Calderoni Stefano* ha rinunziato spontaneamente al privilegio conferitogli il 9 marzo 1841 pel ritrovato e l'invenzione « d'una carta che distrugge le mosche. »

(Dispaccio aulico 26 luglio 1843 n.° 23364-2173.)

N.° 27222-2206.

Privilegi accordati il 10 luglio 1843 come da aulico dispaccio 29 detto n.° 23769-2207.

344. Ai *fratelli Balleydier* manifattori e detentori di privilegi a Milano n.° 722 per tredici anni (segreto) pel miglioramento « nella costruzione di forni a cupola » per fondere i metalli e così anche i minerali, onde » cavarne poscia i metalli, il qual perfezionamento si » può impiegare anche ai forni e cammini delle locomo- » tive per terra e per acqua, come pure per gli altri » scaldamenti. »

345. A *Kohn Leopoldo* mercante a Brünn, ora a Vienna n.° 677, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di » nuove macchine da nettare e scegliere la lana, e di » altri preparativi tendenti allo stesso scopo, conseguen- » dosi così un gran risparmio di tempo e di pena ed » un prodotto più netto del finora ottenuto. »

346. A *Scala Giovanni* dottore in teologia, membro della facoltà teologica all' università di Vienna in Ober-Döbling presso Vienna e *Scala Francesco* negoziante a Vienna, Mariahilf n.° 63, per cinque anni (segreto) per l' invenzione « d' una macchina atta a produrre qualsiasi ge-
» nere di movimento, potendosi adoperare anche come
» locomotiva. »

347. Ai *suddetti* per cinque anni (segreto) per la scoperta ed il miglioramento « dei locomotivi e vagoni. »

348. A *Puchberger Giuseppe* speziale e possidente di casa a Retz nell'Austria sotto l' Enns, e *Prokesch Venceslao* ottico e meccanico a Vienna, Windmühle n.° 46, per due anni per l' invenzione « d' una camera scura detta *El-*
» *lipsen-Daguerreotyp*, la quale fornisce i vantaggi: 1.° che
» immagini anche della lunghezza di più piedi pos-
» sono essere prodotte con un orizzonte maggiore di
» 150 gradi, componendo tutti gli oggetti che si avvi-
» cinano alla camera mediante un'orbita d'ellissi, e vi-
» ceversa si scostano dalla camera così egualmente chiari
» dietro l' intiera lunghezza dell' immagine come fossero
» comparse, adoperata con vetro ottico in una camera
» ordinaria senza l' impiego d' uno specchio con un oriz-
» zonte di 30 sino a 50 gradi; 2.° che colla stessa camera
» si possono presentare egualmente chiari come *daguer-*
» *rotipo* nel medesimo modo anche i più alti oggetti,
» come torri, monti, ecc. dalla parte inferiore sino al-
» l' estrema cima, e così anche contemporaneamente su
» una e la stessa immagine oggetti di profondità (nella
» prospettiva tolta da un' altura); 3.° essendo questo ap-
» parato anche adatto per fare i ritratti, e potendosi ri-
» trarre persone nella prossimità di 3 sino a 4 piedi,
» e su l' una e la stessa immagine persone nella distanza
» di più cataste, potendovisi contemporaneamente far

„ presentare con tutta la nettezza e chiarezza dietro la
„ natura la veduta prospettiva di un paese lontano con
„ sfondo del ritratto. „

349. A *Savill Davy Enrico* particolare a Londra (per l'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137) per cinque anni (segreto) per l'invenzione „ di tessere una nuova
„ specie di nastri da carrozza, di tappeti ed altre stoffe
„ con superficie a cordone dritto, e miglioramento dei
„ telai per la produzione più leggiera di detti oggetti. „

350. A *Hülsekamp Enrico* lattajo a Vienna per un anno per l'invenzione „ di uno schizzetto da fiori e da
„ alberi semplicemente costrutto di lama, ottone, ferro o
„ legno di ogni forma e grandezza, fornendo i vantaggi:
„ 1.° che possa essere regolato assai facilmente da una
„ sola persona, che surroghi perfettamente la pioggia,
„ quindi sia più vantaggioso dell'ordinaria innaffiatura,
„ salendo il getto d'acqua all'altezza di tre *klafter*, e
„ cadendo giù poscia lentamente come una pioggia for-
„ male; 2.° che lo stesso è adatto principalmente ad in-
„ nacquare gli alberi, essendo eguale il getto d'acqua
„ così come presso le trombe d'incendio, umettando il
„ medesimo gli alberi dal di sopra al basso, nettandoli
„ dalla polvere ed insetti; che lo stesso sia trasportabile
„ assai facilmente e possa essere costrutto con serbatojo
„ o meno, producendo lo stesso effetto posto in qualsiasi
„ vaso empiuto d'acqua, essendo inoltre d'assai buon
„ prezzo per la di lui semplice costruzione ed impiega-
„ bile con gran vantaggio per gli orti e giardini di fiori. „

351. A *Désiré Mars François Gaspard* barone de Grain-d'orge a Parigi, rappresentato dall'avvocato aulico e di tribunale dottor *Horniker*, Vienna n.° 1118, per anni quindici (segreto) per l'invenzione „ di surrogare presso
„ la navigazione a vapore o ad altra consimile forza le

„ ruote a pala mediante un apparato detto *rectomoteur*,
„ il quale essenzialmente consiste in una pala od una
„ cornice provveduta di usci per cui si possono affran-
„ care i fianchi della nave, ed il bastimento può essere
„ allestito di vele, e che essendo questo destinato ad uso
„ della guerra possa dietro tutta la sua lunghezza es-
„ sere munito d'artiglieria, e che si sollecita assai la
„ velocità della gita. „

352. Al *suddetto* per quindici anni (segreto) per l'in-
venzione „ di surrogare i vaporatoi presso la naviga-
„ zione a vapore e presso le macchine a vapore in ge-
„ nerale mediante un apparato tubulato o mediante una
„ caldaja con spartizioni orizzontali e cilindriche dette
„ *Sicherheitskessel*, evitandosi con ciò l'esplosione e nel
„ peggior caso il pericolo, e guadagnandosi così un impor-
„ tante risparmio nelle spese di costruzione e di man-
„ tenimento, come anche nell'occupazione di spazio. „

353. A *Pink Giovanni* possidente d'uno stabilimento
da rastro a Vienna, Wieden n.° 268, e *Edlinger Giuseppe*
negoziante a Vienna n.° 62 per un anno (segreto) per
l'invenzione „ d'una macchina atta a rastrare (rigare)
„ i libri da scrivere e degli scolari e la carta da musica,
„ offrendo la medesima i vantaggi che sulla stessa possa
„ essere rastrata (rigata) ogni carta tanto continua, come
„ tagliata in fogli, e ciò colla più grande velocità e sotto
„ rigorosa osservanza delle dimensioni delle sue linee e
„ dei relativi spazj, non disgiunta da singolare ornatezza e
„ pulizia, per cui con poche spese e per un prezzo vi-
„ lissimo possa essere fornita una grande quantità di tali
„ lavori rastrati. „

N.° 26989-2178.

354. Estinzione per mancanza di novità del privilegio stato accordato il 19 luglio 1841 a *Di Krenberg Giovanni* ed in seguito ceduto a *Zink Antonio* per l'invenzione « di legare libri col mezzo d'una colla chimica. »

(Dispaccio aulico 1.° agosto 1843 n.° 24223-2248.)

N.° 26990-2179.

355. Prorogato al 3.° anno il privilegio stato conferito il 16 luglio 1841 ad *Uffenheimer Massimiliano* per l'invenzione « di stampare sul rovescio delle carte da giuoco » con colori ad olio per mezzo di macchine. »

(Dispaccio aulico 1.° agosto 1843 n.° 24224-2249.)

N.° 27034-2185.

356. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato placitato a *Voigt Giovanni* il 27 agosto 1842 per un' invenzione « nella fabbricazione dei cappelli di seta e di feltro. »

(Dispaccio aulico 1.° agosto 1843 n.° 24225-2250.)

N.° 27035-2586.

357. Prorogato al 7.° anno il privilegio stato accordato il 7 luglio 1837 a *Hefsky Giuseppe* per l'invenzione « di » fabbricare coperte da letto, da cavalli ed altri og- » getti di lana pecorina, cotone e seta con qualunque » disegno. »

(Dispaccio aulico 1.° agosto 1843 n.° 24226-2251.)

N.° 28419-2311.

Privilegi accordati il 21 luglio 1843 come da aulico dispaccio 6 agosto detto n.° 24924-2310.

358. A *Scharnek Cristoforo Enrico* di Hlanau, attualmente a Vienna per 5 anni (segreto) per l'invenzione « d'una » macchina colla quale la calia ossia limatura d'oro (così » detta *Goldkrätze*) si rende suscettiva mediante apposito » processo d'essere tosto nuovamente lavorata. »

359. A *Larat Giovanni Giuseppe* di Lione, per *Rossari Gaetano* a Milano n.° 1811, per cinque anni (segreto) per la scoperta « di un nuovo genere d'illuminazione » con gas astrale liquido. »

360. Ad *Anthon Ernesto Federico* direttore delle fucine e fabbriche minerali del conte Wurmbrand a Weisgrün in Boemia per due anni (segreto) per la scoperta « d'un » perfezionamento nella fabbricazione dell'acido solforico » fumante ed inglese, il quale perfezionamento in so- » stanza consiste 1.° nell'impiego d'acqua calda per la » lisciva degli sterri di lavagna vetriolica, e nel riunire » la fabbricazione dell'acido solforico inglese con quella » dell'olio di vetriolo; 2.° in una migliorata costruzione » ed esercizio delle fornaci per la combustione dei piombi » e di quelle per l'olio di vetriolo; e 3.° nell'impiego » della lavagna vetriolica nell'esercizio delle miniere di » piombo, ed in nuovo metodo di distillazione dell'atra- » mentario, come pure in un apparecchio atto ad utiliz- » zare le materie che si perdevano negli sterri di lava- » gna vetriolica, per cui diventa possibile *a*) non solo » di ottenere una più pronta *rifioritura* degli sterri di » lavagna vetriolica ed una lisciva più forte della solita, » ma inoltre di continuare per tutto l'anno l'esercizio

» delle miniere, mentre ora lavorano per 6 o 7 mesi;
» *b*) di produrre con una sola fornace più di 2000 cen-
» tinaja d'olio di vetriolo all'anno, mentre ora se ne
» producono tutt'al più 230 centinaja, e di ottenere
» da 100 libbre di solfuro di ferro fino a 160 libbre
» d'olio di vetriolo; *c*) di eseguire con una sola fornace
» la combustione di più di 1000 centinaja di atramen-
» tario all'anno, e di ottenere dalla lavagna vetriolica
» entro poche ore un prodotto doppio dell'attuale in modo
» che un centinajo di lavagna vetriolica dia fino a 170
» libbre d'olio di vetriolo; finalmente *d*) di ricavare dal-
» l'atramentario 70 e più per 100 d'olio di vetriolo. »

361. A *Wrzolik Emanuele* a Freistadt nella Slesia austriaca per tre anni (segreto) per l'invenzione « d'un
» apparecchio per innalzar l'acqua a qualunque altezza
» senza il sussidio del *peritrochio*, il quale apparecchio
» può venir mosso da una forza qualunque, e questa si
» può collocare sia in cima, sia in qualunque altro punto
» dell'altezza a cui si vuol far salire l'acqua e distante
» a piacere dal tubo d'ascensione, con che si ottengono
» i seguenti vantaggi: 1.° che il tubo d'ascensione può
» avere qualunque altezza verticale e qualunque piega-
» tura senza che sia necessario di unirvi un altro tubo,
» in modo che con un solo tubo d'ascensione si possa
» far salire l'acqua a tutti i piani d'una casa ed anche
» farla salire da rilevanti distanze, descrivendo varie
» curve, senza che occorra collocare la forza motrice
» altrove che al punto ove si vuol portar l'acqua; 2.° che
» basta il superfluo vapore d'una fabbrica d'acquavite
» a fornire una forza motrice sufficiente pel suddetto
» innalzamento d'acqua, e che anzi il nuovo metodo è
» applicabile ovunque si possa ottenere del vapore a
» bassa pressione, non abbisognando questo d'una forza

„ maggiore di quella che occorre per iscacciare l'aria
„ atmosferica; 3.° che il nuovo apparecchio può essere
„ utile specialmente nelle miniere ove talvolta riesce im-
„ praticabile l'uso dei peritrochi; 4.° che quest'apparec-
„ chio è senza pericolo, semplice, soggetto a poche ri-
„ parazioni e di poca spesa. „

362. A *Beyer Paolo* fornajo delle proviande militari a Kuttenberg in Boemia per cinque anni (segreto) per l'invenzione „ di ottenere con macchine formate da al-
„ taleni e viti una forza motrice sufficiente a spingere
„ mulini, carri, trombe ed altre opere, a muovere le
„ quali vi voleva finora la forza dell'acqua, del vapore
„ o dei cavalli. „

363. A *Tripet Carlo Augusto* meccanico a Guilloschieur a Praga n.° $\frac{1028}{11}$ per tre anni (segreto) per l'invenzione „ d'una macchina per tagliare pettini, la quale si distin-
„ gue dalle macchine attuali per una costruzione più
„ adatta, per cui i denti dei pettini riescono fatti più
„ esattamente ed in più breve tempo. „

364. A *Hammerschmid Francesco* fabbro-ferrajo a Hernals presso Vienna n.° 190 per un anno (segreto) pel miglioramento „ della costruzione delle così dette stufe
„ a coda e corrente atmosferica (*Goschweiste Lustzugko-*
„ *chöfen*), le quali col consumo di poca legna servono
„ tanto a riscaldar le stanze, quanto agli usi di cucina. „

365. A *Maniere Rentier Bernardo* a Parigi (è procuratore l'avvocato aulico *Schuller Antonio* a Vienna n.° 948) per due anni (segreto) per l'invenzione „ di
„ un nuovo liquido per illuminazione detto *gasogine*
„ e di un nuovo apparecchio che presenta diversi van-
„ taggi e segnatamente quello di regolare la fiamma a
„ piacere e spegnerla senza che si diffonda alcun odore. „

N.° 27236-2211.

366. *Uffenheimer Massimiliano* colla ditta *M. Bergèr* ha rinunziato spontaneamente al privilegio statogli conferito il 13 agosto 1835 per l'invenzione ed il miglioramento « della macchina di fabbricare surrogato di caffè. »

(Dispaccio aulico 7 agosto 1843 n.° 25110-2317.)

N.° 27237-2212.

367. Prorogato al 7.° anno il privilegio stato accordato il 30 settembre 1837 a *Schürer di Waldhein Carlo* per l'invenzione « di un veicolo e di una forma d'av- » volgimento onde prendere per bocca medicamenti nau- » seanti senza scorgerne il minimo odore, nè sapore. »

(Dispaccio aulico 8 agosto 1843 n.° 25167-2326.)

N.° 27238-2213.

368. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato conferito il 21 giugno 1842 ad *Oggionni Carlo* pel ritrovato « nella » produzione di lana polverizzata e nel metodo di at- » taccarla alla carta. »

(Dispaccio aulico 8 agosto 1843 n.° 25170-2327.)

N.° 27833-2261.

369. *Müller Mosè* ha spontaneamente rinunziato al privilegio conferitogli il 18 aprile 1842 per l'invenzione « di penne o sia stili di metalli preziosi od ignobili, » ovvero d'osso di balena destinati per la scrittura a » carattere majuscolo in lingua ebraica oppure tedesca. »

(Dispaccio aulico 9 agosto 1843 n.° 25429-2343.)

N.° 29100-2385.

370. Prorogato al 5.° anno il privilegio accordato il 15 luglio 1839 a *Dienst Nicola* pel ritrovato « di appli- » care un bronzo resistente al fuoco di color bruno so- » pra vasi e recipienti di qualsiasi specie di ottone, » come anche sul rame. »

(Dispaccio aulico 16 agosto 1843 n.° 26249-2407.)

N.° 29098-2383.

371. *Maier Carlo* ha ceduto a *Kuhn Carlo Federico*, in base a documento di cessione, il 15 giugno 1843 la proprietà del privilegio per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare molle mediante una macchina di » compressione e da taglio », il qual privilegio venne accordato il 7 agosto 1840 ad *Errath Antonio*, ed in seguito ceduto a *Schmidt Carlo*, e finalmente acquistato da *Maier Carlo*. Il predetto privilegio venne prorogato al 4.° e 5.° anno a favore dell'attuale proprietario *Kuhn*.

(Dispaccio aulico 16 agosto 1843 n.° 26253-2410.)

N.° 29099-2384.

372. Prorogato al 2.° anno il privilegio accordato il 26 luglio 1842 a *De Doblhoff Dier* barone *Antonio* pel miglioramento « consistente nel fabbricare le piastre esa- » gonate d'argilla atte per coperture di case. »

(Dispaccio aulico 17 agosto 1843 n.° 26250-2408.)

N.° 29070-2782.

373. *De Milly Gustavo Adriano* ha ceduto alla società d'azionisti della fabbricazione delle candele *Milly* la proprietà del privilegio quinquennale conferitogli il 24 giugno 1839 per l'invenzione « nella fabbricazione del sapone » *Milly*. »

(Dispaccio aulico 18 agosto 1843 n.° 30965-1309.)

N.° 29089-2381.

374. Cessione fatta da *Bonnet Francesco* a *Vercellone Bonifacio* in Milano della proprietà del privilegio esclusivo decennale superiormente accordatogli il 29 dicembre 1837 per un' invenzione « nella fabbricazione dei cap- » pelli, czakò, berrette, ecc. con cascami di seta. »

(Dispaccio aulico 18 agosto 1843 n.° 32445-1387.)

N.° 29586-2426.

Privilegi accordati il 1.° agosto 1843 come da aulico dispaccio 20 detto n.° 26592-2436.

375. A *Dolainsky Ferdinando* calderajo e socio della fabbrica privilegiata di merci metalliche e macchine a Neurod, domiciliato a Vienna, Wieden n.° 67, per due anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « d'un » apparecchio per far servire il vapore alla fabbrica- » zione della birra o di qualunque estratto dal legno, » da semenze, radici od erbe, ecc., il quale apparecchio » presenta i seguenti vantaggi: 1.° di un risparmio di » recipienti nella fabbricazione della birra; 2.° d'un

» risparmio di combustibile, di lavoro e di tempo; 3.° d'una
» maggior precisione nell'ottenere il voluto grado di ca-
» lore, minor costo d'una fabbricazione e facilità d'ap-
» plicare l'apparecchio stesso a qualunque fabbrica di
» birra; 4.° di un nuovo sistema di ventilazione per
» raffreddare l'essenza di birra. »

376. A *Pischinger Francesco* chimico a Vienna, Wieden n.° 750, per due anni (segreto) per l'invenzione
« nella fabbricazione del lucido da stivali detto *Wiener*
» *conservation-Wichspulver*, che offre il vantaggio di
» una migliore conservazione del cuojo e di maggior fa-
» cilità del trasporto. »

377. Ad *Elbogen Enrico* possessore di un privilegio e *Hüffel Olvaldo* litografi domiciliati a Vienna, Donaustrasse n.° 655, per tre anni (segreto) per la scoperta « di
» stampare con una nuova mischia di colori ogni specie
» di stoffe mediante la *litopicturagrafia* in modo che rie-
» scono più belli e costano meno che coi metodi con-
» sueti. »

378. A *Waizmann Giuseppe* proprietario di una litografia e possidente a Urfahar presso Linz per un anno (segreto) per la scoperta « di un metodo semplificato
» d'insegnare la calligrafia, in modo da risparmiare
» tempo e fatica, e che anche gli adulti possono impa-
» rare a scrivere o migliorare il proprio carattere. »

379. A *Reussiem Paolo* privato a Zernest in Transilvania, rappresentato da *Koller Giorgio* lavorante di chimica nell'imperiale regio istituto politecnico a Vienna, per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento
« nella fabbricazione delle pipe da fumare, con che il
» tabacco prende fumando un sapore più grato, e sono
» le pipe stesse più tascabili, più facili a nettare e
» meno soggette al pericolo di lasciar uscire il fuoco. »

380. A *Bernard Giovanni* chimico nell' imperiale regia fabbrica di porcellana a Vienna, Rossau n.° 137, e *Neumann Augusto* redattore degli articoli di privilegio a Vienna, Wieden n.° 57, per un anno (segreto) per un miglioramento « nella fabbricazione dell' oltramarino ar-
» tificiale, aggiungendo una materia finora non adope-
» rata, con che si ottiene un prodotto che può gareg-
» giare coi migliori dell' estero. »

381. A *Lederer Maria* nata *Schawel* a Praga n.° $\frac{969}{1}$ per un anno (segreto) per un miglioramento « nella fabbri-
» cazione d' articoli di lingeria che li rende più dure-
» voli e convenienti. »

382. A *Moravia Abramo* conciatore di pelli a Venezia al n.° 495 per un anno per un miglioramento « nella
» conciatura di pelli di buoi, vacche e cavalli, col quale
» tale operazione si eseguisce in 40 giorni. »

383. A *Gerlin Sebastiano* conciatore di pelli a Venezia al n.° 564 per cinque anni (segreto) per un nuovo metodo « di conciatura delle pelli, migliore, più sollecito
» e di minor costo del metodo attuale. »

384. A *Crassi Mariani Giovanni* ingegnere architetto a Milano al n.° 5421 per un anno (segreto) per l' invenzione « di un meccanismo atto a riscaldare due stanze
» attigue con un solo fuoco che può senza incomodo
» degl' inquilini passare da una stanza all' altra. »

385. A *Koppelmann Gutkind* già direttore di una fabbrica a Praga n.° $\frac{30}{5}$ per due anni (segreto) per l' invenzione « d' un nuovo metodo d' imbiancatura dei lini e
» cotoni, col quale si ottiene una miglior qualità d' una
» merce, risparmio di tempo e di spesa. »

N.° 31376–2577.

386. *Spörlin* e *Zimmermann* concessionarj del privilegio quinquennale in data 6 maggio 1842 pel ritrovato « di modificare a piacere l'espansione del vapore » hanno con contratto 20 febbrajo 1843 autorizzata la direzione della strada ferrata da Vienna a Gloggnitz ad applicare la loro invenzione alle macchine a vapore da costruirsi o da ristaurarsi nelle officine della direzione stessa, e che i medesimi hanno posteriormente ceduta con contratto 2 aprile 1843 la proprietà del privilegio stesso al dottore *Schmidt* socio della ditta Rollé e Schwilgné con tutt' i diritti ed obblighi inerenti, salvi alcuni punti in quel contratto stipulati.

(Dispaccio aulico 31 agosto 1843 n.° 33804–1457.)

N.° 30524–2511.

387. Prorogato al 4.° anno il privilegio accordato il 4 giugno 1840 ad *Anderwalt Pasquale* passato in comproprietà di *Galimberti Antonio* per l'invenzione « di applicare l'idrogeno qual forza movente presso orologi. »

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1843 n.° 27973–2549.)

N.° 30525–2512.

388. Prorogato al 2.° anno il privilegio accordato ad *Opelt Giovanni* il 26 luglio 1842 per l'invenzione « di una macchina atta a pettinare la lana. »

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1843 n.° 27974–2550.)

N.° 31076-2549.

389. Estinzione, per l'intralasciato pagamento della quinta rata della legata tassa a tempo debito, del privilegio accordato il 18 gennajo 1839 a *Detter Antonio* per l'invenzione « di uno strettojo da olio e da uva. »

(Dispaccio aulico 4 settembre 1843 n.° 28368-2580.)

N.° 31077-2550.

390. Prorogato fino al 6.° anno il privilegio concesso a *Klein Lazzaro* il 20 agosto 1841 per l'invenzione « di » impedire mediante apparecchio il getto delle scintille » e dei carboni dei cammini delle locomotive. »

(Dispaccio aulico 7 settembre 1843 n.° 28695-2626.)

N.° 31079-2552.

391. Prorogato al 6.° anno il privilegio accordato a *Bayer Antonio* il 27 aprile 1839 per l'invenzione e miglioramento « di fabbricare zolfanelli infiammabili a fri- » zione senza aggiungervi alcali clorico e zolfo. »

(Dispaccio aulico 7 settembre 1843 n.° 28696-2627.)

N.° 32056-2641.

392. *Kendall Enrico* ha ceduto al mercante *Müller F. A.* a Praga colla circoscrizione dell'esercizio al solo regno di Boemia i due privilegi triennali da esso conseguiti, l'uno in data 14 febbrajo 1842 « per fabbricazione di » sapone servibile alle manifatture », l'altro concesso in data 23 febbrajo 1842 pel miglioramento « della fabbri- » cazione del sapone in generale. »

(Dispaccio aulico 12 settembre 1843 n.° 35001-1501.)

N.° 32601-2686.

393. Prorogato al 3.° anno il privilegio concesso il 23 marzo 1840 a *Sonnermayer Giuseppe* per un' invenzione ed un miglioramento « dei focolari e delle stufe » economiche. »

(Dispaccio aulico 15 settembre 1843 n.° 29681-2705.)

N.° 32603-2688.

394. Rinuncia spontanea di *Schiffner Rodolfo* e *Fuchs Giuseppe* al privilegio quinquennale stato loro accordato il 19 agosto 1842 per un' invenzione « nel raffinamento » del tartaro. »

(Dispaccio aulico 15 settembre 1843 n.° 29682-2706.)

N.° 32562-2682.

395. Prorogato al 4.° anno il privilegio concesso il 7 agosto 1840 a *Steinkeller Cristiano* per un miglioramento « nella costruzione delle armoniche. »

(Dispaccio aulico 16 settembre 1843 n.° 29701-2708.)

N.° 32560-2681.

396. Prorogato al 5.° e 6.° anno il privilegio concesso il 31 agosto 1839 a *Snizek Maria* per l' invenzione « di » un articolo di profumeria detto pomata d' aurora. »

(Dispaccio aulico 16 settembre 1843 n.° 29702-2709.)

N.° 32559-2680.

397. Prorogato al 2.° anno il privilegio concesso il 4 agosto 1842 a *Bienert Francesco* per un nuovo miglioramento « nella costruzione dei fondi a piano di stro- » menti da corda. »

(Dispaccio aulico 16 settembre 1843 n.° 29703-2710.)

N.° 32602-2687.

398. *Burger Mattia* ha spontaneamente rinunziato al privilegio biennale statogli conferito il 27 gennajo 1842 pel ritrovato « di un così detto ossidatore di lampada », non che al privilegio quinquennale accordatogli il 23 aprile 1840 per l'invenzione « di una massa per ap- » plicare colori durevolmente sulle mura, sui pavimenti » e sugli alti piani di legno. »

(Dispaccio aulico 16 settembre 1843 n.° 29704-2711.)

N.° 32533-2677.

399. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato concesso il 6 agosto 1842 a *Marschall Ernesto*, e ceduto poi a comproprietà di *Mattula Giuseppe* per l'invenzione « di » un nuovo metodo del collegamento e della posizione » delle molle da carrozze. »

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29881-2722.)

N.° 32532-2676.

400. Proroga del privilegio concesso il 19 agosto 1842 a *Sabarkiewicz Giovanni* per un miglioramento « nella

„ fabbricazione delle parrucche, non che delle nuove
„ molle per le medesime. „

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29882–2723.)

N.° 32531–2675.

401. Prorogato al 5.° anno il privilegio conferito il 16 agosto 1839 a *Di Schwaben* barone *Francesco* per invenzioni fatte « in proposito di stamperia. „

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29883–2724.)

N.° 32530–2674.

402. Prorogato al 5.° anno il privilegio accordato il 16 agosto 1838 a *Meil Francesco*, *Kneschorek Francesco* e *Dirnböck Giuseppe*, e passato in seguito in proprietà di *Meil Francesco*, *De Ditkowicz Stefano*, *Mayer Alessandro*, *Pacher Francesco Antonio* e *Pachner Carlo* per l'invenzione « d'una nuova forza movente per navi. „

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29884–2725.)

N.° 32479–2662.

403. Prorogato al 2.°, 3.°, 4.° e 5.° anno il privilegio concesso a *Perini Francesco* il 19 agosto 1842 per l'invenzione « della costruzione d'una strada con rotaja di
„ legno coperto di ferro a doppia carreggiata. „

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29886–2727.)

N.° 32480–2663.

404. Prorogato all' 8.° anno il privilegio conferito il 5 settembre 1836 a *Huffzky Carlo* pel miglioramento

« nella fabbricazione di quadrelle e dei tubi di condotti
» d'acqua compressi. »

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29887-2728.)

N.° 32481-2664.

405. Prorogato al 3.° anno il privilegio accordato il 10 novembre 1840 a *Haumann Cristiano* per un' invenzione « nella fabbricazione e nel rivestimento dei cu-
» scini per mobili. »

(Dispaccio aulico 18 settembre 1843 n.° 29888-2729.)

N.° 33941-2787.

406. *Müller Enrico Federico* negoziante d'oggetti d'arte in Vienna al civico n.° 1149 ha rappresentato all' imp. regia cancelleria aulica riunita nella sua qualità di procuratore d'Artaria e Fontaine di Mannheim che nel privilegio accordato a questa ditta « per l' edizione dell' in-
» cisione la deposizione dalla croce, tratta dal dipinto
» di Daniele di Volterra » e pubblicato in data 11 agosto 1843 era bensì contenuta la clausola, che in calce di ciascun esemplare di detta incisione abbia ad essere allegata la sovrana concessione dello stesso privilegio; che però l'adempimento a tale clausola si sia reso impossibile per la circostanza che gli esemplari medesimi trovaronsi già ultimati prima del sovrano rilascio di privilegio. In questo stato di cose la sullodata superiorità non ha trovato obbietto ad assecondare l' istanza dei ricorrenti, dispensandoli dall' adempimento alla clausola medesima; fermo nel rimanente il pieno tenore del succitato sovrano privilegio.

(Dispaccio aulico 25 settembre 1843 n.° 28531-2595.)

N.° 33749-2773.

Privilegi accordati il 5 settembre 1843 come da aulico dispaccio 25 detto n.° 30457-2774.

407. A *Seuffert Eduardo* a Vienna, Landstrasse n.° 56, per tre anni per un miglioramento « nella fabbricazione » d'ogni specie di pianoforti. »

408. A *Lehner Bolzani Enrico* a Vienna, Laimgrube n.° 37, per un anno (segreto) per l'invenzione « d'una » composizione simile all'oro in punto alla purità ed » alla durata del lucido, la quale sarebbe atta per smal- » tare, e sopra tutto applicabile per la fabbricazione » di bijouterie. »

409. A *Hoor Antonio* negoziante e *Masatsch Giovanni* falegname in Praga n.° $\frac{609}{1}$ per due anni (segreto) per l'invenzione « d'una tintura contro le cimici, la quale » consiste essenzialmente in ciò, che 1.° le cimici vengono » totalmente distrutte dai mobili, dai pavimenti, dalle » porte e dai muri, ecc.; 2.° che gli oggetti unti con » questa tintura non ne soffrono il menomo danno. »

410. A *Anthon Ernesto Federico* direttore delle fabbriche ed officine mineralogiche della casa comitale Wurmbrand a Weisgrun, circolo di Pilsen in Boemia, per un anno (segreto) per la scoperta « di far uso della blenda » di zinco a ricavare l'acido solforico prima dell'appli- » cazione per ottenere lo zinco, e ciò in maniera che » *a*) per la torrefazione della blenda di zinco non si ab- » bisogni che il 25 per 100 del materiale caustico che » fin quì adoperavasi; *b*) che la torrefazione abbia luogo » perfettamente con facilità, e che la blenda di zinco » possa dare una quantità d'acido solforico sino al pro- » prio peso. »

411. A *Pfister Daniele* architetto di Männedorf, cantone di Zurigo, e presentemente in Innsbruck, per cinque anni (segreto) pel miglioramento « della sua già privi-
» legiata macchina litotomica, la quale consiste in ciò
» che con questa macchina si può tagliare ogni specie
» di pietre (di pietre da fabbrica) in tutte le dimensioni
» con più sicurezza e precisione di prima, e con rispar-
» mio della metà del tempo che impiegavasi finora. »

412. A *Thornton Carlo* fabbro-ferrajo e macchinista a Minkendorf nella Bassa Austria per un anno per l'invenzione « d'una macchina mediante la quale si possono
» fabbricare le diverse guarniture di metallo per le fine-
» stre, le quali superano per la loro precisione, durata
» e pei modici prezzi tutte quelle lavorate a mano dai
» fabbri-ferrai. »

413. Ad *Austin Federico* meccanico di Leicester in Inghilterra e presentemente in Vienna, Gumpendorf n.° 118, per due anni (segreto) pel miglioramento « alla
» fabbricazione dei merletti di *tul-anglais*, il quale con-
» siste in ciò che per ottenere delle mostre si usano
» delle catene in vece dei dischi, dal quale ne deriva
» il vantaggio che le mostre vengono cangiate con mi-
» nore spesa e fabbricate in maggior dimensione delle
» fin quì usate. »

414. A *Stein Federico* negoziante di Stoccarda a Wurtemberga, a mezzo di *Hamleinvet Raff* in Vienna al civico n.° 1095, per cinque anni (segreto) per la scoperta
« d'una macchina tagliente per la fabbricazione di bijou-
» terie in metalli preziosi, i di cui vantaggi consistono,
» *a*) che il filo che finora doveva essere tagliato a mano
» con fatica e perdita di tempo per gli oggetti lavorati
» a pressione, si separi coll' applicazione di questa
» macchina da per sè stesso, rigettando l'oggetto tagliato;

„ *b*) che la macchina sciolga mediante una pressione
„ l'oggetto affrancato al suolo dalla latta sporgente in
„ fuori intorno all'orlo, al qual uopo venivano appli-
„ cate la sega e la lima; *c*) che con questa macchina
„ essendo facile il trasportarla, e che si apre e chiude
„ da per sè, si possa produrre in brevissimo tempo
„ una quantità di oggetti a pressione lavorati. „

415. A *Smreker Luigi* dottore in legge ed a *Singer Pietro* pianista in Gratz n.° 163 col mezzo di Braun in Vienna al civico n.° 858 per un anno (segreto) per l'invenzione „ di una nuova chiave per accordare i piano-
„ forti, che con una forza potente mediante trasporta-
„ zione delle ruote produce le più fine gradazioni dei
„ tuoni. „

416. A *Blumer Luigi* a Vienna, Spittelberg n.° 17, per un anno per scoperte e miglioramenti „ nella fab-
„ bricazione delle candele steariche, i quali consistono
„ essenzialmente in ciò: 1.° di liquefare con vantaggio
„ migliore che finora il sego non cotto ed altre parti
„ grasse mediante il vapore ed un semplice apparato
„ anche sopra il fuoco aperto, ma solamente in vasi di
„ rame in modo che non restano rimasugli (*gerieven*),
„ che il sego liquefatto diventi perfettamente bianco e
„ granito, e che si ottenga un ricavo dal sei al dieci
„ per cento maggiore del finora; 2.° di estrarre dal sego
„ preparato in questa maniera mediante semplici appa-
„ rati circa il trenta per cento d'olio, il quale non avendo
„ nessun acido e parte calcinosa è specialmente atto
„ ad ardere per la sua purità e mancanza d'odore; 3.° di
„ semplificare con questo modo di liquefazione la fab-
„ bricazione dello stearino, e di vantaggiare in acido
„ solforico e materiale combustibile; 4.° di produrre
„ dalla massa ricavata dopo la separazione delle parti

» oleose una specie di candele con una bella fiamma
» doppia di gas e di poco dispendio, le quali potreb-
» bero applicarsi sotto il nome di *candele pianete* per
» lavoratoi (officine) e specialmente per lanterne da
» carrozze, da giardini e simili; 5.° di aumentare me-
» diante appositi apparati allo strettojo calorico di Bramh
» il ricavo dello stearino, rendendosi del resto superfluo
» il finora adoperato chiaro d'uovo; 6.° di far uso in
» vece del finora usato alcool (per pulire le candele
» steariche) di una polvere a molto più modici prezzi,
» ovvero di un liquido per l'addietro non mai adope-
» ratosi, il che rende dispensabile l'esposizione all'aria
» per l'imbiancatura; e finalmente 7.° di applicare molti
» altri miglioramenti nei modelli di candele, negli ar-
» madj calorici e nei vasi per la liquefazione, ecc. »

417. A *De Crouy* conte *Enrico* possidente a Londra, presentemente a Vienna al civico n.° 785 (a mezzo di *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore amministrativo) per due anni (segreto) per scoperta e miglioramento « nella costruzione d'una tromba ruotante, la
» quale mettesi in corso mediante l'acqua ed il vapore,
» ritenendo perpetuamente il suo moto circolante. »

418. A *D'Orsay* conte *Massimiliano* imp. regio ciambellano e capitano di cavalleria (a mezzo del dottore *Schüller Antonio*) a Vienna al civico n.° 948 per anni due (segreto) per l'invenzione « d'un nuovo metodo
» d'illuminazione nominato lume a *Pelletan*, che si di-
» stingue per bellezza ed altri vantaggi usandosi in vece
» del gas vapori caustici con un apparato appositamente
» costruito. »

419. A *Franceti Carlo* e *Villa Ignazio* a Milano n° 5884 per tre anni (segreto) per scoperta « per preparazione
» della gelatina e della così detta colla d'ossa. »

cessione passato nella proprietà di *Dostall Giuseppe* per l'invenzione « di una macchina e di un metodo per fab-
» bricare ogni qualità di chiodi da assi, assicelle e da
» suolo senza fuoco. »

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1843 n.° 32063-2930.)

N.° 35245-2883.

427. Prorogato al 4.° anno il privilegio stato accordato il 17 agosto 1840 a *Torcellan Francesco* e *Raddi Lorenzo* per l'invenzione « di eseguire con facilità il musaico
» sull'oro. »

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1843 n.° 32063-2931.)

N.° 35246-2884.

428. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato accordato a *Löffler Luigi* il 27 agosto 1842 per un'invenzione « nella
» costruzione degli orologi. »

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1843 n.° 32064-2932.)

N.° 35247-2885.

429. Prorogato al 6.° anno il privilegio accordato a *Müller Mosè* il 30 agosto 1838 per un ritrovato « nel
» raffinamento dell'olio. »

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1843 n.° 32066-2934.)

N.° 35716–2922.

430. Rinuncia spontanea dei fabbricanti *Spörlin* e *Zimmermann* al privilegio quinquennale loro accordato il 9 aprile 1842 « per la preparazione del concentrato sal » acido fumante. »

(Dispaccio aulico 13 ottobre 1843 n.° 32463–2974.)

N.° 35397–2897.

431. Prorogato al 4.°, 5.° e 6.° anno il privilegio accordato il 16 settembre 1840 a *Walz Federico* e *Banerreiss Leonardo* per l'invenzione « di preparare un co- » lore d'oro dai cascami dell'oro e del bronzo. »

(Dispaccio aulico 13 ottobre 1843 n.° 32570–2984.)

N.° 36851–3018.

432. Prorogato al 5.° e 6.° anno il privilegio accordato il 5 dicembre 1839 a *Heymann A. H.* e passato in seguito nella proprietà di *Ullinger Fridolins* per l'invenzione « di preparare dal *malth* combinato colla calce » acido-carbonica e da altre sostanze minerali secche » un mastice resistente ad ogni nocevole impressione « dell'atmosfera. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33332–3061.)

N.° 36852–3019.

433. Prorogato al 6.° e 7.° anno il privilegio accordato il 3 settembre 1838 a *Kleinberger Geremia* per un miglioramento « della macchina atta a far cordoncini. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33333–3062.)

N.° 36853-3020.

434. Prorogato al 2.° anno il privilegio conferito il 19 agosto 1842 a *Sacher Federico* per l'invenzione « di » un sapone da lavare, da tavoletta e da lustrare. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33334-3063.)

N.° 36854-3021.

435. Prorogato al 6.° anno il privilegio accordato il 5 settembre 1838 a *Siegl Giuseppe* pel ritrovamento « di » fabbricare battifuochi di frizione. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33335-3064.)

N.° 36907-3028.

436. Prorogato al 4.° anno il privilegio stato conferito il 10 novembre 1840 a *Jagermann Davide*, *Cristiano Martino* per un'invenzione « nella pittura sollecita. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33336-3065.)

N.° 36915-3036.

437. Spontanea rinuncia di *Maier Giovanni* al privilegio biennale statogli accordato il 3 febbrajo 1843 per un'invenzione « nella fabbricazione di acconciature da teatro » e da ballo. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33434-3074.)

N.° 36908-3029.

438. Prorogato al 2.° anno il privilegio stato conferito il 16 novembre 1842 a *Metzger Luigi* per l'invenzione « d'una nuova acqua aromatica per uso di tavoletta. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33435-3075.)

N.° 36909-3030.

439. Ad istanza di *Seufert Giovanni* e per lui solo viene prorogato al 7.° ed 8.° anno il privilegio conferito il 3 giugno 1837 a *Striebel Odoardo* e *Seufert Giovanni* per l'invenzione ed il miglioramento « della macchina de-
» nominata *Wiener Transferir-Flügel-Cylinder Ausschneid-*
» *Maschine.* »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33436-3076.)

N.° 36910-3031.

440. Prorogato al 2.° anno il privilegio accordato il 17 ottobre 1842 a *Soini Giuseppe* per un miglioramento « del telajo da tessere velluto e stoffe di seta. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33643-3100.)

N.° 36912-3033.

441. Prorogato al 2.° anno il privilegio conferito il 15 settembre 1842 a *Springer Enrico* per un'invenzione ed un miglioramento « di macchine atte alla falciatura. »

(Dispaccio aulico 21 ottobre 1843 n.° 33646-3102.)

N.° 37614-3088.

Privilegi accordati il 14 ottobre 1843 come da aulico dispaccio 21 detto n.° 34391-3168.

442. A *Häussle Giuseppe* detentore di uno stabilimento litografico a Vienna n.° 74 per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle
» carte da giuoco, acquistando le medesime mediante la
» procedura litografica un colorito più durevole e più so-
» dezza, essendo d'altronde meno costose, ed adoperate
» nel giuoco, meno soggette ai contrassegni o alla marca. »

443. A *M. Binbaum* e *Lenk* negozianti a Töplitz in Boemia per tre anni (segreto) per l'invenzione « di penne » metalliche, di penne semplici (da scrivere) e di toc- » calapis, i quali empiuti una sola volta coll'inchiostro » diventano affatto adatti ad uso delle cancellerie e dei » disegnatori a motivo dell'annessovi ardiglione del ma- » nico metallico e del così detto *pleinement*, potendo d'al- » tronde le penne (da scrivere) essere provvedute di tutte » le qualità di penne d'acciajo o d'oca, i toccalapis po- » tendo anche essere impiegati all'uopo di assottigliare e » d'ingrossare le righe collo stringere i loro perni, poten- » dosi le stesse inoltre conservare molti anni quando si » mondano sempre le punte del *pleinement*. »

444. A *Plon Ignazio* tintore di pelliccerie a Praga n.° $\frac{86}{1}$ per due anni (segreto) per l'invenzione « di tin- » gere e preparare tutte le qualità di pelliccerie con un » colore appositamente effettuato mediante impasto di » diversi ingredienti, e ciò in tale maniera che il pelo » guadagna di elasticità, che si rimovono il grasso na- » turale ed altre sostanze nocevoli, che se ne consegue » una buona qualità e di durata; d'altronde si ovvii » all'entrare nelle medesime delle tarme o d'altri insetti » nocevoli. »

445. A *Bauch Francesco* tessitore di stoffe a Vienna, Gumpendorf n.° 331 per due anni (segreto) per l'in- venzione « di un apparecchio per la costruzione sopra » un solito telajo di taffettà dei busti da donna senza » cintura, consistendo essenzialmente in ciò che si esige » più orlatura dei canti e dei nastri che congiungono il » corpetto sulle spalle, per cui si ottiene un risparmio » di molto lavoro e di tempo, e che i medesimi inoltre » stanno affatto bene alla vita, evitano ogni sforzo o » compressione e sono adatti alla struttura d'ogni corpo. »

446. A *Looss Giovanni* lavoratore di packfong a Vienna, Leopoldstad n.° 1, per un anno (segreto) per l'invenzione « di una macchina da caffè detta *Schnell-Caffeh-* » *Koch-Maschine*, consistente in tre parti essenziali, cioè » il riscaldamento dello spirito, l'apparato del cuocere » ed il recipiente del fior di latte, essendo inoltre il corso » interno delle canne così costrutto, che a piacere si » possa far sortirne od il solo caffè o il fior di latte solo » mediante una spina apposta in giù alla macchina me- » desima. »

N.° 36911-3032.

447. Prorogato al 6.° e 7.° anno il privilegio accordato il 15 dicembre 1838 a *Zeller Francesco Carlo* e *Nahler Luigi* per l'invenzione ed il miglioramento « di » un cilindro da decartire ogni specie di stoffe di lana » pecorina. »

(Dispaccio aulico 24 ottobre 1843 n.° 33644-3101.)

N.° 36917-3038.

448. Revoca, in seguito a subentrata protestazione, per mancanza di novità del privilegio conferito il 27 maggio 1842 a *Dingler Enrico* pel miglioramento « d'un » nuovo refrigerante di birra (*Bierkühler*). »

(Dispaccio aulico 24 ottobre 1843 n.° 33647-3103.)

N.° 36913-3034.

449. Prorogato all'11.° e 12.° anno il privilegio conferito il 4 settembre 1833 a *Till Giuseppe* per l'invenzione « di un mulino atto a fabbricare il così detto orzo » di Germania. »

(Dispaccio aulico 24 ottobre 1843 n.° 33650-3104.)

N.° 36914-3035.

450. Estinzione per non uso dei privilegi accordati l'11 febbrajo 1841 a *Bonfil Ralf*, cioè per un miglioramento « delle macchine idrauliche per estinguere gl'incendj », e per l'invenzione « d'una macchina per filtrare l'acqua » ed altri fluidi »; così pure è stato dichiarato estinto per mancanza di novità e chiarezza della descrizione relativa il privilegio accordato il 15 aprile 1839 a *R. Leingruber*, *Walliser*, *Breintenstein* e *Binder* per l'invenzione « di stoffe di seta, a metà seta e lana pecorina. »

(Dispaccio aulico 24 ottobre 1843 n.° 33789-3109.)

N.° 36916-3037.

451. Rinunzia spontanea al privilegio accordato il 3 novembre 1842 a *Kögn Giuseppe* pel miglioramento « di » applicare di sopra ai fumajuoli delle cucine e dei cam- » mini un apparecchio detto *Rauch-Abbitungs-Apparat.* »

(Dispaccio aulico 25 ottobre 1843 n.° 34059-3130.)

N.° 37433-3073.

452. Prorogato al 4.° e 6.° anno il privilegio accordato il 14 novembre 1840 a *Pollak Abramo* per l'invenzione ed il miglioramento « d'una patina da lustrare » gli stivali. »

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1843 n.° 37433-3073.)

N.° 39084-3197.

453. La ditta *Rollé* e *Schwilgué* mediante atto di cessione ha rilasciato in proprietà del di lei procuratore *Schmid*

Enrico Daniele i privilegi statile accordati il 12 agosto 1840 per l'invenzione « di una nuova tromba da fuoco », e il 30 agosto 1830 per l'invenzione « di una bilancia a » ponte. » Trovasi depositata presso la registratura dell'imperiale regio governo della Lombardia per le ispezioni di chiunque potesse avervi interesse la descrizione del privilegio per l'invenzione « della bilancia a ponte », avendo l'attuale cessionario fatto rinuncia alla riserva del segreto della medesima.

(Dispaccio aulico 4 novembre 1843 n.° 39489-1696.)

N.° 38802-3171.

454. Trovasi depositata per l'ispezione di chiunque potesse avervi interesse la descrizione del privilegio accordato il 12 giugno 1839 a *Seuffert Giovanni* ed *Enrico* di Vienna per un'invenzione e miglioramento « del te- » lajo da far nastri », avendo i medesimi rinunciato alla riserva del segreto di detta descrizione ed addimandato il trattamento della stessa a norma della prima parte del § 8 della sovrana patente 31 marzo 1832.

(Dispaccio aulico 7 novembre 1843 n.° 44721-1921.)

N.° 39461-3223.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 11 novembre 1843 n.° 35904-3306.

455. Al 6.° anno il privilegio conferito a *Sollinger Giovanni Paolo* e *Hofel Biagio* il 14 settembre 1838 per l'invenzione « di fabbricare tutti gli oggetti da colo- » rirsi mediante varie lastre di argilla, di metallo, di » legno, ecc. sul torchio a mano o sulla macchina degli

» stampatori, e di dare in caso occorrevole pure un bel
» aspetto di lucentezza. »

456. Al 2.° anno il privilegio concesso a *Palckh Giuseppe* il 13 ottobre 1842 per un' invenzione di miglio-
» ramento « nella fabbricazione di candellieri di rispar-
» mio e da tavola. »

457. Al 7.° ed 8.° anno il privilegio accordato a *Hichl Guglielmo* il 26 ottobre 1837 per un' invenzione ed un miglioramento « intorno agli oriuoli da torre e da casa. »

458. Al 2.° anno il privilegio accordato a *Waldstein Giacomo* il 22 ottobre 1842 per un miglioramento « delle
» montature da occhiali » già privilegiate in data 7 luglio 1842.

459. Al 3.° anno il privilegio impartito a *Crecelius Carlo* seniore il 16 ottobre 1841 per l' invenzione « d' una
» massa per coprire le pipe da tabacco di legno, di
» creta e di porcellana, non che d' una singolare foggia
» di bossoli da dadi e da lidibus, ecc. »

460. All' 8.° anno il privilegio accordato ad *Altlechner Lorenzo* il 24 dicembre 1836 e di poi per via di cessione passato nella proprietà di *Stramb Barbara* per l' in-
» venzione « di costruire coperture di tetti con tegole
» d' ogni specie e senza adoperarvi malta. »

N.° 39715-3250.

461. Estinzione, pel non eseguito pagamento delle rate della tassa prescritta colla decisione dell' imperiale regia reggenza della Bassa Austria 21 agosto 1843, di già passata in giudicato del privilegio quinquennale accordato il 29 marzo 1839 a *De Sonnenthal* barone *Giuseppe Antonio* e *Steininger Cristiano* pel ritrovato « di
» carbonizzare la torba. »

(Dispaccio aulico 14 novembre 1843 n.° 36109-3326.)

N.° 40294-3298.

Privilegi accordati il 24 ottobre 1843 come da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 36506-3359.

462. A *Flach* e *Keil* possidenti e laminatori di zinco in Troppau per cinque anni (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nel raffinamento dello zinco (*spianter*), » per cui lo stesso viene raffinato nelle ordinarie fornaci » da fondere in tale maniera che ottenga una perfetta « pieghevolezza e possa essere trattato in uno stato af- » fatto freddo. »

463. A *Palkh Giuseppe* e *Uffenheimer Carlo* negoziante in Vienna n.° 255 e 919 per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento « nella fabbricazione di » lastre di vetro convesso-concavo da finestra di qualsiasi » forma di grandezza, procurando i vantaggi che diven- » tano più belli e di prezzo più discreto dei soliti vetri » di specchio, mediante la loro rifrazione impediscono il » poter vedere nelle abitazioni, durante il vento e la » tempesta sono meno esposti al pericolo di rompersi » come i vetri piatti e possono essere collocati in ogni » ordinario telajo della finestra. »

464. A *Bracegirdle Tomaso* possidente di una privilegiata fabbrica di macchine in Gablonz, circolo di Bunzlau nella Boemia, per un anno (segreto) per l'invenzione e miglioramento « delle macchine da scardassar la lana » pecorina e tutte le altre specie di stoffe sfilacciate, » consistenti in ciò che gli scardassi si consumano assai » poco mediante un apparecchio semplice di buon prezzo » e che può esser facilmente ripulito, d'altronde si ot- » tengono più bei prodotti. »

465. A *Lampato Paolo* tipografo in Milano per cinque » anni (segreto) per l'invenzione « di una nuova fog- » gia di stereotipia con caratteri mobili. »

466. A *Perinetti Carlo* di Piacenza attualmente in Milano, contrada de' Meravigli n.° 2278, per due anni (segreto) per l' invenzione « di un nuovo fuso per filatojo » di seta che riunisce insieme le tre operazioni occorrenti » nella fabbricazione dell' organzino. »

467. A *Liberato Rezia Francesco* in Bellagio presso Como per l' invenzione « d' un metodo di pigiare le » uve con più prestezza, più comodo e più esattezza al- » l' uopo di conseguire una più presta o più perfetta fer- » mentazione, diventando così il vino oltremodo migliore » di qualità e di colore come quello in altra maniera » pigiato dalle stesse uve. »

468. A *De Luigi Carlo* macchinista in Milano n.° 2498 per un anno (segreto) pel miglioramento « nella costru- » zione delle trombe da acqua aspiranti ed a pressione, » il quale consiste in ciò che lo stantuffo si ritrovi sotto » il cilindro. »

469. A *Lazzaroni Giovanni Battista* in Milano n.° 1794 per due anni (segreto) pel miglioramento « nella filatura » della seta, consistente essenzialmente nella sostituzione » alle così dette tavelle d' ordigni sericotecnici eco- » nomici. »

470. A *Grossoni Giovanni* negoziante e fabbricante di carta in Milano n.° 969 per cinque anni pel miglioramento « del metodo di fabbricare i così detti *cartoni a* » *porcellana.* »

N.° 39716–3251.

471. Prorogato al 2.° anno il privilegio accordato il 27 maggio 1842 a *Sztrokay Alessio* e *Gross Giuseppe* per l' invenzione « d' un fornello da cucinare, come pure da » riscaldare le camere. »

(Dispaccio aulico 17 novembre 1843 n.° 36530–3361.)

N.° 40182-3287.

472. Prorogato al 4.° e 5.° anno il privilegio accordato il 14 novembre 1840 a *Schadlbauer Ernesto* per un' invenzione « nella fabbricazione di molle d' acciajo » per corsetti. »

(Dispaccio aulico 22 novembre 1843 n.° 36027-3315.)

N.° 42008-3427.

473. Rinuncia spontanea di *Baumgartner Gioachimo* e *Schwarz Ignazio* al privilegio quinquennale loro conferito il 28 agosto 1840 per un miglioramento « di fab- » bricare dall' olio di ravizzone, mediante distillazione » apposita, un olio poco costoso, bello per ardere e » che non ispande fumo. »

(Dispaccio aulico 2 dicembre 1843 n.° 38222-3517.)

N.° 42009-3438.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 4 dicembre 1843 n.° 38438-3543.

474. Al 2.° e 3.° anno il privilegio accordato il 27 ottobre 1842 a *Schupp Giovanni* per l' invenzione « dello » scaldare le padelle murate presso il focolare. »

475. Al 2.° anno il privilegio accordato il 22 ottobre 1842 a *Rimpfinger Giuseppe* pel ritrovato e miglioramento « degli apparecchi di nettare i pettini da capo. »

476. Al 2.° anno il privilegio accordato il 9 gennajo 1843 a *Kittner Alessandro* per l' invenzione « nella fab- » bricazione dei braccialetti. »

477. Al 5.° e 6.° anno il privilegio conferito il 28 novembre 1839 a *Machts F.* per l' invenzione e miglioramento « nella fabbricazione degli uncinelli. »

478. Al 3.° anno il privilegio accordato il 3 dicembre 1841 a *Lux Samuele* per l'invenzione « d'una polvere » pei denti »

479. Al 13.° anno il privilegio conferito il 5 novembre 1831 a *Grimm Antonio* per l'invenzione « di una » macchina per lo scavo dei canali. »

480. Al 3.° e 4.° anno il privilegio accordato il 10 novembre 1841 a *Schultz Daniele* per l'invenzione e miglioramento « nei pozzi da tirar l'acqua e nei pozzi a » tromba da acqua. »

481. Al 3.° anno il privilegio accordato il 3 dicembre 1841 a *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* pel miglioramento « nel fornire tutte le stoffe tessute col mezzo del *Kaut-* » *schuk* con disegni, non che pitture. »

482. Al 3.° anno il privilegio conferito il 26 novembre 1841 a *Prinz Guglielmo Augusto* e *Balling Agostino* pel ritrovato « d'un nuovo metodo della fabbricazione » del sapone così detto *Seifenschnellsiederei* » (fabbricazione spedita del sapone).

483. Al 13.° anno il privilegio accordato il 17 novembre 1831 a *Reithoffer Nepomuceno Giovanni* ed *Eduardo* pel ritrovato e miglioramento « nel metodo di servirsi » della gomma elastica (*Kautschuk*) per ogni foggia di » vestiario. »

N.° 42828-3500.

484. *Baumgartner Giuseppe* ha rinunciato alla propria parte del privilegio conferitogli il 22 febbrajo 1843 in comunione di *Backe Nicolò* pel miglioramento « intro- » dotto negli apparati di lavatura a vapore. »

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1843 n.° 47582-2070.)

NB. *A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri* 274, 278, 279, 295, 298, 304, 314, 317, 319, 322, 328, 332, 334, 348, 350, 382, 407, 412, 416, 467 *e* 470 *trovansi presso l' imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.*

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1843, *divisa in due volumi.*

AC = AL	Volume.	Parte.	Pagina.
ACQUAVITE. Soppresso per questa l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno....	II	1	117
ACQUE. I custodi e sottocustodi di queste non prestano giuramento d'ufficio, ma bensì la semplice promessa.....	I	2	166
— V. *Consorzj d'acque.*			
ADLER Matteo. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di varj oggetti di chincaglieria.....	»	»	196
AGRIMENSORI. Sulle tasse che devono pagarsi per l'ammissione all'esercizio della loro professione.	II	2	334
AHRENS Enrico. Rinunzia sua spontanea al privilegio che aveva ottenuto per nuovi e migliorati telai da scialli.....	I	2	227
ALBERI genealogici che si producono dalle parti agli uffici. Bollo che dee essere ai medesimi applicato.....	II	2	278
ALBERTI fratelli. V. *Reisner Kolmann Enrico.*			
ALIMENTAZIONE degli arrestati per debiti. Le loro istanze in punto di essa alimentazione, proscioglimento dall'arresto, ecc. sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
ALLIEVI nei convitti. Come sia da procedersi verso di quelli che in due semestri consecutivi riportino seconde classi nel progresso.....	»	»	348
— degl'istituti d'istruzione e di educazione. V. *Istituti. Istruzione pubblica.*			

AL = AN	Vol.	Part.	Pag.
ALLIEVI delle scuole tecniche. V. *Scuole tecniche.*			
ALTDORFER Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina meccanica ad uso di sega	I	2	228
— Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una sega meccanica	II	2	449
ALTLECHNER Guglielmo e Carlo fratelli. Proroga del privilegio accordato al primo per fabbricazione de' nastri lucenti di gomma elastica	I	2	200
ALUNNI. V. *Praticanti d'ufficio.*			
AMMINISTRATORI e direttori d'istituti di pubblica beneficenza e di cause pie. Le loro nomine che spettano ai consigli comunali o convocati debbono essere approvate dalle rispettive delegazioni provinciali	»	»	118
— dei luoghi pii, dei comuni ed altri istituti. Loro risponsabilità personale nel caso di differita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato	II	2	418
AMMINISTRAZIONE postale dei principi della Torre e Taxis. V. *Convenzione. Poste.*			
AMMINISTRAZIONI comunali. Soggette all'obbligo del bollo per varie delle loro dimande per la tutela e migliore conservazione del loro patrimonio	I	2	30
AMMORTIZZAZIONE (fondo d'). Risultamenti dell'amministrazione di questo fondo al finire dell'anno 1842 recati a pubblica notizia dall'imp. regio magistrato camerale della Lombardia	I	1	49
— Annullamento di effetti pubblici inscritti sull'imp. regio monte lombardo-veneto per la complessiva annua rendita di fiorini duecentomila	II	1	118
ANDERVALT Pasquale. Privilegio accordatogli per una scoperta di approfittar delle variazioni dell'atmosfera pel moto perpetuo degli orologi	I	2	219
ANGELI Floriano. Privilegio accordatogli per utili novità e miglioramenti introdotti nella costruzione dei locomotivi a vapore	»	»	189

AN = AR	Vol.	Part.	Pag.
ANIMALI bovini. Norme per l'applicazione a loro in ragione d'età del dazio d'entrata e d'uscita.	I	2	76
— destinati alla macellazione. Discipline pel loro trasporto	»	»	126
— suini. Schiarimenti sui dazj d'entrata e d'uscita pei detti animali nel commercio interno coll'Ungheria e colla Transilvania	II	2	393
ANTHON Ernesto Federico. Privilegio accordatogli per nuova e perfezionata fabbricazione dell'acido solforico fumante	»	»	470
— Privilegio accordatogli per un nuovo processo di ricavare l'acido solforico	»	»	484
APPALTO dei dazj-consumo. Formole stabilite per simili contratti nei comuni e territorj aperti	»	»	296
ARCHITETTI. Determinazioni sullo svincolo delle loro cauzioni ipotecarie	I	2	116
— civili. Sulle tasse che devono pagarsi per la concessione dell'esercizio della loro professione.	II	2	334
ARCHIVJ notarili. Schiarimenti circa al bollo delle copie da essi rilasciate	I	2	172
ARRESTATI per debiti. Compete loro l'esenzione dal bollo per le loro istanze in punto di alimentazione, proscioglimento dall'arresto o accomodamento, non che per le transazioni aventi di mira la cessazione dell'arresto	I	1	4
— In quali casi compete all'autorità politica il compenso delle spese sostenute pel mantenimento d'un individuo arrestato a termini del codice penale	II	1	125
ARROLAMENTO forzato. Come si proceda riguardo all'obbligo del bollo per gli attestati di nascita e per le fedine politiche e criminali chieste d'ufficio per individui designati per l'arrolamento stesso	II	2	386
ARTARIA e Fontaine. Privilegio ad essi accordato contro qualsiasi contraffazione litografica o calcografica, od anche in dimensioni ridotte della incisione eseguita a Parma dal cavaliere Toschi del dipinto originale di Daniele Ricciavello di			

AR = AU	Vol.	Part.	Pag.
Volterra, intitolato *la discesa dalla Croce*, salvi però i diritti dei terzi a copiare il dipinto originale	II	2	447
ARTARIA e Fontaine. Aggiunta al privilegio a questa ditta già accordato per l'edizione della predetta incisione	»	»	483
ASCHERMANN Federico. Privilegio accordatogli per un apparato scottatore e refrigerante di nuova invenzione	»	»	442
ASSEGNI di alimentazione agl'impiegati sospesi, indi dimessi dal servizio. Quando debbano farsi cessare	I	2	70
— erariali di qualunque specie cessar debbono per quegl'individui che vengono arrolati al servizio militare	II	2	350
ASTA. Gli avvisi relativi per l'appalto di opere stradali a carico dei comuni sono dispensati dal bollo	»	»	352
ATTI giudiziali. Bollo da applicarsi a varj di essi così nella contenziosa come nella volontaria giurisdizione	»	»	390
— giudiziarj. Modalità per l'intimazione di quelli procedenti da autorità estere	»	»	347
AUHL Francesco. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata fattura dei cappelli di feltro e di seta	I	2	213
AUSTIN Federico. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di merletti	II	2	458
— Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di merletti di *tul anglais*	»	»	485
AUSTRIA. Trattato stipulato tra essa, la Francia, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi	»	»	248
— Convenzione tra il governo di S. M. I. e R. e quello di S. M. il re delle Due Sicilie rispetto all'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore	»	»	397
— inferiore. V. *Obbligazioni erariali.*			

AU = BA	Vol.	Part.	Pag.
AUTORITÀ di finanza. Sul bollo applicabile alla domanda di cauzione da essa fatta prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio finanziario	II	2	410
— estere. Modo di far intimare gli atti giudiziarj da esse procedenti	»	»	347
— politica. Casi nei quali a lei compete il compenso delle spese sostenute pel mantenimento d'un individuo arrestato per delitto	II	1	125
— Su i termini e le modalità da osservarsi pei ricorsi contro le decisioni della medesima	II	2	291
AVVOCATI. Penalità disciplinali per quelli fra loro che nella trattazione delle cause si rendono colpevoli di raggiri o stancheggi	»	»	325
BACKE Nicola e Baumgartner Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per migliorata maniera di lavare a vapore	I	2	209
BADEN (granducato di). V. *Convenzione. Poste.*			
BADONI Giuseppe. Privilegio accordatogli pel miglioramento d'una macchina onde fabbricare le così dette punte di Parigi o chiodi di fil di ferro.	»	»	235
— Simile per miglioramento di una macchina per la fabbricazione di punte o chiodi di lamiere di ferro	»	»	»
BALLEYDIER fratelli. Privilegio ad essi accordato per migliorata costruzione di forni da fonder metalli	II	2	465
BALZARETTI Giuseppe. Privilegio accordatogli per l'invenzione di spianare e ridurre sotto diverse forme rettilinee con spigoli esatti le lastre gregge di marmo d'ogni qualità	I	2	234
BANISCH Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da applicarsi a' telai	II	2	462
BANNER Roberto vero proprietario del privilegio per l'invenzione di conservare la legna ed altre sostanze vegetabili	I	2	224

BA = BE	Vol.	Part.	Pag.
BANNER (Del) Giovanni Toscano e suo figlio Giuseppe. Proroga del privilegio ad essi accordato per un nuovo apparecchio da purgare i cammini	I	2	225
BAUCH Francesco. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di costruire busti da donna	II	2	494
BAUER Venceslao. Privilegio accordatogli per miglioramento nella raffinazione degli olj	I	2	187
— V. *Martin.*			
BAUMGARTNER Gioachimo e Schwarz Ignazio. Rinunzia loro spontanea al privilegio da essi già ottenuto per migliorata fabbricazione dell'olio di ravizzone	II	2	501
Detto in comunione di Backe Nicolò. Simile rinunzia al privilegio conferitogli per miglioramento introdotto negli apparati di lavatura a vapore	»	»	502
— Giuseppe. V. *Backe Nicola.*			
BAYER Antonio. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di teste di ruote, perni ed assi	I	2	194
— Paolo. Privilegio accordatogli per forza motrice di nuova invenzione	II	2	472
BELLUNO (provincia di). V. *Censimento.*			
BENEFICENZA pubblica. Le nomine degli amministratori e direttori degl'istituti di questo titolo e di cause pie che spettano ai consigli comunali e convocati devono essere approvate dalle rispettive delegazioni provinciali	I	2	118
— (stabilimenti di). Distinzione sull'applicazione della legge sul bollo ad alcuni atti dell'interna loro amministrazione	»	»	142
BENEFIZJ ecclesiastici. Sul bollo graduale per gli atti di conferimento delle temporalità annesse ad un beneficio ecclesiastico	»	»	121
— Schiarimenti sulla commisurazione delle tasse pel conferimento di essi beneficj	II	2	336
— Bollo da applicarsi agli atti di consegna degli intercalari di vacanza	»	»	366

BE = BO	Vol.	Part.	Pag.
BENI comunali incolti. Nuovi superiori eccitamenti acciocchè sia efficacemente spinta l'alienazione de' medesimi	I	2	62
BERGAMENTER Federico. V. *Dussl Ignazio.*			
BERGAMO (provincia di). V. *Censimento.*			
BERGHAUS Alberto. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione degli acciarini dell'arma da fuoco	»	»	188
BERNARD Giovanni e Neumann Augusto. Privilegio ad essi accordato per un miglioramento nella fabbricazione dell'oltramarino artificiale	II	2	477
BESTIE da macello. V. *Macellazione.*			
BIHLS Francesco. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione di gusci metallici con disegni	I	2	232
BINBAUM e Lenk. Privilegio ad essi accordato per penne metalliche, penne semplici (da scrivere) e toccalapis di nuova invenzione	II	2	494
BINDA Ambrogio. Privilegio accordatogli per una macchina da coprir bottoni di nuova invenzione.	I	2	211
BIRRA. Regolamento per evitare e prevenire le pericolose conseguenze che derivar possono alla pubblica salute dall'uso della birra mal preparata o contenente sostanze eterogenee; colle annessevi istruzioni	I	1	9
BLÜMER Luigi. Privilegio accordatogli per iscoperte e miglioramenti nella fabbricazione delle candele steariche	II	2	486
BOBBINET ricamato. Schiarimenti circa la durata della valitura dei ricapiti di finanza pel medesimo	I	2	98
BOEMIA. V. *Obbligazioni erariali.*			
BOLLO. Soluzione di alcuni dubbj sull'applicazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 per alcuni atti contenziosi avanti i tribunali civili e di commercio	I	1	3
— Simile di alcuni dubbj sulla stessa legge per l'applicazione del bollo alle transazioni giudiziarie ed ai protocolli assunti in giudizio	»	»	5

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Istruzioni sull'applicazione della legge sul bollo e sulle tasse a varj documenti e scritti che hanno luogo in oggetti di esazione del dazio consumo	I	2	17
— A qual bollo soggiacciono i contratti d'appalto e subappalto del dazio consumo conchiusi per un anno, ma sotto condizione di proroga mancando la disdetta	»	»	22
— Su quello da applicarsi alle specifiche presentate da speziali, ingegneri, ecc. ad uffici pubblici in esecuzione di avuto incarico	»	»	24
— Soluzione di alcuni dubbj intorno a casi nei quali si fa luogo all'applicazione di un sol bollo agli esibiti che contengono varie domande di diversa natura	»	»	28
— Sull'obbligo del bollo rispetto a varie domande delle amministrazioni comunali per la tutela e migliore conservazione del loro patrimonio	»	»	30
— Quali atti relativi all'esazione della tassa personale sono esenti dal bollo, e cautele da osservarsi per ovviare ad ogni abuso	»	»	31
— A qual bollo debbono soggiacere le procure degli estimati per farsi rappresentare nei convocati comunali allorquando fu pattuita una mercede pel procuratore	»	»	33
— Sono esenti dal bollo i libri tenuti da' notai per registrarvi i protesti delle cambiali	»	»	43
— A qual bollo devono andar soggette le copie edite dagli uffici delle ipoteche	»	»	45
— Non soggette a questo le conferme apposte dall'autorità politica ai certificati di miserabilità diretti a conseguire l'esenzione dal bollo in affari contenziosi	»	»	54
— Vietato l'accumulare sopra un solo foglio di carta le ricevute delle rate trimestrali dei rispettivi salarj da parte degl'impiegati comunali.	»	»	55
— Sono soggette al bollo proporzionale le quitanze rilasciate pel ritiro dei depositi giudiziali.	»	»	58

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sul bollo cui soggiacciono i protocolli d'asta e di delibera per ristauri a chiese, cimiteri, scuole, ecc.	I	2	59
— I corpi morali non godono dell'esenzione dal bollo in atti giudiziarj	»	»	67
— Quali degli atti occorrenti ai monti di pietà ed uffici dei pegni soggiacciono al bollo	»	»	68
— Esenti da bollo le quitanze delle parti per somme da esse incompetentemente pagate a titolo di dazio e loro restituite, e così pure la legalizzazione delle firme di tali quitanze	»	»	73
— Soggette al bollo proporzionale anche le procure nelle quali la mercede pattuita sia inferiore alle lire 6 austriache	»	»	97
— Differenze del bollo da applicarsi ai certificati che si rilasciano dall'imp. regia amministrazione del censo e dagl'imp. regj commissariati distrettuali a seconda delle diverse notizie ivi contenute	»	»	99
— Soggetti al bollo di lir. 1. 50 i certificati di libertà che si rilasciano dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto per le rendite inscritte sul monte suddetto	»	»	100
— Sul bollo che compete ad alcuni atti occorrenti pel matrimonio di persone minorenni	»	»	108
— Sul bollo da applicarsi alle quitanze dei così detti *pauschali* stabiliti in compenso di spesa pei versamenti de' prodotti che si eseguiscono da uffici e casse lontane dal luogo della ricevuta.	»	»	112
— Sul bollo da applicarsi ai decreti di nomina a maestri di scuola, ai documenti per istituzione di scuole ed a quelli per la presentazione ai posti di maestri	»	»	114
— Sul bollo graduale per gli atti di conferimento delle temporalità annesse ad un beneficio ecclesiastico	»	»	121
— Sul bollo da applicarsi ai reclami di sindacato, non che agli atti pel relativo giudizio	»	»	122

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Non sono esenti dal bollo le quitanze dei comuni per compensi di prestazioni dipendenti da un contratto	I	2	128
— Come siano da trattarsi i consorzj di utenti d'acque rispetto all'obbligo del bollo per gli atti da esso loro intrapresi	»	»	129
— Sul bollo da applicarsi nei diversi atti occorrenti nella procedura per gravi trasgressioni politiche	»	»	130
— Direttive da osservarsi pel trattamento delle suppliche, degli esibiti e documenti i quali non fossero pienamente compiuti, o fossero muniti di un bollo illegale	»	»	137
— Distinzione sull'applicazione della legge sul bollo ad alcuni atti dell'amministrazione interna degli stabilimenti di pubblica beneficenza	»	»	142
— Schiarimenti circa al bollo delle copie rilasciate dagli archivj notarili	»	»	172
— a cui soggiacciono le istanze per cancellazione d'inscrizioni ipotecarie	II	2	241
— da applicarsi alle quitanze per indennizzazione di spese di viaggio agl' ispettori distrettuuli delle scuole	»	»	246
— cui deve andare soggetto il foglio che gli avvocati presentano giusta il § 340 del regolamento del processo civile per l'inrotulazione degli atti	»	»	273
— Quale sia da applicarsi agli alberi genealogici prodotti dalle parti agli uffici	»	»	278
— Quale da applicarsi ai varj atti che si erigono dall'amministrazione militare in oggetti giudiziarj	»	»	283
— Su quello applicabile ai varj documenti che si producono dalle nutrici e dagli allevatori per ritirare bambini esposti dall'apposito luogo pio	»	»	293
— Di quale esser devono munite le istanze in affari montanistici	»	»	295

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Quale da applicarsi alle quitanze degl' impiegati od inservienti promossi ad un posto con soldo maggiore, ma ritenuti interinalmente nel primitivo impiego e stipendio	II	2	323
— Sull' esenzione dal bollo in alcuni affari di onoraria giurisdizione, e pei curatori delle eredità giacenti.....	»	»	344
— Dispensati dal bollo gli avvisi d'asta per l'appalto di opere stradali a carico dei comuni...	»	»	352
— Sono esenti dal bollo le reversali di quitanza degl' imp. regj ufficiali	»	»	355
— da applicarsi alle dichiarazioni giurate degli sposi per conseguire la dispensa da una o più pubblicazioni	»	»	360
— Esenti da esso i monitorj per multe dipendenti da ommesso o ritardato trasporto d'estimo.	»	»	364
— da applicarsi agli atti di consegna degl' intercalari di vacanza dei beneficj	»	»	366
— Per la nuova guardia di finanza devono osservarsi relativamente alla legge sul bollo e sulle tasse le disposizioni che erano in vigore pei cessati due corpi di sorveglianza finanziaria...	»	»	373
— A qual bollo devono soggiacere i conti di ritorno di cui vanno accompagnate le rivalse in oggetti di commercio.....	»	»	374
— da applicarsi in varj atti nella ventilazione di eredità militari	»	»	376
— Come si misuri l' importo del bollo delle polizze emesse dalle varie società di assicurazione.	»	»	382
— Dilucidazioni riguardo all' obbligo del bollo per gli attestati di nascita e per le fedinè politiche e criminali chieste d' ufficio per individui designati pel forzato arrolamento	»	»	386
— da applicarsi a varj atti giudiziali di contenziosa e volontaria giurisdizione.....	»	»	390
— In quali casi i protocolli verbali assunti dietro domanda dell' ufficio fiscale o di una persona ammessa all' esenzione dal bollo per miserabilità vadano esenti dal bollo.....	»	»	401

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sono esenti da questo i certificati sanitarj pel bestiame da macello	II	2	403
— Su quello applicabile alla domanda di cauzione fatta da un' autorità di finanza prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio finanziario	»	»	410
— Istruzioni sul contegno da usarsi dai notai rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati che loro presentansi dalle parti	»	»	413
— Disposizioni in relazione ai §§ 409 e 410 della legge penale di finanza per la complicità e partecipazione nelle contravvenzioni alla legge sul bollo	»	»	416
— Esente da questo la licenza accordata ad un suddito austriaco dietro ricerca diplomatica di emigrare per la Prussia, e l'eguale trattamento si accorda alla relativa supplica ed allegati	»	»	435
— Dichiarazione sull' esenzione dal bollo delle fedi di miserabilità e delle convalidazioni apposte alle medesime	»	»	437
Bondi Antonio. Proroga del privilegio accordatogli per invenzione nella preparazione dei crini da cavallo e nella fattura degli stramazzi	I	2	239
Boner Francesco Antonio. Privilegio accordatogli per un nuovo meccanismo da passar le scese e le salite sulle strade di ferro	»	»	222
Bonfil Ralf. Dichiarati estinti per non uso i privilegi accordati già al medesimo, l'uno per miglioramento delle macchine idrauliche da estinguere gl' incendj, l'altro per l'invenzione d'una macchina da filtrare l'acqua ed altri fluidi	II	2	496
Bonnet Francesco. Sua cessione a Vercellone Bonifacio del privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cappelli, berrette, ecc.	»	»	475
Boschi. Abolita ogni ingerenza dell' imp. regia marina nella coltura e gestione dei medesimi	I	2	143
— Si dichiara tuttavia in vigore il disposto dall'art. 42 del decreto 27 maggio 1811 sul regime dei boschi	II	2	276

BO = CA	Vol.	Part.	Pag.
BOSCHI. Confermato il disposto dall'articolo 68 del decreto 27 maggio 1811 per la confisca del legname non abbattuto nel termine stabilito nel contratto	II	2	371
BRACEGIRDLE Tomaso. Privilegio accordatogli per nuove e migliorate macchine da scardassar la lana e tutte l'altre specie di stoffe sfilacciate	»	»	499
BRAUGIRDLE Tomaso. V. *Ossermann Gio. Enrico.*			
BRAUN Giuseppe. Privilegio accordatogli per un modo di passar colle carrozze a vapore sulle strade ferrate le discese e salite senza pericolo.	I	2	237
BREVILLIER Carlo Guglielmo. V. *Fischer Giovanni Corrado.*			
BRISKER Marco. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata preparazione dei cannoncini delle penne da scrivere	II	2	463
BRUSCHETTI Gioachino. V. *Gaberden Francesco.*			
BURGER Mattia. Rinunzia sua spontanea al privilegio da lui già ottenuto pel ritrovato d'un così detto ossidatore di lampada	»	»	481
BUSCHEK Carlo. Privilegio accordatogli per fabbricazione di combustibili	I	2	210
CAGGIA conte Emanuele. Privilegio accordatogli per l'invenzione di nuova materia combustibile da illuminare, detta idrogene liquido	»	»	237
— Simile per un proprio metodo di effettuare la combustione affatto priva di odore o fumo degli olj essenziali preparati da catrame, pece, ecc.	»	»	»
CALDERONI Stefano. Rinunzia sua spontanea al privilegio che aveva ottenuto per l'invenzione d'una carta che distrugge le mosche	II	2	465
CAMERA (regia) ungherese. Trattamento delle obbligazioni di detta camera al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 sortite il 1.° aprile 1843 nella serie 261.	I	1	54
— aulica. V. *Obbligazioni della camera aulica.*			

CA = CE	Vol.	Part.	Pag.
CANI arrabbiati. A chi spettino le spese occorrenti in occasione di persone morsicate dai medesimi, e il compenso per la distruzione degli oggetti stati adoperati in servizio di esse persone; con disposizioni relative	I	2	13
— Esente da dazio il passaggio dei detti animali per la linea doganale	»	»	158
CAPITANI di bastimenti mercantili patentati a lungo corso. Obblighi che loro incumbono pel salvamento dei naufraghi e delle persone che cadessero dal bordo di un legno mercantile	II	1	127
CAPO d'ufficio. V. *Impiegati.*			
CARINZIA. Obbligazioni domesticali di quegli stati. V. *Obbligazioni della camera aulica.*			
CARNISI Gaetano. Proroga del privilegio accordatogli per una macchina che indica le ore del giorno e il cangiamento delle stagioni dell'anno.	I	2	185
CATASTO. Prorogato a tutto il 6 ottobre 1843 il termine per l'insinuazione dei reclami intorno ai nuovi catasti ed alle mappe censuarie pubblicate per le provincie di Sondrio e di Udine.	II	1	112
— V. *Censimento.*			
CAUSE pie. V. *Beneficenza pubblica.*			
CAUZIONI de' notai. Metodo da osservarsi rispetto a queste nei casi di traslocazione de' notai medesimi.	I	2	106
CENSIMENTO. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per le provincie di Sondrio e di Udine	I	1	31
— Disposizioni per la definizione dei reclami sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni delle provincie di Belluno e di Bergamo	»	»	36
— Impiegati censuarj. V. *Impiegati.*			
— V. *Catasto.*			
CENSO. Differenze del bollo da applicarsi ai certificati che si rilasciano dall'imp. regia amministrazione generale del censo e dagl'imperiali regj commissariati distrettuali a seconda delle diverse notizie ivi contenute	I	2	99

CE = CO	Vol.	Part.	Pag.
CERA. V. *Dazio.*			
CERTIFICATI di miserabilità. Le conferme appostevi dall'autorità politica, quando diretti a conseguire l'esenzione dal bollo in affari contenziosi giudiziarj, non son soggette a bollo.....	I	2	54
— dell'imp. regia amministrazione generale del censo. V. *Bollo. Censo.*			
— dell'imp. regia prefettura del monte lombardo-veneto. V. *Bollo.*			
CHIRURGHI. Sul compenso da accordarsi loro nelle provincie venete nel caso di autopsie di cadaveri dipendentemente da inquisizioni criminali e politiche.....	II	2	395
CITTADINANZA. Norme da seguirsi nel definire le quistioni di cittadinanza, specialmente in confronto ai sudditi di S. M. sarda.....	I	2	123
CLAIRE. Luigia cede a Vitsche Massimiliano il privilegio da essa ottenuto per l'invenzione d'un nuovo genere di lampade.....	»	»	224
COBELLI Antonio Francesco. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da adoperarsi nella filatura della seta greggia.....	»	»	211
COMANDANTI delle guardie di finanza. Disposizioni perchè invigilino sugl'individui da essi dipendenti a tutela della loro salute.....	II	2	326
COMMERCIO. Modalità per le licenze di vendere merci sottoposte a controlleria in alcuni luoghi del circondario confinante che non possono considerarsi come città o borghi.....	»	»	384
— girovago. Casi nei quali può aver luogo la desistenza dalla procedura penale per infrazione alle leggi sul detto commercio.....	I	2	47
— Discipline per regolarne l'esercizio nelle città e nei luoghi dove non esistono botteghe aperte.	II	2	356
COMMISSARIATI distrettuali. Discipline da osservarsi negli esami dei praticanti addetti ai medesimi.	»	»	404
COMPETENZA di foro nelle contestazioni che risguardano la proprietà immobile dell'erario militare. V. *Militare* (*erario*).			

CO	Vol.	Part.	Pag.
COMUNI. Le loro quitanze per compensi di prestazioni dipendenti da un contratto non sono esenti da bollo	I	2	128
— Dispensati dal bollo gli avvisi d'asta per l'appalto di opere stradali a carico loro	II	2	352
— I loro amministratori, ragionieri e contabili chiamati a risponsabilità personale nel caso di differita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato	»	»	418
— V. *Amministrazioni comunali. Beni comunali.*			
CONFINE (V. *Guardia di*).			
CONGEDO (carta di). Quali indicazioni dee contenere pel calcolo dei servigi militari di persone assunte poi in servigio civile	»	»	367
CONSORZJ d'acque. Sul numero legale occorrente nelle adunanze dei medesimi per la nomina dei loro delegati, e rettificazione d'un errore di stampa corso nell'art. 6 del decreto italico 20 maggio 1806 su questo argomento	»	»	353
— di utenti d'acque. Come sieno da trattarsi rispetto all'obbligo del bollo per gli atti da essi intrapresi	I	2	129
CONTRAVVENTORI alle leggi di finanza. A qual fondo spettino le spese di arresto e detenzione dei medesimi nel caso di loro impotenza al pagamento	»	»	149
— alle leggi di finanza. Sul lavoro cui devono sottoporsi durante l'espiazione della pena quelli che furono come tali condannati	»	»	157
— al divieto relativo al trasporto degli animali, relativamente alla circolare governativa 19 maggio 1843. Penalità da infliggersi loro	II	2	271
CONTRAVVENZIONI alla legge sul bollo. V. *Bollo.*			
— di finanza. Competenze dovute ad un impiegato delle regie intendenze o della guardia di finanza qualora nell'occasione di fare il giro delle provincie scopra una contravvenzione di finanza	»	»	282

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONTRAVVENZIONI di finanza. Il termine per l'insinuazione dei ricorsi contro le sentenze per siffatte contravvenzioni si misura dal giorno in cui i ricorsi stessi giungono effettivamente ad un ufficio di finanza	II	2	332
— di finanza. Sull' indennizzo delle spese derivanti dalle scorte per persone e merci fermate in causa di una contravvenzione di finanza	»	»	400
— di finanza. V. *Contravventori alle leggi di finanza.*			
CONTRIBUZIONI dirette per l'anno camerale 1844 ed epoche fissate al pagamento delle rispettive rate per le provincie lombarde	II	1	115
CONTRINER Leopoldo e Giuseppe. Proroga del privilegio ad essi accordato per un meccanismo da caricare le armi a percussione	I	2	200
CONVENZIONE conchiusa fra gl' imperiali regj stati austriaci ed il gran ducato di Baden per far cessare l'obbligo di francare il carteggio reciproco fra i due stati, a incominciare dal 1.° aprile 1843	I	1	21
— fra gl' imp. regj stati austriaci ed il regno di Sassonia, per la quale col 1.° aprile 1843 cessa l'obbligo reciproco dell'affrancazione delle lettere.	»	»	41
— tra l'Austria e la direzione generale postale dei principi Della Torre e Taxis per la cessazione dell' obbligo della francatura e per l'applicazione di una comune tariffa di porto delle corrispondenze tra gli stati di S. M. I. R. A. e quelli in cui ha vigore l'amministrazione postale dei principi suddetti	I	2	57
CONVITTORI. V. *Allievi nei convitti. Istruzione pubblica.*			
COPIE edite dagli uffici delle ipoteche. A qual bollo debbano assoggettarsi	»	»	45
— rilasciate dagli archivj notarili. Schiarimenti circa al bollo delle medesime	»	»	172
CORNICI da quadri e degli specchi. Trattamento loro daziario	»	»	174

CO = CZ	Vol.	Part.	Pag.
Corpi di delitto. Norme per le pratiche daziarie circa i recipienti che li contenessero.....	I	2	37
— di delitto. Trattamento daziario degli oggetti colti nel territorio doganale, ma stati rubati all' estero, e da spedirsi da un giudizio criminale austriaco all' autorità estera, e come sia da procedere contro il ladro per infliggergli una penale finanziaria, o per reclamare dal medesimo il pagamento del dazio.	»	»	101
— morali. Non godono dell' esenzione dal bollo in atti giudiziarj	»	»	67
Corrieri esteri. Sulle facilitazioni delle quali godono le lettere ch' essi portano seco.....	»	»	72
Coscrizione militare. V. *Leva militare.*			
Cossoni dottore Bartolomeo. Proroga del privilegio accordatogli per fabbricare da una sostanza minerale contemporaneamente la magnesia ed il sale amaro	II	2	441
Cotone. Discipline da osservarsi nei movimenti commerciali di alcune manifatture di cotone che si esportano dall' Ungheria e Transilvania.	»	»	388
— V. *Filati di cotone. Merci di cotone.*			
Crassi Mariani Gio. Privilegio accordatogli per l' invenzione di un meccanismo atto a riscaldare.	»	»	477
Crediti dello stato verso i suoi impiegati e viceversa. Schiarimento alla governativa notificazione 10 marzo 1842 sulla relativa procedura da osservarsi	II	1	113
— privilegiati nei concorsi. V. *Giudizj di concorso. Privilegio.*			
Crouy (De) conte Enrico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione d'una tromba ruotante	II	2	487
Czech Francesco Aloisio e Czech Carlo. Privilegio ad essi accordato per un nuovo e doppio apparato di evaporazione	»	»	449
Czerwenga Francesco. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle strade ferrate e dei locomotivi	I	2	209

CZ = DA	Vol.	Part.	Pag.
Czesch Gustavo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un nuovo genere d'istromenti per ottenere un più rapido e meno costoso compimento dei lavori idraulici	II	2	457
Czöppan Francesco. Proroga accordatagli del privilegio da esso già ottenuto per miglioramento delle macchine da far bollire il caffè	I	2	186
Dankowski Giovanni. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio atto a chiudere sollecitamente i cristalli delle carrozze	»	»	191
Danner Pancrazio. Dichiarasi estinto, per non averlo usato, il privilegio accordatogli per un nuovo modo di utilizzare i gas che sviluppansi nelle fonderie	II	2	444
Danni derivati alle campagne coi trasporti militari delle rimonte. Procedura da osservarsi pel relativo risarcimento	»	»	361
Danzenberg Giacomo. V. *Zappert Bruno.*			
Davies John. Dichiarasi estinto, per non uso, il privilegio accordatogli per migliorate macchine da filare la lana	I	2	214
Davy Enrico Saville. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova macchina pneumatica.	»	»	226
Dazio consumo. Istruzioni sull'applicazione della legge sul bollo e sulle tasse a varj documenti e scritti che hanno luogo in oggetti di esazione del dazio suddetto	»	»	17
— Sul bollo cui soggiacciono i contratti d'appalto e subappalto del detto dazio conchiusi per un anno, ma sotto condizione di proroga mancando la disdetta	»	»	22
— Norme per le pratiche daziarie rispetto ai recipienti che contenessero corpi di delitto	»	»	37
— Facilitazioni nelle pratiche daziarie dei prodotti montanistici assoggettati dalla rispettiva fattoria alla dogana principale di Vienna	»	»	49

DA	Vol.	Part.	Pag.
DAZIO. Norme per l'applicazione del dazio d'entrata e d'uscita agli animali bovini in ragione della loro età	I	2	75
— Trattamento daziario dei mantelli da preghiera (detti *tales*) degli Ebrei	»	»	154
— Esente da questo il passaggio dei cani per la linea doganale	»	»	158
— Trattamento daziario delle cornici da quadri e da specchi	»	»	174
— Soppresso l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno per l'acquavite e gli altri liquori spiritosi distillati	II	1	117
— Riattivata la riscossione del così detto diritto di taglio sulle bollette di dazio pagato di un importo maggiore di lire 11. 49	»	»	126
— Rettificazione alla governativa notificazione 14 dicembre 1839 per la competenza degli uffici di controlleria delle merci relativamente ai comuni di Taglio di Po, di Derrada, Rosolina e Bottrighe	»	»	129
— Dichiarazioni a schiarimento delle vigenti prescrizioni doganali pei dazj d'entrata e d'uscita di alcuni articoli di farmacia	II	2	279
— Sul modo di controllare il movimento dei filati di cotone non lavorati	»	»	287
— consumo. Formole stabilite pei contratti d'appalto dei dazj-consumo foresi	»	»	296
— da applicarsi secondo la tariffa doganale ai rottami e alla colatura della cera	»	»	365
— Multe nelle quali incorre il proprietario scoperto a vendere al minuto il vino raccolto nei proprj fondi senza pagamento di dazio	»	»	383
— Discipline da osservarsi nei movimenti commerciali di alcune manifatture di cotone che si esportano dall'Ungheria e Transilvania	»	»	388
— Schiarimenti sui dazj doganali d'entrata e di uscita per animali suini e per la majolica nel commercio interno coll'Ungheria e colla Transilvania	»	»	393

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
DAZIO. Trattamento daziario dei corpi di delitto. V. *Corpi di delitto.*			
— V. *Bollo. Ghiande. Medicinali. Olj grassi. Quitanze. Robbia. Salamoja.*			
DEBITO pubblico. V. *Ammortizzazione. Obbligazioni della camera aulica. Obbligazioni erariali.*			
DECRETI dei tribunali commerciali ungheresi ed austriaci. Norme per la loro esecuzione	I	1	74
DELACROIS Lagoutte. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di produr la carbonizzazione dei combustibili	I	2	195
— Simile per l'invenzione di riprodurre il carbone animale mediante calore	»	»	»
DELBOS Felice. Dichiarasi estinto, per non averne usato nel termine prescritto, il privilegio a lui stato accordato per un nuovo modo di preparare il legno	»	»	208
DELEGAZIONI provinciali. Loro facoltà nella concessione dei permessi d'assenza agl' impiegati da loro dipendenti	»	»	11
DELINQUENTI. Quando requisibili pel militare servizio	»	»	162
DELITTO (corpi di). V. *Corpi di delitto. Dazio.*			
DE LUIGI Carlo. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle trombe idrauliche aspiranti ed a pressione	II	2	500
DEMBOCH Lodovico. Privilegio accordatogli per nuovo uso della macchina Jacquard	I	2	225
DEMUTH Carlo. Proroga del privilegio accordatogli pel miglioramento del gas d'illuminazione e dei relativi apparecchi	»	»	185
— Privilegio accordatogli per una nuova specie di tetto a lamine di ferro	II	2	448
DEPOSITI giudiziali. Le quitanze rilasciate pel ritiro di essi sono soggette al bollo proporzionale.	I	2	58
DÉSIRÉ Mars François Gaspard. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un surrogato alla navigazione a vapore	II	2	467
— Simile per altra simile invenzione	»	»	468

DE = DO	Vol.	Part.	Pag.
DETTER Antonio. Nullo, per omesso pagamento della quinta rata della tassa, il privilegio che aveva ottenuto per l'invenzione di uno strettojo da olio e da uva	II	2	479
DIETRICH Giovanni. Proroga concessagli del privilegio per una nuova mescolanza atta ad estinguer gl'incendj	I	2	182
DIKINGER Giovanni. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un così detto legno pedale atto al trasporto delle merci	»	»	201
DINGLER Enrico. Revoca, per mancanza di novità, del privilegio concessogli per un refrigerante della birra	II	2	495
DIRITTI di porto delle imperiali regie poste. Modificazioni al regolamento su quelle quanto alla spedizione di documenti, carte di valore, obbligazioni, cambiali, danaro contante e simili.	II	1	108
DIRITTO di taglio. V. *Dazio.*			
DISCHON Giovanni. V. *Morawetz Francesco.*			
DIXON Abramo. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di pettinare e tirare la lana e certe specie di capelli	II	2	454
— Privilegio accordatogli per nuove e migliorate macchine da pettinare e maciullare il lino e la canapa	»	»	459
— Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione d'ogni specie di fucili	»	»	461
DOBROWSKY Luigi. Privilegio accordatogli pel miglioramento delle macchine per collocamento delle capsule	I	2	222
DOCUMENTI che non fossero pienamente compiuti o fossero muniti di un bollo illegale. Come sieno da trattarsi	»	»	137
DODGE Josna. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio onde avvolgere e conservare i colori a olio ed altre sostanze a fine di preservarle dall'aria atmosferica	»	»	202
DOGANE. Nuove facoltà accordate per la prolungazione delle valiture dei ricapiti doganali	»	»	91

DO = EI	Vol.	Part.	Pag.
DOGANE. V. *Commercio. Dazio. Merci.*			
DOLAINSKY Ferdinando. Privilegio accordatogli per l'invenzione e miglioramento d'un apparecchio per far servire il vapore alla fabbricazione della birra	II	2	475
DOMANDA di cauzione fatta da un'autorità di finanza prima o dopo chiusa la procedura presso un giudizio finanziario. Sul bollo applicabile alla domanda medesima	»	»	410
DOSN Augusto. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un nuovo strettojo per l'argilla	I	2	204
DOSTAL Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per due nuove macchine atte a fabbricar chiodi	»	»	212
DUB Ignazio. Privilegio accordatogli per una nuova forma di strettojo	»	»	180
DUILE Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova preparazione dell'asfalto	»	»	209
DUMONTIER Narciso. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di trasportar sul legno ogni specie di scultura	»	»	214
DUSSL Ignazio e compagni e Bergamenter Federico. Privilegio ad essi accordato per nuova e migliorata maniera di rendere impermeabile qualunque specie di stoffa	»	»	211
EBNER Lorenzo. Privilegio accordatogli per migliorati ligamenti inguinali non elastici	II	2	457
EDER Leopoldo. Privilegio accordatogli per fabbricazione di asfalto	»	»	452
EDLINGER Giuseppe. V. *Pink Giovanni.*			
EDUCAZIONE. V. *Istruzione pubblica.*			
EGGERTH Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per bottoni di nuova invenzione	I	2	196
EIBENSTEIN Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da dar l'appretto alle stoffe	»	»	215

EI = ES	Vol.	Part.	Pag.
EICHELE Giuseppe Francesco. Proroga del privilegio a lui accordato e da lui ceduto a Warnix Ignazio per una nuova macchina atta a tagliare le spiche dei cereali	I	2	232
ELBOGEN Enrico. Privilegio accordatogli per nuova maniera di tesser le stoffe di lana e di cotone.	»	»	225
— e HÜFFEL Olvaldo. Privilegio ad essi accordato per un nuovo modo di stampare le stoffe	II	2	476
ELLENBERGER Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio motore pei battelli a vapore	I	2	185
EMIGRATI. V. *Emigrazione.*			
— Si risolvono alcuni dubbj nell' applicazione della patente sovrana 24 marzo 1832	II	2	274
EMIGRAZIONE. È esente da bollo la licenza accordata ad un suddito austriaco dietro ricerca diplomatica di emigrare per la Prussia, e l' eguale trattamento si accorda alla relativa supplica ed allegati	»	»	435
ERARIO militare. V. *Militare (erario).*			
EREDITÀ giacenti. Sull' esenzione dal bollo in alcuni affari che si trattano dai loro curatori	»	»	344
— militari. Bollo da applicarsi in varj atti nella ventilazione delle medesime	»	»	376
— V. *Ventilazioni ereditarie.*			
ESAMI sulla scienza camerale delle merci e sulla chimica amministrativa. Gli attestati rilasciati in proposito dal professore straordinario di chimica camerale all' università di Vienna sono ammessi pel conferimento di un impiego negli uffici esecutivi di finanza	I	2	89
— negli studj superiori. Discipline per impedirne le ripetizioni e posticipazioni	»	»	103
ESATTORI comunali. V. *Esattorie comunali.*			
ESATTORIE comunali. Da quale autorità debba rilasciarsi l' atto d' assenso alla cancellazione delle inscrizioni ipotecarie prese a garanzia dei contratti di esattoria comunale	»	»	42
— V. *Ipoteche.*			

ES = FE	Vol.	Part.	Pag.
ESIBITI che contengono varie domande di diversa natura. Soluzione di alcuni dubbj intorno ai casi nei quali si fa luogo in essi esibiti all'applicazione di un sol bollo	I	2	28
— che non fossero pienamente compiuti, o fossero muniti di un bollo illegale. Come siano da trattarsi.....	»	»	137
ESPOSTI (bambini). Sul bollo applicabile ai documenti che si producono per ritirarli dal luogo pio	II	2	293
ESTIMATI. Loro procure a farsi rappresentare nei convocati comunali. V. *Bollo. Procure.*			
ESTIMO (trasporti d'). V. *Bollo. Monitorj. Multe.*			
ETÀ normale. Per la dispensa da questa ond'essere assunto in un impiego occorre la prova che il petente sia di robusta e sana fisica costituzione	»	»	359
FABBRICHE manifatturiere. Discipline per ovviare in queste agl' inconvenienti derivanti da un precoce impiego dell'opera dei fanciulli e dall'eccessivo esercizio delle loro forze	»	»	405
FANCIULLI. Discipline per ovviare agl' inconvenienti derivanti nelle fabbriche manifatturiere da un precoce impiego dell'opera dei fanciulli e dall'eccessivo esercizio delle loro forze	»	»	»
FARMACIA. Sul modo di combinare l'esecuzione delle disposizioni delle due governative notificazioni 10 ottobre 1835 e 1.° agosto 1838 per il trapasso delle farmacie	»	»	330
— Accordato agli studenti in farmacia di poter subire l'esame rigoroso alla fine del 2.° anno scolastico	»	»	331
— V. *Dazio.*			
FARMACISTI. V. *Medicinali composti di estera provenienza.*			
FEDI di miserabilità. Sono esenti dal bollo ed insieme le convalidazioni apposte alle medesime.	»	»	437

FE = FL	Vol.	Part.	Pag.
FEPFAR Gaspare e Hock Leopoldo. Privilegio ad essi accordato per una lampada di nuova invenzione	I	2	208
FERTBAUER Leopoldo. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione dei colori ad olio	»	»	217
FICHTEL Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli pel miglioramento degli apparecchi da bagno	»	»	»
FIEDRICH Andrea. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di apparecchiare e tingere tutte le stoffe di bambagia	»	»	229
FILATI di cotone non lavorati. Sul modo di controllarne il movimento	II	2	287
FILIPPI (De) Girolamo Giacomo. Privilegio accordatogli per candele di sego di nuova fabbricazione	I	2	227
FINANZA. Ammessi pel conferimento di un impiego negli uffici suoi esecutivi gli attestati rilasciati dal professore straordinario di chimica camerale all' università di Vienna intorno agli esami subiti sulla scienza camerale delle merci e sulla chimica amministrativa	»	»	89
— (V. *Guardia di*).			
— V. *Contravventori alle leggi di finanza. Contravvenzioni di finanza. Giudicature provinciali di finanza.*			
FISCHER Giovanni Corrado e Di Brevillier Carlo Guglielmo suo cessionario. Proroga del privilegio al primo conceduto per un nuovo metodo di trattare il ferro fuso	»	»	184
— Giuseppe. Proroga del privilegio concedutogli pel ritrovato d' un' acqua odorifera	»	»	201
FITZ Giovanni. Proroga del privilegio accordatogli pel ritrovato d' una nuova acqua aromatica distillata da tavoletta	II	2	488
FLACH e Keil. Privilegio ad essi accordato per miglioramento nel raffinare lo zinco	»	»	499

FL = FU	Vol.	Part.	Pag.
FLACNECKER Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata costruzione di materassi elastici	I	2	207
FLEISCHER fratelli. Privilegio ad essi accordato per astucci da cigari di nuova invenzione	»	»	190
FLETCHER Matteo. Privilegio accordatogli per una nuova macchina a vapore per ruote da acqua.	»	»	215
FONTANA Lorenzo. V. *Zambruni Maria.*			
FORO. V. *Competenza di foro.*			
FRANCETTI Carlo e Villa Ignazio. Privilegio ad essi accordato per nuova preparazione della gelatina e della così detta colla d'osso	II	2	487
FRANCHIGIA postale. In quali casi sia concesso alle autorità ed uffici che ne godono il valersi di apposite ricevute stampate e litografate	I	2	44
— postale. In quali casi goda di essa il carteggio fra le autorità regie ed altre non regie	»	»	90
FRANCIA. Trattato fra essa, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi	II	2	248
FRANKEI. Carlo. Privilegio accordatogli per un unguento di nuova invenzione atto a distruggere le cimici	»	»	443
FRANKENSTEIN (Di) Carlo. Privilegio accordatogli per un trovato nella produzione ed impiego pratico d'un sale d'oro e d'argento amorfeo	»	»	458
FREIS Enrico. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di preparare la robbia	I	2	235
FRIEDEL Giovanni. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un colore inalterabile e incancellabile	»	»	238
FRIEDMANN Ignazio. Privilegio accordatogli per alcuni miglioramenti nella pulitura della pipa	»	»	219
FRINKS Ferdinando. Privilegio accordatogli per mattoni di nuova fabbricazione	»	»	206
FÜRG Giuseppe. Proroga del privilegio a lui già concesso per migliorata fattura dei corpetti da donna	»	»	239

GA = GI	Vol.	Part.	Pag.
GABERDEN Francesco e Bruschetti Gioachino. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di una tavola per l'affissione di avvisi	I	2	218
GALIZIA. I suoi prodotti possono importarsi nei possedimenti inglesi quando sieno sopra navi austriache procedenti dal porto di Odessa....	»	»	110
GAMIUS Federico e Stenzel Guglielmo. Proroga del privilegio ad essi già accordato per nuova e migliorata collocazione dei pavimenti di legno senza chiodi	»	»	223
GAVANCINE. V. *Robbia*.			
GAZZETTE ufficiali. Esenti dalla tassa postale gli atti che agli editori di queste si trasmettono per la pubblicazione dalle imp. regie autorità.	»	»	167
GEBHARDT Carlo. Proroga accordatagli del privilegio per estrarre una materia tintoria da tutti i legni e radici coloranti	»	»	195
GERLIN Sebastiano. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di conciatura delle pelli.....	II	2	477
GHIANDE (le) comuni tanto fresche quanto secche debbono in riguardo al dazio trattarsi egualmente che le ghiande del Levante o vallonea indicate nella rubrica 611 della vigente tariffa	I	2	1
GIRARDET Carlo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata forma degli astucci da zigari	»	»	236
GIUDICATURE (le) provinciali di finanza che scoprono essenziali difetti od omnissioni in un processo loro rassegnato si rivolgono direttamente agli uffici od impiegati che vi ebbero ingerenza, senza dipendere dalle intendenze ..	»	»	95
GIUDICE. Dipenderà da lui, nel caso che il giuramento deferito non potesse venire riferito, di determinare a misura delle circostanze come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo. È tale prescrizione da applicarsi anche al giuramento deferito sull'autenticità di una scrittura propria e del carattere di un defunto	I	1	2

GI = GR	Vol.	Part.	Pag.
GIUDICE civile. A lui compete la decisione sulle pretese d' indennizzazione nelle cause fra due privilegiati sull' identità del privilegio d'invenzione	I	1	73
GIUDIZJ di concorso. Abolito il privilegio della terza classe in essi accordato ai crediti nascenti da cambiali, a quelli delle fabbriche provinciali, ai manifattori nazionali ed ai creditori verso le fabbriche stesse	II	1	124
GIURAMENTO. V. *Giudice*.			
— decisorio. Correzione di alcuni errori corsi sulla notificazione 21 giugno 1842 intorno alla prova per giuramento decisorio	I	1	2
GIURISDIZIONE (onoraria). Sull'esenzione dal bollo in alcuni affari trattati innanzi alla medesima	II	2	344
GOETZE e comp. Privilegio a questa ditta accordato per migliorata macchina filatrice cilindrica	»	»	456
GOLDSCHMIDT Filippo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di coramelle chimiche per affilare tutti gli stromenti fini da taglio	I	2	183
— Ignazio. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di diversi oggetti di chincaglieria	»	»	196
— Alessandro. Proroga del privilegio accordatogli per nuova preparazione chimica delle strisce di cuojo per affilare i rasoi	»	»	220
GOLLASEK Giorgio. Privilegio accordatogli per miglior costruzione delle tavole d'inscrizioni calligrafiche, ecc.	II	2	455
GRILLO Giuseppe Guglielmo. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina per docciare	I	2	182
GRIMM Antonio. Prorogatogli il privilegio da lui ottenuto per una nuova macchina atta ad evacuare i canali sotterranei	»	»	»
GROSSONI Giovanni. Privilegio accordatogli pel miglioramento del metodo di fabbricare i così detti cartoni a porcellana	II	2	500

GU	Vol.	Part.	Pag.
GUARDIA di confine. G'individui amalgamati delle guardie di confine e di finanza godono della temporanea esenzione dal servizio militare	I	2	131
— di confine. Sua concentrazione con quella di finanza. Regolamento organico e di servizio...	II	1	81
— di finanza. Sulle competenze dovute a' suoi impiegati nel caso che facendo il giro delle provincie scoprano qualche contravvenzione di finanza	II	2	282
— di finanza. Disposizioni pei comandanti della medesima a tutela della salute degl'individui dai medesimi dipendenti.....	»	»	326
— (nuova) di finanza. Devono a riguardo di essa osservarsi relativamente alla legge sul bollo e sulle tasse le disposizioni che erano in vigore pei cessati due corpi di sorveglianza finanziaria.....	»	»	373
— di finanza. Indennizzo ad essa dovuto per le spese derivanti dalla scorta di persone e merci fermate in causa d'una contravvenzione di finanza	»	»	400
— di finanza. Determinazioni relative alla istituzione della nuova imp. regia guardia di finanza.	»	»	419
— di finanza. In quali casi, oltre quelli specificati dal § 340 del regolamento organico e di servizio della regia guardia di finanza, debb'essere inflitto, oltre alla dimissione, anche l'arresto.	»	»	432
— Si accorda la conservazione dell'intiera paga di merito e la provvigione di massima agl'individui della guardia di finanza che riportarono in servizio una grave ferita anche prima di dieci anni compiuti del servizio stesso.....	»	»	434
— di finanza. V. *Guardia di confine.*			
GUTH Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina atta a fabbricar linee.	I	2	191

HA	Vol.	Part.	Pag.
Haas Giuseppe e Pollak Ignazio. Privilegio ad essi accordato per spine di nuova foggia	II	2	453
Haase Teofilo e figli. Privilegio ad essi accordato per un torchio da stampa di nuova invenzione.	I	2	192
Haasmann Giuseppe. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di nettar la canna dei cammini.	»	»	188
— Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per l' invenzione d' un apparecchio con cui purgare i cammini	»	»	239
Hackl Giovanni, Schleichart Luigi e Pojazz Stefano. Privilegio ad essi accordato per miglioramento della macchina già privilegiata per la fabbricazione de' chiodi.	»	»	181
Hagemann Carlo. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle carrozze.	»	»	210
Haidinger fratelli. Privilegio ad essi accordato per miglioramento nella produzione della fuliggine di legno, carbon fossile, ecc.	»	»	230
— fratelli. Privilegio ad essi accordato per migliorata costruzione dei forni da produr la fuliggine.	II	2	453
Hammerschmid nobile Carlo. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' un apparato per misurare le battute del polso e del cuore.	I	2	219
— Francesco. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di stufe.	II	2	472
Handl Rodolfo. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione delle candele di sego.	I	2	223
Hartmann nobile di Franzenshuld Federico Enrico. Proroga del privilegio accordatogli per l' invenzione di lettiere di ferro e scheletri da divani con cilindri vuoti.	»	»	213
Haumann Cristiano. Proroga del privilegio accordatogli per una nuova invenzione circa il modo d' imbottire i mobili	»	»	185
— Cristiano. Avendo egli rinunziato alla condizione del segreto, si fa noto trovarsi presso l' imp. regio governo lombardo le descrizioni delle due invenzioni per le quali fu privilegiato.	II	2	444

HA = HO	Vol.	Part.	Pag.
HAUSSLE Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione delle carte da giuoco	II	2	493
HECKER Enrico Cornelio e Stem Giovanni Giorgio. Privilegio ad essi accordato per una macchina da ribadire i chiodi	I	2	218
HEISCH Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina a vapore rotante	»	»	177
— Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento della leva spingente di Mongolfier	»	»	179
HEMBERGER Giacomo Francesco Enrico. Privilegio accordatogli per una nuova e più conveniente specie di aghi per le rotaje	II	2	462
HENNIG Giulio. V. *Reihl Eduardo.*			
HERISCH Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento del sifone a urto	I	2	206
HERRMANN Giuseppe. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di stromenti d'acciajo	»	»	210
HETCHER Matteo. Privilegio accordatogli per nuova applicazione del vapore alle macchine rotanti	»	»	176
HEURTELOUP barone Luigi Stanislao. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova scarica a percussione dell'armi da fuoco	»	»	187
— Proroga del privilegio accordatogli per un nuovo metodo nello sparare degli archibugi a percussione	»	»	232
HIRSCH Freund Giona. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di perfezionare e sollecitare l'imbiancatura dei tessuti di lana, e così delle stoffe di cotone	»	»	178
HOCK Carlo. Rinunzia sua spontanea al privilegio che aveva ottenuto per un mulino da sgusciare alcune specie di semenza oleosa	II	2	465
— Leopoldo. V. *Fepfar Gaspare.*			
HOFER Giorgio. Privilegio accordatogli per un nuovo trebbiatojo	»	»	463
HOGN Giuseppe. Privilegio accordatogli pel miglioramento d'un apparecchio per togliere il fumo a' cammini	I	2	177

HO = IM	Vol.	Part.	Pag.
HOHNEL Francesco. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione delle stoffe di lana torta con spago e lana intessuta di seta per uso di mobiglie	II	2	449
HONEGGER Enrico. Privilegio accordatogli per modo migliorato di tessere meccanicamente senza cordame	I	2	187
HOOR Antonio e Masatsch Giovanni. Privilegio ad essi accordato per una tintura contro le cimici.	II	2	484
HORSKY Francesco. Proroga del privilegio accordatogli per un apparecchio geometrico	I	2	225
HUEBAR Francesco Antonio. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di cilindri da orefici.	II	2	459
HUFFAL Olvaldo. V. *Elbogen Enrico.*			
HUFFSKY Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per una nuova macchina da fabbricare le tegole.	I	2	220
HULSEKAMP Enrico. Privilegio accordatogli per un innaffiatojo da fiori di nuova foggia	II	2	467
HURTH Eduardo. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di ripulire a secco o ad umido, tanto a freddo quanto a vapore varj prodotti ed oggetti	»	»	462
IDROFOBI. V. *Cani arrabbiati.*			
IMPIEGATI. Disposizioni sulle facoltà di diversi uffici nelle nomine dei direttori, amministratori, impiegati, personale sanitario e di servizio presso gli spedali ed altri luoghi pii della Lombardia	I	2	3
— dipendenti dalle regie delegazioni provinciali. Facoltà di queste nella concessione dei permessi d'assenza ai medesimi	»	»	11
— Il capo di un ufficio esecutivo potrà domandare la proposizione pel conferimento di un posto vacante presso quell'ufficio solo allorquando alla testa del medesimo si trova un direttore d'un ufficio superiore od un direttore d'ufficio	»	»	66

IM	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI. Epoca in cui devono farsi cessare gli assegni di alimentazione agl' impiegati sospesi, indi dimessi dal servizio	I	2	70
— Per quali impieghi aventi obbligo di cauzione sia applicabile alle mogli degl' impiegati contabili il dovere della reversale	»	»	119
— Massime da aversi presenti nella collocazione degl' impiegati appartenenti ai cessati uffici tasse e registro	»	»	132
— Sulla pensione da accordarsi agli orfani loro che sieno al disotto dell'età normale	»	»	155
— comunali. Vietato di accumular in un solo foglio di carta, benchè munito di bollo graduale, le ricevute de' loro rispettivi salarj. V. *Bollo*.			
— Schiarimento alla governativa notificazione 10 marzo 1842 sulla procedura da osservarsi pei crediti professati dallo stato verso i suoi impiegati e viceversa dipendentemente dai rapporti di servizio pubblico	II	1	113
— Sovrana risoluzione pel collocamento degl' impiegati censuarj divenuti superflui per minorazione di lavoro	II	2	243
— di finanza. Sulle competenze ad essi dovute nel caso che nel fare il giro delle provincie scoprano una contravvenzione di finanza	»	»	282
— Bollo da applicarsi alle quitanze di quelli fra loro che son promossi ad un posto con soldo maggiore, ma ritenuti interinalmente nel primitivo impiego e stipendio	»	»	323
— giudiziarj. Modo di trattare le loro dimande per traslocazione	»	»	378
— Tassa d' impiego da riscuotersi per aumento di soldo conseguito da un impiegato che in antecedenza era stato in via di punizione degradato in una categoria di stipendio inferiore.	»	»	439
IMPIEGHI aventi obbligo di cauzione. Per quali sia applicabile alle mogli degl' impiegati contabili il dovere della reversale	I	2	119

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGHI d'ordine presso il governo e le delegazioni. Possono esservi ammessi gl'individui che hanno compiuto regolarmente il corso triennale nelle scuole tecniche in Milano o Venezia	I	2	147
— Per la dispensa dall'età normale onde essere assunto in un impiego occorre la prova che il petente sia di robusta e sana fisica costituzione.	II	2	359
— civili. Indicazioni necessarie nella carta di congedo pel calcolo de' servigi militari di persone assunte poi in servigio civile.....	»	»	367
— V. *Impiegati*.			
IMPOSIZIONI. V. *Contribuzioni dirette*. *Imposte*.			
IMPOSTE dirette da pagarsi dalle provincie venete nell'anno camerale 1844, ed epoche fissate al pagamento delle rate rispettive.....	II	1	145
INDUSTRIA. V. *Società private d'industria*.			
INGEGNERI civili. Determinazioni sullo svincolo delle loro cauzioni ipotecarie.....	I	2	116
— Sulle tasse che devono pagarsi per la concessione dell'esercizio della lor professione.....	II	2	334
INGHILTERRA. Facilitazioni, e sotto quali osservanze, accordate da S. M. britannica alle navi austriache cariche di prodotti della Galizia che possono importarsi nei possedimenti inglesi quando procedano dal porto di Odessa	I	2	110
— Trattato fra essa, l'Austria, la Francia, la Russia e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi.....	II	2	248
INQUISIZIONI criminali e politiche. Compenso da accordarsi ai chirurghi chiamati in queste nei casi di autopsie di cadaveri	»	»	395
INROTULAZIONE degli atti. Bollo cui deve andare soggetto il foglio che per questa presentano gli avvocati giusta il § 310 del processo civile...	»	»	273
INSCRIZIONI ipotecarie. Bollo a cui soggiacciono le istanze per la loro cancellazione	»	»	241
INTIMAZIONE degli atti giudiziarj procedenti da autorità estere. V. *Autorità estere*.			

IN = JU	Vol.	Part.	Pag.
INTIMAZIONE di atti giudiziarj da farsi a persone dimoranti a Londra. V. *Londra.*			
INVENTARJ ereditarj. Istruzioni alle preture foresi per affrettarne la confezione	I	2	156
INVENZIONE (privilegi d'). V. *Privilegi.*			
INVENZIONI. V. *Privilegi.*			
IPOTECHE. L'atto di assenso alla cancellazione delle inscrizioni ipotecarie prese a garanzia dei contratti di esattoria comunale dee essere rilasciato dalle autorità comunali ed omologato dalle regie delegazioni provinciali	»	»	42
— Bollo cui devono andar soggette le copie edite dagli uffici delle ipoteche	»	»	45
— Determinazioni sullo svincolo delle cauzioni ipotecarie prestate dagl'ingegneri civili, periti agrimensori ed architetti	»	»	116
— Bollo a cui soggiacciono le istanze per cancellazione d'inscrizioni ipotecarie	II	2	241
ISPETTORI distrettuali delle scuole. Bollo da applicarsi alle quitanze per le loro spese di viaggio.	»	»	246
ISTITUTI d'istruzione e di educazione. Norme da osservarsi per la classificazione in costume degli allievi presso i medesimi	I	2	159
ISTRUZIONE pubblica. Discipline per impedire le ripetizioni e posticipazioni di esami negli studj superiori	»	»	105
— Norme da osservarsi per la classificazione in costume degli allievi negl'istituti d'istruzione e di educazione	»	»	159
— Sul trattamento degli allievi nei convitti che riportino in due semestri consecutivi seconde classi nel progresso	II	2	348
JACOVITZ Bartolomeo. Privilegio accordatogli per una nuova macchina che serve per l'incrociatura della seta nelle filande	I	2	178
JUGERSBERGER Giacomo. Proroga del privilegio accordatogli per un miglioramento nei lavori da calzolajo d'ogni sorta	»	»	239

KA = KR	Vol.	Part.	Pag.
KAMPEL Maddalena. Accordatale la pignorazione esecutiva sul privilegio esclusivo ottenuto già da Lehner Polzany Giovanni per l'invenzione di fabbricare con uno strettojo catenelle d'oro per ornamento	I	2	231
KAPFER Ignazio. Privilegio accordatogli per nuovo modo di fabbricare gli utensili di rame, ottone e latta nera	»	»	199
KARVIG John. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da fabbricare turacci di sughero	»	»	203
KAUFFMANN Carlo. Privilegio accordatogli per miglioramento delle lampade	»	»	237
— Carlo. Privilegio accordatogli per migliorate lampade ad olio	II	2	441
KAYSER Filippo Giacomo. Privilegio accordatogli per una lampada di nuova costruzione	I	2	190
KENDALL Enrico. Sua cessione a Muller F. A., colla circoscrizione dell'esercizio al solo regno di Boemia, dei due privilegi da esso conseguiti, l'uno per fabbricazione di sapone servibile alle manifatture, l'altro per migliorata fabbricazione del sapone in generale	II	2	479
KIETAIBL Francesco. Privilegio per l'invenzione di macchine che corrono da sè	I	2	179
— V. *Kunz Giovanni.*			
KITTNER Alessandro. Privilegio accordatogli per braccialetti di nuova forma	»	»	193
KLICSZKA Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparato scaldatore	»	»	233
KOHN Leopoldo. Privilegio ad esso accordato per nuove macchine da nettare e scegliere la lana.	II	2	465
KOPP Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un telegrafo notturno	I	2	228
KOPPELMANN Gutkind. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo d'imbiancatura dei lini e cotoni	II	2	477
KRACMER Giovanni. Privilegio accordatogli per braccialetti di nuova costruzione	I	2	238

KR = KU	Vol.	Part.	Pag.
KRAMER Giacomo. Proroga del privilegio accordatogli per un miglioramento delle lanterne da carrozza	I	2	240
— Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da traforar marmi	»	»	210
KRANNER e non Kramer è il cognome che deesi leggere negli elenchi dei privilegi esclusivi stati conferiti il 22 febbrajo 1843	II	2	464
KRATOCHWILLE J. B. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione dei congegni degl' indici degli oriuoli	I	2	186
KRAUSE Federico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione d'una certa specie di cappelli	II	2	457
KRENBERG Giovanni. Dichiarasi estinto per mancanza di novità il privilegio da lui già ottenuto e in seguito ceduto a Zink Antonio per un modo di legare i libri con colla chimica	»	»	469
KREUTER Francesco. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di estrarre olio e resina dalle pietre bituminose	I	2	183
KRIDL Edoardo. Privilegio accordatogli per macchine e strumenti da arare di nuova invenzione	II	2	451
KRONIK Carlo. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di oggetti inverniciati ad uso del Giappone	I	2	202
— Giovanni. Privilegio accordatogli per una nuova specie di sputacchiere	»	»	217
KRUN Enrico. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione dei chiodi da ferrar cavalli	»	»	223
KUHN Carlo Federico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione delle penne d'acciajo e dei portapenne	II	2	461
KUNZ Giovanni e Kietaibl Francesco. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di macchine da metter in moto burattini, figure, bestie e carrozze per fanciulli	I	2	220

LA = LE	Vol.	Part.	Pag.
Lago Maggiore. Determinazioni finanziarie per l'approdo e pel corso delle barche su questo lago in vicinanza alla sponda austriaca.....	I	1	33
Laiguel Giambattista Beniamino. Privilegio accordatogli per l'invenzione di parecchi apparati onde evitare i pericoli che potessero avvenire sulle strade ferrate	II	2	442
Lampato Paolo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova foggia di stereotipia con caratteri mobili.....	»	»	499
Lando conte Gio. Battista. Privilegio accordatogli per nuova qualità di sapone	»	»	452
Lanna Alberto. V. *Rietsch Francesco Gotofredo.*			
Larat Giovanni. Privilegio accordatogli per un nuovo genere d'illuminazione con gas astrale liquido	»	»	470
Lazzaroni Gio. Battista. Privilegio accordatogli per un miglioramento nella filatura della seta .	»	»	500
Ledebour Giorgio. Privilegio accordatogli per un nuovo processo onde purgare lo zucchero	I	2	197
Lederer Maria, nata Schawel. Privilegio accordatole per miglioramento nella fabbricazione d'articoli di lingeria.	II	2	477
Lehner Polzany Gio. Proroga del privilegio accordatogli per una nuova maniera di fabbricare catenelle d'oro.....	I	2	213
— Bolzani Enrico. Privilegio accordatogli per una nuova composizione simile all'oro.....	II	2	484
Leingruber R. Annullato, per mancanza di novità e chiarezza della descrizione relativa, il privilegio accordato già al suddetto e ad altri tre suoi socj per l'invenzione d'una nuova qualità di stoffe metà seta e metà lana.....	»	»	496
Leistler Carlo. Privilegio accordatogli per la migliorata invenzione nella costruzione dei così detti *parquets*	I	2	190
Leitenberg Ferdinando. Privilegio accordatogli per un nuovo trebbiatojo.....	»	»	203

LE = LO	Vol.	Part.	Pag.
LEITENBERGER Eduardo. Privilegio accordatogli per miglioramento nella costruzione delle strade ferrate	I	2	205
— Ferdinando. Estinto il privilegio statogli accordato per un nuovo trebbiatojo	»	»	233
LEIXNER Gio. Michele. Rinuncia sua spontanea al privilegio accordatogli per un nuovo modo di preparare il sabbione bianco da fregare	»	»	197
LETTERE. Sulle facilitazioni delle quali godono le lettere che portano seco i corrieri esteri	»	»	72
— V. *Poste.*			
LEVA militare per l'anno 1843, per la quale spettano alle provincie lombarde 3195, ed alle venete 2707, in tutto 5902 uomini	I	1	8
LEYER Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione d'una così detta pomata universale di fragole	I	2	239
LEYRITZ Elisabetta, nata Veith. Privilegio accordatole per nuova e migliorata fabbricazione di frange d'oro e d'argento	»	»	202
LIBERATO Rezia Francesco. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di pigiare le uve	II	2	500
LIEDL I. D. Privilegio accordatogli per cappelli di nuova fattura	I	2	218
LIMITO Stefano. Privilegio accordatogli per carta di nuova specie	»	»	»
LIQUORI spiritosi distillati. Soppresso a riguardo di questi l'obbligo della controlleria nel territorio doganale interno	II	1	117
LOBNER Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione delle catenelle lucide d'oro da uomo e da donna	II	2	454
LOEWY fratelli. Privilegio ad essi accordato per miglioramento nella fabbricazione della ceralacca	I	2	236
— Lazzaro. Privilegio accordatogli per migliore e nuovo modo di purgare le stoffe di lino e cotone dalle parti terrose e resinose	»	»	193

LO = MA	Vol.	Part.	Pag.
LONDE Lodovico. Privilegio accordatogli per un nuovo e migliorato apparecchio di riscaldamento.	I	2	192
LONDRA. Avvertenza alle imp. regie prime istanze giudiziarie nei casi contingibili d'intimazione di atti a persone dimoranti in quella città.....	»	»	20
LOOS Giovanni. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da caffè.....	II	2	495
LORENZ Michele. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di oggetti di bronzo.....	I	2	196
LOWY Mosè e Plon Ignazio. Privilegio ad essi accordato per migliorata tintura della pellicceria.	»	»	211
LULEY Ferdinando. Privilegio accordatogli per una macchina atta a macinar colori.....	»	»	207
LUOGHI pii. Disposizioni risguardanti le nomine dei loro impiegati.....	»	»	3
— Chiamati a risponsabilità personale gli amministratori, ragionieri e contabili dei luoghi pii, comuni ed altri istituti nel caso di differita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato.....	II	2	418
LUX Samuele. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un olio olezzante da capelli, tratto da sostanze vegetabili.....	I	2	179
MACELLAZIONE delle bestie. Superiori dichiarazioni che modificano in parte il regolamento 26 novembre 1832 per la macellazione medesima...	II	2	272
MACELLO. *V. Macellazione.*			
MAESTRI di scuola. Sul bollo da applicarsi ai decreti di nomina a questo grado, ai documenti per istituzione di scuole, ed a quelli per la presentazione ai posti di maestri.....	I	2	114
MAIER Carlo. Sua cessione a Kuhn Carlo Federico del privilegio in esso pervenuto per una macchina da fabbricar molle.....	II	2	474

MA	Vol.	Part.	Pag.
MAIER Giovanni. Rinunzia sua spontanea al privilegio da lui già ottenuto per un' invenzione nella fabbricazione di acconciature da teatro e da ballo	II	2	492
MAJALI. V. *Animali destinati alla macellazione.*			
MAJER Giovanni. Privilegio accordatogli per oggetti d'ornamento di nuova materia e fattura.	I	2	226
MAJOLICA. Schiarimenti sui dazj doganali d'entrata e d'uscita per questa merce nel commercio interno coll' Ungheria e colla Transilvania	II	2	393
MALEK Ignazio. Privilegio accordatogli per miglioramento nella costruzione dei *plafoni*	I	2	177
MANIERE Rentier Bernardo. Privilegio accordatogli per un nuovo liquido da illuminare detto gasogine	II	2	472
MANIFATTURE. V. *Fabbriche manifatturiere.*			
MANTELLI da preghiera degli Ebrei, detti *tales.* Trattamento daziario de' medesimi	I	2	154
MARINA (imp. regia). Abolita ogni ingerenza di lei nella coltura e gestione dei boschi	»	»	143
MARINATI. V. *Salamoja.*			
MARTIN e Bauer. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di un apparecchio meccanico onde appendere scritti d'ogni specie	»	»	180
— Pietro. Proroga del privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cinture da donna e braccialetti	II	2	441
MASATSCH Giovanni. V. *Hoor Antonio.*			
MATRIMONIO di persone minorenni. A qual bollo soggiacciano alcuni atti occorrenti nel medesimo.	I	2	108
— (pubblicazioni di). Bollo da applicarsi alle dichiarazioni giurate degli sposi per conseguire la dispensa da una o più di esse pubblicazioni.	II	2	360
MAUS Giovanni. V. *Meill Francesco.*			
MAYER Francesco. Proroga del privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio da nuotare e bagnarsi	I	2	200
— Ignazio. Privilegio accordatogli per nuova forma di stivali e di scarpe senza cucitura	»	»	227

MA = MI	Vol.	Part.	Pag.
MAYER Lorenzo. Proroga del privilegio accordatogli per un miglioramento delle latrine inodorifere .	I	2	217
MEDICINALI composti di estera provenienza. Pratiche da osservarsi dai farmacisti che intendono daziarli	»	»	57
MEILL Francesco e Maus Giovanni figlio. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'un apparecchio con cui radere la barba	»	»	191
— Francesco e Maus Giovanni. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'un apparecchio inodorifero atto al trasporto delle urine	»	»	199
MERCI di cotone. Sul modo di legittimare le provenienze di quelle spedite da Vienna e colà fabbricate	II	2	379
— Modalità per le licenze di vendere merci sottoposte a controlleria in alcuni luoghi del circondario confinante che non possono considerarsi come città o borghi	»	»	384
METZGER Luigi. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova acqua da toilette	I	2	179
METZNER Maurizio. Proroga del privilegio accordatogli per braccialetti di nuova fabbricazione.	»	»	223
MEYER Hirsch Lehmann. V. *Schwarz Salomone*.			
MIERSCHINSKY Taddeo. Privilegio accordatogli per una lampada di nuova invenzione	»	»	202
MIKULINSKI Antonio. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di assicurare i sottotiranti dei calzoni	»	»	182
MILITARE (erario). Le contestazioni che risguardano la proprietà immobile dell'erario militare, ed in particolare nei casi di relativo turbato possesso sono da trattarsi e decidersi innanzi al giudizio avente giurisdizione reale	I	1	51
— servizio. Godono della temporanea esenzione da questo gl'individui dei due corpi amalgamati delle guardie di confine e di finanza	I	2	131
— Sta fermo il disposto dalla sovrana patente 17 settembre 1820 per ciò che concerne la requisibilità dei delinquenti	»	»	162

MI = MO	Vol.	Part.	Pag.
MILITARE. Bollo da applicarsi a varj atti che si erigono dall'amministrazione militare in oggetti giudiziarj	II	2	283
— Disposizione per la cessazione delle pensioni ed altri assegni erariali di qualunque specie per individui che vengono arrolati al servizio militare	»	»	350
— Come si proceda riguardo all'obbligo del bollo per gli attestati di nascita e per le fedine politiche e criminali chieste d'ufficio per individui designati pel forzato arrolamento	»	»	386
— V. *Eredità militari. Leva militare. Supplenti militari.*			
MILITARI. Indicazioni necessarie nella carta di congedo pel calcolo dei servigi militari di persone assunte poi in servigio civile	»	»	367
MILLY Gustavo Adriano. Sua cessione a una società d'azionisti del privilegio che aveva ottenuto per sapone di nuova fabbricazione	»	»	475
MINORENNI. Bollo a cui soggiacciono alcuni atti occorrenti per il loro matrimonio	I	2	108
MISURE. V. *Pesi e misure.*			
MOERING Andrea, Mescat Antonio e Wallner Ignazio. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'una nuova cassa con stecche per telai a mulino	»	»	226
MOGLI degl'impiegati contabili. A quali di esse sia applicabile il dovere della reversale	»	»	119
MOHR Giuseppe e Wetternek Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per una macchina rotatoria idraulica di nuova invenzione	II	2	453
MONITORJ per multe dipendenti da omesso o ritardato trasporto d'estimo sono esenti dal bollo.	»	»	364
MONTANISTICI (affari). Bollo di cui devono essere munite le istanze in detti affari	»	»	295
MONTE lombardo-veneto. V. *Ammortizzazione.*			
— (prefettura del) lombardo-veneto. I suoi certificati di libertà per le rendite inscritte sul monte sono soggetti al bollo di lir. 1. 50	I	2	100

MO = MU	Vol.	Part.	Pag.
Monti di pietà. Quali degli atti loro soggiaeciono al bollo	I	2	68
Moravia Abramo. Privilegio accordatogli per migliorata conciatura delle pelli di buoi, vacche e cavalli	II	2	477
Morawetz Francesco e Dischon Giovanni. Proroga del privilegio ad essi accordato per un miglioramento nel decartire le stoffe di lana	I	2	232
Morton John. Proroga del privilegio concessogli pel miglioramento del modo di legare i metalli	»	»	185
Moser Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di carrozze	»	»	207
Mühlenpford Carlo Augusto e Damm Carlo. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di un apparecchio nella costruzione dei panni così detti *shawl*	»	»	190
Müller Carlo Lodovico. Proroga del privilegio accordatogli per la fabbricazione dell'olio da unger le macchine	»	»	222
— Privilegio accordatogli per gas illuminante di nuova specie	II	2	453
— Giovanni Agostino. Dichiarasi nullo, per mancanza di novità, il privilegio da esso già ottenuto per miglioramento dei mulini detti all'inglese americana	»	»	464
— Mosè. Rinunzia sua spontanea al privilegio da lui già ottenuto per una nuova forma di penne metalliche	»	»	473
Mullner Aloisio. Privilegio accordatogli per anelli da sigillo metallici di nuova fabbricazione	I	2	213
— Privilegio accordatogli per catene, pendenti ed altri oggetti di metalli preziosi di nuova fabbricazione	II	2	442
Multe. Esenti da bollo i monitorj per quelle dipendenti da ommesso o ritardato trasporto di estimo	»	»	364
— a' proprietarj scoperti a vendere al minuto il vino raccolto nei proprj fondi senza pagamento di dazio	»	»	383

NA = NO	Vol.	Part.	Pag.
NAGY (Di) Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per una lampada di nuova invenzione..	I	2	196
— Proroga del privilegio accordatogli per migliorate lampade a gas d'olio.....	»	»	217
NAUFRAGHI. Disposizioni pel salvamento di questi e delle persone cadute dal bordo di un bastimento mercantile.....	II	1	127
NAVIGAZIONE. Discipline finanziarie per l'approdo e pel corso delle barche sul lago Maggiore, sul Po e sul Ticino in vicinanza alla sponda austriaca.....	I	1	33
— (diritto di). Convenzione seguita tra il governo austriaco e quello del regno delle Due Sicilie rispetto all'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore.....	II	2	397
NEGOZJ. Sospesa per ora l'esecuzione del § 465 del regolamento del processo civile nella parte che risguarda l'obbligo di rapporto alle prime istanze giudiziarie nel caso di soppressione d'un negozio.....	I	2	120
NEUMANN Antonio. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio atto a commentare i poligoni in triangoli ed a formarne il relativo calcolo.....	»	»	207
— Augusto. V. *Bernand Giovanni.*			
NEWTON Guglielmo. Dichiarasi estinto il suo privilegio per un nuovo modo di preparare lamine e cilindri con disegni ad uso di stamperia..	»	»	214
NOBILI. V. *Nobiltà.*			
NOBILTÀ. Rinnovato l'ordine alle autorità giudiziarie di notificare al rispettivo governo l'estinzione d'una famiglia nobile verificata in occasione delle ventilazioni ereditarie.....	»	»	21
NOSEDA Giovanni. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata maniera di coprire i metalli con una composizione atta a conservarli.....	»	»	178
NOTAI. Sono esenti dal bollo i libri da essi tenuti per registrare i protesti delle cambiali....	»	»	43

NO = OB	Vol.	Part.	Pag.
NOTAI. Metodo da osservarsi rispetto alle cauzioni da essi prestate nei casi di loro traslocazione. .	I	2	106
— Istruzione sul contegno che usar debbono rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati che loro presentansi dalle parti	II	2	413
NOVOTNY Matteo. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione d'una chiusura a prevenire lo scarico spontaneo de' fucili.....	I	2	196
NUGLISCH. V. *Treu.*			
NUSSBAUM Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di certi stromenti denominati morse.....	»	»	178
OBBLIGAZIONI erariali. Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 4 per 100 estratte a sorte il 2 gennajo 1843 nella serie 466, e delle obbligazioni erariali degli stati dell'Austria inferiore al 4 per 100 state estratte nella serie medesima.....	I	1	1
— della camera aulica. Trattamento di quelle al 3 ½, al 4 ed al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° marzo 1843 nella serie 197, e delle obbligazioni domesticali degli stati della Carinzia al 4 per 100 comprese posticipatamente in essa serie.	»	»	28
— della regia camera aulica ungherese al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 estratte a sorte il 1.° aprile 1843 nella serie 261. Trattamento delle medesime.	»	»	54
— erariali degli stati della Boemia al 5 ed al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° giugno 1843 nella serie 452. Trattamento delle medesime. .	»	»	78
— Sul trattamento di quelle al 5, 4 ½ e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1843 nella serie 314, procedenti dal prestito contrattosi colla mediazione della casa commerciale Goll .	II	1	120
— erariali. Trattamento di quelle degli stati della Stiria al 4 per 100 state estratte a sorte il 2 novembre 1843 nella serie 399	»	»	133
— dello stato. V. *Obbligazioni erariali.*			

OD = PA	Vol.	Part.	Pag.
ODESSA (porto di) pareggiato ai porti austriaci per le navi che da esso procedano cariche di prodotti della Galizia	I	2	110
OFFENHEIMER Lorenzo. Dichiarasi estinto, per non uso, il privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione della soda	»	»	214
OFFERMANN Enrico. V. *Sirtaine Mattia.*			
OHLIGS B. W. Privilegio accordatogli per invenzione e miglioramento di locomotivi	II	2	449
OLJ grassi destinati ad oggetti di profumeria. Dazio a cui soggiacciono	I	2	65
OFIFICJ. V. *Fabbriche manifatturiere.*			
ORFANI d'impiegati. Sulla pensione da accordarsi a quelli che siano al disotto dell'età normale	»	»	155
ORSAY (D') conte Massimiliano. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo d'illuminazione	II	2	487
ORTH (Di) Lodovico. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un panno impermeabile	I	2	191
OSSERMANN Gio. Enrico e Brangirdle Tomaso. Privilegio loro accordato per miglioramento della macchina dei filati di lana in grosso	»	»	180
PALK Giovanni. Rinunzia sua spontanea al privilegio accordatogli per nuove e migliorate macchine infiammabili con platina	»	»	196
PALKH Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per rasoi di nuova foggia	»	»	201
— Giuseppe e Uffenheimer Carlo. Privilegio ad essi accordato per nuova e migliorata fabbricazione di lastre di vetro concavo-convesso per finestra	II	2	499
PARTSCH Antonio. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di pipe da tabacco	I	2	216
PASSAPORTI. A quali formalità debbano assoggettarsi riguardo a questi i sudditi austriaci che viaggiano nell'impero russo	II	1	122

PA = PF	Vol.	Part.	Pag.
PATENTI agl' inventori ed artisti. V. *Privilegi.*			
PATKE Antonio Maurizio Vincenzo. Privilegio accordatogli per un olio di nuova qualità.....	I	2	210
PATROWITZ Antonio. Privilegio accordatogli per l'invenzione e il miglioramento di uno strettojo di mattoni	»	»	189
PAUSCHALI. V. *Bollo. Quitanze.*			
PENSIONATI. V. *Pensioni.*			
PENSIONE da accordarsi agli orfani d'impiegati. V. *Impiegati. Orfani.*			
PENSIONI. Così le civili come le militari sono da pagarsi in rate mensuali.....	»	»	35
— a carico erariale per individui che vengono arrolati al servizio militare. Disposizioni per la cessazione delle medesime	II	2	350
PERINETTI Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un nuovo fuso per filatojo da seta.	»	»	500
PERITI agrimensori. Determinazioni sullo svincolo delle loro cauzioni ipotecarie.....	I	2	116
PERMESSI d'assenza agl'impiegati dipendenti dalle regie delegazioni provinciali. V. *Delegazioni provinciali. Impiegati.*			
PESI e misure. Il ramo della verificazione di quelli e di queste fin quì disimpegnato dall'amministrazione camerale in base della legge 29 gennajo 1811 e delle posteriori prescrizioni passerà a datare dal giorno 1.° maggio 1843 alle attribuzioni dell'amministrazione politica, rimanendone la parte tecnica specialmente appoggiata all'imp. regia zecca. Con modificazioni della procedura e sanzione penale.....	I	1	52
— e misure. Istruzioni relativamente al passaggio dall'amministrazione di finanza all'amministrazione politica ed al successivo procedimento degli affari concernenti la verificazione dei pesi e delle misure nelle provincie lombarde e venete.	I	2	77
— e misure. Diversa procedura da applicarsi alle varie qualità di azioni punibili in tale argomento.	»	»	163
PFAU Giacomo. V. *Reitze Luigi.*			

PF = PO	Vol.	Part.	Pag.
PFISTER Daniele. Privilegio accordatogli per miglioramento della sua già privilegiata macchina litotomica	II	2	485
PHILIPPS Carlo. Dichiarasi estinto, per non uso, il privilegio accordatogli per un nuovo modo di forar lastre metalliche	I	2	214
PINK Venceslao. Estinto, per non averlo usato, il privilegio concessogli pel miglioramento d'una macchina da rastrellare la carta	»	»	197
— Giovanni ed Edlinger Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per una nuova macchina da rigare i libri da scrivere	II	2	468
PISCHINGER Francesco. Privilegio accordatogli per nuovo lucido da stivali	»	»	476
PISTER Daniele. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da tagliar pietre	I	2	205
PLANER Michele. Privilegio accordatogli per cascami di nuova fabbricazione	»	»	211
PLON Ignazio. Privilegio accordatogli per nuova maniera di tingere e preparare le pelliccerie	II	2	494
— Ignazio. V. *Lowy Mosè.*			
PO. Disposizioni finanzarie per l'approdo e pel corso delle barche su questo fiume in vicinanza alla sponda austriaca	I	1	33
PODANY Francesco. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata costruzione di pavimenti.	I	2	200
— Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento di lavori mosaici	»	»	238
POIDEBARD Sebastiano. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un mulino preparatore e binatore nella filatura della seta	»	»	218
POJAZZ Stefano. V. *Hackl Giovanni.*			
POLLAK. V. *Preshel.*			
— Abramo. Privilegio accordatogli per un nuovo lucido da stivali	»	»	198
— Ignazio. V. *Haas Giuseppe.*			
POPPE Ignazio. Proroga del privilegio accordatogli per una invenzione nella fabbricazione dei braccialetti	»	»	232

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Poste. Esteso a venti miglia tedesche in linea retta il raggio stabilito dal regolamento sul diritto di porto delle imp. regie poste; conservata la tassa di sei carantani	II	1	—
— Convenzione conchiusa fra gl' imperiali regj stati austriaci ed il granducato di Baden, per la quale cessa col 1.° aprile 1843 l' obbligo di affrancare il carteggio reciproco fra i due stati medesimi	»	»	22
— Convenzione fra gl' imp. regj stati austriaci e il regno di Sassonia per la cessazione dal 1.° aprile 1843 dell' obbligo reciproco di affrancare le lettere	»	»	42
— Convenzione tra l' Austria e l' amministrazione postale dei principi Della Torre e Taxis per la cessazione dell' obbligo di affrancazione delle corrispondenze fra gli stati austriaci e quelli nei quali ha vigore l' amministrazione postale suddetta	»	»	57
— Modificazioni al regolamento sui diritti di porto delle imperiali regie poste portate dalla governativa notificazione 20 giugno 1842 in ciò che riguarda la spedizione di documenti, carte di valore, obbligazioni, cambiali, danaro contante e simili	II	1	106
— In quali casi sia concesso alle autorità ed agli uffici che godono della franchigia postale di valersi di apposite ricevute stampate o litografate	I	2	44
— In quali casi il carteggio fra le autorità regie ed altre non regie goda della franchigia postale	»	»	90
Praxel M. e figli. Hanno ottenuta l' oppignorazione esecutiva sul privilegio conseguito già da Neumann Vincenzo per un nuovo modo di fabbricare ogni specie di berretti da uomo	II	2	488
Praticanti d' ufficio. In qual caso i praticanti d' ufficio e di cancelleria delle altre autorità possono essere accettati come praticanti d' ufficio presso le autorità di finanza	I	2	52

PR	Vol.	Part.	Pag.
PRATICANTI addetti ai commissariati distrettuali. Discipline da osservarsi negli esami de' medesimi.	II	2	404
PRATO Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina per la riduzione della seta in organzini e trame	I	2	235
PRECETTI di pagamento. V. *Bollo.*			
PREDIALE. V. *Contribuzioni dirette.*			
PRESHEL e Pollak. Privilegio ad essi accordato per nuova fabbricazione di cera di Spagna.....	»	»	191
PRETURE foresi. Istruzioni alle medesime per affrettare la confezione degl' inventarj ereditarj e per notificare i processi per turbato possesso.	»	»	156
PRIVILEGI. Appartiene all'autorità politica il decidere le contese insorte fra due privilegiati sull'identità del privilegio d'invenzione, ed al giudice civile compete la decisione sulle relative pretese d'indennizzazione.....	I	1	73
— Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1843, accordate a diversi inventori ed artisti, non che delle estinzioni, rinunzie, ecc.....	I	2	176
— Nota di quelli le cui descrizioni trovansi presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendosi pe' medesimi chiesto il segreto....	»	»	240
— Elenco delle patenti di privilegio per invenzioni e scoperte diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1843, non che delle relative estinzioni, rinunzie, proroghe, ecc.	II	2	441
— Proroghe accordate dei rispettivi privilegi a varie persone già negli anni precedenti nominate all'occasione del conferimento dei privilegi stessi per invenzioni e miglioramenti di diverse specie.....	»	»	443
— Simili	»	»	445
— Simili	»	»	469
— Simili	»	»	473
— Simili	»	»	474
— Simili	»	»	478
— Simili	»	»	479

PR	Vol.	Part.	Pag.
PRIVILEGI. Proroghe accordate dei rispettivi privilegi a varie persone già altra volta nominate all'occasione del conferimento de' privilegi stessi per invenzioni e miglioramenti di diverse specie.	II	2	480
— Simili	»	»	481
— Simili	»	»	482
— Simili	»	»	483
— Simili	»	»	489
— Simili	»	»	490
— Simili	»	»	491
— Simili	»	»	492
— Simili	»	»	493
— Simili	»	»	495
— Simili	»	»	496
— Simili	»	»	497
— Simili	»	»	498
— Simili	»	»	500
— Simili	»	»	501
— Simili	»	»	502
— Nota dei privilegi del secondo semestre, di cui si trovano le descrizioni presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per le medesime chiesto il segreto	»	»	503
PRIVILEGIATI per invenzioni. V. *Privilegi.*			
PRIVILEGIO della terza classe accordato in occasione di concorso a certi crediti, abolito	II	1	124
PROCEDURA penale per infrazione alle leggi sul commercio girovago. Casi nei quali può aver luogo la desistenza	I	2	47
PROCESSI per turbato possesso. Istruzioni alle preture foresi ed urbane perchè abbiano a notificare il numero e la forma di spedizione dei processi medesimi	»	»	156
PROCURE degli estimati per farsi rappresentare nei convocati comunali, a qual bollo soggette quando siasi pattuita una mercede pel procuratore.	»	»	33
— Anche quelle nelle quali la mercede pattuita sia inferiore alle 6 lire austriache sono soggette al bollo proporzionale	»	»	97

PR = PU	Vol.	Part.	Pag.
PRODOTTI montanistici assoggettati dalla rispettiva fattoria alla dogana principale di Vienna. Facilitate le pratiche daziarie per le loro spedizioni	I	2	49
PROHASKA Giovanni Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di conciar le pelli di lepre	»	»	186
PROTESTI delle cambiali. V. *Bollo. Notai.*			
PROTOCOLLI (le copie dei) assunti sopra petizioni verbali soggiacciono al bollo di legge come copie, senza distinzione se vengono emesse per l'attore o pel reo convenuto	I	1	6
— (i) su transazioni giudiziali dopo pronunciata la sentenza, o dopo l'inrotulazione degli atti in grado d'appello o di revisione soggiacciono al maggior bollo stabilito dal § 31 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse (§ 32 n.° 2 edizione italiana) per le transazioni conchiuse dopo l'inrotulazione degli atti, o dopo che fu chiuso il processo verbale	»	»	»
— d'asta e di delibera per ristauri a chiese, cimiteri, scuole, ecc. Bollo a cui soggiacciono.	I	2	59
— verbali assunti dietro domanda dell'ufficio fiscale o di una persona ammessa all'esenzione dal bollo per miserabilità. In quali casi vadano esenti dal bollo	II	2	401
PROVA del giuramento decisorio. V. *Giudice. Giuramento decisorio.*			
PRUSSIA. Trattato fra essa, l'Austria, la Francia, l'Inghilterra e la Russia per l'abolizione del traffico degli schiavi	»	»	248
— V. *Emigrazione.*			
PRÜTZMANN Daniele. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione degli astucci da zigari	I	2	221
— Guglielmo. Privilegio ad esso accordato per nuova costruzione di portafogli	II	2	457
PUBBLICA istruzione. Tolto il limite dell'età per l'ammissione agli studj ginnasiali	»	»	357

PU = RA	Vol.	Part.	Pag.
PUCHBERGER Giuseppe. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una camera ottica.....	II	2	466
PÜTTNER Giovanni Carlo. V. *Seuft Antonio.*			
QUITANZE (le) rilasciate pel ritiro dei depositi giudiziali sono soggette al bollo proporzionale.	I	2	58
— Esenti da bollo quelle delle parti per somme da esse incompetentemente pagate a titolo di dazio e loro restituite, e così pure la legalizzazione delle firme di tali quitanze	»	»	73
— (le) dei comuni per compensi di prestazioni dipendenti da un contratto non sono esenti da bollo.....	»	»	128
— d'impiegati promossi. V. *Bollo. Impiegati.*			
— dei così detti pauschali. Sul bollo da applicarsi alle medesime. V. *Bollo.*			
RABITZER Tomaso. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione dei solfanelli infiammabili.	»	»	177
RAD Giacomo Cristoforo. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di raffinare lo zucchero..	»	»	197
RADOSCH Giovanni Giorgio. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova macchina idraulica.	»	»	233
RAFFALSBERGER. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione di stampare carte geografiche, piani, ecc. coi torchi dei tipografi..	»	»	201
RAGIONIERI civili. Possono aspirare ad essere ammessi a questa professione gl'individui che hanno compiuto regolarmente il corso triennale delle scuole tecniche in Milano o Venezia....	»	»	147
— Sulle tasse che devono pagarsi per l'ammissione all'esercizio della lor professione.....	II	2	334
— e contabili dei luoghi pii, dei comuni e di altri istituti. Loro risponsabilità personale nel caso di definita esigenza ed impiego dei capitali procedenti dalle estratte obbligazioni del vecchio debito dello stato.....	»	»	418

RA = RE	Vol.	Part.	Pag.
RANNEN Roberto. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di garantire dalla corruzione i legni e altre sostanze vegetabili	I	2	206
RANNER e figlio. Proroga del privilegio ad essi accordato per ombrelle o parasoli migliorati	»	»	201
RECLAMI di sindacato. V. *Bollo.*			
REGISTRO. V. *Tasse.*			
REGNIER Giovanni Francesco. Privilegio accordatogli per un'invenzione di assodare viemeglio la legatura delle ruote presso locomotivi, tenders, ecc.	»	»	238
REGOLAMENTO sul processo civile. Sospesa per ora l'esecuzione del § 465 di esso nella parte che risguarda l'obbligo di rapporto alle prime istanze giudiziarie nel caso di soppressione d'un negozio	»	»	120
— sui rapporti tra le società private d'industria e la pubblica amministrazione	II	1	134
— per assicurare l'innocuità della birra. V. *Birra.*			
REIHL Eduardo e Hennig Giulio. Privilegio ad essi accordato per ornamento pei capelli delle donne e dei fanciulli di nuova fattura	I	2	212
REISNER Kollmann Enrico e Alberti fratelli suoi cessionarj. Proroga al primo accordata del privilegio per l'invenzione d'un naspo mosso da forza meccanica	»	»	184
REISS Augusto. Privilegio accordatogli per uno schizzatojo di nuova invenzione	»	»	235
REITHOFFER Giovanni Nepomuceno. Proroga del privilegio accordatogli per migliorato modo di ornare con disegni qualsiasi filato mediante la gomma elastica	»	»	184
REITZE Luigi e Pfau Giacomo. Privilegio ad essi accordato per migliorata costruzione dei cardi per la filatura del cotone	»	»	188
— Alvisio. V. *Tschoffen Maurizio.*			
REMENKA Giovanni. Proroga del privilegio accordatogli per un miglioramento nella fabbricazione dell'armonica a mantice	»	»	231

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
RESEK Giacomo. Proroga del privilegio ad esso accordato e passato in seguito in proprietà di Lux Samuele per una nuova acqua cosmetica.	I	2	224
REUSSIEM Paolo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di pipe.....	II	2	476
REVERSALI di quitanza degl' imperiali regj ufficiali sono esenti dal bollo.....	»	»	355
RICAPITI di finanza pel *bobbinet* ricamato. Schiarimenti circa la durata della lor valitura.....	I	2	98
— doganali. Nuove facoltà accordate per la prolungazione delle valiture dei medesimi.....	»	»	91
RICEVUTE degl' impiegati comunali per le riscossioni delle rate trimestrali de' loro rispettivi salarj. V. *Bollo*.			
RICHTER Valentino. Prorogato il privilegio da lui ottenuto per un' acqua odorosa pe' capelli.....	»	»	182
RICORSI contro le decisioni dell' autorità politica. Sui termini e sulle modalità da osservarsi per essi.....	II	2	291
— contro le sentenze per contravvenzioni finanziarie. Come si misuri il termine per la loro insinuazione.....	»	»	332
RIEGL Francesco. Privilegio accordatogli per costruzione di un nuovo forno.....	I	2	194
RIESS Lorenzo. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di lumini chimici a frizione.	II	2	447
RIETSCH Francesco Gotofredo e Lanna Alberto. Privilegio ad essi accordato per un nuovo composto estratto dalla scorza delle querce e da altri alberi, buono pe' conciapelli e tintori...	I	2	221
— e Stell Adamo Federico dichiarano d' aver accettato Eyring Edoardo per comproprietario del privilegio accordato già al primo per l' invenzione di cavare il sugo da tutte le parti della quercia.....	II	2	463
RIMONTE. Procedura da osservarsi pel risarcimento dei danni derivati alle campagne coi trasporti militari di esse rimonte.....	»	»	361

RI = SA	Vol.	Part.	Pag.
Rivalse in oggetti di commercio. Bollo cui devono soggiacere i conti di ritorno dei quali vanno accompagnate	II	2	374
Robbia (la) preparata con acido solforico concentrato conosciuta sotto il nome di garancine dovrà fino a nuovo ordine trattarsi in riguardo al dazio egualmente come la radice di robbia indicata nella rubrica 504 della vigente tariffa.	I	2	2
Rollé e Schwilgué ditta. Sua cessione a Schmid Enrico Daniele dei privilegi da essa ottenuti, uno per l'invenzione di una nuova tromba da fuoco, l'altro per l'invenzione d'una bilancia a ponte	II	2	497
Rosthorn nobile Giuseppe. Estinto il privilegio accordatogli per migliorata costruzione dei ponti da fabbrica	I	2	216
Roth Felice. Proroga del privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina da far borse a maglia	»	»	232
Russia. Trattato fra essa, l'Austria, la Francia, l'Inghilterra e la Prussia per l'abolizione del traffico degli schiavi	II	2	248
Salamoja. Come ed in quale misura nell'importazione dall'estero di anguille marinate, sardelle salate e menole si accordi l'introduzione anche di una determinata quantità di salamoja	I	2	15
Sardi (sudditi). Norme da seguirsi nel definire le quistioni della loro cittadinanza in questi stati	»	»	123
Sassonia. V. *Convenzione. Poste.*			
Savill Davy Enrico. Privilegio accordatogli pel miglioramento di una macchina da scavare la terra	»	»	183
— Simile per l'invenzione e il miglioramento nella costruzione di ruote per le strade ferrate	»	»	184

RESEK Giacomo. Proroga del privilegio [illegible] per accordato e passato in seguito [illegible] e scavare di Lux Samuele per una nuova acq[illegible] strade fer-
REUSSIEM Paolo. Privilegio accorda[illegible] e migliorata fabbricazione di [illegible] costruzione e
REVERSALI di quitanza degl' impiegati, specialmente sono esenti dal bollo .....
RICAPITI di finanza pel bobbino [illegible] apparecchio da rimenti circa la durata dell[illegible] .....
— doganali. Nuove facoltà per una nuova speci[illegible] lungazione delle valitur[illegible] di rappeti, ecc. .....
RICEVUTE degl' impiegati [illegible]. Privilegio ad es[illegible] sioni delle rate [illegible] d' una macchina lo[illegible] salarj. V. *Bollo*. .....
RICHTER Valentino. [illegible] e miglioramento di loco[illegible] ottenuto per un' [illegible] .....
RICORSI contro le [illegible] Enrico. Privilegio accorda[illegible] Sui termini [illegible] d' una macchina con [illegible] essi..... [illegible] nuovamente in lavoro la lima
— contro le [illegible] .....
[illegible]riarie. Com[illegible]. Privilegio accordatogli per insinuazione [illegible] un nuovo genere di candellieri
RIEGL Fran[illegible]. Proroga del privilegio ac-struzione [illegible] per un così detto risparmiatore di
RIESS Lo[illegible] paralume .....
[illegible] Carlo. V. *Witasek Giovanni*.
RIETZ[illegible] Carlo. Proroga del privilegio accorda-[illegible] fabbricazione di chiodi a macchina.
[illegible] Giuseppe. Proroga del privilegio accor-[illegible] per un ritrovato nella fabbricazione [illegible] e dei falcetti.....
[illegible] Trattato fra l'Austria, la Francia, l'In-[illegible], la Prussia e la Russia per l'aboli-[illegible] del traffico de' medesimi.....
[illegible] Rodolfo e Fuchs Giuseppe. Rinunzia [illegible] spontanea al privilegio da essi già otte-[illegible] per un nuovo articolo di profumeria....
[illegible] Privilegio accordatogli per lun-[illegible] di nuova invenzione.....

... Mackl Giovanni. Privilegio accord...
... Guglielmo. Privilegio ... di un apparecchio esp...
... per macchine a vapor...
...zionarie. . . . . .
... Proroga del privilegio acco...
... miglioramento nella fabbrica...
. . . . . .
...co. Privilegio accordatogl...
... preparare nelle tipogra...
... pei disegni ad ago, ec...
... Privilegio accordatogli pe...
... struzione dei calessi . . .
... ...dovico. Privilegio accordat...
... ...mento de' telai da tessere i p...
... ...WALDER Giovanni e List Clemente...
... zia loro spontanea alla proprietà del...
... da essi ottenuto già per nuova costr...
... ruote e d'un carro meccanico . . . . .
SCHULTZ Daniele. Proroga del privilegi...
... togli per nuovi e migliorati pozzi a...
SCHULZ Daniele. Dichiarato nullo, pe...
... di novità, il privilegio da lui già...
... per pozzi e trombe da tirar acqua...
SCHUR Ferdinando. Sua cessione a G...
... dinando del privilegio da lui otten...
... venzione d'un apparecchio atto ...
... zione dell'aceto. . . . . .
SCHWADISCH Giuseppe. Privilegio ac...
... una nuova qualità di lana, detta...
SCHWARTZ Giovanni Cristiano. Pri...
... datogli pel miglioramento della...
... a lineare e rastrellare . . . . . .
— Venceslao. Privilegio accordato...
... zione di una pomata di mandol...
SCHWAZ Salomone e Meyer Hirsch...
... vilegio ad essi accordato per...
... rate coramelle meccaniche . . . . .

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
SAVILL Davy Enrico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina con cui sollevare e scavare la terra in campagna per costruire strade ferrate, canali, ecc.	I	2	204
— Simile per nuova e migliorata costruzione e applicazione di macchine giranti, specialmente adatte alle ali dei mulini	»	»	»
— Come sopra per un nuovo apparecchio da fabbricar candele	»	»	»
— Privilegio accordatogli per una nuova specie di nastri da carrozza, di tappeti, ecc.	II	2	467
SCALA Giovanni e Francesco. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'una macchina locomotiva	»	»	466
— Simile per iscoperta e miglioramento di locomotivi e vagoni	»	»	»
SCHARNEK Cristoforo Enrico. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina con la quale si riduce nuovamente in lavoro la limatura d'oro	»	»	470
SCHELINSKY Vincenzo. Privilegio accordatogli per costruzione d'un nuovo genere di candellieri	»	»	460
SCHELIVSKY Vincenzo. Proroga del privilegio accordatogli per un così detto risparmiatore di candele col paralume	I	2	231
SCHEURICH Carlo. V. *Witasck Giovanni.*			
SCHEYRER Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per fabbricazione di chiodi a macchina	»	»	196
— Carlo Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per un ritrovato nella fabbricazione delle falci e dei falcetti	»	»	225
SCHIAVI. Trattato fra l'Austria, la Francia, l'Inghilterra, la Prussia e la Russia per l'abolizione del traffico de' medesimi	II	2	248
SCHIFFNER Rodolfo e Fuchs Giuseppe. Rinunzia loro spontanea al privilegio da essi già ottenuto per un nuovo articolo di profumeria	»	»	480
SCHILL Enrico. Privilegio accordatogli per lanterne di sicurezza di nuova invenzione	I	2	215

SC	Vol.	Part.	Pag.
SCHLEICHART Luigi. V. *Hackl Giovanni.*			
SCHLOSS Maurizio Guglielmo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un apparecchio espansivo, da regolarsi, per macchine a vapore e locomotive stazionarie.....	I	2	229
SCHMIDT Antonio. Proroga del privilegio accordatogli per un miglioramento nella fabbricazione dei cappelli.....	»	»	201
SCHMUTZ Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione di preparare nelle tipografie le pietre destinate pei disegni ad ago, ecc.....	II	2	442
SCHNAUS Mattia. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione dei calessi.....	I	2	221
SCHOENHERR Lodovico. Privilegio accordatogli per miglioramento de' telai da tessere i panni....	»	»	193
SCHÖNWÄLDER Giovanni e List Clemente. Rinunzia loro spontanea alla proprietà del privilegio da essi ottenuto già per nuova costruzione di ruote e d'un carro meccanico.....	»	»	231
SCHULTZ Daniele. Proroga del privilegio accordatogli per nuovi e migliorati pozzi a tromba...	»	»	185
SCHULZ Daniele. Dichiarato nullo, per mancanza di novità, il privilegio da lui già conseguito per pozzi e trombe da tirar acqua, ecc.	II	2	488
SCHUR Ferdinando. Sua cessione a Griebsch Ferdinando del privilegio da lui ottenuto per l'invenzione d'un apparecchio atto alla fabbricazione dell'aceto.....	»	»	459
SCHWADISCH Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova qualità di lana, detta di erba.....	I	2	180
SCHWARTZ Giovanni Cristiano. Privilegio accordatogli pel miglioramento della macchina atta a lineare e rastrellare	»	»	186
— Venceslao. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una pomata di mandorle	»	»	237
SCHWAZ Salomone e Meyer Hirsch Lehmann. Privilegio ad essi accordato per nuove e migliorate coramelle meccaniche.....	»	»	183

SC = SI	Vol.	Part.	Pag.
SCHWEIGER Antonio. Privilegio accordatogli per nuova costruzione d'almanacchi.....	I	2	197
SCOTTI Federico. Privilegio accordatogli per l'invenzione di parecchie macchine per l'educazione dei bigatti e la filatura dei bozzoli.....	»	»	228
SCUOLE. Sul bollo da applicarsi ai documenti per istituzione di queste.....	»	»	114
— tecniche. Abilitati ad entrare negli uffici d'ordine presso l'imp. regio governo e le regie delegazioni provinciali ed a progredire nella carriera di ragioniere civile gl'individui che hanno compito il corso triennale nelle scuole tecniche in Milano e Venezia.....	»	»	147
— tecniche. Gli allievi di queste sono qualificati per l'ammissione alla pratica di cancelleria presso gli uffici camerali.....	II	2	245
SEDLATZEK Giuseppe. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un nuovo istromento matematico, detto strumento universale litografico ...	I	2	229
SENTENZE. Norme per la reciprocità nell'esecuzione dei decreti e delle sentenze dei tribunali commerciali ungheresi ed austriaci.....	I	1	74
SESSLER Giuseppe, Gunther, Buhler ed Armbruster. Privilegio ad essi accordato per nuovo modo di usar il vapore nei locomotivi.....	I	2	226
SEUFFERT Eduardo. Privilegio accordatogli per un miglioramento nella fabbricazione d'ogni specie di pianoforti	II	2	484
— Giovanni ed Enrico. Avendo i medesimi rinunziato alla riserva del segreto, è ostensibile a chiunque la descrizione dell'invenzione in loro privilegiata d'un telajo da far nastri	»	»	497
SEUFT Antonio e Püttner Giovanni Carlo. Privilegio ad essi accordato per invenzione e miglioramento nella lavatura a vapore.....	»	»	451
SIEGEL Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per nuova foggia di cappelli.....	I	2	207
SIMMERL Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova chiusura di braccialetti.	»	»	222

SI = SO	Vol.	Part.	Pag.
SIMON Michele e Daniele figlio. Privilegio ad essi accordato per migliorata costruzione delle armoniche metalliche	I	2	199
SINGER Pietro. V. *Smreker Luigi.*			
SIRTAINE Matteo. Proroga del privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione della macchina per filare la lana	»	»	207
— Mattia. Proroga del privilegio accordatogli per la macchina da decartire, da lui poscia ceduto a Offermann Enrico	»	»	213
SLADE Toluc Giovanni. Rinunzia sua spontanea al privilegio che aveva ottenuto per fabbricar pelli e tappeti in nuova maniera	»	»	223
SMREKER Luigi e Singer Pietro. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di una nuova chiave per accordare i pianoforti	II	2	486
SOCIETÀ private d'industria. Regolamento da osservarsi in occasione di erezione di tali società riferibilmente ai loro rapporti colla pubblica amministrazione	II	1	134
— di assicurazione. Come si misuri l'importo del bollo delle polizze dalle medesime emesse	II	2	382
SOHERR Corrado. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione d'oggetti d'argilla	»	»	463
SONDRIO. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per quella provincia	I	1	31
— Prorogato a tutto il 6 ottobre 1843 il termine per l'insinuazione dei reclami intorno ai nuovi catasti ed alle mappe censuarie pubblicate per quella provincia	II	1	112
SONNENTHAL (De) barone Giuseppe Antonio e Steininger Cristiano. Estinto, pel non eseguito pagamento di una parte della tassa prescritta, il privilegio di cui godevano per un ritrovato di carbonizzare la torba	II	2	498
SONNERMAYER Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione delle stufe economiche	I	2	216

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
SPECIFICHE degli speziali, ingegneri, ecc. da presentarsi ad uffici pubblici per avutone incarico. Bollo da applicarsi alle medesime	I	2	24
SPEDALI. Disposizioni risguardanti le nomine dei loro impiegati	»	»	3
SPIELER Leonardo. Privilegio accordatogli per tavolati di nuova costruzione	II	2	455
SPITZBART Amadeo. V. *Witasck Giovanni.*			
SPÖRLIN e Zimmermann. Cedono al dottore Schmidt la proprietà del privilegio ch' essi godevano pel ritrovato di modificare a piacere l' espansione del vapore	»	»	478
— Rinunzia loro spontanea al privilegio loro accordato per la preparazione del concentrato sal acido fumante	»	»	491
STABILIMENTI d' industria. V. *Fabbriche manifatturiere.*			
STAHEL Federico. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' una nuova forza impulsiva.	I	2	220
STAHLEBERG (Di) Antonio Carlo. Privilegio accordatogli per l' invenzione di una locomitiva per le alture	II	2	463
STEIN David. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo d' imbiancare la gomma lacca.	I	2	215
— Federico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina tagliente da usarsi nella fabbricazione di bijouterie in metalli preziosi	II	2	485
— Giovanni Giorgio. V. *Hecker Enrico Cornelio.*			
— Leopoldo. Privilegio accordatogli per nuovo e migliorato meccanismo motore	I	2	227
STENZEL Guglielmo. V. *Gamius Federico.*			
STIARD Giulio. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' un telajo meccanico per tessere	»	»	219
STIME. Nuovo metodo da seguirsi dai periti nella compilazione di quelle per l' interesse del regio erario e dei corpi tutelati rispetto alla deduzione dell' importare dei carichi prediali sugli immobili.	»	»	170

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
STOCKHOLZER Giuseppe. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova specie di stampa ad iride	I	2	230
STOWASSER Ignazio. Privilegio accordatogli per migliorati strumenti da fiato	»	»	198
STUDENTI di farmacia. Accordato loro di poter subire l'esame rigoroso alla fine del secondo anno scolastico	II	2	331
STUDJ. V. *Istruzione pubblica.*			
— ginnasiali. Tolto, per l'ammissione a questi, il limite dell'età	»	»	357
SUDDITI austriaci che viaggiano nell'impero russo. Formalità a cui debbono assoggettarsi riguardo ai loro passaporti	II	1	122
SUPPLENTI al servizio militare. Anche per quelli che escono dallo stato civile sono richieste indistintamente le attestazioni di buona condotta prescritte pei soldati che compiuta la loro capitolazione intendono di riassumere il servizio come supplenti	I	2	41
SUPPLICHE che non fossero pienamente compiute o fossero munite d'un bollo illegale. Come sia da procedere a riguardo di esse	»	»	137
TALES. V. *Mantelli da preghiera degli Ebrei.*			
TASSA personale. Quali atti relativi all'esazione di questa sieno esenti dal bollo, e cautele da usarsi per ovviare ad ogni abuso	»	»	31
— di numerazione. Non si esige per le somme depositate a cauzione di offerte non approvate	»	»	48
— postale. Sono esenti da questa gli atti che dalle imp. regie autorità si trasmettono agli editori delle gazzette ufficiali per la pubblicazione.	»	»	167
— per l'esercizio delle arti e commercio. V. *Contribuzioni dirette.*			
— personale. V. *Contribuzioni dirette.*			

TA = TR	Vol.	Part.	Pag.
Tasse che devono pagarsi per l'ammissione all'esercizio delle professioni d'ingegnere, architetto civile, agrimensore e ragioniere	II	2	334
— pel conferimento dei beneficj ecclesiastici. Schiarimenti sulla commisurazione delle medesime	»	»	336
— e registro. Massime da aversi presenti nella collocazione degl'impiegati che appartenevano a quegli uffizj ora cessati	I	2	132
— d'impiego per aumento di soldo. V. *Impiegati.*			
— V. *Bollo.*			
Terzaghi Roberto. Proroga del privilegio da lui ottenuto per un miglioramento dell'apparecchio distillatorio di Derasne	»	»	182
Thornton Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina con la quale fabbricar le diverse guarniture di metallo per le finestre	II	2	485
— (Di) Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorato metodo di pettinare e filare il lino	I	2	194
Ticino. Discipline finanziarie per l'approdo e pel corso delle barche su questo fiume in vicinanza alla sponda austriaca	I	1	33
Tierhir Pietro. Privilegio accordatogli per l'invenzione di nuove sponde elastiche delle tavole da bigliardo	I	2	237
Tomik Giuseppe. Proroga del privilegio accordatogli per migliorate rimesse di capelli	»	»	213
Tomlinson Bonsfiold Giorgio. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di preparare il letame	»	»	206
Tonnellaggio (diritto di). Convenzione tra il governo austriaco e quello del regno delle Due Sicilie rispetto all'esenzione da ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore	II	2	397
Traffico girovago o vagante. V. *Commercio girovago.*			
Transazioni. V. *Bollo.*			
— giudiziali. V. *Bollo.*			

TR = UF	Vol.	Part.	Pag.
TRANSILVANIA. Dazj d'entrata e d'uscita per animali suini e per la majolica nel commercio interno con essa. V. *Animali suini. Dazio. Majolica.*			
— Manifatture di cotone che si esportano da essa. V. *Cotone. Dazio.*			
TRASGRESSIONI (gravi) di polizia. Sul bollo da applicarsi a diversi atti occorrenti nella procedura sopra di esse	II	1	130
TREU, Nuglisch e comp. Privilegio loro accordato per una nuova e migliorata fabbricazione di olj, pomate e saponi	I	2	179
TRIPET Carlo Augusto. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da tagliar pettini	II	2	472
TROEBER Giovanni. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di mettere in movimento, in connessione di pozzi, mulini, rocchetti meccanici od ordigni	I	2	230
TSCHOFFEN Maurizio e Reitze Alvisio. Privilegio ad essi accordato per migliorata costruzione de' filatoi	II	2	447
TURBATO possesso della proprietà immobile dell'erario militare. V. *Militare (erario).*			
UDINE. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per quella provincia. . .	I	1	31
— Prorogato a tutto il 6 ottobre 1843 il termine per l'insinuazione dei reclami intorno ai nuovi catasti ed alle mappe censuarie pubblicate per quella provincia	II	1	112
UFFENHEIMER Massimiliano. Rinunzia sua e della ditta Berger al privilegio stato al primo conferito per una macchina da fabbricare il surrogato di caffè	II	2	473
UFFICI dei pegni. Quali degli atti occorrenti ai medesimi soggiacciano al bollo	I	2	68
— di controlleria delle merci relativamente ai comuni di Taglio di Po, di Derrada, Rosolina			